



Dizionario della Costituzione

*spunti riflessioni digressioni
da quattordici scuole della Toscana*



Prendi la bandiera e vai
Bianco, Rosso e Verde,
con il Verde all'asta:
è Patria.
Patria dei giovani:
diversa, nuova,
senza vecchi rancori
e senza faticosi compromessi.
Prendi la bandiera ragazza
e vai così,
con i capelli al vento
e senza corona in testa.
Vai Costituzione,
vai sicura con il nostro Tricolore.



Dizionario della Costituzione

spunti riflessioni digressioni
da quattordici scuole della Toscana

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Firenze, marzo 2009

Il volume è a cura di **Alberto Moreni**, dirigente scolastico in utilizzazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per attività di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica. Per ogni voce del dizionario sono indicati gli studenti autori e gli insegnanti che ne hanno coordinato il lavoro.

Ha collaborato il dr. **Francesco Rappocciolo** dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana.

Su designazione del Consiglio regionale della Toscana e dell'Ufficio Scolastico Regionale, **Alberto Chellini** (dirigente responsabile dell'Area coordinamento per l'assistenza professionale) e **Anna Maria Barbi** (dirigente scolastica) si sono gentilmente prestati ad esaminare - come esperti in materia giuridico-costituzionale - gli elaborati presentati dalle scuole entro il mese di gennaio. Per quelli pervenuti in febbraio la revisione per confermarne o meno l'inclusione nel dizionario è stata effettuata direttamente dal curatore del volume.

In copertina viene proposta una composizione fotografica ispirata all'opera di E. Delacroix *La libertà guida il popolo*, realizzata dagli studenti della **classe 5ª E del Liceo Scientifico Gramsci di Firenze**. Gli studenti e le loro insegnanti di lettere e di storia dell'arte ringraziano la **compagnia teatrale *Chille de la Bilanza*** per la collaborazione nella realizzazione. Il testo che affianca la fotografia nella quarta di copertina è di Nicoletta Pini.

Un particolare ringraziamento a **Patrizio Suppa**, dell'Ufficio grafico del Consiglio regionale, che ha generosamente speso la propria competenza professionale per la composizione del volume in tempi così stretti da apparire al limite dell'impossibile.

Consiglio regionale della Toscana
Settore Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell'immagine
Progetto grafico e impaginazione: Patrizio Suppa
Stampato presso il Centro stampa del Consiglio regionale della Toscana
Marzo 2009

Sommario

Note introduttive

Riccardo Nencini <i>Presidente del Consiglio Regionale della Toscana</i>	9
Cesare Angotti <i>Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana</i>	11
Presentazione	15
Il cittadino e la Costituzione oggi	21
Le voci del dizionario	45
Come hanno lavorato le scuole	311
La Costituzione: principi fondamentali e parte prima	335
Gli studenti autori	351
Testi e materiali di riferimento	367

Note introduttive

Riccardo Nencini

Presidente del Consiglio regionale della Toscana

La Costituzione è come la libertà; di quanto sia importante ce ne possiamo accorgere solo quando ci venisse a mancare e le polemiche più recenti lo dimostrano. È l'indifferenza verso i suoi stessi contenuti e valori il vero pericolo per i giovani di oggi, che non l'hanno vissuta e costruita, o che per essa non hanno combattuto. È stato detto che la Costituzione non è come una macchina che una volta messa in moto va da sé; se non ci mettiamo dentro la benzina non si muove. Il combustibile in questo caso sono lo spirito, la coscienza civile, l'impegno, la volontà di seguirne le regole fondamentali, sia pure ci fosse bisogno ogni tanto di un ammodernamento o di un adeguamento, di un restyling.

Uno dei padri della Costituzione, Piero Calamandrei, ebbe a dimostrare con pochi esempi come dentro la Costituzione ci sia tutta la nostra storia. All'art. 2 si parla dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale e all'art. 11 del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli: e questo è Mazzini. All'art. 8 si dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge: e questo è Cavour. All'art. 52 si parla dell'ordinamento delle forze armate che si informa allo spirito democratico della Repubblica: e questo è Garibaldi.

Infine, e questo per noi Toscani è uno degli articoli più significativi, all'art. 27 non si ammette la pena di morte: e questo è Beccaria e richiama proprio la nostra regione, primo stato al mondo ad abolire, nel 1786, la pena di morte.

La Costituzione va letta, approfondita, praticata e deve entrare a far parte della "biblioteca personale e permanente" dei giovani di oggi. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ebbe a sottolineare, celebrando i 60 anni della Costituzione, l'art. 3, che sancisce pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Esso recita: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*. È l’obiettivo che ci sentiamo di indicare come prioritario e che richiede uno sforzo comune di tutti, ma specialmente dei giovani. Se vorrete essere costruttori di democrazia è il vostro obiettivo; è il futuro che vi chiama per raccogliere e realizzare insieme alle speranze dei singoli, quelle di tutti: ragazze e ragazzi di oggi.

Finisco con le stesse parole di Giorgio Napolitano, pronunciate dopo un periodo recente di turbolenza politica rispondendo alla domanda di uno studente di una scuola romana: *“In Italia teniamoci stretta la nostra Costituzione”*.

Cesare Angotti

Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Quando – nell'anno scolastico 2007/08 – il Consiglio regionale ha proposto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di collaborare alla preparazione di un Dizionario della Costituzione da affidare a studenti delle scuole secondarie della nostra regione, abbiamo subito aderito in modo convinto. Il progetto infatti non solo ben si collocava in un quadro ricco e articolato di iniziative promosse dall'amministrazione scolastica a livello nazionale e regionale in occasione del sessantesimo della Costituzione, ma appariva anche pienamente coerente con il tradizionale impegno della scuola toscana nel promuovere l'educazione alla cittadinanza attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti e il loro protagonismo culturale.

Una conoscenza criticamente approfondita della nostra Costituzione e una sempre maggiore consapevolezza degli irrinunciabili valori che sono a suo fondamento rientrano tra le finalità della formazione dei giovani e fanno anche parte di quelle "competenze di cittadinanza" richiamate in vari documenti e provvedimenti normativi che interessano la scuola. Tra i più recenti si possono qui citare i documenti allegati al Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (22 agosto 2007), l'articolo primo del Decreto Legge recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università convertito in legge il 30 ottobre 2008 e il Documento d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" (4 marzo 2009).

Dopo meno di un anno dall'avvio dell'iniziativa proposta dal Consiglio regionale di affidare alle scuole la redazione di un Dizionario riferito ai principi fondamentali e alla parte prima della Costituzione, abbiamo ora – grazie all'entusiasmo e all'impegno con cui centinaia di studenti di tutta la Toscana hanno lavorato nei mesi scorsi con la competente e appassionata guida dei loro insegnanti -

questo interessante e fresco volume dove molti termini chiave della nostra carta costituzionale sono presi in considerazione secondo varie e spesso innovative modalità (dall'analisi appoggiata su accurati riferimenti bibliografici, all'intervista, alla riflessione personale e di gruppo, al dialogo immaginario tra personaggi storici, al racconto, alla poesia...).

Come Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, esprimo tutto il mio apprezzamento per il lavoro che ha visto generosamente coinvolti studenti, docenti, dirigenti delle nostre scuole e sarò lieto di contribuire a farlo conoscere attraverso la diffusione del volume non solo tra le scuole della Toscana, ma anche in ambito nazionale a seguito di opportuni contatti con gli Uffici scolastici di altre regioni e con lo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Presentazione

Alberto Moreni

curatore del volume per conto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Nel marzo del 2008 il Consiglio regionale della Toscana nel quadro delle iniziative per il 60° anniversario della Costituzione Italiana proponeva all'Ufficio Scolastico Regionale di coinvolgere insegnanti e studenti nella produzione di un *Dizionario della Costituzione* da diffondere poi nelle scuole della regione. Nel dizionario avrebbero trovato spazio analisi, riflessioni, libere elaborazioni testuali anche di tipo poetico o narrativo, tutte riferibili ad alcuni termini chiave dei principi fondamentali e della parte prima della nostra Costituzione.

L'iniziativa, posta all'attenzione di tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Toscana per un possibile inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola in vista della sua realizzazione nell'anno scolastico 2008/09, ha raccolto entro giugno una ventina di pre-adesioni. Nel corso dell'estate sono stati avviati i contatti con le scuole interessate a sviluppare operativamente il progetto e – attraverso scambi di e-mail e un incontro di coordinamento in settembre presso l'Ufficio Scolastico Regionale – si è costituita una rete di referenti d'Istituto.

I termini della Costituzione su cui costruire le voci del dizionario erano quelli già proposti dal Consiglio regionale per un analogo lavoro commissionato a scrittori e poeti e realizzato tramite la collaborazione con il Gabinetto Vieusseux e l'Accademia della Crusca (*Io parlo da cittadino. Viaggio tra le parole della Costituzione italiana. I principi fondamentali*, a cura di Maurizio Bossi, Nicoletta Marschio, Firenze, Regione Toscana, Consiglio Regionale, 2008).

Ogni scuola ha scelto in settembre - tra quelli proposti - i termini su cui impegnare i propri studenti individualmente o in gruppo con la supervisione degli insegnanti. Il lavoro si è sviluppato nel primo quadrimestre dell'anno scolastico e ha coinvolto circa mille studenti di quarantadue classi (soprattutto degli ultimi anni) e più di quaranta

insegnanti, prevalentemente di discipline economiche e giuridiche, di storia e filosofia, di materie letterarie. In alcuni casi hanno dato il proprio apporto anche insegnanti di altri ambiti disciplinari e insegnanti di sostegno che hanno favorito la partecipazione alle attività di alunni diversamente abili.

Viene proposto in funzione di introduzione alle voci del dizionario il breve saggio *Il cittadino e la Costituzione oggi*, elaborato da un gruppo di studenti dell'ultimo anno di un istituto di istruzione secondaria superiore, dove troviamo collegati e integrati in un unico discorso diversi termini chiave dei principi fondamentali e della parte prima della Costituzione: *Diritti e doveri, Eguaglianza, Formazioni sociali, Libertà, Pari opportunità, Persona, Repubblica democratica, Salute, Sovranità popolare*. Può essere interessante richiamare le modalità di preparazione di questo denso testo attraverso le parole dell'insegnante che ha coordinato il lavoro degli studenti, dei quali può essere apprezzato anche il particolare impegno in orario extrascolastico.

Gli studenti dell'indirizzo [...] studiano discipline giuridiche dalla prima classe per lasciarle al termine della quarta. Questo lavoro integrativo svolto nella classe quinta ha rappresentato, per alcuni di loro, la prosecuzione di un percorso di studi e un nuovo modo per confrontarsi attorno ad interessi. Dal momento che il loro orario settimanale si svolge da lunedì a venerdì, gli studenti hanno spontaneamente dedicato, dall'inizio dell'anno scolastico e per tre mesi, ogni mattina del sabato alla selezione e rielaborazione del materiale necessario e alla successiva stesura di un breve saggio.

Seguono le schede - prodotte in altre tredici scuole - relative a quarantatré diverse voci del dizionario: *Arte / Associazione / Bandiera / Chiesa Cattolica / Cittadino / Costituzione / Cultura / Democrazia / Difesa dello Stato / Diritto di asilo / Domicilio / Donna / Eguaglianza / Famiglia / Guerra / Istruzione / Italia / Lavoro / Libertà / Maternità / Minoranze linguistiche / Organizzazione politica, economica, sociale / Organizzazioni internazionali / Pace / Paesaggio / Partecipazione / Patria / Pensiero / Popolo / Rappresentanza / Razza / Referendum / Ricerca / Salute / Scienza / Sciopero / Scuola / Sindacato / Solidarietà / Stampa / Straniero / Uomo / Voto.*

Anna Maria Barbi (dirigente scolastica) e Alberto Chellini (dirigente del Consiglio regionale della Toscana) hanno condotto un riesame

della maggior parte delle schede per confermarne o meno l'inclusione nel dizionario (solo per quelle pervenute oltre i termini concordati la revisione è stata effettuata direttamente dal curatore del volume).

I referenti d'istituto delle quattordici scuole hanno presentato le modalità di lavoro di ciascuna attraverso schede sintetiche che in questo volume sono raccolte sotto il titolo *Come hanno lavorato le scuole*. Se ne riportano qui di seguito alcuni stralci, a illustrazione di tipicità e varietà dei percorsi seguiti:

i ragazzi hanno lavorato a casa e a scuola in piena autonomia

gli insegnanti [...] hanno accompagnato gli studenti in questo percorso didattico guidandoli nella ricerca e nella comprensione del materiale, nel confronto e nella discussione in classe nonché nella stesura dei testi

gli studenti, dopo un percorso comune di studio, approfondimento e ricerca sui termini prescelti, hanno prodotto all'inizio dei lavori individuali. In seguito, attraverso l'analisi e la discussione generale sugli elaborati, è stata operata una selezione delle osservazioni o lavori più significativi

gli insegnanti hanno aiutato i gruppi nella comprensione del tema e hanno [...] diffuso materiale o dato indicazione per la ricerca autonoma [...] Il ruolo degli insegnanti è stato quello di accompagnare gli studenti in questo percorso didattico, gestito in effetti autonomamente dagli stessi

gli alunni [...] hanno lavorato in piccoli gruppi utilizzando nell'attività di ricerca anche le nuove tecnologie informatiche. I dati raccolti sono successivamente stati condivisi, selezionati e collazionati in un documento finale redatto dall'intera classe

Come il progetto prevedeva fin dalla proposta iniziale del Consiglio regionale, molto varie sono risultate le tipologie degli elaborati. Si riportano anche a questo proposito alcuni esempi.

l'insegnante di lettere [...] con i ragazzi ha pensato di lavorare su testi di una tipologia anticonvenzionale come sono quelli delle "poesie rap". La classe ha risposto con entusiasmo

il progetto si è sviluppato attorno all'idea di un'indagine da svolgere su campione [...] per conoscere il grado di conoscenza della Costituzione italiana

abbiamo compilato le voci [...] con l'intento di offrire a chi legge delle informazioni generali (definizione del termine, riferimenti legislativi, cenni storici) integrate da interviste e testimonianze. Inoltre si fa riferimento a film o testi di canzoni che saranno reperibili, insieme ad una raccolta di fotografie ed a qualche documentario, nell'edizione multimediale dell'opera

gli allievi hanno elaborato testi chiari e molto sintetici. Questo, forse, è il pregio del loro lavoro: la semplicità

si sono lasciati liberi gli studenti di [...] scegliere la forma espressiva più adeguata a dare corpo alle loro riflessioni. Alcuni hanno preferito l'intervista, altri la trattazione più sistematica

Quanto alla partecipazione degli allievi e ai risultati del lavoro in termini di sviluppo di conoscenze e di accresciuta consapevolezza civica, i referenti d'istituto esprimono generalmente ampia soddisfazione:

l'esperienza, vissuta con entusiasmo e senso di responsabilità, ha certamente promosso la conoscenza della Costituzione ed ha sviluppato una riflessione metacognitiva su quanto appreso

è stato [...] un momento importante affinché gli studenti potessero riflettere su temi che, se pur affrontati trasversalmente dagli insegnanti durante le ore di lezione, di fatto hanno bisogno di momenti di elaborazione autonoma

attraverso l'attività di documentazione e di studio, la ricerca dei verbali dell'Assemblea costituente, la lettura delle pagine di insigni giuristi in merito ai termini scelti [...] è emersa la forza portante del dettato costituzionale ma anche gli aspetti che di questo non sono stati attuati

i docenti e le classi coinvolte hanno sviluppato conoscenze e approfondimenti di temi inerenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza focalizzando l'interesse sulla Costituzione. È diventato un autentico percorso che ha favorito partecipazione, apprendimento e protagonismo: quindi un educarsi e un educare

questo lavoro di ricerca si è inserito in uno studio approfondito del lavoro dei Costituenti [...] che ha permesso di far scoprire agli studenti le ragioni della formulazione [...] di alcuni articoli

gli studenti, alla fine del percorso, sono riusciti ad assimilare, oltre ai principi fondamentali della Costituzione, l'importanza di assumere, all'interno di una società moderna e democratica, il ruolo di cittadini attivi e responsabili

Va aggiunto che i materiali raccolti in questo volume e presentati dai docenti referenti sono solo una parte di quelli elaborati tra ottobre e gennaio e che il lavoro per il dizionario continuerà anche oltre la pubblicazione: alcune classi e alcune scuole che non hanno potuto completare la redazione delle voci loro affidate intendono farlo nei prossimi mesi, utilizzando un sito Internet in allestimento a cura di uno degli istituti che hanno partecipato al progetto. Lo stesso sito permetterà la raccolta e diffusione di materiali multimediali che nel volume a stampa non potevano trovare spazio.

Il cittadino e la Costituzione oggi

*I.I.S.S. Russell-Newton, Scandicci (FI), Liceo Tecnico per Geometri
Classe 5[^] H (prof. Enrica Irene Lanfredi)*

Nel settembre 2008 il nostro Capo di Stato Giorgio Napolitano, in occasione di un suo intervento pubblico a Helsinki, ha espresso un suo pensiero: *“Credo che in Italia sia ancora una questione aperta la piena identificazione che ci dovrebbe essere da parte di tutti nei principi e nei valori della Costituzione repubblicana, che sono rispecchiati nella Costituzione europea”*.

Alcuni studenti hanno deciso di raccogliere l'invito implicito ad un approfondimento del tema proposto, ideando un lavoro di ricerca e di riflessione. Il progetto dalla Regione Toscana per la predisposizione di un dizionario sui Principi costituzionali, in occasione del sessantesimo anniversario della nostra Carta, ha rappresentato un motivo ulteriore.

Le linee guida a cui è stato deciso di attenersi sono state le seguenti.

La riflessione sui significati dei principi costituzionali si è svolta sia nella loro valenza storica, sia nella loro spendibilità odierna quale chiave di lettura di nuovi orientamenti giuridici e dell'evoluzione della società italiana. Una qualsiasi norma trova infatti ragione d'essere nel suo significato presente.

La selezione del materiale è stata attuata in ambito tecnico-giuridico e le espressioni riportate sono di professori universitari, così da garantire una informazione professionale attendibile, lontana da espressioni retoriche.

La ricerca ermeneutica sui termini, vale a dire la loro interpretazione, è stata “sistematica” avendo inteso approfondire il significato delle parole nella trama dei contesti e delle espressioni in cui venivano utilizzate e non per loro valenze isolate. Questo lavoro risulterà quindi una porzione di dizionario dove i termini sono visti in

relazione, ritenendo che questo possa consentire una loro migliore comprensione.

I principi costituzionali sono norma

Il fenomeno di una significativa codifica dei diritti dell'uomo appare, ad opera di quel movimento politico e culturale che è detto "Costituzionalismo", solo dal XVIII secolo con la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789 in Francia e con analoghe carte americane.

Tale movimento in realtà influenzò anche la stesura delle prime Costituzioni moderne, a volte deliberate dai rappresentanti dei cittadini e a volte concesse dal sovrano. Le Costituzioni dell'epoca si caratterizzavano tuttavia per incentrare il loro interesse sull'organizzazione dello Stato quale apparato.

Carte dei diritti e Costituzioni venivano concepite separatamente e legate solo presentando le prime come "preambolo" delle seconde (Francia 1793 e 1848 e 1946) o solamente "richiamando" nelle seconde il contenuto delle prime (Francia 1958). In Europa prevaleva insomma l'idea che il vincolo giuridico creato dalla principale norma dello Stato dovesse riguardare l'aspetto organizzativo delle istituzioni mentre i diritti, in realtà soprattutto patrimoniali e non i principi sull'uomo, fossero già adeguatamente espressi dal Codice civile. Anche quando le Costituzioni riportavano espressioni di principio sui cittadini, come nel nostro Statuto Albertino del 1848, presentavano pochi articoli privi di organicità.

La presentazione congiunta di valori sull'uomo e di regole sullo Stato appare in Europa solo dal XX secolo con la stesura della Costituzione spagnola del 1931, quella italiana del 1948 e quella tedesca del 1949 (anche i lavori per la costituzione europea hanno risentito ovviamente di questo orientamento). Tuttavia lo spazio conquistato dai diritti fondamentali dell'uomo nei testi costituzionali non rappresentava ancora il riconoscimento della loro capacità di produrre effetti giuridici, vale a dire di creare un vincolo interpretativo significativo per le diverse norme degli ordinamenti, per l'orientamento della giurisprudenza e per il comportamento sociale.

In Italia Piero Calamandrei, già membro della Costituente, la-

mentava nel proprio *Commentario alla Costituzione* del 1950: “[...] proprio perché la maggioranza dell’Assemblea ha preferito dare forma di norme giuridiche anche alla enunciazione di principi programmatici, non contiene, come quasi tutte le Costituzioni, un preambolo introduttivo in cui questi principi ispiratori si trovino raccolti, in maniera da distinguerli dalle vere e proprie norme costituzionali”, e ancora a proposito dei principi “[...] un proposito ancora sprovvisto di ogni reale efficacia normativa, e non uscito ancora dal campo, puramente esortativo ed augurale, dei programmi di partito”.

Nello stesso *Commentario* un intervento di Enrico Finzi, nel chiedersi se i nuovi principi costituzionali imponessero una rilettura del precedente diritto privato, suggeriva tuttavia: “*La volontà statuale non è quella iniziale, ma quella attuale; non è quella che ha determinato la nascita della norma, ma quella che ne consente la conservazione, quella cioè che è viva oggi, ed emerge dai principi e dai programmi che la costituzione pone a fondamento della nuova repubblica*”.

Poco dopo lo stesso Calamandrei sentiva l’esigenza, condivisa da un gran numero di giuristi italiani tra cui il presidente della Costituente Umberto Terracini, di firmare un manifesto *In difesa della Costituzione*, pubblicato il 2 giugno 1951 sulla rivista *Foro Civile*: “[...] *La Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e avrebbe dovuto essere seguita dalle leggi indispensabili per dare compiuta e pratica attuazione a tutti gli organi ed istituti da essa previsti [...] e per conformare in ogni sua parte l’ordinamento giuridico dello Stato ai principi da essa stabiliti. Sino ad oggi purtroppo, dopo più di tre anni, nulla o ben poco è stato fatto in tal senso [...] si continua metodicamente da parte delle autorità a disconoscere l’efficacia, imponendo invece l’applicazione di vecchie leggi, la più gran parte del periodo della dittatura, come il T.U. delle leggi di P.S., con essa incompatibili nella lettera e nello spirito [...] Già ripetutamente voci autorevoli ed imparziali di Magistrati, giuristi e parlamentari illustri, indipendentemente da convinzioni politiche, si sono levate a deplorare una tale situazione di carenza costituzionale e ad ammonire circa la urgente necessità di porvi riparo col dare piena ed integrale attuazione alla Costituzione della Repubblica*”.

Come di recente fa rilevare Alessandro Pizzorusso in un suo intervento in *L’attuazione della Costituzione* del 2006, fu inizialmente

la dottrina costituzionalista tedesca a porre la questione della valenza giuridica del complessivo dettato costituzionale e in tal senso vi erano stati sviluppi anche in Spagna e in Austria, ma fu nel 1956 la decisione n. 1/1956 della Corte Costituzionale italiana a riconoscere gli effetti giuridici delle disposizioni dette fino ad allora “programmatiche” o “di scopo” riguardanti i principi e i diritti fondamentali dell’uomo nella nostra Carta.

Quindici anni dopo anche in Francia, nel 1971, con la decisione n. 71-44 DC del *Conseil Constitutionnel* si attribuì analoga forza vincolante alla *Déclaration des droits* francese del 1789 e agli altri principi compresi nel cosiddetto *bloc de constitutionnalité*, considerati fino ad allora soprattutto di finalità politiche.

Tenendo conto del fatto che tali decisioni sono relativamente recenti, e in considerazione della posizione preminente occupata dalle Costituzioni nella scala gerarchica di ogni ordinamento, si può ben capire come sia di estrema attualità in Europa la lettura che si sta attuando dei vari disposti normativi, esistenti e futuri, alla luce della nuova capacità dei principi e diritti fondamentali costituzionali di creare un vincolo giuridico significativo.

L’invito oggi ad una corretta interpretazione ed applicazione dei principi enunciati nella nostra norma suprema ha dunque acquisito una nuova valenza, dal momento che muoversi nel rispetto dei valori formalizzati dai Costituenti, al di là di mutevoli esigenze politiche, è ormai per chiunque un dovere formale.

I diritti di libertà della persona e le formazioni sociali

Ad una prima lettura i principi espressi nella nostra Costituzione del 1948 affondano le loro radici nelle carte dei diritti settecentesche. In effetti molte espressioni presentano assonanze e similitudini ad esempio con la *Déclaration des droits* del 1789 in Francia.

Una analisi tuttavia più attenta dell’uso dei termini nei testi rivela da parte dei nostri Costituenti un grado di maturità nuovo, scaturito probabilmente dalle vicissitudini attraversate nel frattempo dal nostro paese e dal lungo confronto dei membri dell’Assemblea in aula.

Davanti alla Sorbona a Parigi c’è oggi una libreria universitaria

che espone al suo esterno una targa. Questa riporta i primi articoli della carta dei diritti francese dell'agosto 1789.

Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi ed uguali nei diritti...

Art. 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Come suggerisce un intervento di Salvatore Carbonaro nel *Commentario* del Calamandrei, se si ripensa all'art. 2 della nostra Costituzione del 1948, (*“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*), questo non parla di semplici libertà (*“poter fare tutto ciò che si vuole e che non nuoce”*), come non parla di liceità giuridiche (*“tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito [...] l'esercizio della libertà ha come limiti solo quelli determinati dalla Legge”*) per concentrare invece la sua attenzione sui “diritti” di libertà individuali, sulle pretese che all'uomo vengono garantite dall'ordinamento per poter manifestare e svolgere la propria personalità. Si sottolinea cioè come il comportamento dell'uomo non venga più visto appartenere ad un ambito sociale ed essere regolato solo quando lesivo di divieti, quanto piuttosto essere sempre collocato nella trama delle possibili relazioni formali che si possono creare tra un soggetto, la collettività e lo Stato: in tale trama ora all'individuo, che appare protagonista, sono garantite delle

pretese. Mentre un tempo lo Stato e la collettività si limitavano ad assicurare la non ingerenza negli atti di libertà, ora si obbligano a garantire all'individuo l'effettivo esercizio dei propri diritti di libertà, sia quelli poi costituzionalmente regolati, sia quelli comunque nascenti dall'esplicazione della propria personalità.

La centralità della persona nella rete dei rapporti tra i vari componenti dell'ordinamento, sintetizzata da alcuni come principio personalista, non è solo testimoniata dalla posizione di pretesa che le è ora garantita verso lo Stato, la collettività e i singoli terzi, ma anche dalla titolarità della sovranità (art. 1) di cui si parlerà in seguito.

Per inciso si può solo aggiungere come, ancora nel 2007, Pietro Trimarchi, nelle sue *Istituzioni di Diritto privato*, affermi che i diritti costituzionali non sono riservati ai soli cittadini italiani: “*L'eguaglianza è riferita ai cittadini, ma è certo che essa vale pure per lo straniero, quando si tratta di rispettare diritti inviolabili dell'uomo, che devono essere garantiti sia in base all'art. 2 Cost., sia in conformità dell'ordinamento internazionale richiamato dall'art. 10 Cost. A questo proposito va ricordata in particolare la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (stipulata il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge del 4 agosto 1955, n. 848), la quale dispone che il godimento dei diritti in essa previsti deve essere assicurato a chiunque, salve solo le limitazioni all'attività politica degli stranieri (artt. 14 e 16 Conv. cit.)*”. Dello stesso parere appare anche Pietro Rescigno nella introduzione al suo *Trattato di diritto privato* del 1982: “[...] individuare, nell'ambito dei diritti civili, prerogative che la Costituzione assicura non soltanto ai cittadini [...] ma anche a soggetti senza vincoli di nazionalità”.

Ad una attenta analisi vi è un ulteriore elemento di differenza introdotto dal nostro art. 2. Nella Costituzione della nuova Repubblica italiana i diritti di libera manifestazione di sé non sono più “naturalisti”, come invece asserito dalla Carta francese. Questa espressione si rifaceva infatti alle teorie di matrice giusnaturalistica che sostenevano l'esistenza di sfere di valori anteriori sia allo Stato che allo stesso uomo. Tali teorie, che erano condivise dai costituenti di orientamento liberale e cattolico, non erano invece gradite alla corrente socialista e comunista dell'Assemblea, che preferiva restare aderente all'immanente e tralasciare ogni richiamo al trascendente. La volontà di giungere ad un testo che rispecchiasse un sentire comune

ha portato i Costituenti ad una formulazione dei diritti di libertà che ne prevedesse una semplice sfera di fatto. I Diritti di libertà sono connaturati all'uomo: la Repubblica si limita a riconoscerne l'esistenza (nello Statuto Albertino invece il sovrano d'Italia li concedeva ai propri sudditi) e soprattutto si obbliga verso chiunque a garantirne l'esercizio.

Un'altra novità è presente nel nostro art. 2: i diritti di libertà non sono solo dell'uomo in quanto singolo. Secondo un orientamento che era già apparso nelle costituzioni in Europa, da quella di Weimar in poi, anche in Italia si riconoscono i diritti collettivi che, come quelli individuali, fanno parte della libera espressione della persona. Superando una concezione atomistica che pensava ad un uomo privato di un contesto, in Italia nel '48 ci si orienta verso un'ottica pluralista, si amplia la visuale e si allarga il campo di tutela riconoscendo i diritti nelle formazioni sociali dove chiunque può completare la libera manifestazione della propria personalità. Le formazioni sociali nella collettività civile diventano di conseguenza un nuovo soggetto costituzionale, che si vede legittimato proprio per essere il luogo ideale dove l'uomo sviluppa l'esercizio dei propri diritti inviolabili. Alla famiglia e alla scuola si affiancano ora i partiti, i sindacati e le associazioni, perché riflettano lo spirito democratico e lo sviluppo della pari dignità nelle proprie organizzazioni e nei propri statuti.

Infine, proprio perché la persona viene regolata nel contesto in cui vive, sembra logica conseguenza il richiamo costituzionale ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale necessari alla crescita della comunità civile.

I diritti e i doveri sono valori costituzionali

Appare evidente come il concepire ora l'uomo quale nucleo essenziale di un tessuto sociale articolato non porta solo alla definizione di una struttura di garanzia attraverso i diritti individuali e collettivi nella rete di relazioni, ma sempre di più alla precisazione di specifici doveri.

Il muoversi del cittadino su questo doppio binario appariva già nelle Carte settecentesche. Nel preambolo alla *Déclaration des droits* leggiamo: *“I Rappresentanti del Popolo Francese [...] hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione i diritti naturali, inalienabili*

e sacri dell'uomo affinché [...] rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri”.

Anche un italiano, che ha offerto più volte spunti di riflessione ai nostri Costituenti, sosteneva la necessità che l'uomo impostasse le proprie scelte di vita civile su un impegno responsabile.

Nel *Commentario* del Calamandrei, Alessandro Levi riporta un brano scritto da Giuseppe Mazzini in *Dei doveri dell'uomo*: “[...] *intendetemi bene. Quand'io dico che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunziate a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti, e che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli*”.

Anche nella nostra Carta allora si abbina alla inviolabilità dei diritti la necessaria inderogabilità dei doveri, considerando un implicito compito istituzionale lo spingere verso la formazione di un maggior civismo inteso come valore costituzionale, senza affidarsi ad ‘armonie prestabilite’.

I diritti della persona sono inviolabili, assoluti, originari, inalienabili e imprescrittibili. Scrive nel 1975 Costantino Mortati, già membro della Costituente, che la “[...] *intangibilità dei diritti, qualificati fondamentali perché necessari all'esplicarsi della personalità, vale a sottrarli ad ogni intervento limitativo, anche se ad opera del potere di revisione costituzionale ed a preservarli da eventuali esorbitanze da parte del potere stesso o di quello legislativo [...]*”.

Alcuni diritti diventano poi poteri e doveri proprio per concretizzare quella responsabilità civica che è necessaria all'esercizio della democrazia. Questo vale per il dovere al lavoro (art. 4), all'educazione dei figli (art. 30), all'istruzione obbligatoria (art. 34), alla utilità sociale dell'attività economica privata (art. 41), alla funzione sociale della proprietà privata (art. 42), al voto (art. 48), alla difesa della Patria (art. 52), al concorso alle spese pubbliche attraverso la contribuzione (art. 53), di fedeltà alla Repubblica e all'onore dei funzionari pubblici (art. 54). In questi articoli compare il concetto di “utilità sociale”, di “fini sociali” e di “interesse pubblico” che danno contenuto a quella solidarietà politica, economica e sociale dell'art. 2 sopra richiamato.

La sovranità popolare nella nuova repubblica democratica

La nostra Costituzione presenta ulteriori elementi di novità. Essa esordisce infatti nel suo primo articolo enunciando un principio che è cardine nel nuovo ordinamento e che costituisce sicuramente un punto di rottura rispetto ad altri testi del passato.

All'art. 3 della *Déclaration des droits* francese del 1789 leggiamo: “*Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa*”.

Un altro testo italiano tuttavia, non molto anteriore alla Costituzione del '48 ma elaborato in un contesto politico decisamente diverso, riproponeva la superiorità della Nazione rispetto alla persona. La *Carta del Lavoro*, che viene approvata dal Gran Consiglio del Fascismo nell'aprile del 1927 e che inizialmente ha la funzione di rappresentare solo un programma politico, vede il riconoscimento della propria valenza giuridica con la L. 14/1941. Le sue Dichiarazioni sono allora sancite come i “*Principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato*” al fine di dare “*il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge*”. Afferma Pietro Rescigno nel suo *Trattato di diritto privato*: “*La Carta del Lavoro [...] pur priva dei caratteri formali e materiali della legge, aveva rappresentato il vero testo costituzionale del regime fascista nel campo politico, economico e sociale; le norme dello Statuto Albertino avevano continuato, vuote di ogni contenuto concreto, a contemplare la struttura e i rapporti tra gli organi di Stato, senza alcun riscontro nella realtà*”. Nella *Carta del Lavoro* si definisce dunque la nazione italiana come: “*organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono*” (dich. I).

La nostra Costituzione del '48 capovolge invece completamente la prospettiva e afferma la preminenza della persona e dei cittadini. Lo si è già visto nell'art 2 dove si delineano i ruoli nelle relazioni tra i soggetti nell'ordinamento, ma lo si afferma soprattutto nel secondo comma dell'art. 1 dove si sottolinea la legittimazione dei cittadini all'esercizio del potere: “*La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione*”.

Le discussioni sul significato del termine ‘sovranità’ sono di lunga

data, se già Giuseppe Mazzini nel 1839 aveva scritto che *“la sovranità non è il potere, ma la legittimazione del potere”*, facendo intendere quindi che questa dovesse esplicitarsi sempre all’interno di regole. Più di recente, Costantino Mortati, nel suo intervento sull’art. 1 nel *Commentario alla Costituzione* curato da Branca nel 1975, distingue la sovranità verso l’estero come *“pretesa di escludere ogni altro Stato dall’ingerenza nella sfera di quello che si proclama sovrano”* da quella invece interna intesa come *“attribuzione della potestà di imposizione di comandi vincolanti”* nell’ordinamento. Limitandosi all’analisi della sovranità interna per dare linearità alla ricerca, risulta interessante come egli spieghi il paradosso nascente dalla possibile osservazione che la sovranità apparterrebbe al popolo, ma di fatto il popolo è poi sottoposto alle norme dello stato, quasi vi fosse una sovranità popolare smentita nei fatti. *“Corrisponde alla concezione ‘democratica’ intendere il rapporto società-Stato in senso dicotomico, in quanto essa postula la libera emersione dalla prima di aspirazioni o di interessi destinati ad essere immessi nell’apparato autoritario. La coesistenza delle due specie di organizzazioni pone il problema del loro coordinamento, dato che la categoria della sovranità tollera sì la suddivisione del suo esercizio, a patto di [...] in caso di conflitto, una funzione di ultima istanza ad uno dei due [...] prevalente non altri può essere che il popolo [...] la ripartizione delle competenze fra i due settori, della comunità e dello Stato, deve avvenire in modo da assegnare alla prima interventi risolutivi di dissensi non altrimenti sanabili”*. Proprio perché l’esercizio della sovranità popolare non è dunque attuabile che secondo le forme e i limiti di una rappresentanza politica parlamentare, il rispetto della sovranità dei cittadini impone tuttavia che le stesse forme e limiti debbano prevedere il ricorso alla prima davanti alla fragilità o alla incapacità della seconda. La sovranità si attua, come dice anche Pietro Perlingieri nel suo *Commento alla Costituzione* del 2001, nel rapporto verticale tra la titolarità del potere, che è popolare, e l’esercizio a termine del potere, che è invece affidato allo Stato.

Il riferimento sopra esposto alla concezione democratica richiede tuttavia un approfondimento. Il concetto è strettamente legato alla sovranità popolare, e non solo perché appare nello stesso articolo. Leggiamo infatti nel primo comma dello stesso art. 1: *“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”*.

Mentre negli articoli successivi il termine “*Repubblica*” è solitamente usato per riferirsi ad un soggetto articolato, vale a dire allo Stato e alla collettività dei cittadini congiuntamente, l’identificazione dell’Italia con una repubblica è ora una chiara ratifica del famoso risultato referendario del 2 giugno, dal momento che il d.l.l. n. 98 del 1946 riservava alla consultazione popolare e non alla Costituente la scelta della forma di governo. La nostra Costituzione esordisce tuttavia chiamando il nostro paese “*Italia*” e non “*Stato italiano*”, come ci si poteva invece attendere da un documento così formale, perché il termine Stato è in genere riservato nella nostra Carta all’indicazione del solo apparato istituzionale del paese.

Circa il significato del termine Repubblica nell’art. 1 ci riferisce Levi: “*Così [...] l’on. Lucifero, liberale e dichiaratamente monarchico, diceva in Assemblea [...] Signori miei io non l’ho voluta, voi l’avete voluta ed ormai c’è questa repubblica. La caratteristica fondamentale che distingue la Repubblica dalla Monarchia è che [...] nella Repubblica la sovranità risiede nel popolo*”. Sempre riporta Levi: “*Ed il comunista on. Togliatti osservando che [...] fondamentale rimane il principio che la sovranità risiede nel popolo e solo nel popolo, che è il vero principio repubblicano*”.

Il fatto che la repubblica fosse poi democratica è risultato in linea con quella volontà già espressa nel ’46 perché fosse tutto il popolo a scegliere il proprio futuro. Circa il significato del termine ci dice Mortati: “*la democrazia poggia su un presupposto relativistico poiché esclude l’attribuzione a singoli o a gruppi del possesso di una verità assoluta, ritenendo invece possibili verità relative, suscettibili, nel rispetto di principi di tolleranza che esse implicano, di far raggiungere soluzioni compromissorie fra le convinzioni in contrasto [...] condizioni che richiedono da un lato il riconoscimento ad ognuno di una larga sfera di autonomia, qual è necessaria all’acquisto della consapevolezza della propria posizione nella società, ed alla formazione di libere opinioni in ordine ai modi di soddisfare il bene comune, e dall’altro un sistema di rapporti associativi da cui siano eliminate le antitesi radicali di interessi [...]*”. Già diceva Alessandro Levi nel Commentario del Calamandrei del 1950: “*[...] a me pare che tale aggettivo voglia dire che la Repubblica italiana intende rendere omaggio a quello ch’è il carattere più importante che la democrazia ha nel presente momento storico e, vorrei*

aggiungere, nella nostra civiltà occidentale: il rispetto del fair play nelle lotte politiche, così che se la maggioranza ha, com'è ovvio dato un regime democratico, il diritto di governare, ha altresì il dovere di non impedire alla minoranza l'esercizio di quelle libertà costituzionali che permetta ad essa di diventare a sua volta maggioranza". Secondo gli autori dunque, come la sovranità popolare prevede la sua manifestazione attraverso la rappresentanza politica, così il carattere democratico di questa vuole che gli esponenti rappresentanti, seguendo le ovvie logiche del consenso maggioritario, non disconoscano quella volontà dei cittadini che è minoranza.

Scrive Perlingieri nel 2001: *"L'attuazione del principio democratico postula l'equilibrato bilanciamento tra l'attribuzione, al corpo elettorale e ad organi democraticamente formati, dei poteri di indirizzo politico e la garanzia dei diritti delle minoranze [...] l'esigenza di assicurare l'effettività della partecipazione impone, quale condizione primaria di legittimità dell'esercizio dei poteri, che l'adozione delle scelte fondamentali sia maturata attraverso processi decisionali effettuati in trasparenza".*

Il carattere democratico è talmente legato alla forma repubblicana, da doversi intendere anch'esso escluso da procedimenti di revisione costituzionale (art. 139 Cost.)

Il fatto infine che la repubblica sia dichiarata fondata sul lavoro costituisce di nuovo un punto di rottura con il passato. Parlare anche del principio lavorista nella Costituzione ci porterebbe però troppo lontano.

La volontà di restare invece legati al presente ha spinto a osservare se risultasse possibile che dei riscontri dei principi della nostra Carta apparissero nelle soluzioni di problemi sociali recenti. Non abbandonando l'ambito giuridico si sono ricercate riforme normative, sentenze recenti e sollecitazioni della dottrina che, leggendo fenomeni ed esigenze sociali attuali, avessero preso ispirazione e mosse proprio dal dover dare oggi piena attuazione ai valori costituzionali del '48.

L'uguaglianza e le pari opportunità

Il ruolo centrale riservato dalla nostra Costituzione ai singoli individui presuppone che chiunque abbia un proprio valore intrinseco, riconosciuto dall'ordinamento attraverso l'attribuzione di diritti in-

violabili (art. 2). Da questo principio antropocentrico discende che non vi sono allora soggetti superiori o inferiori nella Repubblica perché tutti gli uomini vengono ugualmente riconosciuti (art. 3).

Il principio di uguaglianza non è certo nuovo nelle solenni proclamazioni europee perché già quella francese del 1789, intendendo abolire il sistema dei privilegi, affermava che “*Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti*” (art. 1), e proseguiva dicendo che “*La Legge è espressione della volontà generale [...] Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca*” (art. 6).

Anche lo Statuto Albertino all’art. 24 prevedeva l’uguaglianza di fronte alla legge.

Il confronto tuttavia dei testi può suggerire alcune considerazioni. Il nostro art. 3 riafferma: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali [...]*”. Anche i nostri Costituenti, attingendo alle conquiste delle vecchie carte dei diritti, ribadiscono con chiarezza come in Italia vi debba essere una uguaglianza formale tra i soggetti. In linea con questa, l’ordinamento non deve esprimersi né operare sulla base di diversità di genere, di diversità etniche, di orientamento di pensiero, di credo o di posizione sociale.

Perlingieri ritiene nel suo *Commentario alla Costituzione* che il riaffermare nel ‘48 l’uguaglianza formale che fu già delle grandi rivoluzioni settecentesche non risulta superfluo: “[...] *la riaffermazione del principio in una legge fondamentale dell’età contemporanea si palesa utile sia perché il progetto attuativo del valore [...] non ha ancora ricevuto integrale attuazione, sia perché la ‘normatività’ del principio appare in pericolo in ogni periodo di crisi del valore dell’uomo*”.

L’espressione tuttavia del nostro articolo 3 risulta ulteriormente arricchita rispetto alle precedenti enunciazioni quando aggiunge: “*È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese*”. Si passa così ad un concetto di uguaglianza sostanziale, dove sia lo Stato sia le formazioni sociali tutte sono congiuntamente coinvolte

per l'eliminazione di differenze non giustificate da capacità o da meriti e per individuare le situazioni sperequate di forza o di soggezione.

Perché vi siano le condizioni di una uguaglianza sostanziale Tri-marchi nel 2007 dice: *“un ordinamento il quale non distingue situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile [...] finirebbe in sostanza per non disporre regola alcuna. Anzi, l'irragionevole parificazione di situazioni diverse contrasta con il principio di uguaglianza [...] Occorre dunque stabilire quando la diversità delle situazioni giustifica un diverso trattamento e quando no [...] il legislatore può dettare norme protettive di categorie più deboli, creando disuguaglianze giuridiche formali, giustificate nella misura in cui compensano inferiorità di fatto [...]”*.

Ogni trattamento diversificato appare dunque legittimo solo se ragionevolmente finalizzato a realizzare principi costituzionali, sia quando rimuove ostacoli sia quando tende ad obiettivi.

Nel 1944, ben prima che si riunisse la Costituente, già Piero Calamandrei sosteneva nei suoi *Appunti sul concetto di Legalità*: *“l'invocata giustizia sociale non è sempre, necessariamente, esigenza di uguaglianza mortificatrice della libertà, ma può essere esigenza di disuguaglianza proporzionata alla libertà [...] vuol dire esigenza di proporzione [...]”*.

Nella nostra Costituzione quindi l'uguaglianza sostanziale va oltre la parità formale di trattamento per tendere invece al concetto di giustizia sociale, di pari opportunità.

Nel '48 così emerge in Italia un nuovo approccio, di più ampio spettro, al concetto di uguaglianza tra soggetti ed oggi, secondo alcuni, nasce l'esigenza di rileggere le norme di epoca anteriore.

Nel confrontare il nuovo spirito costituzionale con il nostro Codice Civile del '42 Rescigno recentemente afferma: *“Un'altra radicale novità nasce dalla rilevazione delle disuguaglianze di fatto. Abbiamo visto come uno dei caratteri del diritto privato sia la struttura paritaria delle situazioni dei soggetti nell'ambito del rapporto. La norma costituzionale sull'eguaglianza non si limita a contemplare l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge [...] la norma impegna anche a rimuovere gli ostacoli di fatto, [...] rilevare e superare le disparità di fatto è un altro impegno cui è chiamata l'esperienza del diritto privato, ed è compito in*

parte assolto e in larghissima misura ancora da compiere”.

La volontà negli ultimi decenni di rivalutare il vincolo giuridico creato dai principi costituzionali ha quindi riproposto il tema della loro attuazione nell'ordinamento. Proprio il concetto di uguaglianza sostanziale ha allora portato alla recente adozione di cosiddette “azioni positive” a tutela di particolari categorie nella società. Un esempio in questo senso è la Legge costituzionale che nel 2003 ha modificato in materia elettorale l'art. 51 della Costituzione aggiungendo nel primo comma: “[...] *la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*”. L'intento della norma è stato quello di consentire in concreto anche alle donne un più facile accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive, dal momento che nei paesi nordici la percentuale delle presenze femminili in Parlamento si aggira attorno al 40% mentre nel resto d'Europa attorno al 17%. Il percorso tuttavia di tale legge in Italia è stato lungo e fonte di discussioni tra gli esponenti della dottrina, rivelando la resistenza della società ad accettare logiche di pari opportunità per preferire invece un'uguaglianza più formale che sostanziale.

Le modifiche normative infatti, che vi erano state in Italia tra il 1993 e il 1995 per l'elezione dei consigli comunali, provinciali, regionali e per la Camera dei deputati e che prevedevano una particolare tutela per la rappresentanza politica femminile, erano state dichiarate subito illegittime dalla sent. n. 422/1995 della Corte Costituzionale per violazione dell'art. 3 e dell'art. 51 Cost. allora vigente. Si leggeva nella sentenza: “*le azioni positive, se possono certamente essere adottate per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica o per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui, quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali, non possono invece incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti [...] le misure in esame [...] non si propongono di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati [...]*”.

Come in Italia anche in Francia matura allora la scelta di riproporre il tema attraverso una modifica della stessa Costituzione. Nel nostro paese, nell'estate del 2001, viene presentato un disegno di legge costituzionale che vede completare il proprio iter solo nel 2003 e che modifica l'art. 51 con la formulazione sopra esposta. Anche la

Corte Costituzionale tuttavia aveva cambiato orientamento nella sua sent. n. 49/2003 dove, sempre circa la tutela dell'eleggibilità femminile, si leggeva: *“le nuove disposizioni costituzionali pongono dunque esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio e stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificatamente alla legislazione elettorale”*.

A questo proposito scrivono Alessia Di Capua e Saulle Panizza in un loro intervento del 2006 nel testo *L'attuazione della Costituzione* pubblicato dall'Università di Pisa: *“[...] il principio della rappresentanza unitaria [...] non si contrappone all'esigenza di predisporre norme che creino forzatamente le condizioni per la parità prevedendo situazioni di vantaggio per le donne. Le differenze di genere sono altra cosa rispetto alle differenze di categoria [...] non si può credere che le donne rappresentino soltanto le donne, mentre gli uomini al contrario possano rappresentare entrambi i sessi”*, ed ancora *“[...] le leggi costituzionali da ultimo approvate possono essere interpretate come segno di una volontà politica che negli anni è cambiata”*.

Le azioni positive in materia elettorale infatti, nate storicamente nel nord America e comparse nel dibattito socio-economico del nostro paese agli inizi degli anni '90, hanno impiegato più di un decennio per giungere ad una formulazione che potesse rispondere ad una esigenza di attuazione di uguaglianza sostanziale, di pari opportunità, nella società odierna.

La piena manifestazione della persona, il diritto alla salute ed infine il danno esistenziale

La necessità sopra accennata ad una rivisitazione del diritto privato alla luce dei valori costituzionali, più volte ribadita dalla dottrina, ha avuto interessanti sviluppi anche in importanti sentenze recenti. In questo senso deve intendersi l'evoluzione che negli ultimi vent'anni ha avuto il concetto di danno non patrimoniale risarcibile, quello cioè che non comporta una diminuzione del patrimonio di un soggetto, ma che è più generalmente inteso come una lesione alla persona che l'ordinamento intende riconoscere.

Come riporta Luigi Tramontano nella sua opera *Il danno esistenziale* del 2006, all'entrata in vigore del nostro Codice Civile nel 1942 si prevedeva ovviamente l'obbligo al risarcimento del danno patri-

moniale, mentre il danno non patrimoniale, che è regolato dall'art. 2059 C. C. (*"Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge"*), era nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina esclusivamente riferito al danno morale. Per danni morali si intendono quelle sensazioni dolorose, quelle prostrazioni dell'animo, quell'abbattimento dello spirito che creano una sofferenza di carattere psichico nella sfera interiore della persona, un turbamento psicologico tendenzialmente transitorio.

Non ritenendo che tale tipo di danno potesse esaurire i possibili casi in cui un comportamento illecito provocasse una lesione alla sfera della persona, la nostra Corte Costituzionale afferma per la prima volta nel 1979 e ribadisce chiaramente nel 1986 (sent. 184/1986, detta sentenza Dell'Andro) come debba essere riconosciuto alla persona un ulteriore e maggiore concetto di danno, quello biologico o fisiologico. Dopo dispute della dottrina e pronunciamenti diversi della giurisprudenza, l'intervento della nostra Corte vede nella lettura combinata del Codice Civile e dell'art. 32 della Costituzione la fondatezza della risarcibilità del danno biologico. Da tale lesione ogni soggetto appare meritevole di tutela proprio perché si vede violato il diritto fondamentale alla salute costituzionalmente garantito alla persona. Il danno biologico viene definito come una menomazione dell'integrità psichica o fisica che va inquadrata in una precisa forma patologica e che va provata sotto il profilo medico legale. In tale caso non si tratta di semplice turbamento, ma deve ad esempio trattarsi di una malattia psico-fisica, di un esaurimento nervoso, di una depressione.

Scrivono Tramontano: *"La configurazione giuridica del danno biologico o danno alla salute è opera prevalentemente della giurisprudenza di merito che in un contesto caratterizzato da profondi mutamenti sociali ed economici, ha operato un aggiustamento del sistema della tutela giuridica dei diritti elaborando soluzioni che, guidate dal diritto 'vivente', hanno innovato il diritto 'codificato' pur nel silenzio della legge"*. Se allora il Codice Civile si è dedicato prevalentemente a tutelare i soggetti da diminuzioni del loro patrimonio (danno patrimoniale) o, in casi tassativi, da turbamenti dello spirito, la lettura combinata del Codice e dei valori costituzionali, che la Corte Costituzionale ha effettuato negli anni ottanta, amplia invece la tutela della persona anche alle lesioni della sua salute.

È proprio di questi ultimi anni però l'intervento della giurisprudenza più autorevole per ampliare ulteriormente la sfera di tutela garantita ai soggetti in base all'applicazione dei principi costituzionali. Dal momento che la nostra Carta garantisce all'uomo la piena manifestazione della personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali, è sembrato doveroso introdurre un nuovo concetto di danno alla persona: il danno esistenziale. Questa nuova categoria, che ha provocato nella dottrina un lungo dibattito tra sostenitori e oppositori, è apparsa riconosciuta per la prima volta in una sentenza della Cassazione del 2000, dove il mancato versamento dell'assegno di mantenimento avrebbe leso i diritti fondamentali di un figlio in quanto persona legata al rapporto familiare e in quanto minore. Nel maggio 2003 due sentenze della Cassazione, dette gemelle, poi avallate dalla Corte Costituzionale con sent. n. 233 del 11 luglio 2003, sanciscono il concetto. Circa la seconda Tramontano ne riporta così la portata: *“Venendo ora ad esaminare la questione della ammissione a risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale [...] nell'ambito del cosiddetto danno esistenziale, osserva il Collegio che il soggetto che chiede [...] il risarcimento del danno [...] lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute [...] sia dall'interesse all'integrità morale [...] L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello della intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29, 30 Cost.”*. Analogamente la Cassazione (6572/06) riconosce nel 2006 il danno esistenziale da demansionamento ad un lavoratore che vede alterare equilibri, ragionevoli aspettative ed abitudini di vita professionali; ed ancora la Cass. 13546/2006.

Così la dottrina definisce in sintesi il danno esistenziale: *“una lesione della personalità del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale che si sostanzia nella apprezzabile alterazione della qualità della vita consistente in un 'agire altrimenti' o in un 'non poter più fare come prima' [...] “non tanto questioni di malinconie, di lamenti notturni, non già cuscini bagnati di lacrime; piuttosto una sequenza di dinamismi*

alterati, un diverso fare e dover fare o non più fare, un altro modo di rapportarsi al mondo esterno” (Cendon, Trattati, Milano 2004).

Il danno, che va provato, si può presentare per esempio per un licenziamento illegittimo, per mobbing, per demansionamento, per esclusione illegittima da graduatoria concorsuale, per violazione della privacy, per lesione all'immagine o alla reputazione, per irragionevole durata dei processi, per vacanza rovinata, per rifiuto di finanziamento, per mancata diagnosi di malformazioni fetali, per invalidità del figlio a seguito di parto, per violenza sessuale, per errore giudiziario.

Questi ed altri casi illeciti portano cioè chi li subisce ad una alterazione peggiorativa delle attività realizzatrici della vita personale e di relazione, che la nostra Carta pone tra i suoi principi fondamentali. La Corte Costituzionale in questi ultimi cinque anni ha inteso quindi dare attuazione a quella tutela della persona nelle formazioni sociali che la Costituzione prevede e che il Codice del '42 non aveva ancora concepito.

Per inciso la decisione n. 10/SR/QM del 23 aprile 2003 della Corte dei Conti ha ricondotto al danno esistenziale anche la lesione all'immagine subita dalla Pubblica Amministrazione per grave perdita di prestigio a seguito di condotte illecite dei propri dipendenti, confermando che i diritti della personalità possono far capo anche a persone giuridiche.

La centralità della persona e la Pubblica Amministrazione

Dopo aver visto come l'attuazione di una forma di uguaglianza sostanziale giustifichi la tendenza di questi anni a volere donne in politica e nei governi, e come la valorizzazione dei soggetti anche nelle formazioni sociali giustifichi l'ampliarsi dei possibili casi di tutela della persona nel quotidiano di ciascuno, possiamo ad osservare come la centralità dell'uomo nella Costituzione italiana debba riflettersi nel critico rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

L'impopolarità di questa è in gran parte da attribuirsi al modo in cui da sempre è stata considerata la funzione della Pubblica Amministrazione.

Lo Statuto Albertino non ne parlava. I nostri Costituenti le han-

no invece dedicato due articoli all'interno del Titolo sul Governo.

Umberto Allegretti riferisce, nella sua opera *Amministrazione Pubblica e Costituzione* del 1996, come secondo molti il tema non avrebbe dovuto costituire nemmeno argomento di interesse costituzionale: “[...] avvenne che sulla materia amministrativa, nonostante che gli amministrativisti fossero molti ed importanti [...] gran parte dei contributi che si ebbero nella Commissione furono ritenuti non riguardare il lavoro dei Costituenti [...]”; e riportando un lavoro di Ruini, presidente della Commissione dei 75: “[...] Ruini testimoniava che gli articoli sull'amministrazione non potevano essere più di due - e lo aveva scritto nella relazione per i 75 - e che ciò era più di quanto altri volevano, perché alcune voci, e fra esse quella del costituente Einaudi, sostennero che la pubblica amministrazione non è un tema costituzionale.”

Nell'art. 97 della nostra Carta si formularono i due principi che dovevano guidare il funzionamento della Pubblica Amministrazione, l'imparzialità e il buon andamento, ma non avendo questi una interpretazione giuridica univoca non furono in grado di operare grandi innovazioni. Ci si orientò sui rispettivi significati di 'giustizia' e di 'indipendenza dall'influenza dei partiti' dopo la corruzione ottocentesca, nel senso di garantire da una parte i cittadini dal potere autoritario di una Amministrazione che aveva inizialmente solo funzioni d'ordine (ordine pubblico, difesa e giustizia) e dall'altra l'Amministrazione dall'invasione eccessiva della politica. In ogni caso non furono visti come principi ispiratori dell'agire 'nella' Pubblica Amministrazione, quanto invece un metro di valutazione 'sul' suo operato.

Si finì quindi per prorogare la visione continentale dei secoli precedenti (l'Inghilterra percorre altre strade) secondo cui l'Amministrazione della Corona era divenuta l'apparato del Governo. La Pubblica Amministrazione impersonava così l'autorità che era già dello Stato, sia nella sua struttura gerarchica interna, sia nei suoi rapporti con i cittadini verso i quali l'atto amministrativo autoritario, anche se tipico, diventa lo strumento normale di intervento. Dice Allegretti: *“Amministrazione come cura dell'interesse statale, come soggetto (identificato con lo stato) e come autorità, sono dunque, in qualità di componenti essenziali della concezione dell'amministrazione, i fondamenti del sistema del diritto amministrativo nello stato liberale in*

Italia [...] che di per sé sarebbero i fondamenti comuni al diritto amministrativo di stampo francese o continentale [...]”, ma “al passaggio alla democrazia non corrisponde il passaggio ad una nuova forma di amministrazione”.

L'incompatibilità tra la centralità costituzionale dei diritti dei cittadini e l'incapacità della Pubblica Amministrazione nell'assumere atteggiamenti adeguati al proprio compito relativo di strumento attuativo di tale centralità appare sempre più evidente. I tentativi di riforma in questo senso sono di ambito settoriale ed incontrano alterne stagioni, ma gli anni '90 segnano l'avvio di un processo di ammodernamento.

La L. 400/1988 assegna al Presidente del Consiglio il compito di dare direttive all'amministrazione governativa per assicurare imparzialità, buon andamento ed efficienza. La L. 142/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali prevede esigenze di pubblicità ed accesso agli atti, di partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, di individuazione di responsabili di procedimento, di responsabilità dei dirigenti per l'efficienza della gestione, di lettura dei bilanci per programmi, anche se in ambito locale. La L. 241/1990 sulla semplificazione organizzativa del procedimento amministrativo e sul relativo diritto di accesso a soggetti esterni, si articola sui principi di economicità, efficacia e pubblicità che espressamente richiama. Si infrange il principio della segretezza degli atti amministrativi e si introduce quello della trasparenza. Negli anni seguenti seguono altre leggi sulla riorganizzazione degli uffici pubblici e sulle innovazioni dei sistemi di controllo amministrativo.

Si inizia allora dagli anni '90 ad imporre un'amministrazione più aperta al dialogo con il cittadino, più attenta alla gestione del bene comune e al raggiungimento dei fini che deve programmare. Ci si orienta verso una concezione di Amministrazione che non opera al di sopra dei cittadini, ma che tenta di assolvere a quei compiti di intervento che la Costituzione riserva allo Stato per garantire loro l'esercizio dei diritti fondamentali.

Da parte della dottrina c'è un auspicio. Dice Allegretti: *“Se la democrazia è - secondo la prospettiva trascritta nei principi fondamentali della nostra Costituzione - esercizio della sovranità da parte del popolo,*

in vista di fini sociali che sono di servizio della persona e della comunità insieme [...] e se l'amministrazione è tra le funzioni statali quella eminentemente realizzativa, sembra che per la sua definizione la proiezione verso i fini sociali, percepiti come doverosi, sia fondamentale”.

Infine

La rilettura di alcuni fenomeni moderni, tra i tanti possibili, in chiave costituzionale porta a delle riflessioni sulla capacità dei nostri valori fondamentali di tenere, dopo sessant'anni, il passo con i tempi.

Lo scorrere degli anni porta infatti cambiamenti rilevanti in ogni campo. Tra questi risulta evidente ad esempio la crescente affermazione di una realtà di dimensione europea i cui tratti sembrerebbero meritare un riconoscimento maggiore nella nostra Carta.

Eppure la capacità dei principi costituzionali di incidere, oggi, nella ricerca di risposte ad esigenze sociali sembra portare a considerare i valori fondanti della nostra Carta ancora carichi di nuovo significato. Per di più, come si è già detto, la volontà di considerarli un riferimento vincolante è relativamente recente e, di fronte a continue nuove applicazioni, la valutazione della loro completa portata non può dirsi ancora portata a termine.

Bibliografia

- AA.VV., *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, a cura di P. Calamandrei e A. Levi, ed. Barbera, Firenze 1950, vol. 1
- AA.VV., *Trattato di Diritto Privato*, diretto da Pietro Rescigno, ed. UTET, Torino 1982, vol. 1
- Umberto Allegretti, *Amministrazione pubblica e Costituzione*, Cedam, Padova 1996
- Costantino Mortati, *Art. 1*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, ed. Zanichelli, Bologna 1975, vol. 1
- Saule Panizza e Alessia Di Capua, *Le pari opportunità tra donne e uomini*, in *L'attuazione della Costituzione*, a cura di Romboli R. e Panizza S., ed. PLUS, Pisa 2006
- Pietro Perlingieri, *Commento alla Costituzione italiana*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001

- Alessandro Pizzorusso, *Le generazioni dei diritti*, in *L'attuazione della Costituzione*, a cura di Romboli R. e Panizza S., ed. PLUS, Pisa 2006
- Luigi Tramontano, *Il danno esistenziale e il suo risarcimento*, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza 2006
- Pietro Trimarchi, *Istituzioni di Diritto Privato*, ed. Giuffrè, Milano 2007

*Cecilia Chiani, Simone Corsinovi, Giuliano D'Acunzo,
Lisa Ghinassi, Matteo Madiati, Daniele Santabarbara*

Le voci del dizionario

Arte	47
Associazione	51
Bandiera	55
Chiesa Cattolica	61
Cittadino	65
Costituzione	69
Cultura	81
Democrazia	87
Difesa dello Stato	91
Diritto di asilo	93
Domicilio	97
Donna	99
Eguaglianza	111
Famiglia	137
Guerra	143
Istruzione	149
Italia	155
Lavoro	159
Libertà	165
Maternità	175

Minoranze linguistiche	179
Organizzazione	185
Organizzazioni internazionali	191
Pace	197
Paesaggio	199
Partecipazione	205
Patria	207
Pensiero	211
Popolo	219
Rappresentanza	221
Razza	227
Referendum	239
Ricerca	241
Salute	245
Scienza	255
Sciopero	259
Scuola	271
Sindacato	275
Solidarietà	283
Stampa	287
Straniero	291
Uomo	301
Voto	305

*Liceo Scientifico Marconi, Carrara (MS)
Classe 4^C (prof. Giovanna Bernardini)*

Una domanda che prima o poi ogni artista si pone o si sente porre è: “*cos’è l’arte?*”; anche se questa domanda è brevissima, tanto che per porla occorrono soltanto nove lettere, non altrettanto breve può essere la risposta. Molti uomini hanno tentato di rispondere a questa domanda, ma se analizziamo le loro risposte ci accorgiamo che il concetto di arte è mutevole, varia probabilmente con gli usi e i costumi di ogni epoca.

Quando nella nostra penisola la lingua era il latino, *ars*, *artis* significava ogni abilità mirata a progettare o a costruire qualcosa, tanto che il concetto di arte come attività svolta con particolare abilità era usato dai romani, che usavano chiamare arti meccaniche le attività pratiche e arti liberali quelle letterarie e scientifiche.

Chiedersi cos’è l’arte è come chiedersi cos’è la vita, tanto grande è l’estensione concettuale pratica delle attività umane che opera sotto la denominazione di attività artistica.

Oggi, in quest’epoca supertecnologica, spiegare cosa sia l’arte è ancora più difficile.

Questa assume da sempre valori ed esplicitazioni diversi, e l’unico modo per poterla identificare in tutte le sue facce è quello di contestualizzarla a livello storico e sociale e ricercarne il significato e lo scopo; artistico è tutto ciò che viene creato dall’inventiva della persona. L’arte può quindi essere considerata la controfaccia esterna

dell'ego, dello stato d'animo, del pensiero dell'autore, esplicitata appunto secondo il suo talento.

Possiamo considerare i quattro principali sbocchi dell'arte scultura, musica, pittura e poesia; ma *artistico* può essere considerato il più piccolo gesto della persona che, creando qualcosa di suo, ha dato forma a una sua arte. L'arte ci appare inoltre come il più grande strumento di comunicazione al mondo, infatti solo le opere artistiche riescono davvero a toccarci dentro e a farci capire il concetto che vuole essere espresso; una canzone ad esempio, può trasmettere molto di più rispetto a qualsiasi altro scritto oggettivo.

L'arte è plasmare ogni cosa che vediamo, sentiamo, viviamo, secondo il nostro modo di essere. L'arte è intelligenza, fantasia, creatività e forse perfezione; è un modo di esprimere il proprio io, è l'espressione dei sentimenti dove le parole non arrivano. È l'attività di creare, di dare vita a qualcosa attraverso materiali che più ci piacciono; nasce dal bisogno di comunicare e di esprimersi. Quindi, se l'arte è semplicemente creare, possiamo essere tutti artisti? Un artista non ha qualcosa di più? Sì, in teoria potremmo essere tutti artisti, bisogna vedere poi se la nostra creazione ha provocato emozioni anche in altre persone. Non è facile creare e fare arte, l'originalità e l'innovazione sono fondamentali; ma l'arte è soggettiva, non esistono il bello e il brutto, nasce dall'espressione di qualcosa che è dentro di noi dove queste categorie non valgono assolutamente niente; anche un graffito su un muro può essere arte. Arte non è solo il bello o l'originalità, è ciò che riesce a colpirti ed emozionarti e a suscitare in te un pensiero, sia esso positivo o negativo.

Un artista è speciale perché ha qualcosa in più da dire o lo dice in modo diverso dagli altri; non si occupa di definire cos'è l'arte ma la vive, la segue, la inventa. Spesso crea qualcosa che decontestualizzato, potrebbe sembrare una banalità, qualcosa che in molti casi chiunque si sentirebbe di riprodurre perfettamente, ma questo è un modo sbagliato di interpretare la *fatica artistica*: infatti non è il risultato ad avere davvero valore, ma il processo mentale irripetibile che ha portato l'artista all'attuazione.

Difficile se non impossibile è capire l'arte restando nell'ambito delle definizioni che ne sono state date, per quanto alcune siano

geniali ed emozionanti. Oscar Wilde ad esempio ci offre un'immagine profonda e adatta a cogliere il rapporto fra tre momenti: arte, spettatore e vita:

“Nessun artista è mai morboso. L'artista può esprimere qualsiasi cosa. Il pensiero e il linguaggio sono per un artista strumenti di un'arte. Il vizio e la virtù sono, per un artista, materiale di un'arte. Dal punto di vista formale, il modello di tutte le arti è l'arte del musicista. Dal punto di vista del sentimento il modello è l'arte dell'attore.

Ogni arte è insieme superficie e simbolo; coloro che scendono sotto la superficie, lo fanno a loro rischio, L'arte rispecchia lo spettatore, non la vita.”

Questa definizione può aiutarci a capire quanto nel corso della storia il concetto di arte subisca trasformazioni graduali ma infine radicali. Anche l'artista viene ad assumere ruoli diversi a seconda del periodo in cui vive, in relazione all'importanza sociale che in quel momento l'arte gioca. Benché attraverso le definizioni sia impossibile esprimere perfettamente cosa sia l'arte, può essere però utile ripercorrerne alcune tappe nel corso della storia. Facciamo solo qualche esempio.

I primi scritti che trattano d'arte risalgono all'antica Grecia; un filosofo come Platone disdegna l'arte che si ispira al reale perché la ritiene imitazione della natura, quindi *copia di copia* in quanto l'oggetto rappresentato è la copia del modello. Egli in particolare esprime il suo dissenso verso la tragedia, la quale mostra un quadro delle passioni umane che è deleterio per le esperienze di vita dell'uomo. Aristotele al contrario apprezza questo genere di arte in quanto lo ritiene utile per allontanare l'uomo dal commettere gli atti che vengono rappresentati; la tragedia mediante l'immedesimazione consentirebbe la catarsi, cioè la liberazione dalle passioni negative. Durante il medioevo ogni forma artistica era soggetta al controllo dell'autorità ecclesiastica; infatti l'arte come ogni altra disciplina era subordinata alla teologia e le rappresentazioni artistiche erano quasi esclusivamente di carattere religioso. Con l'umanesimo nasce una visione laica del mondo, in cui l'uomo viene posto al centro di ogni attività e ciò si riflette anche in campo artistico, dove l'arte diventa strumento dell'uomo per esprimere la realtà che lo circonda.

Se percorressimo le tappe storiche successive, troveremmo soluzioni sempre diverse a conferma della storicità dell'arte e della impossibilità di trovarne una definizione univoca.

Si ripropone, in sintesi, la domanda dalla quale siamo partiti: "Cos'è l'arte?".

*Martina Galeazzi, Alice Della Seta, Alessia Vinazzani, Marco Bertani,
Valentina Volpi*

Associazione

*IPSAR Martini, Montecatini Terme (PT)
Classe 5[^]A (prof. Alessandra Papa)*

Tutto quello che un cittadino può compiere da solo senza urtare i precetti della legge penale, può essere oggetto e scopo dell'associazione.

Così negli atti della Assemblea costituente viene delineato il diritto di associazione, sancito, nella Costituzione nell'art. 18, che ne riconosce la rilevanza politica e sociale e che trova come uniche limitazioni quelle imposte dall'esplicito divieto posto dalla legge penale (divieto di costituzione di un'associazione per delinquere) e il divieto di costituzione di un'associazione segreta, che non renda noti i nomi e scopi dei propri iscritti. Sono vietate le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici per mezzo di un'organizzazione a carattere militare articolata in modo da poter limitare o sovvertire la vita democratica della collettività.

Non appare casuale l'ampiezza del diritto di associazione enunciato nel Titolo I – Rapporti civili - della Parte I della carta costituzionale. Erano ancora ben presenti, nella memoria dei Deputati della Terza sottocommissione che lavorava sul diritto di associazione sindacale e politica coordinati dal presidente Ghidini, gli eventi che avevano portato la privazione della libertà di associazione.

Il 3 gennaio 1925, con un semplice telegramma del Ministero degli interni indirizzato ai Prefetti, il regime fascista aveva disposto la chiusura di circoli e ritrovi politicamente sospetti, e intimato lo scioglimento di tutte le “*organizzazioni che comunque tendano a*

sovvertire i poteri dello Stato". Il telegramma ingiungeva, inoltre, di applicare misure di polizia che rendevano di fatto impossibile ogni opposizione. Vennero immediatamente chiusi 95 circoli e ritrovi sospetti, furono sciolte 25 "organizzazioni sovversive". Le Camere del Lavoro di Brescia, Trieste, Bologna, Foggia, Palermo, Modena furono chiuse d'autorità: vennero devastati innumerevoli circoli e ritrovi in tutta Italia. Il regime temeva il confronto politico, escludeva il dissenso e la possibilità di esercitarlo in seno ai partiti politici e alle associazioni.

Nella previsione normativa costituzionale convivono le associazioni riconosciute e quelle che, per perseguire gli scopi che si sono date, non ricorrono al riconoscimento dello Stato: nel nostro ordinamento la soggettività giuridica, oltre ad essere propria delle persone fisiche, viene concessa anche ai soggetti giuridici che hanno scopi e finalità diversi. Le associazioni sono, infatti, organizzazioni private costituite volontariamente da persone che vogliono raggiungere scopi comuni di carattere culturale, ideale, politico, ambientalistico o ricreativo e che non hanno fini di lucro. Per creare un'associazione non è necessaria nessuna autorizzazione, purché vengano rispettati i limiti di legalità e della non violenza: la libertà di associazione è assoluta ed inviolabile. La Costituzione riconosce tale libertà sia in campo politico (art. 49) che sindacale (art. 39), sia in quello religioso (art. 19).

La libertà di associazione si concretizza tanto nella libertà di costituire l'associazione, quanto in quella di aderirvi o meno e di poterne uscire in qualsiasi momento. Il diritto di associazione contiene difatti anche il corrispondente *diritto negativo* di non associazione, come è stato più volte ribadito dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia di associazionismo sindacale e politico.

Il progressivo affermarsi sulla scena italiana, dagli anni '80 ad oggi, di migliaia di associazioni di volontariato, spesso nate spontaneamente dalla volontà e la tenacia dei singoli individui, testimonia come sia cresciuto l'impegno civile e sociale, nel nostro Paese, attraverso le forme e le azioni collettive portate avanti dal fenomeno dell'associazionismo.

Attraverso le associazioni - il rapporto dell'Istat del 2004 ne cen-

sisce più di 20mila – gruppi di cittadini condividono valori e idee per un’azione comune, che spesso varca i confini nazionali e si allarga ad una dimensione internazionale. Gli scopi e le finalità perseguite dalle associazioni possono essere le più diverse: la tutela dei diritti, la promozione sociale, la solidarietà internazionale, la ricerca scientifica, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, la promozione del consumo consapevole, l’aiuto e il sostegno alle categorie sociali svantaggiate. Tuttavia obiettivi e finalità sono tutti di interesse generale e collettivo.

La figura giuridica della *non profit organization*, che costituisce un valido esempio di introduzione di un modello giuridico nordamericano nel nostro ordinamento giuridico, ha dato vita agli *enti non profit* che hanno come scopo quello di operare in situazioni di disagio economico-sociale e di rispondere all’inadeguatezza o spesso all’assenza di validi strumenti di solidarietà e assistenza predisposti dallo Stato. Gli enti che compongono il mondo del *non profit* si differenziano nella loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico. La legge italiana disciplina sei differenti tipi di organizzazioni private che operano senza fini di lucro con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (l. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991), le cooperative sociali (l. 381/1991), le fondazioni ex bancarie (l. 461/1998), le associazioni di promozione sociale (l. 383/2000) e le imprese sociali (d. lgs. 155/2006). Il modello giuridico di impresa sociale comprende tutte quelle imprese private, comprese le cooperative, nelle quali l’attività economica d’impresa principale ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale o di interesse generale.

L’associazionismo diventa l’occasione di vivere un protagonismo sociale e civile che si tramuta in partecipazione reale e cittadinanza attiva oltre che efficace strumento di solidarietà e di pluralismo. La centralità del diritto di associazione viene ribadita anche nel Trattato della Costituzione europea, al momento ancora non ratificata dai tutti i Paesi europei. In essa si sottolinea che “*ogni persona ha diritto [...] alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico*” (art. II-72). In tale prospettiva l’azione collettiva dei cittadini, attraverso svariate forme di associazionismo quali ad esempio la tutela e difesa dei diritti dei consumatori, la pro-

mozione e salvaguardia della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili e della persona umana, diviene uno strumento di partecipazione concreta rispetto alle scelte del Paese in campo sociale, economico e politico

Bibliografia

- *Atti dell'Assemblea Costituente: resoconto sommario della Terza Sottocommissione, 14 ottobre 1946: diritto di associazione e ordinamento sindacale*, Presidente Ghidini
- *Trattato della Costituzione per l'Europa*, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, G.U.U.E. 16/12/2004 (serie C, n. 310)
- Giovanni Gazzetta, *Il diritto costituzionale di associarsi. Libertà, autonomia, promozione*. Giuffrè, Torino 2003

Valentina Caietti, Jessica Francini, Lucrezia Tesi

Bandiera

*Liceo Scientifico Marconi, Carrara (MS)
Classe 5^A (prof. Francesco Battistini)*

Il tricolore: la bandiera degli Italiani

Nella costituzione repubblicana, all'art. 12, si legge: *“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguale dimensione”*.

Origini ed evoluzione della bandiera

La nascita del primo vessillo tricolore è da ricondurre a una data fondamentale della storia Europea: il 14 luglio 1789, con la presa della Bastiglia a Parigi, scoppiò la Rivoluzione Francese e con essa nacque il tricolore francese, derivato dalla fusione della bandiera della monarchia con i colori di Parigi. L'origine storica del tricolore italiano è incerta: potrebbe essere il risultato dell'unione della bandiera della rivoluzione francese con l'antico stemma di Milano (croce rossa su campo bianco), ed alle uniformi della Guardia civica Milanese che, dal 1782, erano verdi. Quando l'armata di Napoleone attraversò l'Italia, a partire dal marzo 1796, vessilli tricolori bianco, rosso e verde vennero adottati in vari reparti militari di volontari patrioti detti “Legione Lombarda” (vedi fig. 1) che combattevano a fianco dell'esercito Francese contro quello Austriaco. Dal 7 gennaio 1797, pochi mesi dopo dalla fondazione della Repubblica Cispadana, il tricolore verde-bianco-rosso, venne adottato per la prima volta come bandiera di stato e, successivamente, dalla Repubblica Cisalpina (vedi fig. 2 e 3).

Dal 1802, con la fondazione della Repubblica Italiana, il tricolore venne modificato, perché simile a quello francese, e, dal 1805 con la proclamazione del Regno Italico, venne aggiunta al centro un'aquila dorata (vedi fig. 4). Dal 1814, con la rioccupazione Austriaca dei territori Italiani, il tricolore Italiano venne del tutto abbandonato, quale simbolo del trascorso regime Napoleonico e portatore quindi degli ideali rivoluzionari. Abbandonato per un'intera generazione, quasi d'improvviso il tricolore ricomparve un po' dappertutto in Italia all'incirca a partire dalla fine del 1847 nella così detta "Primavera dei popoli". In quegli anni di agitazioni e di movimenti patriottici, il tricolore rappresentò la bandiera nazionale: i vari stati Italiani (dal Regno di Sardegna alla Repubblica di Venezia, dal Granducato di Toscana alla Repubblica Romana fino al Regno delle due Sicilie) adottarono i colori e a volte anche la forma del tricolore rivoluzionario inserendo in essi motivi regionali (lo stemma della casata dei Savoia, il leone di San Marco, lo stemma degli Asburgo-Lorena, la Triscele) (vedi fig. 5-6-7-8). A partire dal 1861 il tricolore divenne la bandiera nazionale del Regno d'Italia (vedi fig. 9), al cui centro, nella banda bianca, venne inserito lo stemma dei Savoia, orlato d'azzurro e distaccato dalle bande laterali, con la parte inferiore a punta, sormontato dalla corona reale. Da questo momento in poi il tricolore rimarrà immutato nel tempo, diventando il simbolo dell'unità di un paese diverso per ragioni economiche e sociali, ma restando il motivo di ispirazione per gli italiani impegnati nelle guerre (terza guerra d'indipendenza, breccia di porta Pia, guerre coloniali fino alla prima Guerra Mondiale).

Durante la seconda guerra mondiale, Benito Mussolini fondò il 23 settembre 1943 la Repubblica Sociale Italiana, uno stato fantoccio alle dipendenze del terzo Reich, dopo che il Regno d'Italia aveva, l'8 settembre di quell'anno, concluso un armistizio con le forze anglo-americane. L'Italia si presentava dunque, in quell'anno, spaccata: nel sud governava il re Vittorio Emanuele III con l'appoggio anglo-americano, preservando la bandiera regia (vedi fig. 10); al centro-nord invece, sotto influenza tedesca, c'era la RSI governata da Mussolini, che adottò in quell'anno una modifica del tricolore Italiano: al centro di esso venne posizionata un'aquila argentea (simbolo dell'antica repubblica Romana) o aurea (simbolo dell'Impero Roma-

no) i cui artigli sorreggono il fascio littorio, che doveva rappresentare l'unità degli Italiani, la libertà e l'autorità (vedi fig. 11).

Quando, con l'armistizio dell'8 settembre, nacque la Resistenza Partigiana, varie formazioni di partigiani, sparse in varie zone dell'Italia Centro-Settentrionale, portarono tra le proprie fila il tricolore italiano inserendo in esso il nome del gruppo di appartenenza (C.L.N, C.T.L.N.) oppure elaborando la bandiera stessa in modo originale (repubblica partigiana dell'Ossola, brigate Garibaldi) (vedi fig. 12-13-14-15).

Con la fine della seconda guerra mondiale e la proclamazione della repubblica, la bandiera italiana perse lo stemma di Casa Savoia e assunse la foggia odierna (vedi fig. 16). L'importanza di questo passaggio è testimoniata dall'inserimento nella Costituzione di un articolo - il 12° - compreso tra i principi fondamentali: "*La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni*". A questa si affiancano altri tre tipi di bandiere. Lo stendardo presidenziale Italiano, che notifica la presenza del Presidente della Repubblica Italiana e che rimanda ai colori della Bandiera nazionale, con riferimento particolare alla bandiera della storica Repubblica Italiana del 1802-1805 (vedi fig. 17). La bandiera navale mercantile costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Marina mercantile rappresentante in quattro parti gli stemmi delle repubbliche marinare (Venezia, Genova, Pisa, Amalfi), e con il leone di san Marco con il libro, anziché con spada (vedi fig. 18). Infine la bandiera navale militare si presenta simile a quella mercantile ma con l'eccezione di avere una corona turrata e rostrata sui quattro stemmi delle repubbliche marinare (vedi fig. 19).

Gli Italiani e la bandiera

Fin dalle sue origini, il tricolore ha rappresentato per molte generazioni il principio di libertà conquistato attraverso il sacrificio di un popolo che si è sentito unito, sebbene fosse sempre stato storicamente diviso, legato dagli ideali di uguaglianza, giustizia e fratellanza. Nei momenti storici cruciali, la nostra bandiera ha ispirato di questi valori tutti gli Italiani, che si sono impegnati a combattere per la patria e per la libertà di tutti i nostri connazionali. Il nostro tricolore

è ancora il portatore di tutti questi principi e della storia Italiana che rappresenta, la fonte di ispirazione e di ricordo delle azioni passate di chi si è adoperato e si adopera tutt'oggi a mantenere la pace e la libertà. Ma, oggi, sono in pochi a capire il vero valore che è celato all'interno di un semplice pezzo di stoffa colorato che rappresenta per altri solo la bandiera di uno stato.

Andrea Muracchioli



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13




Fig. 14



Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 19

Chiesa Cattolica

*I.I.S.S. Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

La presenza della Chiesa cattolica nella penisola italiana dura ormai da 1700 anni. Da allora Roma è sempre stata il centro del mondo cattolico, inteso come comunità universale dei credenti.

Tuttavia, nel corso dei secoli, la Chiesa cattolica ha esteso i propri poteri fino a trasformarsi in un vero Stato, che ampliava la sua influenza ben oltre i propri confini. In seguito, durante il Risorgimento, la presenza dello Stato della Chiesa nel territorio italiano creò non pochi problemi, in quanto il desiderio di unità nazionale si scontrava con la volontà papale di conservare la propria indipendenza e il proprio potere. Inoltre, anche a livello sociale, non si trovava una comunanza d'intenti riguardo alla forma e alle caratteristiche che tale nuovo Stato avrebbe dovuto assumere.

Con l'Unità d'Italia, i contrasti fra la neonazione e ciò che era rimasto dello Stato Pontificio si acuirono, anche a causa della notevole influenza che quest'ultimo continuava a esercitare sulla popolazione, in gran parte di religione cattolica.

Una soluzione a questo problema fu trovata con la firma dei Patti Lateranensi, nel 1929, dei quali l'artefice fu Benito Mussolini. Con questo documento, benché l'Italia fosse nata come dichiaratamente laica (Cavour: "*libera Chiesa in libero Stato*"), si poneva la religione cattolica come religione di Stato, rendendo così confessionale lo Stato Italiano.

I Patti Lateranensi, recepiti con la Costituzione Repubblicana del 1948, furono modificati solo nel 1984, da parte del Governo Craxi e del cardinale Casaroli, in seguito alla modifica della forma di Stato nel '46 ed a notevoli mutamenti sociali. Il “nuovo” Concordato affermava l'indipendenza e la sovranità di ciascuno dei due Stati ed, inoltre, annullava il principio secondo il quale la religione cattolica era la sola religione dello Stato Italiano. Dunque, in seguito a tali modifiche, l'Italia venne a delinarsi come “Stato laico” e non più “confessionale”. Ciò significava l'affermazione della propria indipendenza rispetto a condizionamenti di carattere religioso, ponendo tutte le confessioni sullo stesso piano.

A partire da questo momento, l'annosa questione riguardante i rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica sembrò conclusa e finalmente si ebbe l'impressione che entrambi le componenti avessero raggiunto un soddisfacente punto d'incontro. Tuttavia, sebbene dal punto di vista formale si presuppone che il problema sia stato risolto, vari aspetti di questo rapporto sono tutt'oggi motivo di accese discussioni. Infatti, ad intervalli regolari, quest'ultime ci fanno dubitare dell'effettivo rispetto, da entrambe le parti, del principio di non ingerenza reciproca. In particolar modo determinati fatti di cronaca danno origine a dibattiti di ordine sociale, etico e politico, oggetto di una forte risonanza mediatica. Ad essi, puntualmente, intervengono numerosi esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, finanche il Papa.

Benché le questioni trattate non sempre siano di fondamentale importanza, tuttavia, assai spesso, le discussioni che ne derivano raggiungono proporzioni esorbitanti. La causa di tale risonanza è da attribuirsi alla secolare tradizione cattolica italiana, della quale vediamo il risultato nell'ampia fetta di popolazione ancora oggi di fede cristiana. In seguito a ciò, la Chiesa gode di particolare influenza su questa parte di cittadinanza.

Un altro aspetto da analizzare, per meglio comprendere la notevole portata mediatica che hanno queste discussioni, è il modo nel quale il tono delle affermazioni, seppur legittime, degli esponenti ecclesiastici viene percepito. Infatti, da alcune persone è avvertito come dogmatico e autoritario. Ciò provoca un irrigidimento da parte di coloro che non condividono le posizioni prese dalla Chiesa rispetto a questi argomenti. Di conseguenza, nasce da entrambe le parti un

reciproco rifiuto di ascolto, che alimenta una polemica infruttuosa e spesso anche dannosa.

Un ulteriore elemento di contrasto deriva dall'effetto che spessissimo queste affermazioni hanno sulla classe politica. Quest'ultima, infatti, nonostante tutte le numerose possibilità che comunque i dibattiti offrono, sembra tuttavia attribuire un'eccessiva importanza all'opinione espressa dal Vaticano. Ciò fa riflettere su quanto effettivamente i due Stati siano "*ciascuno, nel proprio ordine, indipendenti e sovrani*" (ex art. 7 Cost.), principio ribadito anche nel Concordato del 1984. In tal modo, si ha l'impressione che il desiderio della Chiesa di mantenere una certa influenza sulla penisola sia assecondato dalla classe dirigente italiana, per paura di perdere consensi. Come già accennato, tutto ciò crea un forte attrito fra la componente cattolica e quella atea, che preclude uno scambio pacifico di opinioni.

Tuttavia, una convivenza più tranquilla non sarebbe impossibile, abbandonando le rigide posizioni assunte nel tempo da ambo le parti.

L'espressione delle proprie opinioni, elemento fondamentale per ogni democrazia, sarebbe assai più fruttuosa se accompagnata da un dialogo aperto e libero da preconcetti, maggiormente auspicabile per tutti e base di un rapporto più costruttivo, dagli effetti positivi per tutto il Paese.

*Michele Alderighi, Olivia Ghezzi, Riccardo Giannelli,
Margherita Lissia*

Cittadino

*Liceo Scientifico Marconi, Carrara
Classe 5^F (prof. Maria Orsola Ulivi)*

In quanto derivazione da “cittade”, variante arcaica di città (dal lat. *Civitas*, condizione di cittadino, cittadinanza; e *civis*, cittadino, concittadino), il concetto di cittadino si sviluppa come conseguenza della nascita delle città e lo si può far risalire alla formazione delle *poleis* nell’antica Grecia e alla Roma repubblicana.

Apparsa intorno all’VIII secolo a.C., la *polis* era organizzata autonomamente, ed era costituita non più da sudditi come nelle società antecedenti, ma da cittadini che esercitavano il proprio potere politico tramite elezioni e assemblee. Per quanto la peculiarità della polis fosse l’*isonomia* (dal greco *isos*: uguale e *nomos*: legge) ossia l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la cittadinanza era la condizione unica dei figli di chi già era cittadino e il potere politico era esercitato unicamente dai maschi adulti e liberi.

Analogamente valeva nell’antica Roma, dove allo status di cittadinanza erano inerenti dei diritti che si riconoscevano soprattutto nella tutela giuridica, della quale lo straniero (*peregrinus*) era del tutto privo. Nonostante ciò la proclamazione dell’impero e la sua costante espansione costrinsero Roma a cedere alle pressioni dei popoli vinti che richiedevano il diritto di cittadinanza

Quindi già nell’antichità si sviluppava una problematica fondamentale della storia del diritto: la relazione dialettica tra cittadino e straniero.

Il concetto di cittadinanza moderno nasce però a partire dalla rivoluzione francese e dalla *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (26 agosto 1789) e si ridefinisce alla luce di concetti quali Stato, libertà, diritti, eguaglianza e Nazione. A partire dalla rivoluzione francese la parola "cittadino" diviene simbolo dell'eguaglianza di tutti di fronte alla legge e il nuovo rapporto di cittadinanza non è più quello tra il cittadino e la città, ma quello tra il cittadino e lo Stato nazionale. I cittadini potevano così riconoscere nella Dichiarazione tutto il loro valore umano.

A questo progressivo ampliamento dei diritti sul piano formale fa da contrappeso la selezione attraverso censo, vero detentore del potere elettivo e demarcatore della linea che distingue il cittadino attivo da quello passivo, sul quale si pronuncia solo Robespierre sancendo così il principio del suffragio universale maschile. È in direzione della più grande apertura cosmopolita del diritto, che nella costituzione repubblicana del 1793 si può quindi leggere: "*ogni uomo nato e domiciliato in Francia, a ventun anni compiuti, è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese*" (art. 4); inoltre è scritto che ogni straniero domiciliato in Francia da un anno e che vi vive del suo lavoro e che infine "*a giudizio del corpo legislativo, abbia bene meritato dell'umanità, è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese*".

Progressivamente nel corso dell'Ottocento fino ai primi decenni del XX sec. è messa fortemente in discussione l'opinione diffusa sull'incapacità politica delle donne confermata dallo stesso codice napoleonico; ciò nonostante, pur trovando sostenitori del calibro di Charles Fourier in Francia e John Stuart Mill in Inghilterra, le donne ottennero la parità dei diritti unicamente nel novecento. In Italia furono ammesse al voto dal primo febbraio 1945.

In questi ultimi decenni difatti, il concetto di cittadino aveva subito un'involuzione come conseguenza del dirompente consenso che le teorie nazionalistiche riscontravano ed era arrivato drammaticamente a iscriversi in quello astratto di razza che portò alle più atroci conseguenze. L'identificazione tra cittadinanza e nazionalità, tipica degli ordinamenti ottocenteschi, sviluppa qui in negativo, con il fenomeno del nazionalismo, il suo più alto livello di sintesi.

Nonostante le tragedie, il terrore e la ribellione che le guerre e gli ecci-

di hanno creato, nelle legislazioni moderne, a un'evoluzione dei diritti e delle Costituzioni non è corrisposta la sparizione di questa identità.

Oggi è cittadino colui che è riconosciuto dalla legge nazionale come "appartenente allo Stato", pertanto, la cittadinanza diventa un'attribuzione di diritto positivo che differenzia i presenti sul territorio in cittadini e stranieri.

Nella parte I della Costituzione italiana sono riconosciute tutte le libertà individuali dei cittadini italiani con i rispettivi diritti e doveri nella dimensione dei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici tra individui.

In una interessante direzione spinge l'Unione Europea che con l'art 8, comma 1, del Trattato di Maastricht del 1992, istituisce la "cittadinanza dell'Unione", stabilendo che è cittadino dell'UE "chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro". Le novità maggiori, sono evidenziati dall'art. 8 b, comma 1, che così recita: "ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato".

Si potrebbe quasi distinguere una "cittadinanza locale" da una nazionale trovando conferma nel trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 che afferma che "la cittadinanza dell'Unione completa la cittadinanza nazionale, e non la sostituisce". Da ultimo il 29 novembre 2007 il Parlamento Europeo si è riunito per la decisione sull'approvazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Dunque si sta indubbiamente verificando un progressivo allontanamento dal concetto unitario e monolitico della cittadinanza nazionale, consentendo a tutti coloro che risiedono in una certa comunità una migliore integrazione nel tessuto sociale di quel territorio. L'esaurirsi della dimensione statale della cittadinanza, va così di pari passo con l'integrazione politica in un'istituzione supranazionale che permette una miglior interpretazione democratica del concetto di cittadinanza stesso.

Irene Fusani, Davide Bascherini

Costituzione

*Liceo Carducci, Piombino (LI), Sezione scientifica
Classe 2^A (prof. Fulvia Rosaria Costanzo)*

Se la Costituzione Italiana non esistesse, l'Italia non potrebbe reggere il confronto con le altre Nazioni moderne, ma per fortuna la Costituzione esiste da ormai più di sessant'anni. Tuttavia, dato che le condizioni della popolazione e lo stile di vita sono molto cambiati rispetto all'epoca in cui è stata promulgata, la Costituzione avrebbe bisogno di qualche aggiornamento (come evidenziano le notizie di cronaca degli ultimi tempi), non nella prima parte dove si parla dei Principi Fondamentali, bensì nella successiva dove sono trattati i compiti e le funzioni delle varie istituzioni dello Stato.

Laura Agnarelli

Se non fosse stata creata la Costituzione, ci sarebbe stata la mancanza di un'identità nazionale unica, la mancanza di una Italia composta di italiani, che hanno in comune un obiettivo, che si considerano parte di un unico popolo con un'unica bandiera, che mettono l'appartenenza davanti ad ogni ideologia.

Sofia Menicagli

Se la Costituzione non fosse rigida ma flessibile, gli uomini politici potrebbero in qualsiasi momento cambiare queste fondamentali e solide leggi, a loro piacimento e in loro favore, e purtroppo talvolta potrebbero calpestare i diritti dei cittadini, sui quali invece la nostra

Costituzione si fonda, e tutto questo senza tener conto della volontà del popolo.

Chiara Meini

Se la Costituzione non fosse stata promulgata, ci sarebbe sicuramente un vuoto da colmare, perché, pur essendo l'Italia una Repubblica, i cittadini non si sentirebbero parte di essa.

La Carta costituzionale è infatti quell'elemento che fa da tramite tra lo Stato e il Popolo e i suoi principi sono valori nei quali tutti si possono immedesimare e sentirli propri. Essa dà cioè un senso di stabilità e di forza ai suoi cittadini; in un periodo di instabilità economica e di incertezza per il futuro, come il nostro, la Costituzione è per il popolo come un faro per i naviganti.

Guido Cignoni

Se nelle scuole non venisse studiata la Costituzione, tutti i ragazzi crescerebbero nell'ignoranza, non capirebbero i principi fondamentali della vita sociale e si comporterebbero senza regole e senza vincoli. Proprio per questo penso che attualmente la scuola italiana abbia fatto un buon balzo in avanti e se continuerà così alla fine i risultati arriveranno.

Forse, dopo che tutti impareranno a conoscere ed apprezzare la Costituzione, si verificheranno meno problemi nella società moderna e tutti potranno svolgere le loro attività con amore e dedizione.

Edoardo Cheli

Secondo la Costituzione, la scuola deve garantire quelle conoscenze di base che permettono a ognuno di comprendere e vivere la realtà. **Se l'istruzione non fosse per tutti**, potrebbe essere riservata solo ai più agiati e a seguito di ciò la società italiana potrebbe subire un grave regresso culturale: si ridurrebbero le conoscenze della lingua, della storia, dell'economia... e senza un minimo di sapere i cittadini potrebbero anche essere guidati da un governo, che impone leggi e doveri che essi non sono in grado di comprendere e contestare.

Lavinia Della Lena

Un paese senza Costituzione vorrebbe dire un paese senza diritti e questo comporterebbe ancora caos e malcontento poiché chiunque potrebbe prendere il potere con violenza sottomettendo l'altro.

Ilaria Balzano

Se nella Costituzione non fosse stato inserito l'articolo 3 dei principi fondamentali, i cittadini non sarebbero risultati tutti uguali davanti alla legge; questo avrebbe fatto sì che le varie persone si sarebbero trovate in situazioni di grave disagio senza potersi appellare ad alcun diritto. Esse sarebbero state giudicate e trattate in maniera diversa secondo la loro posizione nella società, sia nei diritti che nei loro doveri.

Viola Vinciarelli

Scusi... Lei cosa ne pensa?


Un gruppo di ragazzi della quarta Chimica dell'I.I.S. "Leonardo da Vinci" ha deciso di contribuire alla realizzazione del progetto previsto dalla Regione Toscana e dalla Direzione Scolastica Regionale con una inchiesta su un tema della Costituzione. Un'indagine, realizzata nella zona centrale di Firenze, su un campione casuale di cittadini – fiorentini e non – il 22 novembre 2008, nel corso delle ore pomeridiane. Il lavoro svolto non ha alcuna pretesa scientifica, ma solo conoscitiva. Intendevamo tastare il polso, sebbene in modo un po'... artigianale, alle conoscenze dei nostri concittadini. I quesiti vertevano sulla Costituzione; due, in particolare, sull'articolo tre della legge fondamentale del nostro Paese. È comprensibile che l'uomo di strada possa non averlo presente, per questo agli intervistati veniva letto.

Il questionario completo, volutamente breve, per non creare disagio ai "malcapitati" era composto dai tre quesiti seguenti:


- Lei sa cosa è la Costituzione?
- Se SI: conosce l'articolo tre?
- Si sente tutelato e difeso da questo articolo?

L'inchiesta ha coinvolto 120 cittadini di cui il 40,80% donne e il 59,20% uomini

Gli intervistati




Lei sa cos'è la costituzione?




Il panorama ci è apparso un po' deprimente: oltre i tre quarti dei nostri concittadini non conosce affatto cosa sia la Costituzione o comunque ha idee confuse e piuttosto sconnesse. La pensano come una generica raccolta di leggi, priva del valore fondativo di un patto tra liberi cittadini. Ci è venuto spontaneo chiederci se la scuola non avesse potuto fare di più per proporre una riflessione più attenta su questo tema, nel periodo della formazione degli Italiani. Ma ci ha rattristato maggiormente quel 2,50% di indifferenti. Per loro la Costituzione è una cosa che non suscita alcun interesse, è un argomento inutile, sul quale non vale la pena dialogare. Per fortuna sono il 2,50%. Il 19,20% di persone consapevoli ci sembra piuttosto basso, per una società che normalmente definiamo democratica. La Democrazia passa dalla conoscenza e dalla consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri di cittadini. Se nemmeno un quinto della popolazione ha questa consapevolezza, qualcosa non funziona.

Conosce l'articolo 3 della costituzione?



Il 93,30% lo ignora o lo confonde con altri articoli (più frequentemente con il primo); solo il 6,70% degli intervistati ha saputo dare una descrizione, anche se sbrigativa e, a volte, un po' sommaria dell'articolo. Noi riteniamo che sia uno degli altri articoli più importanti: in fondo è quello che assicura pari dignità e opportunità a ognuno di noi; impone allo Stato in quanto istituzione collettiva di "rimuovere gli ostacoli" che impediscono a ciascuno di sentirsi realizzato come persona. Ci viene da pensare che manca anche la consapevolezza di essere dei cittadini.

Si sente difeso dall'articolo 3 della costituzione?



A quanti avevano dichiarato di non conoscerlo, abbiamo letto l'articolo e abbiamo posto la domanda. Quanti si sentono difesi da tale articolo sono ben pochi. Appena il 5% degli intervistati è convinto che lo Stato faccia di tutto, o almeno qualcosa, per non discriminare nessuno e per assicurare a tutti gli stessi diritti e le stesse opportunità indipendentemente dalla religione, dalla razza e dalla situazione economica dei cittadini. Lo 0,80% ha preferito non rispondere, mentre il 94,20% ha risposto con un deciso "NO". In realtà questo "No" non è stato poi così secco.

Questa è stata senza dubbio la domanda che ha suscitato maggiore interesse e quindi le risposte che abbiamo ottenute sono state più articolate sebbene, in fondo, avessero tutte lo stesso sapore: l'assenza di garanzie. Una buona parte ha affermato che dovrebbe essere così, ma in realtà non lo è; altri, invece, hanno sostenuto che lo Stato non fa niente per mantenere o assicurare questa uguaglianza. Una minoranza, al contrario, si sono improvvisati avvocati e si sono impegnati

nella difesa dello Stato: se nel nostro Paese manca l'uguaglianza è colpa dei cittadini che non si preoccupano o sono indifferenti ai reali problemi degli italiani e comunque, nella maggior parte degli Stati mondiali, la situazione è ben peggiore della nostra e quindi non abbiamo molti motivi per lamentarci.

Se ci è permessa una riflessione a margine di questa piccola, ma interessante esperienza diretta, vorremmo dire che oggi nel nostro Paese è necessario un più di informazione. Le molteplici risposte ricevute che siano state positive, negative, contraddittorie o addirittura silenziose, stanno a indicare che se un popolo è privo della conoscenza dei propri diritti non avrà mai né gli strumenti né la forza per reclamarli. E questo vale per i giovani e per le persone mature. È dalla conoscenza che può nascere una partecipazione attiva e costruttiva per una società diversa. La scuola può fare molto in questa direzione e ci/vi chiediamo se fa abbastanza.

*M. Camilla Mancini, Leonardo Petronilli,
Serena Parrini, Andrea Santoni*

Relazione sull'indagine svolta all'interno dell'Istituto

Nei primi mesi di questo anno scolastico la nostra professoressa di Diritto ci ha proposto di aderire ad un progetto, messo a disposizione dalla regione Toscana, che riguardava la Costituzione italiana.

Abbiamo deciso di aderire e di scegliere di fare, invece del solito approfondimento o simili, una cosa nuova e interessante: una indagine interna al nostro istituto per scoprire quanto noi ragazzi sappiamo sulla Costituzione.

È stato così che noi alunni della IV A abbiamo elaborato, con l'aiuto dell'insegnante, un questionario semplice, relativo a conoscenze essenziali, con domande aperte e chiuse, da far circolare nelle diverse sedi dell'istituto e da rispondere in maniera anonima. Il questionario è stato distribuito a un campione di 160 studenti, non essendo possibile per motivi di tempo e di costi coinvolgere tutti gli iscritti (357 in totale).

Dalla correzione dei questionari restituiti, 155 in tutto, è emerso che tra noi ragazzi vi è una profonda insicurezza riguardo a certe nozioni e addirittura ignoranza rispetto ad altre. Si sono potute conoscere le nostre lacune sull'argomento e quanto i ragazzi in genere siano poco interessati all'argomento che sarebbe in realtà fondamentale per tutti i cittadini e comunque per tutti quelli che vivono in Italia.

In particolare è risultato che:

- la maggior parte dei ragazzi intervistati (120 su 155) ritiene di sapere a cosa serve una Costituzione, però solo una piccola parte è in grado di esprimerlo correttamente (44/155)
- la maggior parte (95 su 155) dichiara di sapere quando è entrata in vigore la Costituzione, ma in realtà solo una piccola parte (43/155) sa indicare la data;

- la maggior parte (92 su 155) conosce la ragione storica della festività del 2 giugno,
- circa la metà dei ragazzi intervistati (74/155) dichiara di sapere da chi è stata scritta la Costituzione italiana, ma solo 49 sono in grado di indicare correttamente chi ha scritto la Costituzione;
- circa la metà (75/155) degli intervistati dichiara di conoscere gli effetti della rigidità della costituzione, solo 18 hanno però saputo chiarire il significato di tale caratteristica;
- per quanto riguarda il carattere compromissorio della Costituzione, solo 45 su 155 dichiarano di conoscerne il significato, e di questi solo 17 sanno indicare correttamente il significato della caratteristica;
- una parte significativa di ragazzi (81/155) dichiara di sapere come è suddivisa la nostra Costituzione, di questi però meno della metà è in grado di indicare schematicamente la struttura della Costituzione;
- una minima parte dei ragazzi dichiara di conoscere i principi fondamentali della Costituzione e sa indicarne almeno tre,
- la metà circa dei ragazzi dichiara di aver letto qualche articolo direttamente dal testo della Costituzione, poi però di questi solo la metà sa indicare l'argomento relativamente al quale ha effettuato la lettura, per lo più avvenuta a scuola;
- una parte consistente degli studenti dichiara di essersi confrontato almeno una volta con qualcuno relativamente a diritti, libertà o doveri stabiliti dalla Costituzione (100/155), dichiara di averlo fatto prevalentemente a scuola, poi in famiglia, e in ultimo con notevole scarto, con gli amici. Lo spunto per la discussione risulta derivare principalmente da notizie apprese dai giornali, dalla Tv e dai propri famigliari.

L'emergere di questi dati non è per noi del tutto negativo proprio perché solo conoscendo le nostre lacune potremo correggerle. Per questo abbiamo pensato di scrivere un volantino con le risposte alle domande che si sono dimostrate più difficili e di diffonderlo nelle diverse sedi dell'istituto, dove abbiamo distribuito il questionario.

In questo modo pensiamo di poterci migliorare come cittadini e di poter riparare alla scarsa conoscenza dimostrata.

Alleghiamo:

- testo questionario;
- tabelle riassuntive dell'analisi dei questionari
- copia del volantino con le risposte diffuso nelle varie sedi dell'IIS "A. Pacinotti".

QUESTIONARIO SULLA COSTITUZIONE	
<p>Il questionario è anonimo perciò non mettere il tuo nome sul foglio. Per compilare il questionario bastano pochi minuti, segna con una croce la risposta che vuoi dare e cerca di essere breve nelle risposte aperte. Grazie per la collaborazione, riempiendo questo questionario hai contribuito alla realizzazione di una ricerca svolta all'interno dell' IIS "A. Pacinotti".</p>	
1) Sai a cosa serve una Costituzione? Si No	
2) Se hai risposto sì alla precedente domanda, spiega brevemente a che cosa serve una Costituzione:	_____
3) Sai quando è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica italiana? Si No	
4) Se hai risposto sì alla domanda n. 3, indica la data in cui è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica italiana:	_____
5) Il 2 giugno è festa nazionale, la scuola è chiusa: quale importante avvenimento si festeggia ?	_____
6) Sai da chi è stata scritta la Costituzione della Repubblica italiana? Si No	
7) Se hai risposto sì alla domanda n. 6, spiega brevemente da chi ritieni sia stata scritta la Costituzione Italiana :	_____
8) La Costituzione italiana è rigida , sai che cosa comporta questa caratteristica? Si No	
9) Se hai risposto sì alla domanda n. 8, spiega brevemente quali conseguenze comporta la rigidità della Costituzione:	_____
10) La Costituzione italiana è frutto di un compromesso , conosci il significato di questa affermazione? Si No	
11) Se hai risposto sì alla domanda n. 10, spiega perché si dice che la Costituzione italiana è frutto di un compromesso:	_____
12) Sai come è suddivisa la Costituzione italiana? Si No	
13) Se hai risposto sì alla domanda n. 12 indica qui di seguito la struttura della Costituzione :	_____
14) Che cosa si intende quando si parla di principi fondamentali?	
15) Indica almeno tre dei principi fondamentali stabiliti nella Costituzione italiana:	_____
16) Hai mai letto direttamente qualche articolo della Costituzione Italiana? Si No	
17) Se hai risposto sì alla domanda 16 cita l'argomento relativo all'articolo che hai letto e indica in quale occasione hai effettuato la lettura:	_____
18) Hai mai avuto occasione di confrontarti con qualcuno relativamente a diritti, libertà o doveri stabiliti dalla Costituzione italiana? Si No	
19) Se hai risposto sì alla domanda 18, indica in quale contesto è avvenuto il confronto (anche più di una croce)	
	<input type="checkbox"/> a scuola
	<input type="checkbox"/> in famiglia
	<input type="checkbox"/> con gli amici
	<input type="checkbox"/> altro
20) Se hai risposto sì alla domanda 18, qual è stato l'evento che ti ha portato al confronto:	
	<input type="checkbox"/> Notizia appresa attraverso i giornali
	<input type="checkbox"/> Notizia appresa attraverso l'informazione televisiva
	<input type="checkbox"/> Notizia appresa in famiglia
	<input type="checkbox"/> Notizia appresa dagli amici

Domande chiuse

Domanda	Sì	No	Non risp.
1	120	32	3
3	95	55	5
6	74	68	13
8	75	67	13
10	45	89	21
12	81	61	13
16	75	75	5

Domande aperte

Domanda	corrette	errate	Non risp.
2	44	68	43
4	43	65	47
5	92	25	38
7	49	26	80
9	18	61	76
11	17	28	110
13	39	41	75
14	19	58	78
15	28	37	90
17	34	7	114

Gli argomenti indicati nella risposta 17 sono stati in ordine di frequenza: principi fondamentali in generale, diritto al lavoro, diritto allo sciopero, la libertà di religione, il diritto di uguaglianza, il ripudio della guerra, la protezione dei beni culturali, il diritto di voto.

Domanda	Sì	No	Non risp.		
18	100	46	9		
Domanda	Scuola	Famiglia	Amici	Altro	
19	66	41	29	10	
Domanda	Giornali	Famiglia	TV	Amici	Altro
20	47	40	44	22	20

la posizione degli individui e dei gruppi nel sistema costituzionale e i compiti della Repubblica a tale riguardo (l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, l'affermazione delle libertà degli individui e il riconoscimento dell'importanza del lavoro come mezzo di realizzazione dei singoli e di progresso per l'intero Stato, artt. 2,3,4,6); i rapporti tra lo Stato e la comunità internazionale (il conformarsi al Diritto internazionale e il ripudio della guerra, artt.10,11);

la posizione di alterità e di neutralità dello Stato di fronte alle diverse confessioni religiose (artt.7, 8);

l'interesse e l'impegno dello Stato per lo sviluppo e la salvaguardia del patrimonio culturale (art.9);

L'emblema dello Stato: la bandiera tricolore (art.12)

(E.Bassignani Barani)

Per avere un'idea più precisa ...

Per essere un cittadino più informato ...

Per partecipare in modo consapevole ...



Vuoi saperne di più sulla Costituzione italiana?



A cura della classe IVA
IPSA "L.Fanfani"
di Salerno Apuano (MS)

A cura della classe IVA
IPSA "L.Fanfani"
di Salerno Apuano (MS)

A cura della classe IVA
IPSA "L.Fanfani"
di Salerno Apuano (MS)

Se hai avuto problemi con il questionario... leggi qui!

1) Sai cos'è una Costituzione?

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato in quanto rappresenta la base della convivenza civile.

Nella Costituzione vengono fissati i principi e i fini che lo Stato si pone e vengono regolati i rapporti con e fra i cittadini.

Tutte le altre leggi devono ispirarsi alla Costituzione, formando l'insieme dell'ordinamento giuridico.

La Costituzione italiana è formale, cioè è racchiusa in un documento scritto. (E.Coccoluto/A.Iacovino)

2) Sai quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?

La Costituzione è stata approvata dall'Assemblea costituente il 27/12/1947 con 453 voti favorevoli e 62 contrari e nessun astenuto, su 515 presenti e votanti.

Venne promulgata dal Capo dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre del 1947, ed è entrata in vigore il 1° gennaio del 1948.

Una copia integrale del testo è rimasta esposta per l'intero anno nella sala comunale di ogni Comune d'Italia in modo che ogni cittadino potesse prenderne visione. (L.Martinelli/A.Rocchiccioli)

3) Quale importante avvenimento si festeggia il 2 Giugno?

Il 2 giugno si festeggia la festa della Repubblica, la quella data si svolse il referendum a suffragio universale maschile e femminile con il quale il popolo italiano venne chiamato ad esprimersi sulla scelta tra il mantenimento della vecchia forma di Stato (la monarchia) e l'instaurazione di una nuova forma di Stato (la repubblica). (L.Martinelli/A.Rocchiccioli)

4) Sai da chi è stata scritta la Costituzione?

La Costituzione italiana è stata scritta dall'Assemblea costituente che fu eletta il due giugno 1946 a suffragio universale maschile e femminile, con un sistema elettorale proporzionale.

Subito dopo la sua elezione l'Assemblea costituente nominò al proprio interno una commissione per la Costituzione, detta anche "dei settantacinque", che ebbe il compito di redigere la Carta Costituzionale.

La commissione "dei settantacinque" si divise a sua volta in tre diverse sottocommissioni che si occuparono rispettivamente: dei diritti e dei doveri dei cittadini, dei diritti e dei doveri economico-sociali, dell'ordinamento dello Stato.

La commissione presentò il proprio lavoro all'Assemblea costituente nel febbraio del 1947, e questa lo discussse, lo elaborò e modificò dal marzo 1947 sino al dicembre dello stesso anno, approvandolo definitivamente il 22 dicembre. (A.Giacchè/D.Moro)

5) Che cosa comporta la caratteristica della rigidità della Costituzione?

Si parla di rigidità della Costituzione quando le disposizioni della stessa non possono essere integrate, modificate o abrogate se non con procedure diverse e più complesse rispetto a quelle previste per le leggi ordinarie. La Costituzione che possiede tale caratteristica è detta rigida in contrapposizione alle costituzioni flessibili le cui disposizioni possono essere integrate, modificate o abrogate con le stesse procedure previste per le leggi ordinarie.

La nostra Costituzione è rigida, infatti, prevede all'art.138 la complessa procedura per la propria integrazione o modificazione. Rendendo più difficile la sua modifica, la Costituzione italiana si difende, rendendosi non disponibile alla volontà della semplice maggioranza.

La scelta di una Costituzione rigida trova giustificazione storica, alla luce dello sgravimento subito dallo Stato Albertino a seguito delle leggi emanate nel periodo fascista. (G.Taddei/M.Maneschi)

6) Che cosa significa che la Costituzione è frutto di un compromesso?

Significa che alla sua formazione hanno contribuito persone appartenenti a schieramenti politici diversi che hanno saputo trovare un punto d'incontro, superando le

proprie diversità.

In particolare significa che si trovarono punti di accordo per la stesura di un testo, la Costituzione, che potesse le basi per uno Stato in cui fosse rifiutato l'autoritarismo, venissero ripristinate le libertà individuali e garantiti i diritti di ogni cittadino.

Il compromesso permise, dunque, la creazione di un documento in grado di garantire una base di valori certi e condivisi da tutti, all'interno della quale fosse possibile lo svolgimento di un corretto dialogo politico. (A.Castagnoli/A.Chiodetti)

7) Sai com'è suddivisa la Costituzione?

La Costituzione italiana è composta da 139 articoli ed è suddivisa in quattro "sezioni".

1) I Principi Fondamentali vanno dall'art.1 all'art.12 e pongono le basi per una convivenza il più possibile giusta, equilibrata, civile, saputa al rispetto di tutti e al criterio di uguaglianza, irrinunciabile in una società democratica.

2) La Parte I: si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini e comprende gli articoli dal 13 al 54.

Essa si divide in quattro titoli costituiti da rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

3) La Parte II: si occupa dall'art.55 all'art.139 dell'ordinamento della repubblica e comprende sei titoli: Il Parlamento, Il Presidente della Repubblica, Il Governo, La Magistratura, Le Regioni, le Province i Comuni, Le garanzie costituzionali.

4) Le disposizioni transitorie e finali: queste diciotto disposizioni contengono le norme per il passaggio dalla vecchia alla nuova forma di Stato. (C.Crurioni/S.Lanna)

8) Che cosa sono i principi fondamentali della Costituzione?

I principi fondamentali sono fissati nei primi dodici articoli della Costituzione e ne costituiscono le fondamenta infatti essi determinano:

la struttura della Repubblica (la sovranità popolare, l'ordinamento democratico e il decentramento amministrativo, artt.1,5);

Elias Bassignani Barani, Lorenzo Bertoncini, Luca Boragno, Alessandro Castagnoli, Nicholas Chiaramonti, Alessio Chiodetti, Emanuele Coccoluto, Alessandro Giacchè, Carolina Giuntoni, Andrea Iacovino, Stefania Lannia, Mattia Maneschi, Laura Martinelli, Daniel Moro, Sebastiano Preti, Anna Rocchiccioli, Marco Santini, Davide Sarti, Giacomo Taddei, Edoardo Vernazza

Cultura

*Liceo Carducci, Piombino (LI), Sezione scientifica
Classe 2^A (prof. Fulvia Costanzo)*

La cultura è...

... è un **valore** che deve condurre allo sviluppo dell'individuo e alla tutela e salvaguardia del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione.

... è **crescita individuale**, in cui la ricerca scientifica e tecnica diviene stimolo e conseguenza: più un popolo è istruito, maggiore sarà lo stimolo alla ricerca, che a sua volta non potrà che stimolare lo sviluppo culturale ed economico di un Paese.

... è anche la **salvaguardia** delle nostre radici culturali, come popolo che ha costumi, credenze religiose, valori comuni da proteggere.

... è favorire l'**integrazione** fra la nostra e le altre culture come arricchimento e progresso di entrambe.

... è inoltre la **tutela** dei nostri beni ambientali e del nostro patrimonio artistico, non solo per la loro salvaguardia e conservazione ma anche come strumento consapevole dello sviluppo della propria civiltà.

Francesco Fontanella

... è una **luce** che illumina i momenti bui che si alternano nella storia e ti impedisce di sprofondare nel pessimismo e nella sfiducia nel domani.

... è uno **sprone**, insieme alla ricerca scientifica, per affrontare e superare i problemi che investono la società.

Guido Cignoni

... è un **insieme di conoscenze**, che hanno parte attiva nella formazione della personalità e nell'affinamento delle capacità ragionate, e su cui l'individuo è in grado di esercitare una **riflessione critica autonoma**.

Sofia Menicagli

... è strumento importantissimo, **una delle basi fondamentali per vivere bene**; ci fa capire quello che succede intorno a noi, ci aiuta a non lasciarci impaurire dalle situazioni e ci dà quindi sicurezza in noi stessi. Si pensa che la cultura sia l'unico mezzo rimasto a nostra disposizione per resistere alle imposizioni. Una persona che "sa" non viene ingannata facilmente e quindi ha i mezzi per potersi opporre a una determinata situazione. Al contrario una persona che ignora può farsi manipolare a piacimento da chi senza dubbio possiede una conoscenza maggiore. Per esempio, all'interno di un dibattito, una persona colta riuscirà senza dubbio a sostenere la propria tesi con molta più facilità di una persona che non lo è.

Viola Vinciarelli

... è **uno strumento** attraverso il quale, la conoscenza appresa da parte di un singolo s'integra con la conoscenza di altri in modo da dividerla, elaborarla, ampliarla. La cultura ci dà la **facoltà di comunicare** ed essere vivi: la cultura classica permette all'uomo di **coltivare l'animo**; quella scientifica, attraverso la ricerca, permettere all'uomo di **vivere meglio** e più a lungo; infine quella del rispetto permette all'uomo di vivere meglio **con se stesso, con gli altri e con l'ambiente**.

Laura Agnarelli

... è sinonimo di **curiosità**, che ci ha portato a conoscere, a scoprire, ad arricchire dati storici, tecnologici, tecnologici, artistici, scientifici. È fondamentale che ciascuno di noi custodisca dentro sé un proprio patrimonio culturale, sia come semplice conoscenza del mondo circostante che come approfondimento e studio. Chi si ritiene colto, o vuo-

le essere ritenuto tale, deve essere quella persona che instancabilmente ha voglia di scoprire, analizzare, studiare, pensare, confrontarsi.

Lavinia Della Lena

Cultura è...

Libertà, Conoscenza, Consapevolezza:
ecco la vera cultura!

Qualche potente ne ha paura,
il saggio la ricerca con fermezza:
perché il popolo non sia di burattini
ma di onesti e preparati cittadini.

Abbiam diritto noi giovani studenti
di difendere la cultura coi denti,
per essere padroni di noi stessi
e non essere mai sottomessi!

Ilaria Balzano

Chi deve promuovere e tutelare la cultura?

È compito dello Stato promuovere la cultura, mettere cioè i cittadini nelle condizioni di poter avere le nozioni sufficienti a svolgere un'analisi critica delle situazioni, in poche parole di essere in grado di ragionare con la propria testa.

Il primo strumento che lo Stato ha a disposizione per la promozione e diffusione della cultura è la scuola pubblica.

L'inserimento della scuola dell'obbligo è una delle cose principali, perché getta le basi in ognuno di noi per un possibile sviluppo della cultura personale, che ovviamente crescerà nel corso della vita. Difatti il solo titolo di studio non distingue una persona di cultura, ma l'istruzione scolastica è la base che ci permetterà di approfondire gli argomenti e far suscitare in ognuno di noi interessi più ampi.

Per soddisfare la curiosità e la sete di sapere, lo Stato ha inoltre il

compito di mettere a disposizione, rendendolo accessibile a tutti, il nostro patrimonio artistico–culturale (sicuramente uno dei più importanti del mondo!).

A questo scopo lo Stato ha istituito il Ministero per i Beni culturali con il compito di tutelare, restaurare e mantenere musei, siti archeologici, biblioteche, città d'arte, pinacoteche e quant'altro faccia parte del nostro patrimonio artistico.

Inoltre la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la cultura oggi vanno di pari passo; infatti, grazie alla diffusione della tecnologia in genere (computer, internet, cellulare etc.) abbiamo sempre più informazioni di qualunque tipo.

Lo sviluppo tecnologico ha favorito anche lo sviluppo della ricerca in campo medico e la cura di molte malattie.

Sofia Menicagli

La Costituzione italiana ritiene la cultura un valore fondamentale (art. 9); lo Stato ha dunque come intento la formazione di cittadini colti e per “colto” s'intende una persona, che ha un ricordo del passato ma che sa valutare anche l'epoca in cui vive. Quindi la parola “cultura” non si riferisce solo ai beni materiali ma anche ai valori di ognuno di noi; è anche tutto quello che impariamo studiando a scuola, leggendo libri, conoscendo persone di altre nazionalità.

La cultura è ciò che rimane nei nostri ricordi, nella nostra mente, anche dopo molto tempo e vuol dire soprattutto capire! La cultura dipende anche dalla nostra voglia di sapere e di conoscere. La scuola può darci le basi della nostra cultura, però siamo noi stessi che dobbiamo continuare a svilupparla.

Virginia Vallini

Intervista su Costituzione e cultura

Oggi ci siamo chiesti che cosa sia per noi la cultura e che relazione abbia con la nostra Costituzione. Una riflessione che non è banale come sembra!

Per porre queste domande non intervisteremo una persona colta o esperta in materia, ma preferiamo scegliere un cittadino come gli

altri, che non ne sa più di noi, ovvero uno studente di seconda superiore del liceo G. Carducci.

Partiamo con una domanda difficile: che cos'è secondo te la cultura?

Bella domanda... ci provo: la cultura è l'insieme delle cose che sai e che studi, ma anche l'insieme delle esperienze e delle tradizioni di un popolo...

Quindi: chi è una persona colta?

È una persona che sa molte cose, molte nozioni... ma è anche abituata a guardare le cose in modo critico perché, attraverso il suo sapere, riesce ad intravedere delle cose che gli altri non notano... è insomma una persona che sa quello che dice e non parla mai a sproposito!

Allora la cultura è importante?

Certo, perché la conoscenza è alla base di tutto; per esempio, conoscendo la Storia, si evita di commettere errori che gli altri hanno già commesso, quindi... se non sai, puoi cascarci di nuovo!

Secondo te, la cultura è abbastanza diffusa?

Secondo me, la cultura non è mai troppa; purtroppo al giorno d'oggi mi sembra che sia molto ridotta e che ci siano troppi ignoranti

A che cosa è dovuta questa scarsa conoscenza?

A una società che non la considera importante: secondo molte persone la cultura non è utile, valgono di più i soldi e il successo facile...

Come si è arrivati a questo abbassamento del livello culturale?

Non saprei... Forse una parte di responsabilità è da attribuire alla scuola... un'altra parte ai media, che ci propongono programmi di basso livello culturale... e la cultura ne risente parecchio!

Come si può ritornare a un livello di cultura più elevato?

Investendo di più sulla Scuola e l'Università, soprattutto evitando che i nostri "cervelli" lascino il Paese... e anche un po' più di cultura in televisione non sarebbe male!

Cosa c'entra la Costituzione con questo?

Credo che menzioni la cultura e dica che la promuove...

Precisamente nell'art. 9! Credi sia sempre rispettato?

Domanda retorica... No, non sempre, purtroppo!

Da dove dovrebbe partire il rilancio della cultura?

Dalla politica, dai media, dalla scuola e infine dalle stesse famiglie, che dovrebbero incoraggiare i giovani a saperne di più su quanto li circonda!

Un appello per la cultura?

In Italia è nata prima la cultura e poi il concetto di Nazione e, come ha detto Roberto Benigni: “*Cerchiamo di dimostrarlo!*”

Leonardo Masi

Etimologia

Il termine cultura, che deriva dal latino *colere*, significa coltivare; esso ha assunto nel tempo significati differenti ed ancora oggi, nel linguaggio comune, ha un uso vario.

In origine la parola cultura era una metafora della vita e nel mondo contadino è stata connessa spesso con il termine *anima*; l'espressione *cultura animi* esprimeva quindi l'esigenza di coltivare la propria anima, di educarla, così come si coltiva la terra.

Sofia Menicagli

La parola *cultura* ha origini occidentali e fu utilizzata per rappresentare comportamenti che imponevano *una cura verso gli dei*, così nacque il termine *culto*.

Il concetto moderno di cultura è l'insieme di conoscenze che vengono tramandate nel tempo. Cosa sarebbe l'umanità se non avesse la facoltà di tramandare la cultura di generazione in generazione?

Non riesco nemmeno ad immaginare un mondo che, oltre a non conoscere la scienza, la matematica e la storia, non conosca nemmeno i valori della vita.

Alberto Petraraja

Democrazia

*IIS Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

La democrazia è una conquista razionale e civile dell'uomo. Essa consiste in una forma di governo basata sull'attribuzione di pari diritti e libertà ad ogni cittadino di uno Stato.

Il percorso del modello democratico ha accompagnato la storia e la cultura dell'Occidente. Infatti la democrazia è nata in Grecia, culla della civiltà occidentale, grazie alla lucidità e alla lungimiranza dell'arconte Clistene, al termine del VI sec. a. C. Il secolo successivo lo stratega Pericle portò il nuovo assetto costituzionale ateniese alla sua forma più matura. Per molti secoli, poi, la democrazia fu nuovamente soppiantata da forme di potere molto distanti da essa. Si dovette attendere l'avvento della Rivoluzione francese affinché il progetto democratico riprendesse vigore e si formassero veri e propri gruppi politici che lottavano per costituire governi che rispettassero i diritti umani. Da allora, la teoria democratica si è evoluta e, seppur pagando alti prezzi, soprattutto in termini di vite umane, è divenuta realtà. Nonostante alcune battute d'arresto, che hanno visto la restaurazione di forme di potere autoritarie e dittatoriali, la progressiva, anche se lenta, espansione del modello democratico è continuata senza arrestarsi ed è in atto ancora oggi. Attualmente, la democrazia vige, nelle sue forme più compiute, in tutto il cosiddetto "Occidente", nonostante i compromessi che è costretta ad accettare in alcune realtà statali, laddove rappresenta la facciata di governi in realtà autoritari.

Il concetto di democrazia è collegato, secondo rapporti diversi, ad altri concetti, quali l'uguaglianza, i diritti, le libertà e la giustizia.

Alla base della Costituzione di una comunità pacifica e di una società vivibile, infatti, vi è la consapevolezza della necessità di disciplinare l'ordine e il vivere civile della comunità. Per farlo, è necessario, innanzitutto, porre delle regole che ogni appartenente della comunità dovrà rispettare e, a tal proposito, si dovrà chiarire quali diritti e quali libertà attribuire a ogni individuo e se prevedere privilegi per alcune categorie sociali. La democrazia si basa sulla attribuzione di pari quantità e qualità di diritti e libertà ad ogni individuo della comunità. È, dunque, implicito che tale teoria prenda le mosse dal riconoscimento del principio egualitario, che rende ogni uomo uguale all'altro, in termini di dignità umana *in primis* e, come conseguenza, di fronte alla legge, in quanto ciascun individuo è degno come ogni altro della stessa condizione giuridica. Le misure adottate per concretizzare il principio democratico, che danno così origine al *metodo* democratico, sono rese, infatti, possibili grazie alle carte costituzionali, che rendono vincolante il rispetto di determinati principi e valori e agli ordinamenti giuridici che, basandosi sui dettami costituzionali, ne garantiscono l'osservazione in tutti gli ambiti possibili. La democrazia, essendo collegata alle norme giuridiche, è, dunque, collegata alla giustizia, ma dobbiamo considerare che tale giustizia ha valore non soltanto sul piano del diritto positivo, ma anche su quello del vivere quotidiano. Risulta, insomma, legata al concetto di *giusto* in senso ampio. Questo accade perché sono contenuti nel principio democratico il riconoscimento della dignità umana, del rispetto reciproco e della possibilità per tutti di esprimere se stessi nelle forme ritenute da ognuno più consone (pur rispettando il diritto positivo) e di determinare gli accadimenti futuri relativamente a se stessi e, per quanto è possibile al singolo, relativamente alla comunità di appartenenza. Sotto tali aspetti, la democrazia è, in primo luogo, portatrice di quei principi e di quelle regole di comportamento civile sempre più enfatizzate nell'età contemporanea, che sottolinea l'individualità e l'importanza del singolo e, in secondo luogo, risponde alle esigenze dei singoli e della comunità allo stesso tempo, facendo sentire ogni uomo arbitro della propria porzione di libertà, ma anche rincuorato dall'essere parte di un grande insieme. In questo senso la democrazia

si presenta anche come geniale costruzione psicologica, che appaga numerose esigenze dell'essere umano facendolo sentire in sintonia con l'ideale della giustizia. Non dimentichiamoci che la democrazia presenta analogie, primo fra tutti il principio dell'uguaglianza, anche con la religione cristiana, che da sempre è punto di riferimento della società occidentale. Il modello democratico, consapevolmente o no, è diventato parte integrante dell'educazione di ognuno e di conseguenza del suo agire. Pensiamo ad un esempio banale: ad un gruppo di amici che decide di andare al cinema. È indubbio che avranno gusti cinematografici diversi. Come solitamente accade, ognuno esporrà le proprie preferenze e poi verrà scelto il film che piace alla maggior parte e a cui la minoranza non è del tutto contraria. Gli amici, accorgendosene o meno, avranno applicato il metodo democratico.

Attualmente il modello democratico è ampiamente ritenuto il migliore come forma di governo e, preso in considerazione anche l'ampio accoglimento da parte della società, gli viene attribuita una connotazione totalmente positiva. Basandosi su questa convinzione, il grado di democrazia di un Paese è divenuto metro di civiltà, rafforzato anche dal fatto che gli stati democratici basano le loro relazioni sul dialogo e sul rispetto reciproco, condizioni determinanti per un clima pacifico. La democrazia, in quanto base per una risoluzione dei conflitti, è dunque divenuta un bene da esportare. La sua diffusione sta avvenendo mediante un processo, talvolta subdolo, di "occidentalizzazione" delle altre realtà continentali, spesso non pronte ad accettare questa intromissione. Il modello democratico, infatti, risulta talvolta totalmente estraneo ad altre culture, se non addirittura agli antipodi.

Ma bisogna prestare attenzione anche a non considerare la democrazia in Occidente come un possesso per sempre. Le minacce alla democrazia sono molte: solo per citarne alcune, i tentativi di dissoluzione dell'ordine costituito, come nel caso del terrorismo, che l'Italia ha tragicamente vissuto durante gli anni di piombo; la criminalità organizzata, come nel caso della mafia; gli abusi di potere da parte degli organi dello stato. I pericoli per il modello democratico, infatti, si nutrono di quegli stessi diritti e libertà che rendono la democrazia tale.

Alessandra Fiaschi

Difesa dello Stato

*IISS Cicognini-Rodari, Prato, Liceo Psico-Pedagogico
Classe 5[^]C (prof. Ettore Nespoli)*

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana. Questi sono i principi *bussola* delineati negli articoli 52-54 della Costituzione Italiana alla base della difesa dei principi comuni dello Stato.

La Patria è la terra dei padri e si difende sempre e comunque. Per questo il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. L'adempimento del servizio militare non può essere lesivo della posizione di lavoro del cittadino, né dell'esercizio dei diritti politici.

Claudia Coscia, Veronica Scali

Diritto di asilo

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 5[^]E (prof. Maria Rosa Immacolata Civitillo)*

Il diritto di asilo deriva da greco *asylon* e indica un luogo sacro che non può essere violato, ma anche cosa non soggetta a cattura. In epoca antica ha, quindi, un'accezione religiosa, come nel Medioevo. Lutero presenta, invece, l'asilo inteso come protezione per perseguitati religiosi, politici e per reati comuni. Con la nascita degli Stati nazionali si passa dal concetto di asilo religioso a quello di asilo diplomatico, poiché diviene possibile chiedere asilo presso le rappresentanze diplomatiche straniere. Il problema del diritto d'asilo ha, pertanto, origini lontane, ma si pone con forza dopo la prima guerra mondiale di fronte alle grandi masse di rifugiati che essa ha provocato e se ne è occupata la Comunità internazionale, attraverso la Società delle Nazioni. Tra le due guerre, il sorgere di movimenti xenofobi e la chiusura delle frontiere ha annullato l'impegno della Comunità internazionale. Durante e dopo la seconda guerra mondiale vengono fondate associazioni quali UNRRA, l'IRO e l'UNCHR, ancora attiva, dirette principalmente dagli USA. La prima affermazione dei diritti del rifugiato si ha con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, che afferma: *“Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi di asilo dalle persecuzioni”*. Inoltre la Convenzione di Ginevra del 1951, a cui l'Italia aderisce nel 1954, e il Protocollo di New York del '67 definiscono lo stato di rifugiato e le modalità di comportamento dei paesi nei confronti degli stessi e dei

richiedenti asilo. La Convenzione chiarisce che i rifugiati non possono essere rimpatriati ove rischino persecuzioni. Il concetto di asilo è legato a quello di *non-refoulement*, sebbene il primo abbia accezione positiva, comprendendo la protezione e la residenza per il rifugiato, l'altro negativa, perché è obbligo di uno Stato non costringere il rifugiato ad allontanarsene. Con la Convenzione di Dublino I del 1990 e quella di Dublino II del 2003, che ha sostituito la precedente, la C.E. ha determinato lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo presentate agli Stati comunitari.

In Italia il diritto d'asilo è regolato dall'art. 10 della Costituzione, il quale afferma che detto diritto è garantito conformemente alle norme dei trattati internazionali e ribadisce la possibilità per gli stranieri di chiedere asilo qualora nel paese d'origine vengano violati i diritti fondamentali dell'uomo. L'Italia rifiuta l'estradizione di uno straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici che attuano politiche lesive dei diritti umani. È importante chiarire che il diritto di asilo non si identifica con lo status di rifugiato politico che, come previsto dalla convenzione di Ginevra, richiede, quale fattore determinante, se non la persecuzione in concreto, un fondato timore di essere perseguitato. Tale requisito non è previsto dall'art. 10 comma 3 della Costituzione, che attribuisce direttamente allo straniero, il quale si trovi nella situazione descritta da tale norma, un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi condizioni di esercizio e modalità di godimento. Il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa individua nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto di asilo che dovrebbe, pertanto, essere concesso ove il soggetto che lo invochi dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 10. In realtà il diritto di asilo previsto dal Costituente è stato contenutizzato dal legislatore ordinario attraverso la disciplina del diritto del rifugiato politico.

Infatti, la L. 28 febbraio 1990 n. 39, intitolata "*Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato*", stando all'intestazione del testo legi-

slativo, avrebbe dovuto essere una legge attuativa del diritto di asilo come previsto dalla Costituzione. In realtà, la legge ripropone una certa commistione tra la disciplina dell'asilo costituzionale e quella del rifugio convenzionale a tutto vantaggio della conservazione di quest'ultima. Indicando, infatti, come oggetto della legge l'asilo politico, oltre che l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari, ma disciplinando poi il solo procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, si intende evidentemente precisare che lo Stato italiano riconosce il diritto di asilo soltanto a coloro che rientrano nella nozione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, più volte richiamata nel testo della norma. L'asilo, pertanto, è inteso come una prerogativa che lo Stato esercita sul proprio territorio, nei limiti imposti dai trattati internazionali, e non come un diritto soggettivo dell'individuo che cerca protezione contro le persecuzioni. Ad una persona che presenta una domanda per ottenere lo status di rifugiato le autorità pubbliche possono accordare discrezionalmente una protezione sussidiaria a titolo di asilo.

Il 2 marzo 2008 è entrato in vigore il D lgs.vo n. 25, attuativo della direttiva C.E. 2005/85 che, tra gli aspetti più significativi, abroga quelle norme della legge 39/90 che hanno consentito una sorta di istruttoria informale e favorisce più ampie garanzie per l'asilante. A tale proposito la Cassazione a sezioni unite ha con sentenza n. 27310/2008 ribadito la precettività dell'art. 10 co. 3 Cost. rifiutando l'interpretazione restrittiva che identifica il diritto di asilo politico con il mero diritto a fare ingresso nel territorio nazionale in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Invero, la Corte ricollega al diritto di asilo politico costituzionale non solo il diritto all'ingresso in Italia, ma anche e soprattutto il diritto a permanere sul territorio nazionale una volta dimostrata la sussistenza del mancato riconoscimento delle libertà democratiche nel Paese di provenienza dell'asilante.

*Chiara Bidini, Alessandra Bigi, Marta Bondi, Andrea Calabrò,
Valentina Cerofolini, Elena Cipolleschi, Serena Duranti,
Mirko Frasconi, Laura Gori, Giulia Graverini, Federica Iuliano,
Jessica Livi, Glenda Mattioli, Jacopo Nardoiani, Helenia Rapini,
Veronica Ruberto, Ginevra Federica Savini, Gloria Serafini*

Domicilio

*IISS Cicognini-Rodari, Prato, Liceo Psico-Pedagogico
Classe 5[^]C (prof. Ettore Nespoli)*

Il domicilio è il luogo dove si svolge abitualmente la vita privata ed intima della persona. Può essere anche il luogo dove il soggetto svolge la sua attività lavorativa, la dimora occasionale, la camera d'albergo, la tenda, la roulotte, il caravan, la barca, il negozio, l'ufficio. Lo scopo della Costituzione è tutelare la libertà del soggetto alla proprietà e contemporaneamente limitare dal domicilio, proiezione della propria sfera personale, l'accesso ad altre persone non autorizzate ed alle autorità. Per questo motivo il Legislatore adopera il termine "*inviolabile*".

Eccezioni all'inviolabilità del domicilio sono riconducibili a casi di urgenza, sempre sotto il controllo dell'Autorità Giudiziaria. All'interno del domicilio, non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Accertamenti, ispezioni ed interventi per motivi di sanità (es. epidemie), incolumità pubblica e fini economici e fiscali sono disciplinati da leggi speciali.

*Sara Bianchi, Giulia Castelli,
Matteo Alessandro Mazzanti, Martina Orselli*

Donna

*ISS Enriques, Castelfiorentino (FI),
Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo linguistico
Classe 3^AB (prof. Patrizia Salerno)*

Nella nostra Costituzione si parla di eguaglianza, di non discriminazione, dei diritti della donna lavoratrice, della tutela della maternità, delle pari opportunità, ma l'universo "donna" è complesso, articolato e tantissimi, purtroppo, sono i problemi relativi alle discriminazioni ancora presenti non solo nel mondo, ma anche nella nostra società.

La condizione delle donne

Le donne sono state spesso discriminate in molte culture del mondo, che riconoscevano loro solo capacità rudimentali, limitate alla procreazione e alla cura della prole e della famiglia. Esistono tuttora culture che prevedono una condizione subalterna della donna. Tuttavia, nelle società e nei contesti culturali in cui le donne hanno avuto l'opportunità di esprimere i propri talenti, hanno dimostrato di poter ottenere gli stessi risultati degli uomini, arrivando, in molti campi a superarli, dimostrando così l'infondatezza di tali discriminazioni a differenza di molte altre donne le quali non hanno avuto l'opportunità di esprimere i propri talenti.

Le donne sono spesso soggette ad abuso, specialmente in Paesi poveri, come alcune regioni dell'Africa, e la loro condizione non è certo incoraggiante: **mezzo milione di donne ogni anno muoiono solo per complicazioni di parto o di gravidanza.**

Oltre a tutto questo, ci sono anche altre **discriminazioni:**

- In Asia e in Medio Oriente le donne vengono uccise in nome dell'onore.
- Nell'Africa occidentale le ragazze sono sottoposte a mutilazioni genitali femminili in nome della tradizione.
- Nell'Europa occidentale le donne migranti e rifugiate sono attaccate perché non accettano le usanze sociali della comunità che le ospita.
- Nella regione meridionale dell'Africa le ragazze sono stuprate e infettate con il virus dell'Hiv/Aids perché coloro che abusano di loro sono convinti che fare sesso con una vergine li guarirà dalla malattia.

Tutto questo è stato pubblicato nel marzo 2004 dalla campagna di Amnesty International contro la violenza sulle donne.

La violenza sulle donne

Per le donne tra i 15 e i 44 anni la VIOLENZA è la prima causa di morte e d'invalidità, ancor più del cancro, della malaria, degli incidenti stradali e persino della guerra. Secondo il Rapporto Istat 2002 sulla sicurezza dei cittadini (reso noto nel dicembre 2004), sono 520 mila le donne tra i 14 e i 59 anni che nel corso della loro vita hanno subito almeno una violenza tentata o consumata; si tratta del 2,9% del totale delle donne di 14-59 anni. Circa la metà (9 milioni 860 mila) delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito nell'arco della vita almeno una molestia a sfondo sessuale.

Questi dati sono emersi nonostante la violenza di genere sia un fenomeno sottostimato: molte donne non denunciano i maltrattamenti perché provano vergogna e hanno paura di ritorsioni o di non essere credute.

Le conseguenze della violenza vanno ben oltre il danno fisico: il danno psicologico distrugge l'autostima della donna, e diminuisce la sua capacità di difendersi o di reagire agli abusi.

Addirittura, in alcuni Paesi, la discriminazione è prevista dalla legge: esistono ordinamenti giuridici che non considerano lo stupro come una violenza, ma lo definiscono come una "offesa all'onore o alla castità della donna".

La donna, secondo la Costituzione italiana, ha gli stessi diritti degli uomini, com'è scritto soprattutto nell'art. 3. Ma di fatto, molte volte, viene sottomessa attraverso violenze e maltrattamenti fisici, economici e psicologici. Infatti, in base al rapporto Eures 2002, su 223 (rispetto ai 634 in totale) omicidi avvenuti in famiglia, in 141 casi (63,2%) la vittima è una donna. Gli autori degli omicidi di donne in famiglia sono: nel 41,8% dei casi il coniuge o convivente; nel 12,1% un figlio; nel 10,6% il partner/amante; nel 9,9% l'ex coniuge/ex partner; nel 9,2% un genitore.

Di fronte a queste violazioni dei diritti le ragazze tacciono davanti allo Stato, avendo il terrore, la vergogna nel raccontare la loro esperienza. Dai dati Istat 2002 risulta che solo il 7,4% delle donne che hanno subito una violenza sessuale nel corso della vita ha poi denunciato il fatto. Il maltrattamento di solito viene fatto in luoghi isolati, così che le donne non hanno la possibilità di fuggire. Inoltre la tutela giuridica italiana non sempre si applica adeguatamente, anche se gli strumenti giuridici ci sono, alcuni anche di recente introduzione, come la L. 154/2001 sull'allontanamento del familiare violento per via civile o penale.

Da vari documenti, scritti, articoli, emerge la drammatica fotografia di una realtà che non risparmia nessuna nazione e nessun continente. Le ricerche compiute negli ultimi dieci anni sono concordi: la violenza contro le donne è endemica, nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo. E non conosce differenze sociali o culturali: le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E, come si può verificare anche solo aprendo le pagine di cronaca dei quotidiani, il rischio maggiore sono i familiari, mariti e padri, seguiti a ruota dagli amici: vicini di casa, conoscenti stretti e colleghi di lavoro o di studio. La violenza contro le donne è diffusa persino nelle avanzate democrazie scandinave: Marianne Eriksson, parlamentare europea della Svezia, ha dichiarato che, nel suo paese, *"ogni dieci giorni una donna muore in seguito agli abusi subiti da parte di un familiare o di un amico"*. E negli Stati Uniti, ogni 15 secondi, viene aggredita una donna, generalmente dal coniuge: non è un dato riferito da una delle tante or-

ganizzazioni femministe, ma da una severa rivista giuridica. Per quel che riguarda il mondo in via di sviluppo, le informazioni si fanno, se possibile, ancora più drammatiche, ma allo stesso tempo diventa più difficile raccogliere dati precisi, sia perché le indagini statistiche sono meno frequenti e accurate sia per ragioni squisitamente culturali. **La violenza sulle donne, infatti, in gran parte del mondo è una normale componente del tessuto culturale** e non viene identificata come tale neppure dalle sue vittime. Un gruppo di ricerca, che investigava nei paesi a sviluppo minimo, ha comunque rilevato una stretta connessione tra livelli più alti di violenza contro le donne e società in cui la dipendenza economica femminile dagli uomini è più elevata o dove le donne hanno meno voce in casa o nella società. In molti paesi in via di sviluppo, picchiare la moglie fa parte dell'ordine naturale delle cose, una prerogativa maschile ancora indiscussa: in un distretto del Kenya, il 42% delle donne intervistate venivano picchiate regolarmente dal marito. Lo stupro da parte del marito, poi, è ancora perfettamente legale in gran parte del mondo, e quantificarne l'incidenza è quasi impossibile.

Anche la povertà miete vittime in primo luogo tra le donne: in Nepal, circa 10 mila ragazze ogni anno vengono vendute dalle famiglie per essere avviate alla prostituzione. Nell'Asia sud-orientale, i trafficanti selezionano le comunità più deboli, arrivano nei villaggi durante un periodo di siccità o una carestia e convincono le famiglie a vendere le figlie in cambio di due soldi. Secondo l'Organizzazione internazionale per la migrazione (Oim), nei mercati occidentali della prostituzione arriva ogni anno quasi mezzo milione di donne, provenienti un po' dappertutto. Un problema specifico di alcune culture africane è invece quello della mutilazione genitale, ancora ampiamente praticata, ed effettuata quasi sempre in condizioni sanitarie abominevoli, senza anestesia e soprattutto su bambine anche in tenerissima età. Gli effetti sulla salute sono devastanti e colpiscono le donne in ogni momento della loro vita sessuale e riproduttiva. Oggi sarebbero 130 milioni le donne che hanno subito questo genere di mutilazione; i flussi migratori stanno facendo arrivare il problema (e le sue conseguenze) fin nelle "ricche civiltà occidentali".

Lo stupro è una piaga che colpisce ogni parte del globo: i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità fissano tra il 14 ed il 20

per cento il numero di donne che, negli Stati Uniti, subiscono uno stupro durante il corso della vita. Percentuali analoghe sono indicate da studi effettuati in Canada, Corea e Nuova Zelanda. In alcuni paesi, tuttavia, perseguire i colpevoli è molto più difficile che in altri. In Pakistan, ad esempio, per ottenere il massimo della pena, la donna che denuncia il suo stupratore deve presentare quattro testimoni maschi e non può testimoniare lei stessa. Inoltre, la vittima che non riesce a dimostrare il reato viene incriminata per attività sessuali illecite, incarcerata o frustata pubblicamente.

La violenza sessuale è anche un'arma di guerra, solo da poco riconosciuta come tale dalle leggi internazionali. I conflitti con un forte connotato etnico, come quelli nei Balcani o in Africa centrale, vedono l'uso dello stupro come strumento bellico da parte di entrambi i contendenti. Nel 1993, il Centro per i crimini di guerra aveva documentato in Bosnia 40 mila casi di stupro, ma le cifre reali sono ritenute ben più alte e vi sono sospetti che persino alcuni soldati dell'Onu si siano resi responsabili di aggressioni.

Sfruttamento della prostituzione

Con il termine prostituzione si indica l'attività di chi offre prestazioni sessuali, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. L'attività, fornita da persone di qualsiasi orientamento sessuale, può avere carattere autonomo, professionale, abituale o saltuario. L'uso del termine non è univoco e a seconda del Paese, del periodo storico o del contesto socio-culturale può includere qualsiasi atto sessuale e qualsiasi tipo di compenso (anche non in denaro) o indicare, moralisticamente ed erroneamente, altri tipi di rapporti sessuali o stili di vita generalmente disapprovati. Strettamente legato alla prostituzione è il suo sfruttamento, praticato per trarre profitto dall'attività della donna, da parte di persone che generalmente si presentano come *protettori*; inoltre vi sono altre figure legate al fenomeno della prostituzione: i favoreggiatori.

La prostituzione nel mondo è regolamentata giuridicamente in modo ampio e variegato, dalla pena di morte alla legalizzazione completa. In Italia, nel 2000 sono stati concessi seicento permessi, ciò ha permesso a queste donne di usufruire dei servizi sociali, di studiare o lavorare. In Francia, la polizia, invece, preferisce procedere a indagini

senza aspettare obbligatoriamente che la prostituta sporga denuncia contro il protettore: sicuramente questa procedura evita rappresaglie.

Ma le prostitute straniere restano vulnerabili, perché sono considerate clandestine e come tali rischiano l'espulsione dal paese. Sarebbe quindi necessario concedere loro ufficialmente lo status di vittima, sia per proteggerle che per permettere loro di reinserirsi nella società. Il che non è affatto facile. Una politica di reinserimento deve prevedere capacità di ascolto, accoglienza e aiuto, deve coinvolgere istituzioni pubbliche e associazioni. È necessaria la collaborazione tra le istituzioni, poiché spesso le prostitute hanno paura a confidarsi con le autorità. Un buon modello di riferimento può essere l'azione tentata da alcune associazioni cattoliche italiane. Per esempio Regina Pacis, a San Foca, piccola stazione balneare della Puglia, dove il parroco, don Cesare Lodeserto, accoglie una sessantina di donne dell'Est salvate dalle grinfie dei protettori. Il precedente governo italiano si era impegnato a fondo nel problema, lanciando, nell'autunno 2000, una campagna televisiva di sensibilizzazione. Si trattava di una esperienza, che presentava due risvolti: da un lato informava con chiarezza i potenziali clienti delle violenze inflitte alle prostitute; dall'altro offriva a queste ultime "*una possibilità di salvezza*" grazie ad un numero verde in servizio ventiquattro ore su ventiquattro, che, in meno di due mesi, aveva ricevuto 47mila chiamate. In totale, quasi mille straniere hanno già beneficiato del programma di reinserimento. Nello stesso tempo, l'Italia si è impegnata a sostenere la formazione professionale delle nigeriane rimpatriate, le quali, per esempio, studiano informatica o restauro nel Centro di Benin City. Questo esempio mostra l'importanza delle operazioni condotte verso e con i paesi di origine delle prostitute. Ed è tanto più vero per la prevenzione.

Avvertire le donne dei rischi che corrono non dispensa dall'informare gli uomini. Che siano trafficanti, protettori o clienti, sfruttano le donne a livelli diversi. Una volta stabilito che i protettori devono essere puniti, i clienti vanno forse penalizzati, o curati, oppure educati? Il dibattito rimane aperto. In ogni caso, bisogna cambiare mentalità. E si deve cominciare dalla scuola, insegnando a noi adolescenti la drammatica realtà della prostituzione. Dobbiamo prendere coscienza che essa è una grave violazione dei diritti umani, che il corpo umano è inalienabile e che non esistono prostitute felici.

Recentemente, in Italia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge contenente “Misure contro la prostituzione”, messo a punto dal Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna, insieme ai Ministri dell’Interno e della Giustizia. Con questo disegno di legge viene introdotto il reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza distinzioni di trattamento tra prostitute e clienti. Le misure previste mirano ad eliminare la prostituzione in strada e soprattutto a contrastarne lo sfruttamento. Sono previste pene più severe per chi organizza o partecipa a un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Sono previste pene pecuniarie e restrittive anche per chi sfrutta e gestisce la prostituzione minorile o induce un minore alla pratica.

Esistono, comunque, vari tipi di violenza:

- **maltrattamento fisico:** questo avviene attraverso spinte da parte dell’uomo, costringendo la donna a subire violenze, la più usata è lo stupro. Nella vecchia legislazione italiana, prima della legge 15 febbraio 1996 n. 66, esisteva la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Spesso molti processi si risolvevano in una ricerca del livello di verginità anatomica violata. Questo perché si faceva una distinzione tra “*congiunzione corporale*” e “*atti di libidine*” (palpeggiamenti, toccamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, in modo non completo e di breve durata). Ed era la Cassazione che con sentenze strabilianti definiva al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tot sufficiente a consentirgli di riservare lo sperma dentro la vagina allora era considerato un “rapporto completo”, se invece non c’era versamento spermatico o penetrazione ma “solo” un semplice contatto, anche intimo, offensivo, umiliante, molesto tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente ad un rapporto sessuale, non veniva considerata “congiunzione”. Se non c’era congiunzione non veniva riconosciuto il reato o cambiava l’entità della pena. Tutto ciò ovviamente senza parlare dell’effetto che produceva sulle ragazze violentate. Per fortuna oggi il reato di violenza sessuale è la somma dei concetti di congiunzione carnale e atti di libidine.

- **maltrattamento psicologico:** la vittima è confusa e comincia ad accettare le violenze subite. Inoltre, si sente in colpa con se stessa, per aver dato fiducia a persone di loro conoscenza che in realtà non se lo meritavano.
- **maltrattamento economico:** le donne spesso non ricevono eguale trattamento economico rispetto agli uomini, pur svolgendo le medesime funzioni.
- **comportamento persecutorio:** lo stupratore perseguita la sua vittima con chiamate, messaggi anche minacciatori e, nella maggior parte dei casi, si tratta di un conoscente che la conosce al tal punto da sapere i suoi punti deboli (reato di stalking).
- **maltrattamento sul lavoro.**

Le donne, il lavoro e le pari opportunità

Il viaggio nella normativa italiana relativa al diritto delle pari opportunità tra uomini e donne, inizia nel 1919 anno in cui in Italia viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica, che cancella l'autorizzazione maritale e consente loro di esercitare tutte le professioni e buona parte degli impieghi pubblici. Nello stesso anno viene sfiorata la conquista del suffragio universale femminile, quasi raggiunta con l'approvazione delle Camere per il voto amministrativo. Per il voto legislativo, le donne dovranno attendere la fine del periodo fascista e della seconda Guerra Mondiale: il riconoscimento del diritto di voto alle donne arriverà il 31 gennaio del 1945, su emanazione del Consiglio dei Ministri e verrà esercitato per la prima volta il 2 giugno 1946 per il referendum istituzionale. Nel 1948, la neonata Costituzione Italiana, sancisce il principio di uguaglianza di genere: uomini e donne, in particolare nel mondo del lavoro, hanno diritto al medesimo trattamento. Riconoscendo la pari dignità sociale e l'uguaglianza davanti alla legge per tutti i cittadini, la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno del matrimonio e la parità d'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione d'uguaglianza, la Costituzione pone punti di riferimento importanti per lo sviluppo della normativa futura. L'8 marzo 2002 per garantire una maggior presenza delle donne nelle cariche pubbliche, viene modificato l'art. 51 della Costituzione. Viene così prevista l'adozione di

appositi provvedimenti finalizzati all'attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne nella rappresentanza.

La normativa a tutela della donna e della lavoratrice madre

Per molto tempo il nostro ordinamento si era interessato alla donna lavoratrice quasi solo con attenzione agli aspetti della maternità. Con riferimento a questa problematica va senza dubbio ricordata la legge del 30 dicembre 1971, la quale ha dettato una delle normative più forti di tutela della maternità delle lavoratrici all'interno dell'intero panorama normativo dei paesi europei. Le regole che fissava sono semplici e chiare: pressoché assoluto divieto di licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino; l'astensione obbligatoria dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre successivi al parto; l'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Eppure, benché sia evidente come la tutela della maternità rappresenti anche uno strumento che consente alle donne di non dover scegliere tra lavoro e maternità, la legge del 1971 non si può considerare soltanto come conquista delle donne nel mondo del lavoro, in quanto nel nostro Paese la tutela delle lavoratrici madri ha sempre rappresentato soprattutto un'espressione della cultura cattolica, che vede nella maternità il principale ruolo femminile. L'altra faccia della medaglia della tutela che la legge offre, è la spinta a disincentivare le assunzioni femminili ed ancor di più a segregare le donne nelle posizioni lavorative di minore responsabilità.

L'introduzione del divieto di discriminazione e delle pari opportunità

Soprattutto a cominciare dalla fine degli anni '60, i movimenti femminili spinsero per ottenere il riconoscimento della rivendicata parità tra donne e uomini e riuscirono, in primo luogo, a far approvare nel 1975 la riforma del diritto di famiglia che ha cancellato l'oscura figura del *pater familias* ed ha equiparato la posizione dei coniugi all'interno dell'istituzione familiare; a questa legge succedette a breve distanza quella del 9 dicembre 1977, sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro. Quest'ultima ha fissato un generale divieto di discriminazione per sesso nel rapporto di lavoro ed ha cominciato

ad incidere sul costume sociale, estendendo al padre lavoratore alcuni dei diritti come: il diritto all'aspettativa facoltativa nel primo anno di vita del bambino e quello ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore ai 3 anni, anche se solo in alternativa alla madre lavoratrice subordinata.

Alcune norme proteggono le lavoratrici madri da lavori pesanti come quello del trasporto e del sollevamento pesi; non rendono obbligatorio per le donne in stato di gravidanza il lavoro notturno; tutelano la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza prevedendo la possibilità di un periodo di astensione (retribuito) dal lavoro; estendono i benefici economici anche alle donne lavoratrici a domicilio e alle addette ai servizi domestici e familiari.

Rispetto alla parità di trattamento tra uomini e donne dal punto di vista economico la lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste sono uguali o di pari valore.

Per controllare e stimolare l'attuazione delle pari opportunità oggi esiste un Ministero delle pari opportunità, assistito da un Dipartimento delle pari opportunità funzionale per la realizzazione delle politiche relative e come rappresentante dell'Italia presso le organizzazioni internazionali.

La donna e la famiglia

La famiglia patriarcale è stato il modello ideale di famiglia assunto dal regime fascista. Il fascismo e la Chiesa appoggiavano il desiderio di una famiglia tradizionale, forte e sicura. La struttura familiare, con il tempo, si è, però, modificata a causa di numerose norme legislative (tassa sul celibato, premi di nuzialità e natalità, sussidi alle famiglie numerose e privilegi per il coniugato con prole). Man mano, nello scenario italiano, comparirà una nuova realtà, trasformata dal progresso (le prime automobili, la propaganda, il dopo lavoro e le separazioni legali dopo il 1948), che mostrerà un nuovo aspetto della famiglia.

La famiglia di oggi è contraddistinta da due elementi (la tendenza alla nuclearizzazione e il nuovo ruolo sociale della donna) che la rendono diversa dalla vecchia famiglia patriarcale, dove erano presenti nonni, genitori, figli e nipoti. Le tappe fondamentali, dal punto di vista giuridico, dell'affermazione del nuovo ruolo della donna sono:

- 1970 introduzione del divorzio
- 1975 riforma del diritto di famiglia
- 1978 la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza che istituisce i consultori e che è passata alla storia come legge sull'aborto

Nel 1975 è stato riformato il diritto di famiglia. All'interno della Costituzione sono stati modificati alcuni articoli per pareggiare i diritti fra i coniugi, abolendo la potestà maritale e la patria potestà sui figli, sostituita dalla patria potestà di entrambi i genitori che devono esercitarla di comune accordo. È stata riconosciuta pari dignità morale e giuridica ai coniugi e questo ha determinato conseguenze positive in molti campi. Inoltre sono stati ampliati i diritti dei figli naturali arrivando ad una sostanziale uguaglianza con i figli legittimi.

Nonostante l'evoluzione del concetto di famiglia, l'enorme problema della violenza sulle donne mette in evidenza come la famiglia spesso sia il luogo meno sicuro per le stesse.

In una società come quella di oggi, possiamo permetterci di giudicare una donna dalle sue scelte senza sapere la sua storia, le sue motivazioni, e le sue difficoltà? Questa è una delle domande su cui dovremmo soffermarci tutti a pensare. Noi abbiamo provato a dare una risposta, per esempio partendo dal problema dell'aborto. Immaginate una donna che dopo un abuso rimane incinta: le sue paure, le sue angosce... in quel momento l'aborto secondo noi sarebbe l'unica soluzione. Invece nelle situazione in cui non avviene nessun abuso, cioè nei casi più comuni, prima di arrivare all'aborto, ognuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità rispetto agli sciocchi errori che si potevano evitare. È vero che la donna è "la figura più sconvolta e impaurita", ma ce n'è un'altra, il bambino, che è assolutamente senza voce, ma c'è. Siamo una società che rischia di tutto per la *morte* (droga, alcol, ecc) ma ha paura e non ha le forze di rischiare per la *vita*.

*Agnese A., Noemi B., Elisa C., Lucrezia C., Gemma C., Giulia Col.,
Giulia Con., Caterina D. A., Francesca F., Sara F., Anastasia G.,
Lisa L. R., Giada L., Federica L., Vittoria M., Gianmarco M.,
Giorgia N., Massimiliano P., Francesca Claudia P.,
Giulio R., Leonardo T.*

Eguaglianza

*Liceo Carducci, Piombino (LI), Sezione Scientifica
Classe 2^A (prof. Fulvia Rosaria Costanzo)*

Eguaglianza / Solidarietà

La Costituzione vieta ogni discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, come è essenziale per la creazione di una società moderna, basata sulla democrazia e richiede *"l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*.

L'immigrato egiziano

Molti bambini di colore, che vengono da altri continenti, frequentano oggi le nostre scuole.

Ma noi non dobbiamo dimenticare la nostra storia né perdere di vista la dimensione del problema migratorio perché l'Italia, che oggi è diventata un paese di immigrazione, è stata in passato una terra di emigranti. Alle elementari arrivò nella mia classe un bambino, proveniente dall'Egitto, con la pelle scura e di religione musulmana. Egli sapeva parlare poco l'italiano, perciò aveva paura di non integrarsi. In effetti noi l'evitavamo perché ci sembrava diverso. Il motivo per cui era immigrato con la sua famiglia è che i suoi genitori non avevano un lavoro e non riuscivano a sopravvivere. Quando arrivò da noi non aveva "niente", non possedeva cioè né libri, né quaderni, né penne. Su sollecitazione delle maestre, che ci spiegarono che dovevamo aiutarlo e non emarginarlo, cominciammo a raccogliere dei fondi per comprare il materiale scolastico a lui necessario per lo stu-

dio. Inoltre, per poter facilitare l'insegnamento della nostra lingua, la maestra diede l'incarico agli alunni (me compresa) di scrivere su ogni oggetto che si trovava in classe il rispettivo nome.

Questo bambino, che all'inizio si sentiva sempre escluso, s'inserì invece molto bene, facendo enormi progressi. Grazie alle maestre, che ci avevano spiegato come quel ragazzo fosse come tutti gli altri, si era scatenata fra noi una vera gara di Solidarietà.

Avevamo capito una grande lezione che non dimenticheremo facilmente!

Nicoletta Meloni

L'omosessuale

Quello che aveva sempre temuto era successo: aveva cercato in tutti i modi di tenerlo nascosto, pensando che in una grande città ci fossero meno pettegolezzi ma non era così.

Dai tempi della scuola sapeva quanto fosse difficile essere diverso; non era riuscito a farsi accettare dal gruppo e per questo, finito il liceo, aveva scelto una città universitaria lontana dal suo paese, dove nessuno lo conosceva e dove poteva costruirsi un futuro.

Qualcuno aveva ora saputo ed era iniziato un periodo di scherzi di pessimo gusto, battutine ironiche e per di più molti colleghi lo evitavano in maniera evidente. Lasciare la famiglia non era stato facile, ma era stata la scelta migliore per tutti, suo padre e i suoi fratelli non avevano mai accettato la sua omosessualità e la madre era morta quando era piccolo.

Lui non si vergognava del suo stato ma non lo aveva mai messo in piazza perché sapeva che tanta gente non è pronta a capire.

In particolare, quando fu bandito un concorso per un posto da dirigente, un capo ufficio, che lo aveva sempre tenuto a distanza perché temeva la sua competenza, lo chiamò e gli consigliò di non partecipare perché per quel lavoro non ci volevano "donnette" ma uomini veri in grado di prendere decisioni importanti. Lui partecipò lo stesso e, dopo aver superato la prova scritta, fu chiamato alla prova orale che superò brillantemente.

La commissione si congratulò con lui e gli annunciò che il posto

da dirigente era suo; l'impiegato ringraziò ma disse che, prima di affidargli quel posto, dovevano sapere che lui era omosessuale.

Il presidente della commissione sorrise, disse che ne erano già al corrente perché li aveva informati preventivamente un suo collega. Aggiunse però che per loro non era un problema, erano abituati a valutare le persone senza fare discriminazioni e per quello che valgono. Il posto era suo, aveva vinto e con questo successo ebbe il coraggio di rivelare a tutti il suo stato e di non nascondersi più: aveva ritrovato coraggio e dignità!

Laura Agnarelli

Incidente sul lavoro

Era una caldissima giornata d'estate e Filippo, come al solito, si preparava per andare al mare con i suoi amici; non doveva perdere un giorno di mare dopo lunghi mesi di studio e fatica sui libri, lo sentiva come un suo sacrosanto diritto.

Zaino in spalla, infradito e costume, scese le scale e andò al parcheggio dove lo aspettava il suo motorino, come sempre.

Tuttavia qualcosa di insolito accadde quel giorno: infatti molti gridavano e correvano verso un palazzo vicino, dove da qualche tempo era stato allestito un cantiere. Il capocantiere sembrava disperato perché un operaio straniero, un certo Vladi, incauto e maldestro, era scivolato e caduto sul terreno.

Filippo vide il ferito sdraiato a terra e con la testa sporca di sangue. Il fatto che lo sconvolse di più fu rendersi conto che era soltanto un ragazzo come lui. Quel giorno non riuscì a divertirsi al mare, non fece altro che pensare all'accaduto. Nei giorni seguenti tutti continuavano a parlare di quello che era successo: il ragazzo stava meglio ma era venuta la polizia ed era emerso in maniera evidente che le norme di sicurezza erano carenti: l'impalcatura era precaria, le protezioni poche, le garanzie inesistenti... Filippo rifletté che quel ragazzo, invece di rischiare la vita, avrebbe dovuto frequentare la scuola ed aspirare ad un lavoro sicuro.

Così, pochi giorni dopo, decise di saperne di più della questione. Vladi, che aveva appena compiuto diciotto anni, era venuto dalla

Romania con il sogno di crearsi un avvenire, studiare e prendere un diploma, ma quello era l'unico lavoro che aveva trovato, perché in Italia pochi ormai vogliono fare i muratori. Fu così che a Filippo venne in mente di aiutarlo in qualche modo. Sapeva che nella sua città c'era un'Associazione che operava per l'integrazione e, dopo aver trovato l'indirizzo sull'elenco telefonico, ci andò e raccontò tutto di Vladi, delle sue aspirazioni, del suo diritto allo studio ma anche del grave pericolo che aveva corso.

Finì così per saltare alcuni giorni delle sue meritate vacanze per aiutare un giovane sconosciuto e più sfortunato di lui. A settembre la scuola cominciò come al solito, ma quella mattina Filippo incontrò un ragazzo nuovo, che non sapeva dove andare... Fu grande il suo stupore e la sua gioia nel riconoscere Vladi, il ragazzo che lui aveva aiutato e che finalmente era riuscito ad andare a scuola, anche per merito suo.

L'estate aveva dato dunque i suoi frutti!

Francesco Fontanella

Il compagno di classe

La 2A è una classe un po' rumorosa ma simpatica e molto unita. In particolare, il forte legame che esiste tra tutti gli alunni è stabilito da un ragazzino, apparentemente uguale agli altri: di famiglia semplice e non molto amante dello studio, ma a differenza degli altri con un carisma eccezionale, che riesce a coinvolgere anche il più distratto o timido in qualsiasi attività e con la capacità di esprimere agli insegnanti le richieste e la volontà dei compagni. Alessio Carta insomma è la vera anima della classe! Al ritorno a scuola, dopo le vacanze estive, avviene però un fatto che nessuno si sa spiegare: Alessio è assente! Eppure pochi giorni prima molti l'avevano visto e non avevano notato niente di strano, come era possibile? Subito iniziano le indagini ma nessuno riesce a rintracciare Alessio, che per altro non si presenta a scuola per ben venti giorni. Il ventunesimo giorno si viene a sapere che Matilde, un'altra compagna di scuola, l'ha trovato dal benzinaio: non come cliente, come dipendente! Il padre di Alessio infatti, era stato licenziato dal lavoro a seguito dei tagli finanziari che erano stati fatti nell'azienda in cui lavorava e quindi non poteva permettersi di comprare i libri al figlio e tanto meno di mantenerlo con il solo sti-

pendio della madre! Alessio doveva quindi smettere di studiare e lavorare per necessità. Saputa la notizia, si è alzata una delusione generale: il simbolo della classe non c'è più e nessuno ha voglia di scherzare e di partecipare alle varie iniziative! Inizialmente prevale un'atmosfera di tristezza e impotenza, poi i più attivi si fanno avanti e propongono di aiutare Alessio perché torni a scuola: primo perché è un suo diritto, secondo perché la 3A senza lui non può più essere la stessa. Allora tutti i ventiquattro alunni si mobilitano: decidono di cercare dei mini-lavoretti pomeridiani per comprare i libri ad Alessio. Alcuni trovano posto nelle pizzerie a taglio e portano la pizza a domicilio, altri nei videonoleggi stanno alla cassa, altri per qualche sera servono nei ristoranti, alcuni si dedicano al lavoro di baby-sitter. Racimolati i soldi necessari, una sera si presentano tutti a casa di Alessio con due buste in mano: una con i soldi ricavati per i libri del ragazzo, un'altra per suo padre con la lista di tutti gli ambienti di lavoro in cerca di impiegati. La gioia della famiglia Carta per la semplicità e la spontaneità, con cui quell'aiuto inaspettato è arrivato, è immensa. Sono le 20.30 e da questo momento la 3A è di nuovo al completo!

Lavinia Della Lena

I perseguitati politici

Questo fatto che sto per raccontare non è una storia inventata ma è una vicenda accaduta veramente

Circa un anno fa, dopo vari tentativi di espatrio, due preti congolesi, Guglielmo e Giovanni (i loro nomi italianizzati) arrivarono in Italia, grazie all'aiuto di molte persone che si sono prodigate per fare in modo che avessero i soldi necessari per comprare i biglietti aerei.

I due sono scappati dalla loro patria perché, a causa di una terribile e sanguinosa guerra tra etnie, la popolazione era costantemente perseguitata, proprio come i monaci buddisti in Tibet.

Guglielmo e Giovanni sono stati ospitati da mio zio e hanno lavorato nella nostra azienda per un breve periodo di tempo, in modo da guadagnare un po' di denaro per mantenersi.

Ma anche la comunità li accolse con generosità e li ha aiutati come meglio poteva.

In seguito sono stati presentati al parroco di San Vincenzo (LI), il quale li ha voluti come suoi collaboratori.

Essi si sono impegnati moltissimo per imparare bene l'italiano, in modo da potersi iscrivere alla facoltà di Scienze della Pace a Pisa. Hanno fatto inoltre un corso di scuola guida per prendere la patente e, grazie all'aiuto di molte persone, sono riusciti ad avere addirittura due automobili.

Guglielmo e Giovanni adesso sono perfettamente integrati nella società italiana e, proprio come dice l'art. 3 della Costituzione Italiana, hanno pari dignità sociale senza distinzione di razza.

Marco Roncareggi

Oggi, si dice spesso che gli uomini sono uguali! Lo dice anche la nostra Costituzione: gli uomini sono uguali davanti alla legge... e poi? Siamo uguali solo davanti alla legge, o anche per altri motivi? Siamo uguali perché siamo uomini, perché mangiamo, dormiamo, amiamo o respiriamo? La risposta è ovvia: sì certamente... ma se ci pensiamo bene, anche in queste semplici, basilari azioni ognuno di noi comunque si differenzia: c'è chi mangia di più, chi meno, chi affatto e chi troppo... Non dormiamo tutti sotto lo stesso tetto e non amiamo tutti la stessa persona. Qualcuno direbbe fortunatamente, anche perché questa immane fortuna ci rende tutti un po' speciali e un po' diversi. Tuttavia, questa diversità è una crepa, un comma cancellato. Esiste da sempre e sempre esisterà una diversità... nessun individuo si può vantare di essere uguale, o almeno simile ad un altro. Forse, con la clonazione nasceranno individui uguali in tutto e per tutto gli uni con gli altri, ma sarà davvero una conquista?

I nostri Costituenti si sono dimenticati di inserire questo comma: anche se davanti alla legge le persone sono uguali, in realtà, esse non hanno assolutamente nulla in comune tra loro. Forse, così formulata, sarebbe stata perfetta, ma non sarebbe stata una legge, o almeno non una di quelle buone. Insomma, tutti amiamo l'idea dell'uguaglianza e ci professiamo egualitari, ma in fondo ai nostri cuori forse desideriamo piuttosto essere sempre diversi dagli altri, cercare una nicchia in cui distinguerci dal resto del mondo e quindi eccellere.

Viviamo in una società dove coesistono e cercano di convivere, non sempre con successo, varie realtà. Ma la diversità era ed è tuttora un problema, in quanto le minoranze e le parti più deboli tendono ad essere sempre più soggette a discriminazione. L'articolo 3 della nostra Costituzione sancisce il principio dell'uguaglianza come base di tutta la Costituzione, in quanto ogni genere di discriminazione, *limitando* di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e il suo inserimento all'interno

dello Stato. È anche compito dello Stato garantire una pari dignità sociale ed eliminare quegli *ostacoli* di ordine economico e sociale che di fatto pongono alcuni soggetti in condizione di svantaggio rispetto ad altri. Infatti, anche in numerose altre norme costituzionali viene affermato che i cittadini devono essere considerati non per ciò che li distingue, ma per ciò che li accomuna, cioè per il fatto di essere tutti delle persone. Tuttavia, nella realtà questo principio non vede sempre attuazione, poiché spesso lo Stato non prevede, o prevede soltanto livelli minimi di assistenza.

Dov'è la soluzione? La soluzione non c'è, o meglio c'è, ma è difficile da comprendere: quello della costituzione è solo un accettabile compromesso. Conferire nominalmente ad ognuno ed a tutti un'uguaglianza di fronte alla legge non significa rendere tutti uguali. La qual cosa è impossibile e moralmente inaccettabile: non bisogna rendere tutti uguali, ma piuttosto dare ad ognuno le stesse possibilità. Non è proprio la stessa cosa: gli esempi si profilano numerosissimi davanti ai nostri occhi tutti i giorni, alcuni sono più vicini a noi, altri meno.

Due studenti universitari uno più ricco e l'altro più povero, entrambi molto intelligenti, potranno studiare allo stesso modo? Per la legge sono uguali, e sono dotati della stessa intelligenza che offre possibilità all'uno quante all'altro, ma magari il primo, avrà accesso a molti più testi, potrà studiare in qualsiasi università del mondo, andando a scegliere i professori migliori, visiterà tutte le città e conoscerà, vedrà le cose che ha studiato ed in futuro egli sarà migliaia, forse miliardi di volte più qualificato e più preparato del suo collega studente fuori sede pendolare.

Qual è la soluzione? Semplice: obbligare tutti a fare le stesse cose... andare alla stessa università pubblica, ricevere solo avvocati d'ufficio, pagati dallo Stato ed usufruire soltanto del sistema sanitario nazionale... un mondo da incubo che fa paura e ricorda, in un certo senso, le Repubbliche del socialismo reale che hanno caratterizzato certi Stati nel secolo scorso, dove comunque, come sempre, c'erano persone che riuscivano ad avere più vantaggi di altre.

In questa folle soluzione, verrebbe violato e devastato il principio di libertà. La libertà, che i rivoluzionari francesi accostavano all'ugua-

glianza; è, infatti, un altro principio a base della nostra Costituzione. Ma come è possibile che gli uomini siano uguali e allo stesso tempo liberi? È quasi assurdo... la libertà di una persona è limitata dalle libertà delle altre e così ci sono persone più libere e altre meno libere, quindi, in fondo, tutte diverse. Così, costruire uno Stato che tuteli fino in fondo la libertà e l'uguaglianza delle persone appare impossibile. Le due idee, espresse e realizzate fino nella loro profondità, appaiono fortemente in contrasto tra loro, come, infatti, erano in contrasto le potenze Nato che privilegiavano il trionfo della libertà personale e le potenze del patto di Varsavia che, in nome dell'uguaglianza tra esseri umani, sacrificavano ogni forma di libertà.

La via media è la preferibile: una via, che rispettando entrambi gli ideali (libertà ed uguaglianza), ponga alla base dello Stato il terzo principio della rivoluzione francese, forse quello più disatteso e tenuto meno in considerazione: quello della fraternità, anche questo, utopistico, quasi impossibile da praticare, ma forse dei tre il più semplice perché dipende da noi, presi singolarmente e non da una massa enorme e difficile da mettere insieme, ma solo e soltanto da noi, che con le nostre azioni possiamo renderci tutti fratelli e vicini.

Vorremmo, in futuro, una società che si consideri un po' meno libera, meno eguale ma che sia un po' più solidale dell'odierna, perché in fondo, per vivere una vita serena, è necessario anche l'aiuto degli altri.

Pierluigi Bolioli, Eleonora Macchi, Eva Menichetti

Intervista a Pietro, giovane ragazzo

Introduzione

Questa intervista inventata da noi giovani ragazzi del liceo, ha lo scopo di presentare attraverso le risposte di Pietro (alunno ideale) il concetto di eguaglianza.

Qual è il tuo concetto di eguaglianza?

A mio parere l'eguaglianza è il diritto di ogni uomo di essere ritenuto uguale agli altri davanti alla legge senza distinzioni e privilegi. In molti paesi i punti fondamentali che la salvaguardano sono scritti tra le leggi basilari.

Viene meno il concetto di eguaglianza in qualche ambito? In che modo?

Secondo me il concetto di eguaglianza è venuto meno molte volte nel corso della storia; ritorniamo ad esempio al periodo della persecuzione nazista nel quale alle persone venivano negati i diritti perché considerate diverse e, di conseguenza, erano perseguitate e uccise. Anche oggi nel nostro paese migliaia di persone vengono discriminate ed emarginate dalla società in quanto ritenute diverse, quindi inferiori.

Credi che gli attuali governi del mondo tutelino l'eguaglianza?

Sebbene io non conosca molto la situazione attuale di molti dei governi del mondo, posso dire che la maggior parte di questi tutelano l'eguaglianza come diritto nelle proprie leggi. Nonostante questo mi è capitato più volte di assistere a situazioni alle quali ai cittadini venivano negati alcuni diritti fondamentali per la loro convivenza civile.

Che importanza attribuisce all'eguaglianza?

L'uguaglianza è il principio che sta alla base di una società moderna e rispettosa dei diritti umani.

Mi sembra dunque che l'uomo dovrebbe quindi aprirsi per conoscere nuove culture al fine di raggiungere l'eguaglianza. Le persone allora dovrebbero "trasformarsi", ovvero modificare le proprie idee ed aprirsi a quelle degli altri.

Che cosa porta le persone ad essere contro l'eguaglianza?

Penso che sia la debolezza interiore che le porta a sentirsi superiori e a discriminare un altro individuo. Queste persone riescono pure a trovare il coraggio di giustificare questa discriminazione dell'individuo come un loro ideale, di conseguenza dicono che provenga dal loro ego, ma io penso che dicano questo solo per poter trovare una scappatoia alla loro debolezza. Tuttavia non posso rispondere compiutamente a questa domanda dato che non mi sono mai messo o trovato nella posizione di discriminare qualcuno. Posso però dire con certezza che per come la penso io, le persone che discriminano non siano che una massa di gente sola, chiusa e depressa, che pure di sentirsi parte di un gruppo sono pronti a dare dell'inferiore ad altri credendosi loro superiori.

Cosa proporresti per far sì che l'eguaglianza venga rispettata?

Io proporrei leggi che la tutelino efficientemente, perché è ormai chiaro che l'uguaglianza è un principio base della convivenza tra le persone. Proporrei, ai Paesi che considerano l'uguaglianza alla base della propria costituzione, di controllare se questo principio viene rispettato dai singoli cittadini e punire con una sanzione coloro che si sentono "superiori" e quindi non considerano le persone tutte uguali. Infine creerei un organo addetto a far "rispettare" l'uguaglianza, che si occupi del rapporto fra i cittadini di uno stato e che tuteli coloro i quali possono essere oggetto di discriminazione.

*Cristian Blauvelt, Enrico Cecchi, Francesco Cristaudo,
Giulio Del Corso, Lorenzo Marchetti, Pietro Massai, Serena Palagi*

Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali
(Lorenzo Milani)

L'uguaglianza di fronte alla legge è un diritto fondamentale di ogni cittadino che vive in uno Stato democratico. Quando ognuno di noi si trova di fronte alle leggi costituzionali deve avere la certezza di ricevere un trattamento non dipendente dalle sue caratteristiche personali e dalla sua condizione di vita

Tutti devono avere processi equi e non condizionati da fattori estranei al motivo per cui si è processati. Secondo questo principio, tutti hanno diritto ad un avvocato che li difenda e sono tutti innocenti fino a prova contraria. L'uguaglianza di fronte alla legge consente a tutti gli uomini di difendere i propri diritti ed interessi anche quando si trovano a scontrarsi con persone più ricche e quindi più potenti.

Molto importante è anche l'uguaglianza di sesso e di etnia che dovrebbe servire ad evitare discriminazioni e pregiudizi molto diffusi nella vita quotidiana, ma che non devono essere ammessi in un'aula di tribunale.

L'uguaglianza davanti alla legge è stata una conquista importantissima per la nostra civiltà: è frutto del pensiero degli uomini che per primi ne hanno compreso la necessità.

Questo perché nella storia non è sempre stato così e la disuguaglianza davanti alla legge ha generato ingiustizie gravissime verso le minoranze ed i più deboli.

Il principio di uguaglianza si basa sugli stessi diritti e sugli stessi doveri di ogni individuo.

Dal periodo del colonialismo i neri vengono considerati "razza inferiore" rispetto ai bianchi: una dimostrazione è data dalla deportazione dei neri dall'Africa all'America dove vengono ridotti in

schiavitù. Ancora oggi ci sono queste discriminazioni anche se in modo più attenuato rispetto a prima.

C'è stata e ancora persiste la discriminazione verso le donne che però, nel 1946, in Italia, con il diritto di voto, si è un po' alleviata.

Possiamo dire che il rapporto tra uomo e donna non è sempre stato di pari diritti e doveri. Infatti la donna è stata per anni posta ad un livello inferiore a quello dell'uomo. Tuttavia, negli ultimi anni sta assumendo una posizione sempre più autorevole all'interno del mondo sociale. L'entrata in politica e nelle forze dell'ordine sono lavori che fine a qualche decennio fa sarebbero stati impensabili. Un problema di attualità, che riguarda le donne, è lo stupro. In passato, nella maggior parte dei casi ritenevano colpevole la donna di adescare l'uomo, quando in realtà accadeva l'esatto contrario. Era, inoltre, considerata scandalosa la denuncia da parte della donna di un tale reato. Oggi la situazione è decisamente cambiata: sono cresciute in maniera radicale le denunce che permettono spesso di individuare i colpevoli.

Un elemento, che ha sempre caratterizzato la differenza nel rapporto uomo-donna, è stata la libertà di scelta. Da sempre l'uomo ha avuto l'opportunità di decidere della propria vita privata in maniera autonoma, invece la donna è stata sempre sottomessa dal padre di famiglia.

Molte nazioni non riconoscono la parità tra uomo e donna. L'Italia è una di quelle che promuove l'uguaglianza tra uomo e donna. La religione islamica riconosce l'importanza della donna, ma soprattutto in quanto mamma. Tanto tempo fa nei paesi Arabi, prima che si affermasse l'islamismo, c'era una pianificazione familiare per cui, spesso, si ricorreva all'aborto quando si sapeva che si trattava di una bambina. A volte, se nasceva una femmina, veniva abbandonata perché era un disonore per i familiari.

Il Marocco fa un deciso passo avanti sulla strada della modernizzazione. Re Mohammed VI risponde agli islamici, forti nel Paese, facendo adottare in Parlamento un nuovo Codice di famiglia che consacra l'uguaglianza di uomini e donne di fronte alla legge; il Parlamento del Marocco ha approvato all'unanimità la riforma della *Mudawana* (il Codice di famiglia).

Nell'Italia e nel mondo ancora oggi esistono le discriminazione tra culture e religioni diverse, a causa di questo vero e proprio tipo di razzismo ci sono state e ancora ci sono guerre per affermare che la propria cultura o religione è superiore alle altre: un esempio è costituito dalle crociate, mentre ora abbiamo la guerra in Medio Oriente.

Oggi, grazie alle fonti di informazione come la tv e il giornale, veniamo messi al corrente di fatti discriminatori nei riguardi di persone considerate inferiori a causa della loro situazione sociale, culturale e religiosa e spesso tali persone vengono colpite in maniera molto grave. Non esistono razze diverse, ma esiste solo quella umana. Spesso si hanno pregiudizi nei confronti degli altri prima ancora di conoscerli, semplicemente perché appaiono diversi da noi. Bisognerebbe cercare di conoscere tutti e cercare di dare un'opportunità a chiunque ci circonda. Al giorno d'oggi, anche se ci si vanta di avere un regime democratico, è molto difficile che si conceda una voce a tutti. Probabilmente l'uguaglianza, il rispetto e la dignità per la persona altrui saranno obiettivi difficilmente raggiungibili, ma se un giorno riusciremo ad abbattere il muro dell'ignoranza, vorrà dire che saremo già ad un buon punto.

*Clemente A., Carlo B., Siham B., Lorenzo C., Giulia D. C.,
Pierfrancesco D. G., Renato D., Lucrezia F., Alfonso F.,
Gianmarco G., Andrea G., Gabriella H., Jessica L. P., Andrea M.,
Mirko M., Alessandro M., Enkelejda N., Elisa S.,
Daniele T., Luca Z., Yousra Z.*

IPSAA Fantoni di Soliera Apuana (MS)
classe 2^B (prof. Silvia Susini)

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Poesie rap: se questa è uguaglianza...

I

Se questa è uguaglianza
ma si picchiano i neri

i poliziotti di Monza
hanno poteri
e picchiano i neri

Il ragazzo nero picchiato
quanti anni avrà avuto
i poliziotti l'han preso
e a sprangate ucciso

Neri, Neri, Neri
alcuni son poveri
.... altri hanno poteri...
alcuni drogati
altri molto amati
altri invece famosi
ma per molti sono solo invisibili

Uomini di famiglie immigrate
vanno in giro cercando monete
Un bianco dice cosa sente;
“uno sputo è quel che siete”
ed andando per le vie
vedo un nero scriver poesie

La rima fatta è quella buona
era notte al chiaro di luna.

Nicola Ugoletti, Leonardo Colombo

II

La ricerca di qualcosa che non troviamo

Se questa è uguaglianza
Non vivo la mia vita con costanza
manca la coerenza

E in questo giorno senza speranza
aspetto un tempo dove
non vi è eleganza.

Se cerco un mondo perfetto
so per certo che non è questo.

Mi addormento tutte le sere
senza sapere in quali mani si trova il potere.

Non giudico la gente con asprezza
Perché sulle teorie della razza non trovo sicurezza.
Manca la coscienza della coerenza.

Se cerco un mondo perfetto so
per certo che non è questo.

Dove la religione diventa fanatismo
e il fanatismo si trasforma in terrorismo
dove l'accettazione e la tolleranza
sono poco più di una speranza.

L'uguaglianza non ha molta importanza
in questo mondo dove detta l'ignoranza.

Io stesso che sto scrivendo
spesso provo disgusto verso qualcuno.
Io mi ritengo una persona tollerante
figuriamoci gli altri

già la parola tolleranza è sbagliata
perché significa..... sopportare
e invece dovremmo..... accettare
quali gli ostacoli da superare?
Razzismo..... che è paura
Ignoranza
Diffidenza

E il non voler vedere quanto siamo simili gli uni con gli altri

Davide Diamanti

III

Se questa è uguaglianza
che cos'è la vita
di un uomo
di colore
la cui vita viene spezzata dal lavoro di
un bianco.

L'uomo nero fa paura
per la carnagione scura
ma non tutti fan paura
perché hanno l'anima pura.

Tutti gli uomini bianchi
trattan male gli uomini neri
come i neri trattan male
gli uomini bianchi.

Uccisi dall'ignoranza
della gente anche se

non c'entrano niente.
Trovar lavoro è difficile
figuriamoci per loro
buttati in mezzo alla strada
come dei cani a vender
stracci casa per casa.
Con figli appresso
senza tetto,
senza mangiare
senza letto.

E i caramba lesti lesti
senza pretesto a mandar
in gattabuia i poveri
uomini neri.
Solo guardandogli
gli occhi, il caramba si
arrabbia
e giù botte da orbi ...

Se questa è uguaglianza siamo a posto.
Questa terra che calpesto mi fa schifo
soprattutto quando ci muoion
sopra i neri,
i bianchi li mandano all'inferno
ma loro vanno in paradiso.

Questa terra va in rovina
con le guerre solo per il
potere.
La vita può essere o brutta o bella
solo noi possiamo
deciderlo
se aiutare il
prossimo
o ucciderlo.
Se fate la scelta giusta,
forse vi saranno riconoscenti,

ma
se fate la scelta sbagliata
vi meritate solo la prigione,
neri, bianchi..... siano tutti uguali
cinesi, americani
albanesi..... il razzismo ci ha
invaso il corpo e solo un
po' di buon animo ci può
liberare.
Poveri bambini che per vivere
si mettono ai semafori a pulire
le nostre macchine da 30.000 euro
che alla fine non guadagnano
nulla.
Delle donne in mezzo alla strada
a venderci per pochi spicci il loro
corpo per dar da mangiare ai
loro figli.

Matteo Falchi

IV

Se questa è uguaglianza
che importanza ha?
Senza la libertà
non ci sarà comunità
noi non vediamo aldilà della pelle scura
senza avere paura
ma dobbiamo pensare che siamo tutti uguali
apri la fantasia verso l'uguaglianza
perché non fai amicizia con un'altra razza?
Conoscendo un'altra razza potrai aprire gli occhi
verso un'altra società,
che è proprio diversa.....

Alessandro Filizzola

V

Se questa è uguaglianza
perché non c'è concordanza
tra neri e vigilanza?

I neri che vengono
trattati male
sono "genti"
uguali a noi italiani,
e le nostre tasche piangenti
avrebbero bisogno di solidarietà.
Mi chiedo
un italiano
non può essere uguale ad una varietà
diversa della sua stessa specie?
Io dico
Se non c'è uguaglianza non
c'è comunanza.

Michael Matellini

VI

Se questa è uguaglianza
ti svegli un mattino con la voglia di cantare
e ti chiedi perché qualcuno sta soffrendo.

Ti svegli un mattino con la voglia di amare
e ti chiedi perché nessuno è pronto a ricambiare.

Camminerai un giorno per la strada contando gli alberi
e ti chiederai cosa pensano gli uomini che ti passano accanto...

Guarderai un tramonto pensando che non ce ne sarà mai uno
uguale...

Poi un giorno ti addormenterai per sempre
e allora tutto ti sarà chiaro.
Il mistero sarà svelato.

Eguaglianza

Ma nel frattempo non dimenticare di amare
E che tutti gli uomini sono uguali.

Nicolò Chelotti

Ho letto che siamo tutti diversi, ho letto che siamo tutti uguali!

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese

(Articolo 3 della Costituzione)

Una legge discriminante sottrae ad una parte di cittadini competenze che spetterebbero loro. Lo Stato deve evitare di compiere discriminazioni, garantendo a tutti pari dignità sociale e stessi diritti e doveri nei confronti della legge.

Uguaglianza, però, non vuol dire che tutti devono uniformarsi ad un unico modello, ma che le differenze possono essere espresse liberamente da ogni individuo e non giustificano trattamenti differenziati - si parla perciò di *uguaglianza formale*.

Per assicurare le stesse opportunità sociali, lo Stato deve impegnarsi a rimuovere gli ostacoli che ledono tale diritto. In questo caso, il trattamento differenziato dei cittadini è giustificato poiché promuove la possibilità effettiva di esercitare i propri diritti da parte degli elementi più deboli della società - si realizza così l'*uguaglianza sostanziale*.

Data questa definizione, possiamo dire che lo Stato è in grado di garantire tali uguaglianze? È realizzabile un modello statale che garantisce l'uguaglianza o è solo un'utopia?

Uguaglianza sociale

Le leggi differenziate garantiscono a tutti gli stessi gradi di libertà,

permettendo la realizzazione dell'uguaglianza: fermo restando che queste non eccedano in discriminazioni. Perché questo non succeda, la Corte Costituzionale è posta a verifica dell'adeguatezza delle leggi, che queste non prevarichino la Costituzione e non pongano discriminazioni, ma ragionevoli distinzioni. I criteri che giudicano inammissibile una legge in quanto discriminante, sono elencati dall'art. 3 della Costituzione. Il vecchio codice penale distingueva la sanzione per l'uomo che commetteva l'adulterio da quello per la donna: questa differenza è oggi stata abrogata, in visione del divieto di discriminazione tra sessi enunciato dalla Costituzione.

Oltre a denunciare discriminazioni che non debbono essere fatte, la Costituzione indica anche distinzioni che devono necessariamente essere osservate a garanzia della giustizia sociale, tra cui le leggi che privilegiano classi più deboli, di cui sono solo un esempio quelle a tutela dei minori. L'impegno dello Stato a rimuovere gli ostacoli frapposti dalla società al pieno inserimento delle minoranze, si risolve in una legislazione basata su "*Azioni positive*". Oltre che alle condizioni economiche, ostacoli sono individuabili principalmente nell'opinione tradizionale, che in Italia, ad esempio, è fino ad oggi chiusa nei confronti della parità tra sessi. Si pensi ad esempio alla ristrettissima componente di donne che ricopre cariche elettive nel nostro Paese: la Costituzione prevede parità di accesso alle elezioni da parte di uomini e donne, eppure queste ultime si ritrovano in minoranza.

Nella Costituzione, gli "ambiti" in cui viene trattata l'uguaglianza sono molteplici ma ben definiti: sesso, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali. Queste categorie esplicitano determinati divieti di discriminazione, in nome delle quali i cittadini non possono subire trattamenti differenziati.

- **Non sono lecite discriminazioni riguardanti il sesso della persona.** Nonostante questo, l'inferiorità della donna rispetto all'uomo è incisa nella nostra tradizione: solo dagli ultimi anni tale concetto sta iniziando a sfumare nel nostro paese, anche se non in modo così evidente in tutte le regioni. In primo luogo, la Costituzione si preoccupa di garantire l'uguaglianza davanti alla legge. Sono state così abrogate leggi che fino a pochi decenni fa escludevano le donne dalla magistratura e gli uo-

mini dall'insegnamento nelle scuole materne, le distinzioni tra il ruolo della moglie e del marito all'interno del nucleo familiare, i diritti privilegiati delle lavoratrici etc. Ma quanto peso ha la Costituzione sulle discriminazioni che si operano ogni giorno e in cui essa non può intervenire? Si tratta della difficoltà di alcune donne a trovare lavoro o di accedere a cariche politiche, economiche e sociali dominanti fino a pochi anni fa. È vero che l'Italia è cambiata, ma l'articolo terzo della Costituzione no. Allora è stata una legge a dare alla donna una giusta posizione? La legge 194 ha dato un grande diritto alla donna: l'opportunità di abortire legalmente in certe circostanze. Forse potrebbe essere considerata una discriminazione nei confronti del padre, e quindi dell'uomo, quella di essere escluso dall'ultima decisione sulla vita di suo figlio, ed un'eccessiva responsabilità gravante sulle spalle della madre. Ma la legalità dell'aborto - sempre ricordando, in determinati casi - è una possibilità che viene data alla donna, non nel tentativo di darle più importanza rispetto all'uomo, né tanto meno la volontà dello Stato di tagliare le nascite. È uno dei casi in cui, il trattamento differenziato, serve a promuovere le parti più deboli.

- **Non sono lecite discriminazioni riguardanti la razza.** Tale divieto fu inserito nella Costituzione in risposta all'introduzione delle leggi razziali. Nonostante il riferimento a quanto accaduto sotto il fascismo sia evidente, per "razza" non si intendono solo gli ebrei, né lo Stato italiano crede ancora che gli uomini appartengano a diverse razze. Non sono lecite discriminazioni riguardanti la razza significa quindi che non si possono discriminare i cittadini di etnie diverse. Nel nostro Paese la discriminazione è presente anche tra le regioni del sud e del nord. Si sente spesso classificare i "siciliani" o i "milanesi" quasi come razze. È vero che tra nord e sud d'Italia ci sono forti differenze culturali ma noi siamo un unico Paese.
- **Non sono lecite discriminazioni riguardanti la lingua.** La poca omogeneità tra Sud e Nord è individuata anche dai dialetti ma questi sono numerosi in ogni paese. Durante il tempo del fascismo, la politica di Governo era quella di uniformare tutti i

dialetti tramite un assorbimento nella lingua italiana. Ma anche questa è stata una forte discriminazione! Ogni regione, ogni provincia, ogni città ha un proprio dialetto che la diversifica e la rende unica in confronto alle altre, come le proprie usanze e tradizioni. Cercare di opprimerli è stato considerato un torto alla ricchezza collettiva. Nella Costituzione lo stato si pone garante di ogni dialetto, per evitare che la pressione uniformante che la maggioranza tenta di impartire porti alla loro scomparsa.

- **Non sono lecite discriminazioni riguardanti la religione.** La fede religiosa non può essere motivo di trattamenti differenziati da parte dello Stato: ognuno è libero di professare il proprio culto, senza che questo comporti discriminazioni. A nessuno viene imposta una religione, né tanto meno gli è proibito di manifestare il proprio credo. Il cattolicesimo è la religione della maggioranza degli italiani, ma non per questo le viene riconosciuto un trattamento privilegiato. La sfera religiosa è lasciata libera dallo Stato, ma questo garantisce uguale dignità a tutti i culti? È certamente dovuto alla storia italiana il fatto che sia più facile trovare una chiesa cattolica che una moschea islamica nelle nostre città, ma non si scontra forse con la Costituzione l'indizione di un referendum per decidere se costruire in città una moschea o no? Non dovrebbe, secondo l'articolo terzo, essere una priorità della Costituzione garantire a chi voglia di partecipare al rito nel proprio luogo di culto?
- **Non sono lecite discriminazioni riguardanti le opinioni politiche.** Il principio basilare della democrazia. In questi anni probabilmente può sembrarci una delle cose più ovvie ma se ricordiamo il passato quanti cittadini hanno dovuto sottomettere le loro idee politiche e adattarle a quelle dominanti dell'epoca? Lo stato ci permette di essere liberi di pensare e manifestare i nostri pensieri politici liberamente e ovunque; in famiglia, con gli amici, nelle scuole, nelle piazze. Ma il nostro pensiero non deve essere imposto o influenzare pensieri di altri perché la libertà che lo stato dà a noi, noi dobbiamo darla agli altri cittadini.

Non sono il colore della pelle, né la lingua, né la religione, né le usanze o le tradizioni a diversificare un uomo da un altro, ma i no-

stri pensieri. Tutte queste caratteristiche insieme, se lasciate libere di esprimersi, permettono di creare una società ricca e variegata, che trae i suoi punti di forza nelle differenze, e non nel tentativo di imporre un unico modello sottomettendo le altre possibilità.

Non tutti uguali, ma tutti ugualmente liberi di realizzare la propria individualità: qui sta l'uguaglianza, non nel pensiero, ma nelle opportunità. È per questo che esistono leggi che si impegnano a rimuovere gli ostacoli che un cittadino può riscontrare nel partecipare alla vita sociale, privilegiando persone che, in partenza, sono svantaggiate, per colmarne il dislivello. L'esempio più semplice è la tassazione gradualmente proporzionale ai redditi: i più ricchi contribuiscono maggiormente dei meno abbienti, e chi si trova in condizioni peggiori è esente dal prelievo fiscale, anzi, viene compensato da sussidi.

Uguaglianza politica

Se l'uguaglianza sociale ha origini più recenti, possiamo dire che l'uguaglianza politica è stata la prima ad essere richiesta a gran voce e conseguentemente applicata. Essa esprime la parità di ogni individuo davanti alla legge, implicando che ognuno abbia non solo stessi diritti ma anche stessi doveri. La legge è la medesima per il ricco e per il povero, per gli uomini e le donne, per i governanti e i governati, etc.

Il proverbiale “Lei non sa chi sono!” pronunciato dalla maggior parte dei cittadini esprime quanto questa nozione di uguaglianza non sia stata ancora ben capita. Davanti alla legge il nostro stato sociale non ha la minima importanza perché nell'aula di tribunale il giudice non dispenserà privilegi per nessuno. Come noi siamo uguali davanti alla legge, la legge è uguale davanti a noi. Da ciò deriva l'imparzialità della pubblica amministrazione e l'assoluta neutralità del giudice in tribunale. *La legge è uguale per tutti* è qui che si realizza, senza differenze né privilegi: sono i codici - civile, penale, stradale, etc. -, sono i diritti naturali, i diritti e i doveri del cittadino che non pongono alcuna distinzione tra le parti in causa, che noi, e lo Stato, dobbiamo impegnarci a rispettare.

Agnese Amato, Jessica Buono, Chiara Panesi, Michele Barale

Famiglia

*ISS Sismondi-Pacinotti, Pescia (PT),
Indirizzo per i servizi sociali
Classe 2^A (prof. Elisabetta Scatena)*

Definizione di famiglia

La famiglia costituisce la cellula prima e fondamentale sulla quale si organizza la società: infatti, è nella famiglia che l'essere umano trova l'ambiente favorevole al suo sviluppo fisico e psichico, acquista il senso di responsabilità, di disciplina e di solidarietà, apprende le regole della società in cui vive, viene cioè "socializzato". La famiglia è l'agenzia educativa fondata sulle relazioni d'affetto, il luogo di protezione e rifugio. Nell'ordinamento giuridico italiano, viene riconosciuta Famiglia, quella fondata sul matrimonio. La famiglia di fatto basata sulla convivenza, non ha rilevanza giuridica. Il matrimonio è un atto giuridico, basato sull'accordo libero e volontario tra due persone, uomo e donna, da cui derivano delle rilevanze giuridiche (diritti e doveri) fra i coniugi e nei confronti degli eventuali figli. Questo grazie all'Art. 29, 30, 31 della Costituzione che ci dice: *"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [...] ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. [...] È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù [...]."*

Nonostante il proclamato principio dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi fino a qualche anno fa il marito continua a conservare la figura e il ruolo di capo famiglia, mentre la tutela dei figli naturali o illegittimi restava una cosa subordinata ai prevalenti interessi dei figli della famiglia legittima. Il modello familiare era quello "patriarcale" (che comprende oltre alla cellula della famiglia, anche zii, nonni, cugini, fratelli e sorelle dei genitori ecc.). Il padre aveva autorità indiscussa, alla quale figli e mogli erano sottomessi. Tutti gli elementi della famiglia erano di utilità economica; di conseguenza, nessuna importanza era data ai rapporti affettivi. Infatti quasi sempre erano i genitori a decidere i matrimoni dei figli e le decisioni erano dettate da interessi economici, politici o d'altro genere. L'amore coniugale non era fondamentale. Contrariamente, l'amore tra i coniugi è un elemento caratterizzante della famiglia "nucleare" (comprende solo il nucleo della famiglia ovvero padre, madre e figli). La famiglia nucleare è costituita dall'individualismo affettivo, dalla creazione di legami matrimoniali basati sulla scelta personale ed ispirati all'affetto e dall'amore così detto romantico. Questo tipo di famiglia è in gruppo legato da forti vincoli emotivi, con un alto grado di intimità e molto attento all'educazione dei figli. La famiglia nucleare è il modello e la forma principale di famiglia della società occidentale, anche se ci sono alcuni esempi di famiglie estese o patriarcali o di nuclei familiari formate da persone dello stesso sesso, questi ultimi riconosciuti anche dalle legislazioni di altri paesi; in questi ultimi tempi si assiste sempre di più al fenomeno della famiglia "mononucleare", così chiamata perché costituita da un solo individuo: "single" per scelta o anziano che vive da solo, per necessità.

I nuovi volti della famiglia

Con l'introduzione del divorzio, in Italia solo da alcuni decenni, si assiste al fenomeno delle famiglie "ricostruite" in seguito a nozze successive dei coniugi. Può essere definita "famiglia ricostruita" quella in cui almeno uno dei membri adulti sia un genitore acquisito. Tali famiglie creano legami di parentela complessi perché i figli nati dai precedenti matrimoni intrattengono spesso rapporti con entrambi i genitori e relativa parentela. Ciò crea spesso problemi interpersonali relativi all'affinità e alla comunicazione. Un'altra tipologia di

famiglia è quella delle famiglie formate da genitori omosessuali. Le organizzazioni relative e le battaglie sostenute dagli omosessuali sono orientate a far sì che si riconosca loro il diritto di aver in affidamento figli o bimbi in adozione. A tale proposito attualmente vi è un grosso dibattito nel mondo politico e nella società civile.

Un altro cambiamento molto importante della fisionomia della famiglia è la poca natalità, cioè la nascita di pochi bambini rispetto alla popolazione. Ciò ha cambiato il volto delle famiglie, che diventano sempre più piccole e vecchie. Per non parlare del fenomeno delle famiglie “miste”. Di fronte ad un’immigrazione sempre più massiccia si prevede che saranno sempre più numerosi i nuclei familiari formati da persone appartenenti a culture ed etnie diverse. I matrimoni misti costituiscono un fattore di integrazione sociale e favoriscono la comunicazione tra gruppi diversi, sperimentando un nuovo linguaggio comunicativo.

Riflessione

Oggi le famiglie sembrano sovraccaricate di tensioni emotive che non riescono ad affrontare con le risorse a disposizione. Questo a causa dei cambiamenti che sono avvenuti nei nuclei familiari. Sono cambiate le relazioni, è cambiata la posizione e il ruolo paterno e materno. Queste e altre modifiche della famiglia richiedono una riorganizzazione dei compiti e dei tempi all’interno della famiglia stessa. I genitori devono crescere con i propri figli e fare attenzione a non confondere i loro stessi ruoli con le funzioni della scuola o di altre sedi formative. La famiglia oggi si trova a doversi integrare con molte aziende di socializzazione soprattutto la televisione. Non è un caso che oggi la cronaca addossi alla famiglia i disagi, le nuove forme di patologie ed i problemi dei figli e della complessità della nostra vita sociale.

La famiglia, comunque, nonostante tutti queste trasformazioni, non muta la sua importanza per la società. Spetta a noi giovani, futuri mariti o mogli, o genitori avere nei riguardi della famiglia un giusto atteggiamento, valutare bene determinate scelte da compiere, perché formare un nuovo vincolo familiare è di grande valore!

Maria Coppola

Al solo sentire la parola famiglia ad ognuno di noi viene in mente una classica immagine di un padre, madre, due o più bambini e poi di seguito nonni, zii, cugini e così via.

Ma è solo questa la famiglia? Forse, questa nostra idea un po' antiquata e probabilmente anche irrealistica è solo un sogno, un punto che ciascuno di noi vuole raggiungere, ma che spesso non riusciamo ad avere. Questa è l'unica famiglia felice che riusciamo ad immaginare ma la realtà ci mostra quanto difficile sia da trovare e da realizzare una famiglia del genere. Oggi, milioni di nuclei di persone che non hanno nulla a che vedere con questo idillio, vogliono essere chiamati famiglia.

La nostra società è formata da coppie di fatto, divorziati uniti in seconde nozze, coppie con o senza figli ed anche coppie omosessuali.

Tutti questi individui necessitano e richiedono una tutela ed un riconoscimento reale, da parte della Costituzione che sembrerebbe non offrirne abbastanza.

Tutti sentono, chi più chi meno, il desiderio di essere riconosciuti come famiglia. Perché? Cos'è la famiglia, che ruolo le viene dato?

Per ciascuno, questo termine indica qualcosa di particolare, sicurezza, amore, il riconoscimento giuridico o religioso di un'unione profonda fra individui.

L'uomo, per sua natura, ha bisogno di creare dei legami, di far parte di nuclei sociali, di identificarsi ed appartenere ad un gruppo e vuole che questo desiderio venga riconosciuto e tutelato come diritto e che questa unione, questo nucleo di individui possa assumere diversi aspetti, a seconda dei diversi desideri e dei diversi legami di ciascuno.

La Costituzione Italiana tutela il fondamentale diritto dell'uomo a costruire nuclei sociali.

Fra questi, il primo ed universalmente riconosciuto come il più importante, è la famiglia alla quale la Costituzione dedica l'articolo 29 nel quale *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”*

Secondo la Costituzione, contestualizzata nel periodo nel quale è stata scritta, la “società naturale” è un nucleo formato, naturalmente, ma anche necessariamente, da un uomo e una donna che si uniscono davanti alla legge. Tuttavia, oggi viene richiesto un allargamento di vedute che riporti la Costituzione al pari con i nostri tempi, nei quali, il pensiero e la morale comune si stanno evolvendo ad una progressiva accettazione di nuovi stili di vita e nuove situazioni.

Una delle principali novità che interessano la visione odierna della famiglia è il sempre maggior numero di coppie omosessuali che richiedono di essere accettate e tutelate al pari delle coppie tradizionali. Su questa specifica eventualità, la Costituzione non si esprime. Infatti, al tempo dei Costituenti, l'omosessualità, non essendo concepita dalla morale comunemente accettata, si sviluppava in sordina e non era un caso rilevante da prendere in considerazione.

La domanda è: nei tempi moderni, dove l'omosessualità, accettata maggiormente dalla società, combatte per i propri diritti, si può ancora adottare l'interpretazione che hanno dato fino a poco tempo fa i giuristi a questo articolo? È sufficiente rivedere l'interpretazione data a quest'articolo, oppure è necessario un vero e proprio cambiamento che sancisca esplicitamente i diritti di tutti i tipi di coppie?

Ma un cambiamento come questo rappresenta, comunque, un significativo passo di apertura morale e sociale difficile da compiere ma non impossibile da realizzare. Sarebbe giusto che le leggi del diritto di famiglia fossero applicate anche alle coppie omosessuali, con l'esclusione di quelle norme riguardanti il rapporto genitori-figli e la tutela di quest'ultimi.

Infatti, l'opinione pubblica ancora non è pronta ad accettare un passo così grande che porterebbe ad un cambiamento significativo nel nostro modo di vedere la famiglia e nella società.

La nostra educazione prevede il riconoscimento di una famiglia uomo-donna e sarebbe necessario da parte di tutti una maggiore sensibilità a questa nuova forma di famiglia, come è gradualmente successo per le famiglie di fatto.

Nell'articolo 29 la Costituzione si pone come obiettivo la garanzia dell'unità familiare. Ma oggi tale unità si vede effettivamente realizzata? In realtà, le leggi che dovrebbero preservarla non sono tanto quelle stabilite dallo stato ma quelle morali insite in noi che regolano il nostro modo di concepire la famiglia. È importante considerare all'interno del concetto "unità familiare" non solo una semplice e formale unione di due o più persone ma anche un'unione più profonda che si fondi piuttosto sull'*eguaglianza morale e giuridica dei coniugi* cioè, su una condivisione di sentimenti, diritti e doveri. Possiamo affermare che nel mondo moderno tale unità sia effettivamente sentita? Purtroppo, in molti casi questo non è possibile... quante volte sui giornali leggiamo notizie di violenza domestica? Considerando casi più vicini a noi quante coppie decidono di porre fine al loro matrimonio con il divorzio? Tali fatti fanno parte della quotidianità tanto che ormai molte volte generano solo indifferenza nell'opinione pubblica. Ed è proprio tale indifferenza che ha portato a un aumento esponenziale del numero di divorzi con un effetto di degenerazione che dovrebbe farci riflettere. Quante coppie prima di pronunciare il fatidico "finché morte non ci separi" hanno profondamente riflettuto sulla scelta che stavano per fare? È positivo e anche normale che il concetto di famiglia sia evoluto e modificato con il passare del tempo. Comunemente, nella nostra società non esistono più famiglie di stampo patriarcale oppure matrimonio combinato. L'evoluzione del comune sentire ha portato progressivamente all'accettazione di adozioni, divorzi e nuovi tipi di famiglia ed è quindi molto probabile che nel futuro verranno accettate anche nuove forme di unione magari oggi nemmeno prese in considerazione.

Pierluigi Bolioli, Eleonora Macchi, Eva Menichetti

Guerra

*IISS Enriques, Castelfiorentino (FI),
Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo economico Classe 3[^]C
(proff. Fabio Pagliuca, Daniele Mangini, Patrizia Salerno)*

Costituzione italiana, art. 11: "L'Italia ripudia la guerra [...]"

Nel nostro pianeta più del 90% delle vittime delle guerre sono civili ad esempio le donne, che sono l'anello debole della popolazione, sono oggetto di stupri e meno tutelate degli altri. Gli stati occidentali (soprattutto Stati Uniti e Russia) che vendono alle zone in conflitto le armi, quindi partecipano alla distruzione, e vanno poi sul posto a ricostruire, contribuiscono a tutto ciò. Per esempio in Africa le grandi società economiche si insediano nel territorio, sfruttano le enormi risorse e la manodopera realizzando così grossi profitti. Tutto questo succede nel silenzio dei mass media disinteressati o non liberi di raccontare le guerre e le loro vittime. La cosa più sconcertante è che nel mondo sono più di 250.000 i bambini soldato, utilizzati nei conflitti armati. Essi sono usati per diversi scopi (posizionare mine, combattere, spiare, fare da esca ecc...) e sono più facili da ricambiare se muoiono. I bambini subiscono gravi violazioni dei loro diritti perché sono obbligati a combattere o spinti a farlo dalla fame o dalle gravi condizioni familiari. Infatti ci sono casi in cui i genitori sono uccisi per rendere i bambini orfani che così possono essere resi schiavi più facilmente. Anche le bambine sono sempre più coinvolte nei conflitti armati, spesso alla ricerca di rifugio e protezione negli eserciti perché rimaste orfane o arruolate dai combattenti. In entrambi i casi, però, vengono costrette a soddisfare desideri sessuali o svolgere

compiti militari. I ragazzi e le ragazze che sopravvivono alla guerra oltre ad essere in gravi condizioni di salute hanno ripercussioni psicologiche.

La guerra e mezzi di comunicazione

La comunicazione è una nuova arma, che contribuisce ad ammazzare la gente esattamente come un bombardamento chirurgico perché è definitivamente caduta la distinzione fra militare e non-militare. La guerra è tornata a invadere la società in modi complessi, più estesi, più nascosti e sottili.

La cultura è considerata un campo di battaglia e la manipolazione dell'opinione pubblica un fatto scontato.

Lo spartiacque storico risiede nel modo di fare la guerra, che è/ sarà in ogni luogo tendenzialmente perenne.

Per questo, nella società dell'informazione, le battaglie si combattono e si combatteranno in segreto e nel più totale disprezzo dell'opinione pubblica: nelle guerre contemporanee lo scopo manifesto e quello sottaciuto sono spesso completamente diversi

Dinanzi ad un nemico senza volto e potenzialmente dappertutto, nelle nuove guerre le operazioni militari rappresentano una delle componenti e non sempre quella decisiva.

Le cose ordinarie possono anche esse diventare armi con le quali ingaggiare una guerra.

Nel rapporto tra guerra e mass media esistono due costanti: il pubblico e gli addetti all'informazione.

Il rapporto tra guerra e media è giunto ad annientare la possibilità di raccontare la guerra, instillando il dubbio che questa possibilità non sia mai esistita.

Guerra e terrorismo

Guerra e terrorismo sono due eventi considerati simili ma, in fondo, estremamente diversi.

La guerra è un fenomeno che consiste nel confronto armato fra due o più paesi ed è scatenata da un mancato accordo tra le due parti spesso per motivi economici, ideologici e religiosi. Non sempre la guerra viene combattuta con le armi, come si è verificato durante la

Guerra Fredda tra USA e URSS dove tutto ebbe origine per motivi di diversità tra le ideologie. Le Guerre Sante sono lotte condotte per motivi religiosi, per la diffusione della propria fede, anche se la guerra viene ricondotta spesso a motivi espansionistici.

Il terrorismo è un'altra forma di violenza ingiustificabile che oggi sconvolge la comunità. Esso, al contrario della guerra, non viene dichiarato e si manifesta generalmente in luoghi di vita quotidiana come accadde l'11 settembre 2001 a New York con il dirottamento degli aerei e l'attacco alle torri gemelle e al Pentagono.

Guerra e terrorismo sono due eventi diversi, ma in fondo producono le stesse conseguenze.

La guerra e le mine

Le mine sono state introdotte nella prima Guerra Mondiale, come arma complementare ai carri armati che ne impedivano la rimozione da parte del nemico. Esse entrano nella strategia di difesa per ostacolare un esercito attaccante.

Questi ordigni sono responsabili di migliaia di vittime e altrettanti feriti: basti pensare che ogni mese causano la morte di circa 800 persone ed il ferimento di circa 450 persone, soprattutto civili. Solo una minima parte di queste vittime sono state colpite durante l'attività militare, mentre sono molte quelle colpite in attività quotidiane.

I paesi maggiormente colpiti sono solitamente quelli più poveri, ad esempio l'Afghanistan (nel quale si trovano il maggior numero di mine), Iran e Angola. Le mine sono state armi fondamentali in molte guerre per esempio la guerra del golfo la quale divenne, in pochissimo tempo, di "posizione". La guerra con il maggiore utilizzo di mine è stata quella scoppiata nell'ex Jugoslavia.

Esistono varie tipologie di mine. Le più usate sono quelle anticarro, usate maggiormente dai guerriglieri, e quelle antiuomo, adottate soprattutto dalle forze governative e dalle forze di opposizione armata. La principale differenza tra questi due ordigni è il diverso carico di attivazione, ovvero il peso necessario alla mina per esplodere. Esistono anche altri tipi di ordigni costruiti appositamente per attirare l'attenzione dei bambini: le così dette farfalle.

Il nostro paese è uno dei maggiori produttori di mine in Europa. L'industria italiana delle mine si è sviluppata negli anni '70 con la nascita della Valsella s.p.a. e successivamente con la nascita della Valsella Sud. Le aziende medio – piccole si sono occupate soprattutto della esportazione degli ordigni, poiché l'esercito italiano ne faceva un uso ridotto. Il grande business si sviluppò con la guerra del Golfo. Con la fine del conflitto l'azienda conobbe una grande crisi.

La nuova tecnologia ha prodotto nuovi tipi di mine definite "intelligenti" ovvero controllate a distanza. Recentemente l'ONU ha emanato dei trattati a tutela dell'utilizzo controllato di questi ordigni.

Nel nuovo ordinamento internazionale dei diritti umani, la convenzione delle Nazioni Unite sulle armi disumane aveva un punto debole. Esso consisteva nel tentativo di regolamentare l'utilizzo delle mine nelle guerre convenzionali, mentre le dottrine militari prevedono un uso più devastante di tali armi. La proposta fu di mettere al bando le mine antiuomo, ma venne respinta. L'esito della revisione della Convenzione, infatti, è stato la rilegittimazione dell'utilizzo delle mine, e venne duramente criticato. Mentre in Italia, nel 1994, c'è stata una moratoria sulla produzione e commercio delle mine antiuomo, il governo Bush ha ripreso la produzione delle mine antiuomo per la prima volta dal 1997.

Il Papa Giovanni Paolo II ha tenuto un'udienza contro questo tipo di mine, durante la quale ha dichiarato che le mine sono armi a vocazione terroristica, congegnate per ferire e mutilare anziché uccidere, e per rendere inutilizzabili territori interi sottraendoli all'agricoltura e alla pastorizia

Oggi una guerra...

Nel mondo tutt'oggi ci sono innumerevoli guerre. Prendiamo in considerazione una delle più recenti: la guerra di indipendenza tra Ossezia del sud e Georgia. L'Ossezia è formalmente una provincia autonoma della Georgia (3.900 km, 95.000 ab.), ma di fatto è sottoposta ad una tutela militare da parte dell'esercito russo. Il territorio è montuoso poiché situato nei pressi del Caucaso, per questo vi è una fitta rete torrentizia circondata da boschi e pascoli. La capitale è Tskinali (38.000 ab.) situata sul versante meridionale del grande

Caucaso. In questa città ha sede il governo separatista georgiano. Il presidente georgiano Mikhail Saakashvili ha risposto ad una provocazione inviando il proprio esercito contro i militanti dell'Ossezia del Sud.

La Russia ha colto l'occasione per tracciare le proprie "linee rosse". Il passo compiuto dai russi in Georgia e le violente dichiarazioni che lo hanno accompagnato indicano che la limitata guerra, che ha avuto luogo nel paese caucasico, rappresenta in realtà l'inizio di una nuova era. La Russia sotto la guida di Vladimir Putin ha ritrovato fiducia in se stessa e gli elevati guadagni derivanti dal petrolio le hanno permesso di riaffermare la propria autorità in ambito internazionale.

La Cina, a sua volta, ha espresso preoccupazione per la guerra in Georgia, poiché intrattiene buoni rapporti economico-politici con Russia, Europa e Stati Uniti, di conseguenza non vuole essere costretta a prendere posizione in un confronto internazionale.

Questa guerra, pur essendo stata una guerra breve, è stata atroce come tutti i conflitti ed ha procurato un numero elevato di morti e feriti accentuando le situazioni di povertà già presenti in questo territorio ed inasprendo i contrasti a livello di politica estera in quell'area travagliata.

*Erika B., Elia B., Francesco C., Ilenia D. R., Yuri F., Filippo G.,
Deep K. A., Paolo L., Martina L., Edoardo N., Ilaria N.,
Alessandro P., Filippo P., Mirjeta P., Saverio T., Lorenzo V.,
Martina V., Najiba Y., Hui Feng Z.*

Istruzione

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 5^A (prof. Donatella Pratesi)*

L'articolo 34 della Costituzione recita: *“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi [...]”*

Abbiamo perciò voluto ripercorrere le tappe fondamentali che hanno reso efficace nel nostro paese questo diritto sancito dalla Costituzione e abbiamo voluto dare un rapido sguardo ai problemi ancora aperti e irrisolti, per lo meno a quelli che a noi sembrano più gravi.

Fino alla metà del '900 l'impostazione della scuola italiana è quella elitaria e classista voluta dalla riforma Gentile del 1923. Per i giovani di “buona famiglia” dopo le elementari si apre il percorso del ginnasio e della scuola superiore, per la maggior parte degli italiani la formazione si ferma alla frequenza dell'avviamento, povera di contenuti culturali.

Nel 1958, agli inizi del boom, del “miracolo economico italiano” la percentuale dei giovani che ha completato il corso di studi obbligatorio di 8 anni è drammaticamente basso: solo il 28,7% raggiunge la licenza media o l'equivalente. I licenziati della media sono appena il 15,8%, il resto dei coetanei ha frequentato l'avviamento.

L'Italia è un paese in forte ascesa industriale e da più parti arrivano critiche al sistema scolastico. Vittorio Valletta - allora presidente

della Fiat - dice che è indispensabile prolungare la scolarità mentre il presidente di Confindustria Renato Lombardi insiste soprattutto sulla qualità della scuola italiana.

Nel 1962, dopo un complesso iter parlamentare, viene approvata dal Parlamento la legge che istituisce la scuola media unica dell'obbligo; la modifica dei programmi della Media Unificata sarà tuttavia lenta e solo nel 1977 si giunge all'abolizione della distinzione tra le applicazioni tecniche femminili e maschili.

Nel 1967 la lettera ad una professoressa di Don Milani invita alla riflessione: la scuola non è adeguata ai bisogni di quegli studenti provenienti da situazioni periferiche di disagio.

Dall'anno accademico 1962-1963 per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea.

Il 1968 fu un anno complesso soprattutto per la generazione che lo visse. Rappresentò uno spartiacque storico: fu contestazione globale, ribellione morale, rifiuto dell'*omologazione borghese*. La società italiana era cambiata radicalmente, gli studenti universitari erano ormai 500mila, ma l'Università era ancora troppo rigida e classista.

La legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 riveste un'importanza fondamentale per quanto concerne l'accesso all'università: si tratta della norma che realizza la "liberalizzazione" dell'accesso a tutte le facoltà universitarie, ponendo tutti i diplomati, qualunque sia la scuola superiore di provenienza, sullo stesso piano.

Una nuova rivoluzione scuote l'università italiana nel 1977 e come conseguenza vengono istituiti nelle scuole superiori corsi di aiuto per gli studenti che presentano situazioni di difficoltà o carenze, oltre alle scuole serali per gli studenti-lavoratori.

La riforma Berlinguer, approvata nel 1999 istituisce l'obbligo a 15 anni; con la riforma Moratti si ritorna all'obbligo a 14 anni però viene stabilito un apprendistato formativo e professionale fino ai 18 anni.

Nel 2007 Fioroni istituisce l'obbligo fino ai 16 anni finalizzato o al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo

anno o a quello di una licenza di scuola superiore. Gli “almeno 8 anni” dell’art. 34 diventano 10.

Attualmente il diritto allo studio è competenza regionale. La Toscana secondo quanto previsto dalla legge regionale 32 del 2002 nel tentativo di assicurare a tutti gli studenti pari opportunità nell’accesso e nella prosecuzione degli studi a partire dall’anno scolastico 2001/2002 ha messo in moto risorse per 228 milioni di euro destinati allo studio universitario ma anche agli istituti di specializzazione artistica e militare e ha concesso nel biennio 2006 2007 oltre 1206 borse di studio. La regione Toscana si propone di andare al di là questo traguardo allargando la rete dei servizi e sollecitando in particolare modo l’iscrizione di studentesse a corsi di laurea scientifica. Fra i progetti c’è quello di realizzare entro il 2008 un’azienda regionale unica per il diritto allo studio che unisca i poli universitari di Pisa Firenze e Siena in modo da ridurre le spese burocratiche ed ampliare i servizi per gli studenti.

Questa, in estrema sintesi, la storia del diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della Costituzione. Consapevoli dei passi avanti che sono stati fatti, riteniamo che ancora ci siano dei punti critici nel nostro sistema scolastico. Prima di tutto la **dispersione scolastica**, sia in termini di tempo che di potenziale di carattere personale. Il primo punto riguarda per esempio alunni ripetenti che hanno bisogno di maggior tempo rispetto agli altri per completare un percorso formativo e quindi impiegano di più per entrare nel mondo del lavoro. Il secondo tipo di dispersione riguarda i ragazzi che non completano un percorso formativo (ad esempio non arrivano a diplomarsi) e per questo non possono accedere a particolari tipi di lavoro anche quando potrebbero avere il potenziale per farlo. Un compito della scuola dovrebbe essere quello di individuare più attentamente gli studenti con potenziale e aiutarli nel proseguimento degli studi.

La scuola non cammina di pari passo con la realtà circostante; naturalmente è impossibile pensare che la scuola debba costantemente seguire l’evolversi della società e dello sviluppo globale, ma si deve porre comunque attenzione ad alcune novità soprattutto nel campo della tecnologia e dei temi di attualità. L’utilizzo del computer e una maggior attenzione ai problemi della società attuale e ai

fatti di storia recente possono far sì che la persona sia cosciente della società di cui fa parte: compito della scuola deve anche essere quello di preparare la persona per il mondo del lavoro.

Assai carente è lo stato delle **infrastrutture**; molte scuole sono situate in strutture costruite non per questo scopo e non sono pertanto in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato. Altro problema è il “restauro” degli edifici scolastici non costruiti in tempi recenti e di quelli che hanno bisogno di interventi di manutenzione.

Non c'è **accordo tra i diversi ordini scolastici**, la scuola dell'obbligo primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto nel tempo di numerose riforme che l'hanno obbligata ad una riflessione sul proprio funzionamento mentre la scuola secondaria di secondo grado resta fissa ad un vecchio ordinamento scolastico e senza un intervento adeguato diventa difficile poter pensare ad una modernizzazione del sistema

Infine ci sembra che la **relazione tra scuola e famiglia**, che stando alle indicazioni ministeriale dovrebbe essere attiva e collaborativa soprattutto nella scuola dell'obbligo, non sempre sia costruttiva ed efficace.

Come studenti, infine, riteniamo che il **rapporto tra docenti e studenti** non sia sempre quello che dovrebbe essere: se dalla nostra parte manca il rispetto e l'impegno, da parte degli insegnanti manca la capacità di comunicare efficacemente per tenere alta la motivazione e l'interesse negli alunni in modo da non dare un'istruzione preconfezionata, ma da stimolare la crescita morale e culturale.

*Michele Crestini, Alessandro Faralli, Andrea Frontani,
Stefano Piccirillo, Marco Salvadori, Edoardo Testini*

*Liceo Scientifico F. Buonarroti, Pisa
Classe 2[^]C (proff. Paola Simi, Giuliano Bani: attività in compresenza)*

La storia dell'Istruzione

Come si può vivere senza istruzione,
senza una persona che t'insegni l'educazione.

Come si può vivere senza istruzione,
che ci insegni una vita migliore.

'45, il fascismo veniva cacciato:
l'alleato era finalmente arrivato!
La Liberazione stava avvenendo,
le nuove scuole stavano nascendo

'48, entra in vigore la Costituzione:
garantiti otto anni di istruzione,
pubblica, gratuita e obbligatoria,
un grande passo nella storia.

Due sono le scelte da fare:
si può studiare o lavorare.
Ma nel '59 un grande cambiamento:
della scuola media unica è il momento!

'62, un accordo è stato trovato:
le superiori per tutti hanno approvato.
Nel '68, un'altra innovazione:
la materna statale, bell'invenzione! .

Da lì grandi proteste e moti,
è aria di cambiamento, che si noti!
Nel '69, l'università di massa,
ora le tasse sono una cosa bassa.

Anche la maturità è stata toccata:
così facile non è mai stata.

Cambiamenti anche sulle bocciature:
ora si passa meglio alle classi future.

Pure i consigli sono allargati,
Ormai tutti sono rappresentati.
Il tempo pieno viene aumentato,
lo spazio all'istruzione viene allargato!

Inoltre i disabili sono integrati:
con insegnanti e strumenti sono aiutati.
Anche alle medie ci son cambiamenti:
il latino è scomparso dagli argomenti!

Grosso il problema degli anni 80,
della dispersione non ci si vanta.
Poi un'altra riforma è stata attuata:
la riparazione a Settembre è stata levata.

Dal '90 a oggi molti i cambiamenti
E non pochi sono stati i malcontenti
Rivista sia la scuola che l'università
l'istruzione prendeva nuove realtà.

Così lunga è stata la sua storia
Ma noi dobbiamo sempre averne memoria:
nel '50 un uomo difese la pubblica istruzione
quello fu un discorso da ricordare a perfezione!

l'istruzione deve esser protetta
perché non può essere distrutta
pubblica e libera deve rimanere
per tramandare a tutti il sapere.

L'istruzione, il futuro della nazione.

*Bernardo Sommani, Daniele Daini, Guido Grasso,
Valerio Bertacchi, Nicola Cocchi, Gianluca Gini*

Italia

*I.I.S.S. Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

Ripercorrendo le tappe della storia della penisola italiana, ci accorgiamo subito come la caratteristica principale del nostro Paese sia stata la frammentazione del territorio in tante piccole entità territoriali, le une indipendenti dalle altre. Per quanto ne sappiamo, fino al 1861, anno dell'unificazione del territorio italiano sotto la corona piemontese, il territorio dell'Italia non era più stato unito fino dai giorni della caduta dell'Impero Romano d'Occidente, in seguito alla quale si era verificato un continuo avvicendamento di dominazioni straniere affiancate dalla nascita di un gran numero di potentati locali, ciascuno con la propria cultura, il proprio dialetto e la propria storia. Con l'unità d'Italia, tuttavia, il capitolo della nostra storia caratterizzato da una radicata frammentazione territoriale, sembrava chiuso, ma non è stato così. Infatti, ancora oggi, prendendo la cartina geografica dello Stato italiano vediamo che esistono le regioni, a loro volta divise in province e comuni. Ognuno di questi enti locali ha le proprie materie di competenza, i propri poteri decisionali, la propria amministrazione, ma conserva, soprattutto, le proprie tradizioni, il proprio dialetto e la propria storia.

La domanda che a noi ragazzi è sorta spontanea è se la storia del nostro Paese, la nostra storia non ci abbia lasciato un'eredità alquanto scomoda, vale a dire l'assenza di un forte sentimento d'identità nazionale. Quante volte abbiamo sentito dichiarare o detto noi stessi

che non appena avremmo concluso il nostro corso di studi o anche solo raggiunto la maggiore età avremmo abbandonato questo Paese, quella che dovrebbe essere la nostra Patria, la nostra casa, per cercare fortuna all'estero, pur trovando dispiacere all'idea di lasciare la nostra città o la nostra regione. Qual è la ragione di questo malcontento sempre più marcato nei confronti di ciò che l'Italia come nazione è e dell'immagine che dà di sé? La risposta che ci siamo dati deriva direttamente da un'affermazione di Massimo D'Azeglio: "Pur troppo s'è fatta l'Italia, ma non si fanno gl'Italiani". La nostra riflessione ci ha portati alla conclusione che l'Italia esiste come nazione, ma non è ancora nato in noi un sentimento di appartenenza più forte di quello che possiamo trovare negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive di alto livello. Il malcontento che anche noi giovani respiriamo è rivolto contro le Istituzioni, viste come entità solitamente assenti che non ci aiutano a sentirci italiani, come dovrebbero, perché o hanno rinunciato a delle funzioni assolutamente fondamentali oppure si presentano con un aspetto così disorganizzato, inefficiente, da allontanare da sé i cittadini; se presenti, viceversa, vengono percepite come opprimenti ed ostili. Regna anche tra regioni, dove i contrasti, nati tra i piccoli statarelli durante il lungo periodo in cui l'Italia era divisa, sono ancora vivi. Il nostro Stato è, infatti, composto da molte Italie con tradizioni ed usanze così diverse tra loro che mal si sopportano vicendevolmente. Infine, questo malcontento si traduce anche in intolleranza e talvolta ostilità aperta nei confronti degli immigrati, senza capire che la forza lavoro da loro offerta negli ultimi anni è stata un elemento che ha evitato il collasso della nostra economia.

Un'altra delle cause scatenanti, tuttavia, dovrebbe essere ricercata anche nella società contemporanea. La prima cosa che ci siamo messi ad analizzare in questo senso è stata il fatto che la stessa classe politica da molti anni a questa parte governa il nostro Paese ed ha in mano le nostre sorti. Approfondendo maggiormente l'argomento siamo arrivati tutti alla medesima conclusione: la soluzione a questo problema non dipende da quale schieramento politico si trovi al governo, bensì dal fatto che non esiste un ricambio generazionale che permetta ai giovani di vedere rappresentati i propri ideali, tutelate le proprie esigenze ed assicurato loro un futuro nel nostro Paese.

Ci troviamo, pertanto, costretti a fuggire all'estero, con la certezza che in qualunque altro Paese ci fermeremo le nostre potenzialità, per grandi o piccole che siano, verranno accettate e valorizzate maggiormente che nel nostro. È con questo ragionamento che ci siamo spiegati il fenomeno della famosa "fuga dei cervelli", che consiste, appunto, nel fuga all'estero di giovani laureati, che non sono riusciti a trovare un impiego nel campo in cui sono specializzati o che non si sono accontentati di quello che veniva loro offerto dopo una vita dedicata allo studio. Il risultato di tutto questo è che anche quelle persone che potrebbero cambiare il destino del Paese, cioè i giovani, lascino che la classe politica resti la medesima, si arrendano di fronte ad una realtà che sentono di non poter cambiare e si sentano più soli nella loro terra che in una nazione estera.

*Michele Alderighi, Riccardo Giannelli,
Olivia Ghezzi, Margherita Lissia*

Lavoro

*ISS Sismondi-Pacinotti, Pescia (PT),
Indirizzo grafico-pubblicitario
Classe 2^A (prof. Giovanna Colucci)*

Il lavoro è uno dei principi fondamentali fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il principio lavorista è innanzitutto contenuto nell'art. 1 C. secondo cui la Repubblica è "*fondata sul lavoro*" ma riceve una affermazione più ampia nell'art. 4 C. dove si afferma che ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto al lavoro ma è anche imposto il dovere di "*svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società*". Infine tra le norme contenute nella I parte della Cost. l'art. 35 ribadisce che "*la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*", mentre l'art. 36 detta precisi criteri di determinazione per materie delicate come retribuzione, orari di lavoro e ferie, ecc.

Il lavoro è considerato dalla Costituzione come strumento che serve all'uomo per realizzarsi, per dimostrare a sé e agli altri il suo valore, per contribuire allo sviluppo della società. Nonostante ciò il lavoro non può considerarsi come il più importante valore costituzionale altrimenti si dovrebbe pensare che, ad esempio, la Costituzione non dia valore a chi non lavora perché ancora non può (i bambini), o perché non è più in grado di svolgere un'attività economicamente produttiva (gli anziani), o perché le sue particolari condizioni personali (handicap) non gli permettono di svolgere un lavoro.

Certamente, però, la Costituzione attribuisce grande importanza

ai rapporti economici i quali sono essenziali ai fini della realizzazione di una società di uomini liberi ed uguali.

Per questo stabilisce che il diritto al lavoro, come primo diritto *sociale*, deve assicurare a tutti una retribuzione “*proporzionata alla quantità e qualità*” del lavoro prestato, per cui il suo ammontare dipende non soltanto dalla durata e dall’intensità della prestazione, ma anche dal tipo di attività e dalle sue caratteristiche. Questo principio è moderato dal criterio della *sufficienza*, per il quale la retribuzione deve essere maggiore al minimo vitale o di sussistenza per assicurare un livello di vita sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa, sia al lavoratore, sia alla sua famiglia.

Il diritto del lavoro, occupandosi di disciplinare tutte le materie attinenti al rapporto di lavoro inteso in senso ampio, spazia dalla regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore a quella delle relazioni sindacali.

Il lavoratore ha generalmente una controparte con la quale instaura il rapporto di lavoro. Nel caso di lavoro subordinato, questa controparte è il datore di lavoro ed il relativo rapporto è regolato da norme giuridiche e dal contratto collettivo di categoria, strumento indispensabile per stabilire l’orario di lavoro settimanale e giornaliero, le pause durante il lavoro, il lavoro straordinario, le ferie retribuite ecc.

La formazione dei lavoratori

Con questa espressione si intende il complesso delle attività per fornire al lavoratore gli strumenti, in termini di conoscenze e competenze, per adottare, all’interno del luogo di lavoro, procedure e comportamenti lavorativi conformi alla prevenzione ed alla sicurezza. Gli obiettivi sono eliminare o ridurre gli infortuni e le malattie professionali addebitabili all’errore umano, rendere partecipi e responsabili i lavoratori della propria e dell’altrui sicurezza, ottenere il consolidamento di comportamenti corretti ed il cambiamento di quelli errati. Purtroppo, però, ancora oggi le cronache ci riportano frequentemente episodi di incidenti sul lavoro che compromettono gravemente la salute del lavoratore oppure lo privano della vita e che, quasi sempre, sono causati da carenze nell’applicazione della normativa vigente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e da controlli insufficienti da parte delle autorità preposte.

Per *formazione professionale*, invece, si intende il percorso di formazione che il lavoratore deve intraprendere per accostarsi e per essere pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Si parla, in tal caso, di formazione professionale *iniziale* per distinguerla dalla formazione *continua* propria della società contemporanea nella quale lavoro e studio non appartengono a due momenti assolutamente distinti e distanti ma, al contrario, spesso si sovrappongono e si compensano a vicenda: così, durante lo studio, si possono fare esperienze lavorative come lo stage, si può iniziare a lavorare e insieme imparare, formarsi, come nel caso dell'apprendistato e, durante il lavoro, si può partecipare a corsi di formazione per migliorare le proprie competenze oppure per riqualificarsi in vista della possibilità o necessità di affrontare un lavoro diverso.

La tutela delle donne e dei minori

La nostra Costituzione tutela anche la donna lavoratrice e il lavoro minorile. L'art. 37 della Costituzione sancisce il principio paritario secondo cui *“la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”*. Devono, inoltre, essere garantite alla donna condizioni di lavoro che le consentono *“l'adempimento delle sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*. Sebbene, oggi, la funzione familiare riguardi indistintamente uomini e donne, il principio della parità in materia di lavoro ha ispirato diverse leggi che hanno vietato ogni discriminazione tra uomini e donne riguardo l'accesso al lavoro e l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e della progressione in carriera, mentre alle lavoratrici madri sono stati riconosciuti il diritto a non essere licenziate per il periodo di astensione obbligatoria fino al primo anno di vita del bambino e il permesso all'allattamento.

Circa i minori, lo scopo è quello di evitare lo sfruttamento giovanile e di tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei giovani.

L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore a 16 anni compiuti ed è subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatorio.

*Franceska Baboci, Roberta Casciello, Rebecca Chimenti,
Francesca Mazzeo, Nannini Dario, Rastelli Alessio, Elena Tensi*

L'articolo 1 della Costituzione italiana afferma che l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Il principio lavorista sta alla base della nostra Repubblica ed il compito principale dello Stato è quello di eliminare privilegi e disuguaglianze, a livello sociale, per tutelare ogni attività lavorativa. Il lavoro, infatti, è il mezzo tramite il quale gli individui provvedono al mantenimento di se stessi e della società nella quale vengono a trovarsi. Come dice Tucidide, nell'*Epitafio di Pericle*, il lavoro è un elemento basilare di ogni buona democrazia, in virtù del quale si proclama la libertà e l'autorealizzazione, sia a livello privato che a livello pubblico. Esso incarna l'occasione mediante cui si difende la possibilità di sentirsi sereni ed appagati, garantita per tutti in un Stato realmente democratico.

L'articolo 4 sancisce l'impegno della Repubblica nel rendere effettivo il diritto al lavoro. L'occupazione in Italia dovrebbe essere stabile e tutti dovrebbero avere modo di apportare il proprio contributo alla comunità. Purtroppo, non sempre le condizioni lo consentono, come si può vedere dai frequenti contratti a tempo determinato e dal ristagno della produzione italiana, a causa della crisi economica mondiale.

Ciascun individuo deve aver la possibilità di contribuire alla collettività con i mezzi a sua disposizione; pertanto il diritto al lavoro è anche una sorta di onere, volto ad eliminare forme di "parassitismo" economico.

Lo Stato promuove, inoltre, forme di assistenza nei confronti di persone inabili al lavoro, dal momento che l'Italia è uno "Stato sociale" o "Welfare State", che si impegna a garantire l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, cosicché un reddito minimo e l'accesso ai servizi indispensabili siano assicurati.

Ma, sebbene lo Stato italiano cerchi di realizzare condizioni lavorative ottimali, si verificano ogni anno tragiche situazioni di in-

fortuni, talora anche mortali, sul luogo di lavoro (come nel caso dell'incidente all'acciaiera ThyssenKrupp nel dicembre 2007). Da qui si desume la necessità di un immediato intervento, al fine di far cessare questi drammatici eventi. Sarebbe opportuno che la macchina statale fosse più efficiente, sul modello degli altri Paesi europei, e venisse modificato radicalmente il sistema produttivo, a causa di una cattiva distribuzione dei mezzi a disposizione.

Infatti, il modo di lavorare e gli strumenti a disposizione dei lavoratori sono totalmente cambiati rispetto al passato, grazie al progresso tecnologico, e i macchinari, in grado di produrre una maggior quantità di merci in minor tempo, sono divenuti anche più pericolosi. Occorrerebbe, dunque, che si prestasse più attenzione all'individuo, tutelandolo anche sul piano personale e non inquadrandolo soltanto in un'ottica di produzione-consumo.

Elena Battaglia, Gioia Lorenzini, Silvia Barbieri

Libertà

*IIS Enriquez, Castelfiorentino (FI),
Istituto Tecnico Commerciale
Classe 2^A (proff. Daniele Mangini, Patrizia Salerno)*

Libertà: è la condizione che permette a un individuo di agire senza impedimenti, ovvero di scegliere se agire o non agire, senza che in alcuno dei due casi debba subire costrizioni fisiche. In senso lato, designa la situazione in cui una determinata azione può esser compiuta o non compiuta in assenza di esplicite proibizioni e di esplicite prescrizioni. Diritti e libertà civili sono principi fondamentali su cui si regge ogni società democratica. I diritti civili sono in sostanza doveri ai quali lo stato deve adempiere per la tutela dei propri cittadini, garantendo loro un'eguale protezione giuridica ed eguali opportunità e, più in generale, garantendo loro una partecipazione attiva alla vita pubblica indipendentemente da razza, religione o sesso.

In realtà i diritti civili promuovono l'uguaglianza e le libertà civili proteggono la libertà, diritti e libertà interagiscono ma talvolta sono in conflitto: per questo il compito di una società è quello di fare in modo che i diritti e le libertà di un individuo non interferiscano o limitino i diritti e le libertà di un altro individuo o della collettività.

Le libertà civili delimitano, quindi, la sfera d'interferenza dello stato nella vita dei cittadini. Tra le garanzie fondamentali delle libertà civili vi sono il diritto alla libertà di parola e di religione e la garanzia di un giusto processo.

Libertà: Tutti noi abbiamo definizioni diverse di libertà, non tutti hanno lo stesso pensiero. Molto spesso dipende dalle persone che ci

circondano, con le quali possiamo confrontarci. Molto spesso dipende dai Paesi in cui viviamo: ancora oggi ci sono Stati nei quali non tutte le persone hanno la libertà individuale perché sono impediti da altri soggetti, oppure perché i ceti più alti prevalgono su quelli più bassi.

La libertà la possiamo esprimere in tanti modi: ad esempio con la poesia, esprimere la nostra opinione davanti a tutti senza timore... Anche se la libertà la definiamo con parole quotidiane scopriamo che il suo senso vale molto di più delle parole dette. Infatti nel dibattito contemporaneo si distingue spesso tra libertà politica, religiosa, di pensiero, di riunione, di associazione e di insegnamento.

Trattando della libertà d'istruzione, innanzitutto possiamo dire che la conoscenza rappresenta un fondamentale diritto delle persone, tutti la possono avere senza nessuna distinzione.

Nello stesso tempo però ci sono indubbiamente alcune differenze, che dipendono dal diretto interessato, e cioè se un individuo vuole o meno avere un'istruzione. La scuola può divenire essenziale per tante ragioni, la prima in assoluto riguarda la preparazione dei giovani ad un futuro migliore. La scuola è importante perché è il luogo in cui ognuno di noi comincia a fare le prime scelte, a diventare "grande" al punto tale di avere delle responsabilità, e soprattutto comincia ad imparare il rispetto delle regole, che è indispensabile per vivere civilmente.

Bisogna ritenerci fortunati sotto questo punto di vista; molti vedono la scuola come un obbligo, il luogo in cui tutte le mattine devi avere il timore di essere messo alla prova con interrogazioni e compiti. Invece dobbiamo constatare quanti bambini, ragazzi di ogni età, al mondo, vorrebbero frequentare una scuola ed avere un'istruzione, ma invece non possono perché lavorano in condizioni di schiavitù, oppure sin da piccoli sono coinvolti in guerriglie e in più costretti ad usare armi. Quindi per questi motivi bisogna fare della scuola il "bene prezioso" più grande che possa esistere!!

Un altro aspetto della libertà è quello delle libertà religiose: il tema è vastissimo e di un'estrema complessità, potendo essere preso in considerazione dai più svariati punti di vista. La libertà religiosa può essere giuridicamente intesa come "la libertà garantita dallo Sta-

to ad ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione”.

Ne abbiamo un esempio nella nostra Costituzione, come dice l'articolo 8:

*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.*

La religione influenza la cultura di un popolo e quindi la cultura di una singola persona, quindi, se non impariamo a rispettare ed ad accettare tutte le diverse culture che ci sono, non potremo mai vivere in armonia con le diverse religioni del mondo.

Oggi spesso il problema della libertà religiosa fa sorgere conflitti nel mondo del lavoro; si potrebbe pensare che non ci siano punti di connessione tra essi, invece l'argomento assume estrema rilevanza, soprattutto in relazione all'attuale società caratterizzata dal fenomeno migratorio che sta colpendo il nostro paese. Sono ampi i terreni di incontro del diritto del lavoro con la libertà religiosa infatti, proprio in virtù dell'immigrazione proveniente dai paesi extracomunitari, asiatici e africani, è attendibile che la nostra società diventerà in futuro, più o meno prossimo, multiconfessionale perché sta diventando multi-etnica e multirazziale. Quindi possiamo dire che se non impariamo a rispettare le altre religioni non potremo mai avere rispetto per noi stessi.

E la libertà personale?

È un diritto!!

Libertà... parola che porta dietro di sé anni di battaglie, lotte, dimostrazioni, manifestazioni... uno dei principi massimi dell'uomo... la libertà è l'esprimersi pienamente senza doversi frenare a causa di imposizioni altrui.

Libertà è essere sé stessi, nella piena responsabilità che ciò implica... purtroppo per noi, tante situazioni nel contesto umano quotidiano non danno la possibilità di essere liberi... un uomo gay è libero di

uscire in gonna e calze a rete, ma senza dubbio l'opinione pubblica (la maggior parte di essa) lo farebbe sentire ridicolo, a disagio, e quindi non libero di esprimere il suo "io" a pieno... non è forse mancanza di libertà questa? I ragazzi che portano i "dreads" sono sempre additati come drogati, e quindi non sono liberi di esprimere la loro filosofia... libertà non è per forza anarchia, si può tentare di essere liberi pur rispettando le leggi... forse quello che avrebbero voluto fare i nostri partigiani... dentro di noi libertà è esprimere la nostra idea, senza che gli altri la condividano a forza, sentendosi liberi a loro volta di seguire il proprio desiderio, lasciando ad ognuno di noi i nostri spazi, nel pieno rispetto del prossimo... per non avere mai più ghetti, apartheid e discriminazioni razziali, religiose e morali... ogni uomo nasce libero, ma non sempre muore libero. Troppe idee dettate dall'uomo e dalla società ci costringono a cambiare i dettami del nostro io... dal rispetto deriva sempre la libertà, di essere e di esprimersi.

Nella vita di ogni giorno esistono tanti piccoli "compromessi" che ci danno spesso l'illusione di essere liberi.

In molte parti del mondo c'è ancora una forte restrizione della libertà: torture, censure verbali e giornalistiche, e prima fra tutte la pena di morte.

La pena di morte, chiamata anche pena capitale, è l'uccisione di un individuo ordinata da un tribunale in seguito ad una condanna. Ci sono Paesi dove è prevista la pena di morte per reati considerati gravi, come omicidio ed alto tradimento; altri, invece, dove ritengono possibile la pena capitale non solo per gli omicidi, ma anche per l'esecuzione di altri crimini violenti, come la rapina e lo stupro.

Primo stato al mondo ad abolire la pena di morte fu, il 30 novembre 1786, il Granducato di Toscana con l'emanazione del nuovo codice penale toscano firmato dal granduca Pietro Leopoldo; tale giornata è festa regionale in Toscana. Se si considera l'abolizione "di fatto", lo stato abolizionista più antico è la Repubblica di San Marino, tuttora esistente: l'ultima esecuzione ufficiale risale al 1468, mentre l'abolizione definitiva fu sancita per legge nel 1865.

Si fanno sempre più vivi nel mondo i movimenti che chiedono l'abolizione della pena di morte in nome dei diritti umani.

La riflessione che viene portata avanti si basa su elementi comuni:

- Come sostiene Beccaria “*La pena di morte, rendendo meno sacro e intoccabile il valore della vita, incoraggerebbe, più che inibire, gli istinti omicidi*”.
- L'inumanità della procedura.
- La possibilità dell'errore (cioè l'impossibilità di ridare la vita nel caso in cui un uomo, condannato alla morte, fosse ritenuto innocente in seguito ad un successivo processo).
- Il non funzionamento della pena di morte come deterrente per i delitti più efferati. Piuttosto, si pensa che la sua introduzione potrebbe avere un effetto contrario.
- La possibilità che bisogna dare al reo di redimersi e di rendersi in qualche modo utile alla comunità cui ha arrecato danno.
- L'esecuzione di una sentenza di morte può avvenire dopo anche decenni dal giudizio. Nel frattempo vengono celebrate numerosissime sedute di appello e di riesame con un coinvolgimento di uomini e mezzi che comportano anch'essi costi eccessivi. Al momento dell'esecuzione pochissimi possono ricordarsi del condannato e del crimine commesso, ad eccezione delle persone legate alla vittima. La condanna diviene un deterrente inefficace e si riduce ad una pura vendetta.
- La mancanza di diritto da parte dello Stato di decidere per la vita umana, che non gli appartiene. Il controverso filosofo francese Marchese De Sade considerava ipocrita tale diritto quando lo Stato stesso condanna a morte l'omicidio da parte dei cittadini.
- Lo stato stesso, togliendo la vita al colpevole, commette un omicidio

Ma il concetto di libertà, la pena di morte non sono vissuti da tutti in modo analogo; ecco quindi **alcuni pareri di tre persone, di età diversa, intervistate su questi temi**. Le domande poste sono state:

- Cosa ne pensi della libertà?
- Che ne pensi della pena di morte?
- Secondo te nella Costituzione Italiana ci sono articoli che parlano della libertà personale?

- Quando ti senti libero?

La prima persona, di circa 50 anni, ha così risposto:

Cosa ne pensa della libertà?

La libertà per me è fare tutte le cose che riteniamo giuste nel rispetto delle altre persone e della legge; senza andare a discapito di persone o cose.

Che ne pensa della pena di morte?

È giusto che le persone che fanno male agli altri vengano punite anche con la vita. Cioè, per esempio, come è successo con Saddam; lui aveva ucciso tante persone e si meritava di essere ucciso pure lui.

Secondo lei nella costituzione italiana ci sono articoli che parlano della libertà personale?

Ci sta, ma non ne sono sicuro. Però sarebbe giusto che ci fossero!
(n. d. a. : nella Costituzione si parla delle libertà personali nell'**articolo 13**. Questo articolo dice che *“la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. [...] È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”*)

Quando si sente libero?

Mi sentirei libero se i miei diritti venissero rispettati e se si potesse fare veramente tutto quello che ci passa per la testa.

Le altre due persone, più giovani, hanno idee simili rispetto ai temi che abbiamo posto.

Entrambe hanno detto che per loro la libertà è fare tutto quello che vogliono; la pena di morte secondo loro non è giusta perché nessuno si merita di morire: anche se una persona fa uno sbaglio enorme e irreparabile uccidendo qualcuno, la sua vita comunque non vale meno di quella degli altri; naturalmente va punito, ma con altri metodi come l'ergastolo.

Entrambe sapevano che la Costituzione parla anche delle libertà personali.

Loro si sentono liberi quando sono con gli amici, escono e non hanno particolari restrizioni da parte di altre persone.

A proposito della pena di morte ci piace ricordare Cesare Beccaria; nel 1764 è stato pubblicato il suo libro *Dei delitti e delle pene*.

Beccaria sostiene che la tortura è inumana e, soprattutto, che la pena di morte è ingiusta e inutile, anzi dannosa; perché lo Stato nasce da un contratto fra gli uomini. La pena di morte, dunque, è un abuso che viola il contratto sociale.

La pena di morte non è di alcuna utilità, perché non rappresenta un vero deterrente contro i delitti: millenni di pena di morte non hanno distolto gli uomini a commettere i crimini.

Ma a 200 anni di distanza, essa è ancora in vigore in molti Stati, anche fra i più democratici ed evoluti: nel 1998 in 78 Paesi almeno 1625 persone sono state giustiziate e 3899 condannate a morte.

I Paesi che ancora hanno la pena di morte sono: Cina, Repubblica Democratica del Congo, Stati Uniti, Iran e molti altri.

Perciò il piccolo libro dell'Illuminista milanese conserva ancora oggi tutta la sua attualità.

*Giulia A., Thomas B., Gennaro B., Irena C., Francesco C.,
Stefano C., Giulia C., Sara C., Salvatore C., Edoardo C.,
Alessandro F., Nadia F., Giulia F., Domenico F., Vitalba G., Qiong H.,
Mingjie L., Ilenia M., Sharon M., Valentina M., Andrea M.,
Alessandra M., Alexandra M., Simona P., Rosa R.,
Giancarlo S., Ruth V. A., Lorenzo V.*

Le libertà tutelate dalla nostra Costituzione trovano il loro fondamento nel pensiero liberale ed, in particolare, nell'importanza che il pensiero giuridico, sviluppatosi soprattutto nel diciottesimo secolo, riconosceva all'individuo nei confronti dello Stato.

Ma, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, fondamentale è stato l'apporto della nascente classe operaia per la conquista di nuove libertà ed in particolare di quelle associative. Su queste basi si fondano soprattutto quelle libertà fondamentali che vengono dette *libertà negative* cioè le libertà intese come *assenza di costrizioni*. Queste forme di libertà avevano lo scopo di attribuire ai cittadini delle forme di indipendenza dallo Stato per attività e manifestazioni di vita della società civile.

Dopo la proclamazione, però, le libertà concesse nelle Carte Costituzionali venivano limitate da leggi ordinarie in quanto la borghesia al potere temeva che le libertà potessero aprire la strada ad altre e più importanti richieste da parte delle classi subalterne.

Negli stati moderni, invece, soprattutto sotto la spinta del processo di industrializzazione e delle conquiste popolari, si pongono le basi per l'affermazione di nuove domande di libertà effettuate soprattutto dalle classi emergenti: le *libertà positive*.

In questa fase le libertà “*dallo*” stato non solo vengono riaffermate ma diventano il mezzo per garantire le libertà “*nello*” stato attraverso il riconoscimento dei diritti elettorali, di associazione in partiti politici ecc.

Successivamente le une e le altre libertà si trasformeranno in libertà “*mediante*” lo stato per assicurare servizi pubblici che favoriscano l'uguaglianza dei singoli cittadini all'interno della società civile stessa: si parla di “*diritti sociali*”.

Questo sistema è oggi messo in discussione a causa dei comples-

si problemi di carattere economico-finanziario che caratterizzano la nostra società e che possono essere riassunti con l'espressione "crisi finanziaria dello Stato".

In questi ultimi anni, inoltre, si assiste ad uno scadere del significato della libertà, prova ne è il fatto che la corsa al benessere è quasi sempre determinata da motivazioni superficiali, come il desiderio di apparire, anziché da motivazioni profonde come la convinzione che il possesso dei beni materiali rappresenti un mezzo di liberazione dai bisogni.

Non bisogna però ritenere che la libertà sia ormai un valore che appartiene al passato. La libertà che vuole garantire la nostra Costituzione non è un valore astratto ma positivo e concreto. Ed infatti non si parla di un solo diritto di libertà ma di tanti diritti di libertà quante sono le manifestazioni possibili di quella che, in generale, potrebbe essere definita come un'unica libertà della persona: libertà personale, libertà domiciliare, libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà di associazione, libertà religiosa, libertà di espressione (artt. 13-21 C.).

Fra tutte ne esaminiamo solo alcune.

La libertà personale

L'art. 13 C. dice che *"la libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [...]"*.

La libertà personale che questo articolo dichiara inviolabile è innanzitutto la libertà da ogni forma di restrizione fisica esercitata dalla polizia, dal giudice o da un privato. Tuttavia poiché l'art. 13 è strettamente collegato alla tutela della personalità morale e della pari dignità sociale degli individui, la libertà fisica e la libertà morale sono entrambe tutelate. Restrizioni alla libertà personale in ciascuna delle forme previste (detenzione, ispezione, perquisizione personale ecc.) proseguono l'art. 13 sono ammesse *"nei soli casi e modi previsti dalla legge"*.

In conseguenza di ciò qualsiasi provvedimento che restringa o limiti la libertà personale può essere effettuato solo dopo l'emanazione di un atto emesso da un giudice che deve essere motivato

La persona nei cui confronti è stato emesso un atto che ne limita la libertà ha il diritto di difendersi per sostenere le proprie ragioni.

La libertà di riunione e associazione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Se ci si riunisce in una sede privata o in un luogo aperto al pubblico non è necessario nessun preavviso né un'autorizzazione preventiva. Diverso è il caso di una riunione in luogo aperto al pubblico transitivo, per il quale è previsto l'obbligo del preavviso all'autorità di polizia. L'autorità di polizia può vietare una riunione prima che essa si tenga o scioglierla durante il suo svolgimento per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

I cittadini, inoltre, hanno il diritto di associarsi temporaneamente senza bisogno di alcuna autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Ciò significa che è consentito organizzare in forma collettiva tutto ciò che la legge consente di compiere individualmente. Sono invece vietate le associazioni per delinquere le quali violano la legge (non possono creare o aderire a un'associazione che ha lo scopo di spacciare droga o di rapinare le banche). Sono anche vietate le associazioni segrete. La segretezza, infatti, è in contrasto con la trasparenza e la libertà di circolazione delle informazioni. Sono anche vietate le associazioni che intendono raggiungere scopi politici con un'organizzazione di carattere militare.

La libertà di stampa

La costituzione afferma, in linea di principio, che la stampa non può essere assoggettata ad autorizzazioni preventive o a censure. Aggiunge che la stampa può essere sequestrata soltanto in base a un provvedimento motivato del giudice nei casi in cui la legge lo autorizza. Su queste basi si fondano il pluralismo e la possibilità di esprimere il proprio pensiero senza censure, sia pure con i limiti previsti in via generale di rispetto per le libertà degli altri e per le leggi dello stato.

*Irena Beqiri, Gabriele Coviello, Filipe Martins,
Valerio Pardi, Antonino Sarica, Samantha Toci*

Maternità

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 5^M (prof. Maria Antonietta Falco)*

La *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, è un codice etico di importanza storica fondamentale: è stato infatti il primo documento a sancire universalmente i diritti che spettano all'essere umano. La *Dichiarazione* è la base di molte delle conquiste civili della seconda metà del XX secolo, e costituisce l'orizzonte ideale della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, confluita poi nel 2004 nella *Costituzione europea*.

I diritti dell'uomo vanno suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali. Alcuni degli articoli più importanti sono: siamo tutti liberi ed uguali, non discriminare, diritto alla vita, siamo tutti liberi ed uguali di fronte alla legge, diritto alla democrazia e all'istruzione...

Il rispetto dei diritti di ogni bambino è sancito dalla *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* (1989). Tutti i bambini sono titolari degli stessi diritti, ma per molti di loro la negazione dei diritti è la vera norma di vita. La *Convenzione sui diritti dell'infanzia* è il trattato sui diritti umani maggiormente ratificato nella storia umana ed è il più importante strumento giuridico a disposizione di tutti coloro che si battono per un mondo in cui ogni bambino e ogni bambina abbiano le medesime opportunità di diventare protagonisti del proprio futuro.

Per quanto riguarda la maternità e la protezione delle donne nel

mondo, da alcuni dati dell'organizzazione internazionale del lavoro emerge che ogni minuto, nel mondo, una donna muore durante la gravidanza o il parto, e oltre il 60% della forza lavoro femminile è costituita da donne in età riproduttiva. Il rapporto illustra i progressi ottenuti dall'agenzia internazionale, grazie alle iniziative di protezione delle donne durante la gravidanza e il parto, e i risultati da raggiungere per assicurare a milioni di donne nel mondo il diritto ad una maternità sicura dal punto di vista sanitario. Nella maggior parte dei Paesi in via di sviluppo la possibilità di lasciare il proprio lavoro, durante gli ultimi mesi di gravidanza e i primi successivi al parto, è un lusso che solo una piccola minoranza può concedersi. La povertà costringe milioni di donne a tornare al lavoro subito dopo il parto e ciò comporta seri rischi per la salute dei neonati, oltre che per le donne stesse.

Per quanto riguarda invece le misure sociali, il mondo del lavoro è il punto da cui partire per realizzare interventi mirati alla promozione della salute durante la maternità. Moltissime donne nel mondo sono tagliate fuori dal sistema di protezione legale e sociale, e vengono discriminate proprio a causa della gravidanza e della maternità. Una delle possibili soluzioni è garantire il miglioramento delle condizioni lavorative delle donne nei Paesi in via di sviluppo e l'eliminazione di lavori troppo pesanti e di orari eccessivi, che insieme rappresentano delle serie minacce per la salute delle donne durante la gravidanza e dopo.

La *Convenzione sulla maternità* stabilisce delle linee guida per la protezione della maternità durante l'attività lavorativa. Tra queste sono indicati il giusto periodo in cui interrompere il lavoro prima e dopo il parto, le agevolazioni mediche ed economiche a cui accedere durante la maternità, le norme di protezione sanitaria durante il lavoro e la protezione non discriminatoria delle donne incinta da parte dei datori di lavoro. Ma lo stato di maternità della donna alle diverse latitudini è ancora considerato un peso per la società ed un costo per la produzione. Per questo motivo è necessario estendere ad un numero sempre maggiore di donne nel mondo il principio del diritto alla maternità protetta, tutelata e rispettata attraverso uno strumento legislativo che, garantendo quegli elementi minimi universali di protezione, non si deve sovrapporre agli interessi di ordine culturale, religioso ed economico propri di ciascun paese.

L'Italia è tra i paesi aderenti all'organizzazione internazionale del lavoro quello che ha la legislazione in materia di protezione della maternità più avanzata in campo internazionale; una legislazione alla quale ha contribuito fortemente il sindacato confederale, per il quale da sempre la maternità è un valore sociale e, proprio perché valore, deve essere tutelato da qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della donna e del bambino.

Un'intervista

Noi: Da dove venite?

Le ragazze: Siamo romene.

Noi: Non siete quindi extracomunitarie.

Le ragazze: Adesso non più ma tanto la situazione lavorativa non è cambiata.

Noi: In che senso?

Le ragazze: Si rischia il licenziamento in qualsiasi momento.

Noi: Perché?

Le ragazze: A. si sposa fra un mese e se per caso resta incinta sappiamo che sarà licenziata.

Noi: Ovvero?

Le ragazze: Quando siamo state assunte abbiamo firmato anche una lettera di dimissione senza data. I datori di lavoro hanno chiaramente detto che non potevano permettersi, in tempo di crisi, di pagare chi resta a casa in maternità!

Noi: Ma l'astensione dal lavoro per le donne in maternità è un diritto e anche la retribuzione secondo la legge italiana!

Le ragazze: Sono almeno cinque anni, quindi prima della cosiddetta crisi economica internazionale, che anche nel Nord le aziende con meno di quindici operai hanno licenziato senza nessuna giustificazione donne incinte! La maternità è un diritto in Italia ma non per tutte a quanto pare...

Noi: Non potete denunciare i datori di lavoro che non rispettano leggi e diritti?

Le ragazze: Qualcuna si è rivolta ai sindacati. Sotto i quindici

lavoratori possono licenziare tutte le aziende. Questo prevede la legge. Per quanto riguarda le fabbriche che licenziano le operaie che avrebbero diritto alla maternità, i “capi” possono esibire la nostra **lettera di dimissioni firmata il giorno dell’assunzione!**

Noi: Ma questo non è più “Stato di diritto”

Le ragazze: Pagano sempre i più deboli e nel mondo del lavoro i più bistrattati, sfruttati, sono in ordine: le donne, gli stranieri regolari, i giovani, infine gli operai, gli uomini insomma. I quadri dirigenziali sono appena sfiorati dalla crisi in atto. Per quanto riguarda i datori di lavoro, molti saranno meno ricchi, pochi, i piccoli imprenditori, forse possono fallire, ma quelli “grossi” cadono in piedi!

Noi: Pensavamo che la protezione delle donne e dei bambini fosse un dovere di tutte le società civili! Speravamo che l’astensione dal lavoro con relativa retribuzione per le lavoratrici in attesa di un bambino fosse un diritto intoccabile per tutte le donne italiane e non. Evidentemente non è così. Forse siamo in una fase di ricorso storico? Lo Stato di diritto sta perdendo le sue peculiarità?

Ringraziamo le ragazze e restiamo abbastanza sconcertati.

Forse bisogna parlare il più possibile di ogni diritto non rispettato. Forse la forma più subdola di complicità con l’illecito è proprio l’indifferenza, tanto non ci tocca, pensiamo ma...

Pensiamo male perché difendere un diritto altrui è come difendere il nostro, perché prima o poi può capitare ad una nostra amica di scegliere tra mantenere il lavoro o avere un figlio e noi pensiamo che ciò non sia giusto. Per le donne di nostra conoscenza e per tutte le donne del mondo!

*Nicoletta Bianchi, Tommaso Boi, Jacopo Bracciali, Alessandro Bruni,
Benedetta Calabrese, Giuseppe Cavallaro, Valentina Cerofolini,
Federico Falciani, Sonia Faralli, Ambra Fiorini, Riccardo Frontani,
Maicol Grateni, Davide Marchi, Giacomo Mazzoni, Jacopo Occhini,
Andrea Pasquini, Marco Pecchi, Giulia Pretini, Riccardo Santini,
Michele Savino, Giovanni Nicola Sensini, Filippo Sestini,
Giacomo Stolzuoli, Niccolò Stolzuoli, Francesco Tanganelli,
Lorenzo Valentini, Giacomo Vanni, Giulia Vasarri*

Minoranze linguistiche

*I.I.S.S. Leonardo da Vinci, Firenze
Classe 2^AB (prof. Marzia Grillo)
Erzdan Kurtis (5^O indirizzo grafico)*

Erdzan Kurtis è un giovane e brillante studente Rom iscritto all'Istituto professionale "Leonardo da Vinci" alla specializzazione dei grafici, molto impegnato in ambito sociale. Ha partecipato ai Laboratori didattici della Costituzione Italiana, promossi dalla Fondazione Giovanni Spadolini ed ha prodotto una bellissima riflessione sull'articolo 3 della Costituzione.

In seguito ad una discussione avvenuta tra l'insegnante d'italiano e i suoi allievi della classe II B dell'Istituto tecnico, che aveva lo scopo di superare certi stereotipi che circondano indiscriminatamente tutti i Rom, si è deciso di invitarlo ad un confronto per avere dei chiarimenti circa alcune sue affermazioni che si ritrovavano nel suo apprezzato contributo sulla Costituzione.

Uno dei punti di animato confronto era questo:

"Tutti i cittadini [...] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione [...] di lingua[...] Io non sono cittadino italiano, ma non ho più nemmeno la mia lingua: il romanès. La lingua dei miei nonni e, da sempre, della mia famiglia, era un impedimento all'integrazione, sottolineava la mia diversità. La mia lingua, inoltre, non è neppure riconosciuta come lingua minoritaria, quindi privata anche di una sua dignità. È stata una scelta dolorosa, ma pragmatica che mi ha portato a conseguire dei successi, ma anche a cancellare dei segni della mia identità, certamente scomoda, ma mia".

Si citava cioè una parte del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione a cui seguivano delle affermazioni che avevano bisogno di chiarimenti perché durante le lezioni di diritto i ragazzi avevano sentito parlare di “minoranze linguistiche” e della loro difesa da parte della Costituzione e delle leggi italiane.

E infatti i ragazzi si sono lanciati in una sventagliata di domande.

Sai che cosa vuol dire “lingua minoritaria?”

Certamente. In Italia per la sua stessa formazione storica, è presente un 5% della popolazione che ha come lingua materna una lingua diversa dall'italiano.

La Repubblica italiana è uno dei pochi stati europei che riconosce le minoranze linguistiche con l'articolo 6 della Costituzione: *“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”*. Ma voi sapete che la Carta Costituzionale dà delle indicazioni generali e sono poi le leggi votate dal Parlamento a renderle operative. Prima della legge 482/99, soltanto alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia) potevano usufruire dei vantaggi di questo riconoscimento, in seguito a quella legge invece le minoranze linguistiche distribuite su tutto il territorio poterono usufruirne, ma non la mia lingua: il romanès.

Quali sono questi vantaggi?

Quello più importante ritengo che sia l'impegno delle istituzioni a salvaguardare e rendere ereditari i valori culturali di una comunità. La lingua infatti è una caratteristica fondamentale dell'identità individuale e collettiva. Con questa legge in particolare la scuola è coinvolta in un processo di salvaguardia delle diversità linguistiche con azioni rivolte alla formazione di personale specializzato, nella scuola materna alla promozione in lingua minoritaria di attività didattiche e nella scuola primaria e secondaria di 1° grado all'insegnamento delle discipline.

L'importanza delle diversità linguistiche è riconosciuta anche a livello europeo: *“la tutela e la promozione delle lingue minoritarie rappresentano un contributo importante per l'edificazione di una Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e della integrità territoriale”*, ma purtroppo non per tutte.

Quali sono le minoranze riconosciute?

La legge 15 dicembre 1999 n. 482 intitolata “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, integrata dal Regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, prevede all’articolo 2 – in attuazione dell’art. 6 della Costituzione ed in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali: “*La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.*” In totale questa legge riconosce 12 minoranze delle 27 identificate dall’UNESCO, nel Libro Rosso (*Red Book on Endangered languages*) riguardanti le lingue minacciate. Il romanès è segnalato in questo documento, ma non riconosciuto dalle leggi italiane

Che lingua è il romanès? Ha qualcosa a che fare con il romeno?

No, le accomuna solo una affinità di suoni, anche se vi sorprenderà scoprire che risalgono molto anticamente ad un ceppo comune indoeuropeo. Il romanès è la lingua dei Rom. Ha percorso un lungo cammino, ma sopravvive nonostante i continui spostamenti dei suoi depositari. Studi filologici recenti hanno dimostrato che il romanès discende dal ceppo delle lingue indiane medio-moderne con le quali riscontra numerosissime analogie lessicali odierne, soprattutto al Nord-Ovest del Subcontinente. Questo però non vuol dire che un Rom e un indiano oggi si capiscano e possano scambiarsi delle informazioni. I Rom infatti hanno abbandonato l’India intorno al Mille, sono giunti in Europa circa tre secoli dopo e la loro lingua è stata fortemente contaminata dai prestiti delle lingue dei paesi ospitanti dal momento che il romanès è privo di scrittura. Per questo sarebbe particolarmente importante salvaguardarlo perché è come un contenitore di cristallo fragilissimo e unico.

Perché, se è così prezioso per la sua vulnerabilità, il romanès non è stato riconosciuto?

Nella discussione che portò all’approvazione della legge 482, questi sono i motivi portati per escludere la lingua romanès tra quelle minoritarie: non esiste un territorio ben definito dove questa lingua

venga ufficialmente riconosciuta dalle eventuali istituzioni locali e i Rom non costituiscono un gruppo minoritario storico

Queste mi sembrano affermazioni facilmente confutabili specialmente la seconda, in quanto in alcune regioni d'Italia, come in Abruzzo, i Rom sono presenti ormai da secoli ed anche in altre costituiscono dei nuclei storici ben individuabili. Ritengo che sia stata la mancanza di una approfondita conoscenza di questi gruppi e un modo di ragionare per stereotipi a far prendere certe decisioni non in linea con la realtà storica e il rispetto di tutte le minoranze.

Il Consiglio d'Europa, infatti il 14 giugno 2006 ha raccomandato all'Italia di sviluppare l'opportunità di riconoscere la minoranza etnico-linguistica dei Rom/Sinti per permettere loro di conservare e sviluppare la loro identità ed anche la Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite, nel rapporto presentato il 13 marzo 2007, ha raccomandato: *“Il riconoscimento della Comunità di Sinti e di Rom come una minoranza nazionale la cui cultura e lingua debbono essere protette”*.

Nella legge 482 del 15 dicembre la popolazione rom/sinte non sono state neanche nominate disattendendo norme, principi ed impegni internazionali e in particolare la Carta Europea delle lingue regionali minoritarie in vigore dal 1° marzo 1998 che prevede esplicitamente norme *“anche per le lingue sprovviste di territorio come l'yiddish e lo zingaro”*. Per questo motivo nella mia riflessione sull'articolo 3 della Costituzione mi sono espresso in quei termini a proposito della mia lingua.

Però ragazzi, siccome vi vedo così interessati a questo problema **perché non raccogliete una sfida e pensate a delle azioni incisive a livello di istituzioni locali e nazionali per richiedere il riconoscimento del romanès tra le lingue minoritarie?** Forse il vostro impegno disinteressato e sincero potrebbe riuscire là dove Associazioni, politici, intellettuali hanno fallito. Ricordate: il riconoscimento dei tratti fondamentali di una cultura come la lingua, le tradizioni e la sua storia significa prima di tutto eliminare un presupposto di discriminazione e quindi l'inizio di un processo di crescita culturale, da entrambe le parti, che rappresenta l'unica vera arma efficace contro ogni forma di razzismo.

Bibliografia

- Legge 482/99 “*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*”
- Lettera Circolare 31 luglio 2006 del Ministero della Pubblica Istruzione
- MIUR – *Progetti in corso – Minoranze linguistiche* 15/2/2007
- Zoran Lapov, Vaćarè Romanè, *Diversità a confronto: percorsi delle identità Rom*, Franco Angeli, Milano 2004

*Mattia Bini, Francesco Bocini, Radu Ciobanu, Francesco Cristallo,
Omar Faye, Enrico Ferroni, Luca Maffia, Niccolò Mercuri,
Riccardo Monti, Luca Mocali, Giulio Poggiolini, Stefan Polini,
Emanuele Romano, Nitish Sharma, Mattia Vadi*

Organizzazione

*IPSAR Martini, Montecatini Terme (PT)
Classe 5^A (prof. Alessandra Papa)*

Con il termine organizzazione si intende un gruppo di persone formalmente unite per raggiungere uno o più obiettivi comuni. Le garanzie di libera organizzazione sindacale e politica, che la Costituzione pone al centro delle libertà individuali e collettive, rappresentano uno degli aspetti più validi e attuali della intera struttura costituzionale, lo testimonia anche il fatto che le passate e le più recenti proposte di riforma costituzionale non hanno riguardato le norme che le disciplinano

La Costituzione riconosce e promuove l'organizzazione, in un'ampia prospettiva di pluralismo democratico, di organizzazioni sindacali, politiche e di ogni altra forma di aggregazione che assicuri un contributo positivo e costruttivo alla vita politica del Paese.

La libertà di organizzazione sindacale, sancita dall'**art. 39 della Costituzione italiana**, che rappresenta un aspetto della più vasta libertà di associazione accolta dai costituenti nell'art 18 della Carta, deve essere considerata in una duplice prospettiva: da un lato si sostanzia nella titolarità del diritto del singolo cittadino di aderire o meno ad un sindacato, dall'altro si realizza nella possibilità che le organizzazioni sindacali svolgano liberamente e senza limitazioni i loro compiti istituzionali.

La storia dei sindacati è la storia dei lavoratori. In Italia le prime forme di organizzazione dei lavoratori, le *Camere del lavoro*, risalgo-

no all'Ottocento e trovano origine nelle *Trade Unions* inglesi, nelle *Bourses du travail* francesi, nelle *Gewerkschaften* tedesche nate sulla fine del Settecento in concomitanza con la rivoluzione industriale, per assicurare ai lavoratori migliori condizioni lavorative rispetto ai gravosi orari di lavoro loro imposti e ai bassi salari percepiti. L'organizzazione sindacale è libera, recita il primo comma dell'art. 39 della Costituzione: tale principio si contrappone a quello che fu proprio del sistema corporativo fascista (1926–1944) che, inquadrando le organizzazioni sindacali nello Stato e sottoponendole ad un incisivo controllo, prevedeva un sistema di composizione degli interessi collettivi estraneo ad un libera e attiva partecipazione dei soggetti interessati.

Nel nostro ordinamento democratico, la facoltà di agire a tutela degli interessi del lavoratore viene attribuita agli stessi lavoratori e viene riconosciuto loro il diritto di provvedere liberamente ad organizzarsi in forme diverse e più ampie di quelle associative, purché idonee ad essere qualificate come “sindacali”. L'art. 39 non è stato tuttavia del tutto attuato: ai sindacati è imposto l'unico obbligo di registrazione presso gli uffici locali o centrali secondo le norme di legge ma nessuna disposizione normativa ha ancora disciplinato il procedimento per l'acquisizione della capacità giuridica, con la conseguenza che rimangono associazioni di fatto seppure rappresentative dei lavoratori. I contratti conclusi tra i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro sono dunque contratti di diritto comune, soggetti alla disciplina dettata dal Codice civile e hanno efficacia nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che appartengono alle categorie interessate ai singoli accordi. L'accordo estende la sua validità anche ai sindacati che non partecipano alle trattative e alla firma del contratto e per quei lavoratori che non sono iscritti ad alcun sindacato.

Le decisioni delle rappresentanze sindacali sono ormai divenute fonti giuridiche del nostro ordinamento e fonti per la dirigenza del nostro Paese. Le associazioni sindacali non si limitano a rivendicare miglioramenti delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni, ma utilizzano la loro forza di rappresentatività e la funzione istituzionale ormai assunta per svolgere il ruolo di interlocutori diretti del Governo, dando il loro significativo contributo in materia di riforme che coinvolgono materia previdenziale e giuslavoristica.

Svolgono un ruolo di fondamentale importanza, nel funzionamento del sistema democratico, anche altre organizzazioni come i partiti politici.


Secondo l'**articolo 49 della Costituzione** tutti i cittadini hanno il diritto **di associarsi liberamente in partiti politici** per concorrere democraticamente alla determinazione della politica nazionale. Questo articolo rappresenta il punto di saldatura tra le strutture dello Stato-comunità e quelle dello Stato-organizzazione. I partiti non sono organizzazioni statali, ma libere associazioni tra cittadini che hanno le stesse idee politiche e la stessa visione della società e che intendono difenderle il modo efficace e in piena libertà.

I partiti hanno lo scopo, partecipando alle elezioni, di influenzare le decisioni pubbliche, essi nascono contemporaneamente alla nascita della democrazia, quando il governo diventa responsabile verso il voto degli elettori. La Costituzione assegna ai partiti una funzione essenziale per il funzionamento della democrazia, sia come canali privilegiati per la formazione del consenso politico, sia per la loro capacità di stimolare le scelte politiche dello Stato.

Le organizzazioni politiche si distinguono generalmente in partiti di centro, destra e sinistra: tale distinzione trova origine nella posizione dei deputati negli emicicli parlamentari: già dal tempo della rivoluzione francese, il centro era sinonimo di *moderazione*, la destra di *conservazione* e la sinistra di *progresso*. Nella storia politica europea, e in particolare in quella italiana, dalla seconda metà dell'Ottocento agli inizi del Novecento, la scena politica era dominata dai partiti politici, tutti di stampo liberale. Tali partiti, poiché espressione dei ceti medio-alti, erano attenti, in particolar modo, a ridurre il potere statale e ad accentuare la libera iniziativa locale. In alcuni casi, come nell'Italia del sistema della garantigie, *liberale* era anche sinonimo di *anticlericale*, mentre i partiti conservatori erano *clericali*, cioè contrari a ridurre l'ingerenza della Chiesa negli affari temporali. I liberali erano, invece, espressione delle élite cittadine e della nascente classe borghese, i *conservatori* dei latifondisti e proprietari terrieri. Con la crescita del proletariato, composto soprattutto da piccoli artigiani, braccianti e operai, comincino a diffondersi le teorie socialiste che troveranno, poi, in Karl Marx il loro più compiuto teorizzatore. Nasce così l'idea di uno Stato laico, se non ateo, svincolato dalla

tradizione borghese, unico detentore del potere e attento ad assicurare la più completa uguaglianza tra i cittadini. Ben presto i marxisti si distinguono in una componente socialista o social-democratica ed una comunista: la prima più rispettosa delle scelte dell'individuo nella sfera personale – famiglia, scuola, religione – e più attenta al coinvolgimento democratico dei cittadini, la seconda più convinta del ruolo indispensabile dello Stato e del partito di guida dei cittadini. Tanto gli uni quanto gli altri si sono fatti convinti assertori della distribuzione delle terre ai contadini, della netta separazione tra Chiesa e Stato, della collettivizzazione delle imprese e di un convinto internazionalismo. Tra i partiti socialisti in particolare i comunisti assunsero il compito di far sentire la voce dei lavoratori, perseguendo l'obiettivo di cambiare a loro favore la società e il sistema, secondo le direttive generali del movimento socialista. Negli Stati di tradizione cattolica, come l'Italia, accanto ai partiti liberale, conservatore, socialista, socialdemocratico e comunista, sono nate formazioni politiche variamente denominate (cristiano–democratico, cristiano–sociale, popolare), tutte accomunate da una politica ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa cattolica. Tali partiti, soprattutto nella seconda metà del XX secolo, sono stati spesso al governo (in Italia, Francia, Belgio, Germania, Olanda, Austria). Si sono caratterizzati per una politica conservatrice in campo morale – schierandosi contro l'aborto, il divorzio, la legalizzazione delle droghe leggere – liberale in campo economico e di politica estera – favorevoli al libero mercato, all'Unione europea, alla Nato – ma hanno saputo anche dimostrare, al fine di contenere le istanze dei partiti politici di sinistra, una marcata attenzione alle questioni sociali.

Sul finire del XX secolo in Italia, come nel resto dell'Europa, sono andate diffondendosi nuove formazioni politiche: la rivoluzione giovanile degli anni '60-'70 ha imposto l'attenzione sulle problematiche femminili e ambientali. Le organizzazioni femministe, convinte sostenitrici dell'emancipazione della donna in campo sociale e lavorativo, hanno trovato facile accoglienza nelle formazioni partitiche di stampo liberale e socialdemocratico; la cultura ambientalista ha trovato sbocco nelle associazioni (WWF, Greenpeace, Legambiente) e in nuove formazioni politiche, spesso denominate Verdi.



Bibliografia

- Gino Giugni, *Diritto sindacale*, Cacucci Editore, Bari 2006
- Gian Franco Ciaurro, *Anatomia di una Costituzione*, Roma 1999

Valentina Caietti, Jessica Francini, Lucrezia Tesi

Organizzazioni internazionali

*Liceo Scientifico F. Buonarroti, Pisa
Classe 5[^]F (prof. Antonella Bucchioni)*

Per analizzare correttamente un'espressione occorre considerarne le molteplici accezioni e comprendere in profondità ogni termine che la compone. I termini sono come parte di un "tutto", di un insieme i cui elementi sono indispensabili e capaci di apportare contributi diversi all'unità della combinazione stessa.

Per trattato internazionale si intende un "*accordo con cui più soggetti del diritto internazionale risolvono problemi o disciplinano materie di comune interesse*". L'elemento chiave, senza cui l'espressione stessa non avrebbe ragione di esistere, è l'oggetto del patto, ossia il fatto che più soggetti (stati, organizzazioni internazionali etc) sono sottoposti ad un insieme di norme legislative o consuetudinarie che regolano i rapporti sociali.

L'incontro di molteplici volontà giuridiche ha ovviamente un fine, quello di trovare soluzioni efficienti a problemi o confrontarsi su argomenti (di matrice internazionale) per salvaguardare l'utilità comune.

Le Organizzazioni internazionali si sviluppano principalmente dalla necessità delle nazioni e dei governi di avere forum "neutrali" in cui prendere in considerazione questioni come la pace, la sicurezza internazionale, la tutela ambientale, il commercio internazionale, problemi che non trovano efficace tutela nel singolo stato.

Dal Congresso di Vienna (1815) si verifica un primo tentativo di

organizzazione internazionale. A tutela delle deliberazioni di Vienna si costituisce infatti un sistema diplomatico, imperniato sul cosiddetto “Concerto europeo”, cioè un organismo delle grandi potenze, non caratterizzato da una organizzazione permanente, che può essere considerato precursore delle più compiute organizzazioni internazionali a carattere universale, come la Società delle Nazioni e poi l’ONU.

Tre grandi sistemi più o meno solidi di *balance of power* hanno retto le relazioni internazionali d’Europa e poi del mondo nel lungo periodo storico che va dal 1814 (crollo, per ragioni esterne, dell’impero napoleonico) al 1991 (crollo, per ragioni soprattutto interne, dell’impero sovietico). Il primo sistema è quello citato che potrebbe dirsi “viennese”. Esso ha avuto lunga vita, tanto da abbracciare gran parte dell’Ottocento, lungo un periodo definito dallo storico Polanyi “pace dei cento anni”. Tale sistema era stato elaborato con pragmatismo e sapienza nel Congresso di Vienna, e si configurava come una proposta tendenzialmente conservatrice, rigida e ideologicamente autoritaria, secondo criteri e logiche di Antico regime.

Il secondo sistema di relazioni internazionali fu inaugurato a Versailles nel 1919, all’indomani della Grande Guerra, che potrebbe dirsi “versagliese”, si è realizzato sulla scia dell’intervento americano nella prima guerra mondiale e sulla base delle risposte politiche da fornire alla rivoluzione russa. L’assetto ratificato a Versailles, a fine prima guerra mondiale, sarà però ben presto messo in discussione, e finirà per dar vita a un insieme di eventi di politica interna nel continente Europa, un periodo di pace che interrompe la “guerra dei 30 anni” del XX secolo (1914–1945). Il sistema viennese aveva un carattere aggregante. I soggetti politici riuniti a Vienna si riconoscevano ed erano uniti nella *grande Peur*, causata dalla rivoluzione. Il secondo sistema, figlio del 1914, della volontà di potenza e della corsa agli armamenti, appariva invece fin dall’inizio disgregante.

La Grande guerra aveva innescato una devastante logica e il Diktat di Versailles non era stato in grado di conservare l’equilibrio dell’Europa centrale e di contenere le dinamiche politiche di vincitori e vinti. Esisteva una Società delle Nazioni, creata e abbandonata dagli USA, egemonizzata da Francia e Inghilterra. Esistevano revanchismi, revisionismi e profonde divergenze fra i vincitori e fra i vinti;

nel 1922 era sorta l'URSS. Questo sistema fu impotente di fronte all'aggressivo revisionismo tedesco in Europa e di fronte al microrevisionismo giapponese.

Dopo la Seconda guerra mondiale si instaura nel mondo un equilibrio di fatto, improntato al modello Teheran-Yalta-Postdam. Ognuno dei due blocchi addebiterà all'altro la responsabilità della divisione del mondo in sfere di influenza. Il sistema bipolare successivo al 1945 determinerà un assetto internazionale di *pax armata* sovietico-americana, della durata di 45 anni (1946-1991), nella fase che segue la "Seconda guerra dei 30 anni" (1914-1945); la *pax armata* detta guerra fredda (Walter Lippmann) si conclude verso la metà degli anni 70, mentre la politica dei blocchi si concluderà negli anni 1985-1991.

È possibile fare una divisione della guerra fredda in tre diversi periodi: quello "classico" (1946-1954), cui segue la stagione di "relativo disgelo" (1955-1964); la contraddittoria fase della "coesistenza pacifica" (1965-1975), a cui segue un periodo segnato dal "nervosismo sovietico" e dalla "sindrome americana del Vietnam" (1976-1979); la "riglaciamento", ossia la ripresa del confronto ostile (1980-1985) e l'esaurimento dei blocchi, con la dissoluzione del blocco sovietico. È come se ogni fase avesse momenti interni con innumerevoli "paci armate" dentro mezzo secolo di storia.

I decenni recenti sono quelli cui si vuole pensare meno, probabilmente perché molti problemi continuano a essere oggi presenti. La guerra fredda è stata un ordine di fatto e non di diritto, mai sancito da alcun trattato internazionale, e per questo non è inquadrabile nelle caratterizzazioni tradizionali della storia diplomatica.

Mito e mitizzazione della guerra fredda sono col tempo divenute parte integrante della storia di quell'equilibrio.

Secondo l'art. 11 della Costituzione *"l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo"*.

Nella seconda parte dell'articolo 11 della Costituzione si parla di

una limitazione della sovranità nazionale a favore delle “organizzazioni internazionali” finalizzate a assicurare “la pace e la giustizia fra le nazioni”. Questa parte dell’articolo si riferisce concretamente alle organizzazioni internazionali (l’ONU).

Credo che l’obiettivo di un trattato sia un importante argomento di riflessione: esistono organizzazioni internazionali, prima tra tutte le Nazioni Unite, che mirano a difendere e tutelare i bisogni di ognuno non come cittadino di un singolo stato, bensì prima di tutto come individuo. La consapevolezza generale dell’appartenenza in primo luogo al genere umano sembra già ampiamente diffusa, almeno nei paesi occidentali o “sviluppati”, ma non lo è altrettanto in ogni parte del pianeta. Un’adeguata sensibilità in questo campo è fondamentale per determinare gli interessi comuni e comprendere gli effettivi vantaggi provenienti da un’assidua collaborazione tra gli stati al di sopra delle misure di politica interna. Si riscontrano a questo proposito due principali correnti di pensiero: la prima conferisce maggiore rilievo alle istituzioni e soprattutto ai governi che dovrebbero, tramite una politica dal basso, sensibilizzare la cittadinanza, incoraggiandola a sviluppare una consapevolezza comune, tenendo conto del generale disinteresse e della disinformazione talvolta “obbligata” che caratterizza soprattutto gli stati del sud del mondo. La seconda, a mio giudizio più realistica, per quanto riguarda le politiche degli stati occidentali pone il singolo cittadino al centro dello stato e degli obiettivi da perseguire: in quanto tale egli ha la possibilità di formare ed arricchire le proprie opinioni attraverso l’informazione e incentivare un dibattito anche all’interno di piccoli nuclei come quello familiare o in altri gruppi sociali. È attraverso queste dinamiche che il patrimonio individuale e globale si arricchisce. È in questo modo che per i membri di una comunità diventa naturale esprimere un giudizio su questioni di natura politico-sociale, cosa che può stimolare i suoi rappresentanti a perseguire la politica più congeniale alle esigenze della collettività. Se non è possibile (dove è necessaria) una “rivoluzione popolare”, è tuttavia auspicabile esercitare i propri diritti per interagire con le istituzioni in termini più vantaggiosi. È di fondamentale importanza incentivare e approfondire il dibattito riguardo le materie di interesse comune per soddisfare il crescente bisogno di integrazione di coloro che si trasferiscono all’estero

per motivi familiari, professionali o più frequentemente emigrano. Il fenomeno dell'emigrazione esiste da molto tempo, ma in alcuni paesi, come ad esempio l'Italia è cresciuto negli ultimi dieci anni. Lo sviluppo tecnologico ha profondamente contribuito alla globalizzazione per cui ci troviamo oggi davanti ad un panorama variegato in molti stati d'Europa. Questo aspetto richiede indubbiamente capacità di adattamento da parte delle istituzioni e numerosi cambiamenti, per esempio, nel campo dell'istruzione pubblica. Proprio in questo settore le Organizzazioni internazionali dovrebbero rafforzare gli accordi già esistenti e stipularne di nuovi per permettere agli studenti delle scuole primarie e secondarie di ricevere un buon livello di istruzione fuori dal proprio paese d'origine, che risulti dinamico e adeguato alle mutevoli esigenze del singolo. Altre misure possono essere adottate per facilitare l'inserimento di un individuo in una comunità, attraverso le istituzioni locali, che le organizzazioni internazionali dovrebbero costantemente sollecitare, per assicurare ai nuovi "possibili cittadini" ulteriori benefici e servizi come: corsi di lingua, *stages* e attività di tirocinio per avere accesso al settore lavorativo. Ciò avviene naturalmente anche grazie al contributo delle ambasciate. Uno sguardo globale alla situazione europea, unito all'esperienza comune mostrano però quanto ancora deve essere fatto per favorire l'integrazione di coloro che entrano a far parte di un nuovo gruppo sociale. Le organizzazioni internazionali potrebbero, attraverso nuovi accordi, tutelare coloro che sono spesso costretti ad abbandonare la propria terra d'origine.

Giulia Coltelli

Pace

*IIS Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

Il concetto di pace, oggi, è sotto gli occhi di tutti. Chiunque abbia l'interesse di fare un sondaggio scoprirà a sua volta che non vi è alcuno che disdegni l'idea di pace. Bandiere, messaggi pubblicitari e slogan testimoniano un presunto impegno comune nella lotta a chi tenta di minare uno "status" di non belligeranza.

La Costituzione nell'articolo 11 dichiara di ripudiare "*la guerra come strumento di offesa [...]*", sancendo così un principio pacifista ben manifesto. Bisogna, infatti, ricordare che l'Italia usciva, nell'immediato dopoguerra, da un regime totalitario che della guerra aveva fatto un motivo nazionalista esasperato. Cercando di non commettere gli errori del passato si è cercato, dunque, di evitare una guerra di aggressione, ovvero una guerra che possa ledere l'integrità di un altro Stato.

Tuttavia, in questi ultimi anni sembra essere tornato di moda il concetto di *bellum iustum*, propagandato da molte nazioni come guerra preventiva. Si parla, perciò, di una guerra che si fa strada nell'opinione comune come una guerra giusta, potremmo dire "necessaria" per il mantenimento della pace sulla terra.

Molti Stati tendono a riprendere questo concetto decontestualizzando dal periodo storico in cui è nato. La famosa guerra preventiva, che per la civiltà antica dei Romani può coincidere con il concetto di *bellum iustum*, si rivela una grande menzogna con cui si cerca di

vendere all'opinione pubblica un messaggio sbagliato: "questa guerra, benché mieta vittime, è necessaria, anzi utile, perché tutto il male che noi facciamo, potrebbe essere fatto a noi". Bisogna, però, ricordare che è anacronistico, per non dire impossibile, fare un parallelo fra la società degli antichi romani e la nostra.

Inoltre, con uno sguardo di simpatia ai grandi pensatori del passato, potremmo ricordare che è sì ben accetta la teoria secondo cui per mantenere la pace sulla terra è necessario una guerra, ma con tutto il rispetto e la riverenza non si può fare di un concetto filosofico un modello di politica estera per uno Stato.

Dall'altra parte, c'è chi, con più forza, da molti anni si batte per sensibilizzare non solo gli Stati ma anche i cittadini ad un concetto di pace ben più profondo e connaturato. Sono nate, con il tempo, molte associazioni di volontariato che credono che la pace, quella effettiva e rispettosa dei diritti umani di tutti, si possa portare più con il dialogo e con le azioni umanitarie che con le armi. Entrano in giuoco la ben nota Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e le altre associazioni umanitarie (Amnesty International, Emergency, ecc).

Da questo punto di vista, anche la Costituzione sembra sostenere queste attività: "*consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*". (Art. 11)

La norma è servita successivamente anche per legittimare le parziali limitazioni di sovranità accettate dallo Stato italiano con l'adesione alle Comunità europee, istituite nel 1951 e nel 1957.

Successivamente, il bisogno di studiare la pace, in senso più profondo e contestualizzato, ha portato alla creazione di una vera e propria facoltà universitaria, nota come "Scienze per la pace".

Riccardo Bertini, Jacopo Mancini, Walter Conti

Paesaggio

*IPSAA Fantoni di Soliera Apuana (MS)
Classe 2^AB (prof. Paolo Peparini)*

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

Che cos'è il paesaggio

Il paesaggio è l'insieme delle manifestazioni sensibili di un paese o di un territorio

Il paesaggio è un complesso di natura e storia

Il paesaggio è la natura vista attraverso la cultura

Il paesaggio è la forma che l'uomo coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale

Il paesaggio è territorio a cui è stato aggiunto lavoro umano

Il paesaggio è il prodotto di una società che ha modificato, turbato o mantenuto gli equilibri naturali di un territorio

Il paesaggio è un insieme di ecosistemi

Il paesaggio è realtà spaziale vista e sentita

Il paesaggio è ciò che è esterno all'uomo mediato e filtrato dal suo vissuto

Il paesaggio è il luogo, con le sue trasformazioni, in cui le comunità locali si possono identificare

Il paesaggio è ciò che percepisce un soggetto

Il Belpaese si è imbruttito

Il paesaggio oggi è sempre meno collegato alla bellezza. Mentre un tempo osservare il paesaggio significava godere di elevati valori estetici, particolari di certe zone, nel XXI secolo spesso il paesaggio che ci circonda rientra nella categoria del brutto. Certamente rimangono i panorami incantevoli delle Alpi Apuane e dei borghi medievali immersi nei boschi della Lunigiana, ma si moltiplicano le cave abbandonate, le discariche incontrollate, gli anonimi capannoni e i desolanti centri commerciali. Anche se non va dimenticato il valore identitario di certi luoghi per chi ci vive, nonostante siano oggettivamente degradati (basta pensare ai paesaggi di certe periferie urbane). Ogni scarafone è bello a mamma sua.

La disarmonia

Perché è accaduto questo? Perché non c'è più armonia tra le attività umane e le trasformazioni del territorio.

Cause della disarmonia sono la fortissima accelerazione dei processi economici e l'impiego di tecnologie sempre più potenti. Ad esempio, oggi è relativamente facile cambiare il profilo di una montagna estraendone marmo per i miliardari cinesi o dei paesi arabi. Ma la causa della disarmonia tra le attività umane e le trasformazioni territoriali sta soprattutto in una indifferenza generalizzata, talvolta anche delle stesse comunità locali, agli effetti territoriali delle opere e delle attività intraprese. Insomma la gente difficilmente si interessa del tracciato di una strada, della manutenzione degli alvei fluviali, dei fossi e dei canali, degli insediamenti produttivi e residenziali, con la parziale eccezione di quando corre il rischio di trovarsi una discarica nel cortile di casa.

Gli italiani faziosi

Come spesso accade, anche quando si parla di governo del territorio accade che gli italiani si schierano in due fazioni.

Da una parte i conservatori dell'esistente, per i quali nulla va toccato, veri talebani integralisti. Dall'altra i distruttori dell'ambiente, disposti a cementificare luoghi incantevoli pur di trarre lucrosi profitti. Chi ci rimette è il paesaggio, che può rimanere assolutamente imm modificabile anche per le sacrosante esigenze della popolazione oppure che viene stravolto in quattro e quattr'otto da speculatori senza scrupoli.

Purtroppo si dimentica che le trasformazioni potrebbero essere positive, come succede se si abbattono gli ecomostri, oppure quando una foresta non più accessibile e a rischio di incendi viene riassetata in bosco produttivo con parco naturale che ospita specie in pericolo di estinzione, o anche quando un'area industriale dismessa viene bonificata e destinata ad altri usi, o infine se si rinaturalizza un corso d'acqua con la vegetazione ripariale e casse d'espansione al posto di arginature selvagge. Talvolta le trasformazioni possono dar luogo a difficoltà di giudizio, come avviene quando si installano generatori eolici o impianti fotovoltaici.

Il paesaggio agrario era bello e spesso lo è ancora...

Il contadino è stato il primo architetto del paesaggio

L'agricoltore ha creato il paesaggio. L'attività che ha per prima modificato gli elementi naturali è stata la coltivazione dei campi. Le sistemazioni idraulico-agrarie (terrazzamenti in zone ad elevata pendenza - rittochino, girapoggio, cavalcapoggio, prode man mano che la pendenza decresce) e la viabilità interpodereale hanno cambiato l'aspetto dell'Italia e della Toscana in particolare. Ed hanno consentito nei secoli una fondamentale attività economica, ma anche salvaguardato il territorio dalle frane e dalle alluvioni. I fabbricati rurali, cioè gli edifici connessi al lavoro dei campi, che nel passato ripetevano tipologie ispirate a canoni estetici rinascimentali di gran pregio, spesso svolgono ancora la loro funzione. Il tutto in un equilibrio ammirabile e ammirato da migliaia di turisti o agrituristi, affascinati dal complesso: strada bianca – filari di cipressi – casa colonica – fienile, pozzo, coltivazioni ben tenute. Ma anche dai castelli, dai borghi, dalle chiese, dalle ville, cioè dai beni culturali propriamente detti che in Toscana si integrano perfettamente col paesaggio agrario.

... ma non sempre

Nella seconda parte del XX secolo l'agricoltura ha quasi ovunque alterato la fisionomia del territorio, con una vistosa intensificazione produttiva e una semplificazione delle colture. Questa involuzione è stata favorita dalla PAC (Politica Agricola Comunitaria).

Esempi significativi di questi effetti deleteri sul paesaggio possono essere i grandi allevamenti con i forti impatti ambientali dovuti alla ge-

stione dei reflui, come anche la scomparsa della consociazione, l'affermarsi della monosuccessione in molti comprensori, l'abolizione delle siepi tra i vari appezzamenti di terreno, la perdita di biodiversità sia animale che vegetale. Che fine hanno fatto le razze bovine pontremolese, reggiana, maremmana? Perché le migliaia di specie e varietà coltivate dopo la seconda guerra mondiale si sono ridotte a poche decine?

Ma l'effetto più vistoso è stata la drastica riduzione della SAU (superficie agraria utilizzata). Infatti le aree marginali, spesso di alta collina e di montagna, sono state abbandonate perché la loro coltivazione non era economicamente conveniente. Molta popolazione un tempo dedita all'agricoltura si è riversata in città, si è urbanizzata. Le città sono cresciute a dismisura in pochi anni, tra colate di cemento per abitazioni e infrastrutture che hanno stravolto non solo le periferie.

Il ridimensionamento e la perdita di importanza dell'agricoltura, considerata di solito un'attività anacronistica, sono andati di pari passo con un'elevata specializzazione delle attività primarie residue. L'esito è stato il degrado del paesaggio agrario. L'abbandono delle montagne ha provocato frane, incendi, alluvioni. I campi coltivati sono diventati ecosistemi semplificati e pertanto molto fragili.

Ripensare l'agricoltura per salvaguardare il paesaggio

Soltanto recentemente, indicativamente nell'ultimo decennio, la Politica Agricola Comunitaria, anche attraverso i Piani di Sviluppo Rurale, ha imboccato una nuova strada. Sostiene un'agricoltura non più "industriale", ma ecocompatibile; incentiva la presenza dei contadini sul territorio, che possono compiere quelle numerose e costanti operazioni di manutenzione sui delicati componenti del paesaggio che sono i vegetali, il terreno e le acque; favorisce la coltivazione o l'allevamento di specie, varietà e razze minori; concepisce e agevola l'agricoltura multifunzionale, cioè integrata con altre attività (turismo, commercio e artigianato).

Insomma, il paesaggio storico agrario è stato il risultato di attività umane che tendono a non essere più praticate. Il paesaggio allora si può salvaguardare solo se a queste attività la società intera attribuisce nuove funzioni, nuovi ruoli sociali e nuove risorse economiche. Chi vuol fare il contadino deve ricevere il giusto compenso per essere produttore di alimenti sani, custode del territorio e architetto del paesag-

gio. Deve essere ripagato per il legame profondo con la sua terra in cui deve tornare a identificarsi. In fondo in Europa il mondo rurale, di cui i contadini possono continuare a essere protagonisti, occupa 'soltanto' i $\frac{3}{4}$ del territorio (il 25% sono foreste e il 50% terreni agricoli)!

Il paesaggio urbano

Esistono città a misura d'uomo, dove le forme del passato sono conosciute e apprezzate dai residenti e non impediscono lo svolgersi delle attività economiche. Anzi, spesso qui le vie, le piazze i monumenti, i teatri, i caffè rappresentano i luoghi dell'identità e dell'aggregazione sociale.

Ma esistono città in cui lavorare e vivere è un problema, dove la gente accetta i disagi e lo squallore di certi quartieri dormitorio e ormai li considera inconvenienti propri dell'epoca moderna. Lì emergono una serie di bisogni che tardano a essere compresi e soddisfatti dagli urbanisti e dai decisori: una scuola raggiungibile senza pericolo, la casa più vicina al posto di lavoro, la città praticabile anche ai pedoni e alle biciclette, un rapporto equilibrato tra zone costruite e zone verdi.

La tutela del paesaggio

Chi ha scritto la Costituzione del 1947 è stato davvero lungimirante. Nell'Italia in ginocchio del dopoguerra le necessità impellenti della ricostruzione cozzavano contro le esigenze estetiche e culturali. Aver inserito il principio della tutela del paesaggio si è rivelato col senno di poi un baluardo fondamentale contro gli assalti al territorio.

La tutela del paesaggio ha come obiettivi:

- conservare i paesaggi più belli e quelli in cui la popolazione, soprattutto locale, si identifica (ricordando che soltanto pochi paesaggi possono diventare musei);
- guidare le trasformazioni aumentando, o lasciando almeno invariato, il valore del paesaggio nelle altre situazioni.

La tutela può seguire 3 strade.

Tutela passiva: consiste nel mettere vincoli, cioè limitare le azioni che possono turbare il paesaggio.

La legge vigente prevede che qualunque opera o azione modificativa del paesaggio (costruzioni, scavi, abbattimenti, ristrutturazioni,

ecc.) debba essere autorizzata da funzionari pubblici delle Sovraindendenze di Beni Paesaggistici. La regola è insomma che non si possa far nulla, a meno di ricevere eccezionalmente un permesso a fare. Ben diverso è il cosiddetto silenzio – assenso, che consentirebbe invece di agire se entro un certo termine non si riceve una comunicazione negativa. Anche le procedure insomma hanno la loro importanza!

Tutela attiva: consiste nel promuovere e pretendere la buona progettazione di strade, ferrovie, edifici, ecc. e anche nel diffondere le conoscenze sul paesaggio (ad esempio studi sulle componenti fisse quali vegetazione, fiumi, laghi, monti, grandi infrastrutture, centri rurali e sulle componenti modificabili quali edifici, coltivazioni, lavorazioni e operazioni colturali). È chiaro che la tutela attiva è più difficile da attuare di quella passiva, perché deve indicare dei modelli da imitare (ad esempio quali tipi di edifici, quali materiali, ecc.) o suggerire le buone pratiche da seguire e non deve soltanto “dire di no”.

Tutela mediata: consiste nel mettere dei divieti, ma anche nell’indicare dove e come fare.

Si esprime negli strumenti di pianificazione del territorio che disegnano gli obiettivi di sviluppo a tempi lunghi e stabiliscono quali aree sono destinate all’edilizia residenziale, quali a parco pubblico, quali agli insediamenti industriali e artigianali, quali all’attività agricola, dove far passare una strada, ecc. Questi strumenti di pianificazione sono innanzitutto il Piano Regolatore Generale, che deve essere approvato dal Comune prima e dalla Regione poi, e Piani a livello sovracomunale provinciale e regionale.

Comunque sia attuata, la tutela del paesaggio non va concepita con gli occhi rivolti al passato.

Il paesaggio è un bene che non abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, ma che ci hanno prestato i nostri figli.

*Marco Biso, Alessandro Borghini, Petro Nicolò Chelotti,
Leonardo Colombo, Davide Diamanti, Matteo Falchi,
Alessandro Filizzola, Gianluca Guerra, Michael Matellini,
Andrea Palladino, Nicola Ugoletti, Mirco Verna.*

Partecipazione

*IIS Enriques, Castelfiorentino (FI), Liceo Scientifico
Classe 5^A (prof. Giuseppina Monaco)*

Il concetto di partecipazione è strettamente legato al concetto di libera scelta, solo un individuo che ha libera scelta può decidere di prendere parte ad un organismo scelto ed essere così partecipe. Come cantava difatti G. Gaber, *“la libertà è partecipazione”*. Etimologicamente “partecipare” ha un difficile significato: *“essere parte di qualcosa che non presuppone una scelta dell’individuo a prendere parte in un determinato organismo o comunità, che prevede invece un ruolo attivo nell’organizzazione scelta”*. Un cittadino partecipe è dunque colui che fa politica, cioè, in senso stretto, chiunque contribuisce attivamente all’interno di un contesto, qualunque esso sia.

Per partecipare è quindi necessario mettere le proprie competenze, informazioni e il proprio impegno a disposizione degli altri e acquisire a nostra volta conoscenze dagli altri.

Sul piano sociale la partecipazione favorisce il cambiamento nella direzione di una comunità che accoglie tutti, i cui voleri vengono condivisi senza il prevaricare di alcuna individualità. Per questo motivo la partecipazione deve avvenire “tra pari”, ciò significa che in qualsiasi momento deve esserci il massimo rispetto delle opinioni di tutti gli individui.

Partecipare alla vita di comunità significa desiderio di condividere e costruire dei percorsi su cui ogni persona possa espandere il

proprio sé, ed è al contempo una risposta a diversi bisogni, come la ricerca di conferme, il desiderio di auto-realizzazione e la volontà di cooperare.

*Irene Belli, Francesca Campatelli, Nicoletta Cantini,
Stefano Capotondi, Marco Castaldi, Federico Chiarugi,
Francesco Ciardi, Giulia Dei, Federico Falorni, Andrea Fontanelli,
Marta Frediani, Federico Fulignati, Mariano Gianni,
Gloria Mangini, Letizia Mecca, Lorenzo Mengoni, Samuel Micciché,
Lorenzo Morelli, Mattia Rossignoli, Giulia Rubattu,
Francesca Sanciu, Daniela Santini, Marco Summa, Marco Viani*

Patria

*Liceo Scientifico Marconi, Carrara
Classe 4[^]C (prof. Giovanna Bernardini)*

Il termine patria evoca molte emozioni. Etimologicamente la parola significa terra dei padri e richiama quindi al concetto di nazione e paese d'origine. Infatti l'idea di patria va oltre il concetto di stato che è invece un termine che si ricollega a presupposti di legge; non è pertanto identificabile né nella nazione né in una regione né in una comunanza linguistica; non ha neppure confini stabiliti dalla legge e non ha una concretezza; essa è piuttosto il forte sentimento di appartenenza che coinvolge gruppi più o meno vasti di persone collegate dall'umana necessità di identificazione, di aggregazione.

Nella storia dell'uomo il concetto di patria è mutato tantissimo: nelle epoche più remote corrispondeva alla tribù, al clan o alla famiglia, ma, con l'andare dei secoli e con l'allargamento dei nuclei urbani, iniziò a comprendere realtà sempre più vaste: nel Duecento in Europa e soprattutto in Italia la patria era rappresentata dal comune, mentre, dal XVII al XIX sec. raggiunse una dimensione nazionale.

Il vero concetto di patria in Italia nasce nell'Ottocento con l'affermarsi del principio di libertà degli individui e dei popoli.

Nel corso della storia questo principio si è sviluppato nella mente di popoli privati della loro indipendenza politica, culturale e sociale, suscitando l'idea di patriottismo.

Nella Divina Commedia, scritta nell'epoca di maggior fioritura dei comuni, notiamo quanto sia vivo l'attaccamento di Dante a Fi-

renze, città d'origine, da cui era stato esiliato. Molti passi della sua opera, infatti, si soffermano su questo tema e in particolare i Canti VI delle tre cantiche. In esse, con ampie digressioni di argomento politico, l'autore cerca di affrontare e di risolvere teoricamente i gravi problemi che affliggevano la sua città.

Per Dante il senso di giustizia e l'impegno civile sono sempre stati ideali presenti e saldi, che lo hanno condizionato nelle sue scelte. Ha, infatti, combattuto in battaglie violente e sanguinose ed ha pagato il prezzo del suo isolamento con l'esilio. Da questo si può intuire quanto nel corso della vita di Dante il tema della patria abbia costituito uno dei cardini della sua riflessione letteraria e non.

Nella modernità il filosofo svizzero Jean Jacques Rousseau, uno dei primi uomini che definì il concetto di patria, sostenne che *"i più grandi miracoli di virtù sono stati prodotti dal patriottismo"*. Questa ideologia che porta all'esaltazione, all'affermazione, al potenziamento della nazione.

Anche nella letteratura il tema della patria ispirò moltissimi poeti e scrittori: un esempio è l'*Addio ai monti* di Lucia, personaggio dei *Promessi Sposi* del Manzoni, che dimostra il profondo amore che la ragazza nutriva nei confronti del paese d'origine.

Nell'*Addio ai monti* i pensieri e le riflessioni attribuite a Lucia sono in realtà quelle del Manzoni, che valuta quanto sia difficile lasciare la propria terra senza sapere cosa si troverà nella nuova.

Manzoni è del resto un ispiratore del movimento risorgimentale, con il quale si diffuse un sentimento nazionale che chiamava i patrioti all'impegno per la costruzione della nazione.

Si afferma altresì la concezione che un estremo valore fosse senz'altro "morire per la patria", atto con il quale i soldati o i semplici cittadini antepongono a sé il bene dello stato, mettendo a rischio la propria vita; il principio è ripreso nell'articolo 52 della nostra Costituzione, la dove si afferma che: *"la difesa della patria è sacro dovere del cittadino"*. L'utilizzo del termine "sacro", in un importante documento laico, quale la nostra Costituzione, trasmette l'importanza che la patria deve assumere agli occhi di tutti: il dovere di difesa non deve essere solo un fondamento giuridico ma anche morale.

La storia dimostra che il sentimento nazionale in certi casi, però,

se esasperato (nazionalismo), può sviluppare comportamenti e idee negative nei confronti di popolazioni o nazioni straniere causando effetti di violenza, come risulta dall'esasperazione dell'amor di patria durante la Prima Guerra Mondiale e soprattutto nel corso degli anni '30 del '900, che hanno assistito all'affermazione dei regimi totalitari e all'emanazione delle leggi razziali.

Nel presente l'amore per la patria nella nostra società si sta affievolendo.

Le culture nazionali risentono negativamente la conseguenza della globalizzazione che sia a livello linguistico che in relazione alla visione del mondo tendono a standardizzarsi all'interno di una cultura stereotipata. D'altra parte i flussi migratori verso le nazioni più ricche spesso portano alla necessità di riaffermare la propria identità nazionale in forme non sempre condivisibili e a volte prossime alla violenza razziale. Un tentativo in termini di convivenza civile di patriottismo, come valore che accomuna, si manifesta in forme rituali dalla valenza positiva come l'uso dell'Inno nazionale in particolari circostanze come per esempio l'inizio di avvenimenti sportivi. È certo che negli eventi politici, nei momenti di maggiore drammaticità, avvertiamo inconsciamente di appartenere ad un unico grande insieme, pur nelle diversità individuali.

Questa è la patria: senso di appartenenza, sentimento di unità, idea di protezione.

*Luca Barbieri, Sara Bartelloni, Carlo Bertolini,
Riccardo Cattaneo, Alessandro Ciari, Giulia Ferri,
Silvia Lena, Giulio Palmerio, Benedetta Vezzelli*

Pensiero

Liceo Scientifico Buonarroti, Pisa
Classi 5[^]F (prof. Antonella Bucchioni) / 2[^]C (prof. Paola Simi)
/ 5[^]I (prof. Paolo Bimbi)

Classe 5[^] F

Tra le varie definizioni della filosofia, quella che più mi colpisce è: “*La filosofia è il libero esercizio del pensiero*”. Ma la domanda che mi sorge spontanea è: “È davvero possibile esercitare liberamente il proprio pensiero?”.

L'atto di pensare è totalmente inevitabile per l'uomo, non a caso è proprio questo che lo differenzia dagli animali, rendendolo superiore, diciamo che costituisce la caratteristica con cui lo si può identificare. L'uomo è *res cogitans*, ovvero sostanza pensante, come sosteneva Cartesio, giustificando tale affermazione con il fatto evidente che egli pensa costantemente, e non può evitare di farlo. E allora perché parlare di *riscoperta* della necessità di “pensare”, quando sappiamo che l'uomo semplicemente non può evitare tale atto? Perché dovrebbe sentirne la *necessità*, quando essa è la cosa che più gli è propria?

Secondo Remo Bodei (nell'articolo *Perché c'è fame di filosofia*, *Il Messaggero*, 19 settembre 2003), la filosofia, come libero esercizio del pensiero, richiede due momenti, a mio parere complementari: la meditazione solitaria e la comunicazione, mettendo alla prova e discutendo le proprie idee in uno spazio pubblico; e se manca uno di questi è inutile che vi sia l'altro.

Nella meditazione solitaria il pensiero spazia liberamente senza limiti nella mente dell'uomo, arrivando spesso dove egli non si sa-

rebbe mai aspettato che potesse arrivare, o varcando quei confini che solo all'interno della mente egli riesce a varcare, libero da vincoli etici, morali, socio-culturali e religiosi, poiché sa che in quel momento il suo unico interlocutore è proprio se stesso. E questo è un processo incessante, quindi sempre presente nell'uomo. Il problema si presenta quando egli è costretto a reprimere il frutto di tale meditazione e a tenerlo gelosamente dentro di sé, per sua volontà o per volontà altrui, sorvolando completamente sul momento comunicativo che è il dialogo-scontro. La necessità che più l'uomo sente è l'espressione di sé. È questo che la gran parte delle volte manca all'uomo: l'espressione di se stesso, quindi del suo pensiero. In questo momento, a mio parere, non possiamo più parlare di *libero* esercizio del pensiero, perché l'uomo non è effettivamente *libero* di farlo. Egli sente più che mai la necessità di una riscoperta del *dialogo-scontro*, di essere ascoltato sì, ma anche di essere controbattuto avendo a sua volta la possibilità di controbattere, al fine di sentirsi parte di una società; è questa la più grande aspirazione dell'uomo: sentirsi parte di una società nella quale egli ha contribuito incisivamente. Da un lato è un'aspirazione egocentrica, poiché sapere di avere un ruolo importante all'interno della società contribuisce all'orgoglio personale; ma il bisogno di esprimere se stessi insieme con gli altri fa parte della natura umana anche se, purtroppo, a differenza dell'atto del pensare, non sempre può essere fatto. Per questo motivo la filosofia rientra nelle "tendenze culturali", perché l'uomo "sentendosi filosofo" ha la sensazione di essere un elemento importante e incisivo nella società, e spesso fa sue idee e pensieri che non gli appartengono. Appropriarsi delle idee altrui, spesso acquisite dalla politica o dai mass-media, è come comprare una torta già pronta e spacciarla come una creazione propria: ciò accade perché non abbiamo tempo per prepararla, oppure manca la voglia, o addirittura crediamo di non esserne in grado, ma vogliamo avere comunque qualcosa da offrire. E così facciamo nostro il pensiero altrui, solo per il semplice fatto che viviamo troppo freneticamente la nostra vita, e non abbiamo il tempo di fermarci un attimo per costruirci un'idea precisa, o non riteniamo che sia importante farlo, pensando che ci saranno altri che lo faranno per noi, oppure pensiamo di non poterci riuscire, a volte per la mancanza di autostima, spesso perché altri ce lo fanno credere. Facciamo

nostro il momento di espressione, e quindi di partecipazione alla società, di altri, appagando così il nostro orgoglio e la nostra coscienza. Ma è come prendere il decaffeinato invece del caffè, il decaffeinato somiglia apparentemente al caffè, ma poi il sapore e gli effetti non sono gli stessi; e così succede all'uomo, che crede di aver contribuito alla società esprimendosi nelle idee di qualcun altro, raccontando a se stesso che ha un ruolo importante all'interno della società; ma non è così, è il surrogato di un'espressione, si lascia convincere che abbia espresso quello che è davvero il suo pensiero, ma per primo sa, consciamente o non, che non è così, e vorrebbe esternare il suo vero pensiero personale. L'uomo che si accontenta del decaffeinato, quando intimamente desidererebbe un buon caffè. Ma per giungere a questo punto vi sono evidentemente delle barriere da abbattere; allora la riscoperta della necessità di pensare non è altro che una richiesta d'aiuto, di collaborazione, di invito per abbattere queste barriere, al fine di giungere al vero *libero* esercizio del pensiero, compreso quindi di una vera, e soprattutto svincolata, espressione personale che si sviluppi in un dialogo.

Ilaria Balloni

Classe 2^A C

Il pensiero è l'elaborazione e l'espressione delle idee. Questa è una delle tante definizioni di pensiero; ma perché, oggi, nel nostro paese, il pensiero e soprattutto la libertà di espressione, sono così importanti?

La risposta non è semplice: senza la libertà di pensiero, l'uomo non potrebbe costruire ed esprimere le sue idee e quando ciò avviene l'uomo è sicuramente oppresso perché è costretto a seguire idee di altri, per far funzionare la società. Se tutti seguono un unico pensiero, perché c'è solo quello, viene meno la possibilità stessa di "pensare", di costruire la propria personalità per potersi confrontare con gli altri. È per questo che, dopo l'esperienza della dittatura di Mussolini, durante la quale il partito Fascista era l'unico da votare, l'Assemblea Costituente ha tenuto in gran conto la libertà di pensiero, dedicandole molta importanza. Il fascismo aveva ingannato anche quelle persone giuste e oneste che avevano creduto alle propagande dello

stato fascista che offriva agli individui, almeno apparentemente, stabilità economica e sociale, chiedendo in cambio, però, l'adesione ad un pensiero unico e la rinuncia alla propria libertà di pensiero.

La nostra Costituzione, oggi, dedica alla libertà di espressione un articolo specifico, il 21, che sottolinea l'importanza della pluralità del pensiero, ossia del confronto tra le diverse idee e opinioni; ma, soprattutto, garantisce la libertà di pensiero mediante scrittura, parola e ogni altro mezzo, dalla stampa alla televisione, specificando le normative che regolano questa libertà. La stragrande maggioranza dell'Assemblea votò a favore della stesura di questo articolo e ne fece uno degli elementi fondanti del nostro stato democratico. La pluralità del pensiero è infatti alla base della nostra Costituzione e della democrazia in generale.

L'Assemblea Costituente è un perfetto esempio della positività del pluralismo politico e dunque del confronto fra le diverse impostazioni ideologiche. Il "compromesso" costituzionale permise ai Costituenti (che furono eletti dalla popolazione il 2 giugno del 1946 dopo un confronto politico e ideale a volte aspro) di ricorrere ed unire le speranze e i bisogni di un paese duramente provato dalla "guerra civile" appena conclusa. Così fu scritta la nostra Costituzione, che ci permette di vivere pacificamente la nostra vita. La libertà e la pluralità di pensiero sono le basi fondamentali per avere una solida democrazia.

È importante vedere se oggi ritroviamo la libertà e la pluralità di cui abbiamo parlato; specialmente nella scuola, poiché rappresenta la nostra realtà che viviamo tutti i giorni. Il luogo pubblico dove ogni giorno ci rechiamo non è solo utile per il nostro futuro, ma anche per la nostra formazione: quante volte ci troviamo a discutere in classe e ad affrontare diversi argomenti sia con i professori che con i nostri compagni? Queste discussioni sono possibili perché ognuno può esprimersi senza paura di dire ciò che pensa. L'articolo 33 garantisce la libertà di insegnamento e l'imparzialità all'insegnamento che noi ragazzi dobbiamo ricevere, in modo da poter sviluppare idee nostre e crescere nel confronto e nella discussione senza essere imprigionati dal pensiero unico e altrui.

Art.33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali [...].

Ma, possiamo dire che nella nostra scuola c'è imparzialità di insegnamento? Possiamo davvero dire che c'è pluralità di pensiero? La risposta non la possiamo dare noi per tutti, ma ognuno dovrebbe guardare dentro sé, per sentire se davvero sentiamo di avere una nostra idea, senza essere condizionati da nessuno.

In realtà, non basta avere un'idea per avere libertà in un Paese. Crediamo che ci sarebbe libertà e pluralità di pensiero solo se tutti gli individui partecipassero attivamente alla politica del Paese, ed esprimessero la propria libertà: solo se "praticata", infatti, la libertà di espressione è sinonimo (almeno in parte) di democrazia. In una sua canzone, G. Gaber, definisce così la Libertà: "*Libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione; libertà non è uno spazio libero: libertà è partecipazione*".

*Moira Alderani, Irene Balloni, Francesco Candido, Giada Cencini,
Alfredo Cuttano, Federico Nesti, Giovanna Sciutti*

classe 5^a I

Un ragazzo viene ucciso a sprangate perché ha rubato un pacco di biscotti. C'entra che è nero? È possibile che una sedicenne muoia su una passerella perché è alta un metro e settanta e pesa quarantacinque chili? È normale che un programma televisivo faccia della totale ignoranza il suo standardo?



Tutte queste sono situazioni che appartengono alla nostra quotidianità a cui viene spesso data meno importanza dell'ultimo taglio di capelli della star di turno. È un esempio della mala informazione che negli ultimi anni siamo costretti a guardare e ad ascoltare ogni giorno appena accendiamo la televisione. La massa viene costantemente condizionata da pubblicità che ostentano modelli di bellezze malate, programmi che inducono alla passività del pensiero promuovendo l'aspetto fisico sulle capacità intellettuali e sulla cultura. In questo modo, il singolo è mosso a far carriera sulle proprie qualità meramente fisiche escludendo tutte quelle facoltà che fino alla nascita di telegiornali basati sul gossip, reality show, sit com demenziali, erano alla base della sua formazione e della sua qualità di individuo. La

conseguenza diretta di questo uso strumentale ed improprio di mezzi di comunicazione di massa è il formarsi di una generazione di ragazzi pigra di fronte allo sforzo che richiede il pensare con la propria testa. Si verifica sempre più spesso la tendenza ad accettare le cose come ci vengono proposte senza pensare che forse “non è sempre oro quello che luccica”. Quante volte capita che prendiamo come nostri valori quelli della società del momento o dell’ambiente in cui viviamo? Come si può dichiararsi apertamente comunisti convinti che Marx sia una marca di sigarette? Dobbiamo liberarci da questo torpore mentale, che rende vulnerabile il nostro pensiero e qualsiasi forma di convenzione, che sia ideologica, che sia consumistica. Utilizziamo al meglio la nostra libertà di pensiero così come sta scritto nei diritti dell’uomo della costituzione; liberi di esprimere la nostra indipendenza. Siamo giovani, non siamo stupidi! Pensaci...

*Giulia Carravetta, Emanuele Daddi, Rachele Del Carlo,
Giulia Giovannelli, Erika Moretto, Carolina Pasqualetti*

Popolo

*IIS Enriquez, Castelfiorentino (FI),
Istituto Tecnico Commerciale
Classe 5^A (prof. Roberto Franci)*

Il popolo, secondo la concezione giuridica, è formato dagli individui che possiedono la cittadinanza.

Il popolo è l'unico titolare della sovranità, che esercita però non in maniera diretta, bensì rappresentato da un proprio Parlamento che elegge ogni cinque anni.

Il termine popolo si distingue dal termine popolazione che è invece, l'insieme delle persone che vivono in un certo territorio; esse si distinguono dal termine nazione che è un insieme di persone che hanno una certa tradizione in comune (lingua, religione, cultura, ecc.).

La cittadinanza è un'espressione della sovranità. Per individuarla i paesi adottano due criteri alternativi: *ius soli* (diritto del suolo), individua i cittadini in chi è nato in quel territorio; *ius sanguinis* (diritto di sangue), il cittadino ottiene la cittadinanza che i genitori gli cedono.

Con la legge del 1992, i cittadini si individuano secondo questi criteri:

- chi nasce su un territorio e ha almeno un genitore italiano;
- chi nasce su un territorio e non ha nessuna cittadinanza;
- per matrimonio, che deve durare almeno tre anni;
- per decreto presidenziale.

Si suppone che gli individui di un popolo condividano valori, credenze ed identità di gruppo. In pratica è stato spesso difficile definire con precisione un tale gruppo, a causa della sua natura statica. A lungo andare ci sono stati moltissimi conflitti fra i popoli, sia sul piano economico sia su quello culturale, e molte volte si è richiesto l'aiuto dell'ONU per gestire conflitti sfociati in guerre.

*Andrea Cadoni, Giulia Cambi, Federico Cappelletti,
Giada Ceccarelli, Alessio Cetti, Marco Chesi, Martina Corsi,
Gianni Crocetti, Benedetta Dani, Luca Dermotti, Guido Di Pietro,
Filippo Falai, Alberto Falorni, Francesco Fiorentino, Andrea Francia,
Giulia Gorini, Sara Mundo, Fato Nazeraaj, Simona Aragoni,
Serena Sauchella, Viola Xhafa*

Rappresentanza

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 4[^]D (prof. Piero Campanile)*

Tanta era la mia voglia di sapere e di imparare che, sull'ultimo pensiero della giornata, mi addormentai, per ritrovarmi dopo pochi minuti in una specie di Parlamento, nel mezzo di un'accesa discussione.

(io) Elettore: “Di che si discute?”

Ateniense*: “Bah... Rappresentanza politica. Non ne ho mai sentito parlare... Sono qui per cercare di capire meglio.”

Al centro, Robespierre, Montesquieu, Rousseau, tutti cercavano di prender parola.

Rousseau: “Lo Stato è perduto. Vivendo nella pigrizia e restando a casa, vendete la vostra libertà: e se così deve essere, è meglio che non l'abbiate.”

Elettore: “Spiegati meglio.”

Rousseau: “Il popolo *pensa* di essere libero: si sbaglia di grosso. Esso non lo è che durante l'elezione dei membri del Parlamento, ma appena sono eletti, esso ritorna schiavo.”

Robespierre: “Bravissimo! Il Governo non è che il flagello della libertà.”

* È evidente l'incongruenza di un antico ateniense in un Parlamento. Si spiega così il suo disagio.

Rousseau: “Date denaro e presto avrete delle catene. Pagando i mercenari, non sentite lo spirito di combattimento; allo stesso modo, nominando dei deputati per servire la patria la lasciate nelle mani di chi non la rappresenta: la volontà del popolo non può essere rappresentata.”

Montesquieu: “No! No! Solo attraverso validi rappresentanti il popolo può fare tutto ciò che non può fare da se stesso.”

Rousseau: “Parli bene...’VALIDI rappresentanti’: ‘COMMISSARI’ io li chiamerei, incapaci di concludere qualcosa in maniera definitiva, poiché non prevale la volontà generale. Le buone leggi ne fanno fare di migliori, ma poiché nessuno vi si interessa, fioriscono solo leggi cattive e queste ne producono di peggiori.”

Robespierre: “Controllateli! Fateli agire in presenza del popolo intero! Sotto gli occhi di un gran numero di testimoni, né la corruzione, né la perfidia, né l’inganno avrebbero il coraggio di mostrarsi; solo così la volontà generale può prevalere: la voce dell’interesse pubblico sarebbe la sola ad essere ascoltata.”

Montesquieu: “Per evitare la corruzione, propongo di non lasciare in mano loro la facoltà di prendere delle decisioni attive, bensì un potere esclusivamente legislativo.”

Elettore: “Io non credo che *Rappresentanza* sia questo, o meglio, non è così che lo intendiamo noi.

La Rappresentanza è voce e volontà della Nazione. È un elemento giuridico di diritto pubblico. Il rappresentante non è quindi vincolato all’elettore ma è legato al bene dello Stato. I deputati non rappresentano la sola provincia in cui sono eletti, ma la Nazione in generale. Non si possono scindere desideri di candidato ed elettore. La Rappresentanza si ha sempre quando una persona non agisce in nome e per conto suo ma nella vece e nell’interesse di altri, della collettività. Gli organi dello Stato hanno natura rappresentativa, in quanto operano non *iure proprio* ma *iure repraesentationis*. I governanti rappresentano lo Stato, non se stessi.

Secondo la Carta Costituzionale di ogni Paese ai vari rappresentanti sono dati dei poteri e loro li esercitano in modo assoluto e senza possi-

bilità di essere rimossi dall'elettorato se non in seguito a nuovi elezioni. Può succedere che i partiti politici si somiglino: se le alternative sono troppo simili tra loro, la scelta ovviamente è svuotata di senso o si orienta su differenze apparenti e in definitiva ingannevoli: di conseguenza il numero di astenuti risulta notevole. In aggiunta il rischio aumenta se gli elettori si trovano davanti a una scelta limitata a due partiti: invece di scegliere il male minore, non scelgono affatto.” - Mi vennero in mente quei noiosissimi dibattiti televisivi, che mi lasciano più dubbi che certezze, dovute alle difficoltà di comprendere le reali differenze tra le posizioni. Peccato non poterne parlare con loro! Come avrei potuto spiegare cosa è una televisione? - “Nella politica attuale inoltre si sono ricercati svariati modi per raggiungere una rappresentanza giusta ed esatta; infatti ogni tendenza politica, anche se in minoranza deve avere la possibilità di esprimersi, secondo il principio di un Parlamento che sia lo specchio della Nazione...”

Robespierre: “...e che non favorisca la dittatura della maggioranza. Chi viene eletto, con il potere che ne deriva, cerca di imporre la propria volontà, dimenticando quella generale: le minoranze vanno tutelate!”

Elettore: “Proprio tu dici questo! Su di te avevo letto altre cose! Comunque dicevo, in altri casi si preferisce il sistema maggioritario, che garantisce una coalizione governativa più stabile, evitando la frammentazione.

I deputati, infatti, non ottengono un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti, ma un quantitativo superiore, in accordo alle leggi elettorali vigenti nel Paese.”

Ateniese: “Ah...come era più semplice ai miei tempi...!”

A prescindere dalla struttura governativa è sempre il Bene comune l'oggetto più ambito, il fine ultimo di ogni progetto politico.

*Viola Ceccatelli, Erminio Cerbasi, Anjelica Cerofolini,
Dalila Gjyrezi, Roberto Goretti, Edoardo David Martino,
Chiara Peruzzi, Marta Santoni, Gloria Zavagli*

La questione della rappresentanza e dei diritti ad essa correlati domina l'inizio di questo millennio. Il legame che esiste tra individuo e Stato comporta il diritto dovere di ogni cittadino di essere partecipe alla vita politica e sociale del Paese.

Negli Stati moderni pare improponibile che venga realizzato il modello della democrazia diretta sulla quale si fondava, nella Grecia antica, la democrazia ateniese che collocava la sovranità quasi interamente nelle mani del popolo, tant'è che si è andato affermando il modello della democrazia rappresentativa nel quale la sovranità del popolo non consiste nel decidere, ma nello scegliere i propri rappresentanti, ai quali spetta in via esclusiva la possibilità di attuare le scelte di governo.

La Costituzione italiana ha adottato il modello della democrazia rappresentativa, pur ammettendo alcuni istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo popolare (art. 75, Cost.), il diritto di petizione popolare (art. 50, Cost.), l'iniziativa di legge popolare che può essere presentata al Parlamento per volontà di almeno 50.000 cittadini (art. 71, Cost.).

Il cittadino esercita la sovranità non governando lui stesso ma scegliendo i propri rappresentanti, ai quali delega il potere di prendere le decisioni a livello locale (assemblee comunali, provinciali e regionali), nazionale (elezione dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) ed europeo (elezione del Parlamento europeo). Il diritto di rappresentanza politica viene esercitato, in primo luogo, mediante il diritto elettorale dei cittadini che rappresenta al tempo stesso una libertà e un dovere civico.

Il primo comma dell'**articolo 48 della Costituzione** recita che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. È la legge a stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di voto e le disposizioni che rendono possibile l'attuazione di

tale diritto anche per i cittadini italiani all'estero (l. cost, 17 gennaio 2000, n. 1). Con la costituzione della circoscrizione Estero, ai tre milioni di italiani residenti fuori dal Paese a cui è attribuita l'elezione di dodici Deputati e sei Senatori è dunque riconosciuta la possibilità di incidere fortemente sulla dinamiche politiche del nazione.

Il diritto di voto che assicuri e tuteli la possibilità di esprimere i propri orientamenti politici deve rispettare il *principio di universalità* grazie al quale tutti i cittadini italiani, uomini e donne, sono elettori raggiunta la maggiore età, salvo casi di incapacità civile e indegnità morale o per effetto di sentenza penale irrevocabile; il *principio della personalità del voto* che impone ad ogni elettore di votare personalmente essendo impossibile votare tramite rappresentante; i *principi della libertà e della segretezza*. Il voto è ritenuto libero, frutto cioè di un'intima e profonda convinzione personale, solo quando è segreto, vale a dire che nessuno ne può venire a conoscenza con l'eccezione di coloro che per gravi condizioni fisiche, come nel caso dei non vedenti, devono esservi condotti per mano.

L'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini non è stato semplice né veloce. Tre sono le tappe fondamentali attraverso le quali si è giunti al pieno diritto di partecipazione al voto che è considerato il più importante dei diritti politici. La prima tappa è il riconoscimento del suffragio universale maschile che nel 1919 (l. 1401/1919) estese l'elettorato attivo a tutti i cittadini maschi di 21 anni di età e a coloro che erano stati arruolati nell'esercito; la seconda il riconoscimento del suffragio universale che realizzò estensione del diritto di voto alle donne maggiorenni (Decreto Luogotenenziale n 23 del 1945) che votarono il 2 giugno del 1946, in occasione del referendum istituzionale e della contestuale elezione dei membri dell'Assemblea costituente. La terza è, infine, riconducibile all'abbassamento da 21 a 18 anni del limite della maggiore età (art. 1, l. 39/1975).

Significative sono le parole con le quali Miriam Mafai, scrittrice e giornalista, rievoca la giornata del 2 giugno del 1946: *“ricordo affollate assemblee di donne che si concludevano con votazioni unanimi di ordini del giorno che richiedevano al governo una rapida decisione, alla quale del resto nessuno dei Ministri si opponeva. La decisione alla fine arrivò. E sarebbe stata ricca di conseguenze per la politica italiana obbligando tutti i partiti, quali con maggiori, quali con minori difficol-*

tà, ad organizzare con metodi e parole d'ordine nuove, milioni di donne fino ad allora escluse dalla vita e dal dibattito politico. Ricordo ancora l'emozione con la quale molte anziane donne chiedevano ai figli di essere accompagnate fino all'interno dei seggi elettorali, incerte, timorose di sbagliare. E uscivano dalla cabina soddisfatte ed emozionare. Soltanto chi è stato privato per molto tempo del diritto di voto o chi non ha mai potuto esercitarlo può capire ed apprezzare al giusto punto quel timore e quella emozione.”

Così Pietro Calamandrei, ricorda questo stesso momento “*io mi ricordo le prime elezioni dopo la caduta del fascismo, il 2 giugno 1946: questo popolo che da 25 ani non aveva goduto delle libertà civili e politiche, la prima volta che andò a votare dopo un periodo di orrori – il caos, la guerra civile, le lotte, le guerre, gli incendi. Ricordo – io ero a Firenze, lo stesso è capitato qui – queste file di gente disciplinata davanti alle sezioni, disciplinata e lieta perché avevano la sensazione di aver ritrovato la propria dignità, questo dare il voto, questo portare la propria opinione per contribuire a creare questa opinione della comunità”*.

Bibliografia

- Miriam Mafai, *Il voto alle donne - L'altra faccia della politica*, La Repubblica, 2 febbraio 2005
- Pietro Calamandrei, *Discorso agli studenti milanesi*, Milano 26 gennaio 1955

Francesco Azzu, Federico Gufoni

Razza

*IIS Leonardo da Vinci, Firenze
Classe 2^AB (prof. Marzia Grillo)*

Nel mese di novembre 2008 la Regione Toscana ha distribuito in tutte le scuole un opuscolo intitolato “Per una scuola antirazzista e dell’inclusione” per ricordare e riscattare un momento disonorevole della nostra storia e cioè il 70° anniversario della firma delle leggi razziali

Nel luglio del 1938 – XVI secondo il calendario fascista - infatti veniva pubblicato un capolavoro della scienza italiana: *Il manifesto della razza*. Questo documento doveva legittimare culturalmente e scientificamente tutti quei provvedimenti che da lì a poco il governo fascista avrebbe emanato per garantire l’integrità della “razza italiana”. Peccato che la scienza vera attraverso gli studi di genetica e biologia molecolare stava dimostrando l’infondatezza del concetto di razza, come autorevolmente ha ribadito il *Manifesto degli scienziati antirazzisti 2008*.

La lettura in classe di questo opuscolo è stata l’occasione per i ragazzi della classe 2^a B dell’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze per discutere e per invitare la professoressa Lionella Neppi Modona Viterbo a ripercorrere l’iter di quelle leggi attraverso la figura del padre Aldo, professore universitario e studioso di etruscologia e di studi romani, che ha subito sulla propria persona le conseguenze di quelle leggi.

Lei ricorda che cosa è successo al momento della pubblicazione dei vari decreti razziali?

Dopo la visita di Hitler in Italia nel maggio del 1938 si respirava un'aria di forte tensione. Io allora avevo sette anni. In casa i miei genitori cercavano di non parlare per non spaventare me e mio fratello, ma io sapevo leggere e i titoli dei giornali erano molti espliciti: Difendiamo la "razza italiana", "Complotto sionista internazionale: gli ebrei nemici dell'Italia fascista". Ogni volta che suonava il campanello, sui nostri volti si leggeva un senso di smarrimento: quale altra brutta notizia? Non c'era fine a quello stillicidio? Stavano infatti arrivando continuamente lettere indirizzate a papà:

Università degli Studi di Roma

Roma, 25 Agosto 1938-XVI

A tutto il Personale dipendente

ROMA

OGGETTO: Censimento del personale di razza ebraica

Vi invio, in seguito a superiori disposizioni, l'unita scheda di censimento che dovrà essere riempita e firmata sotto la Vostra personale responsabilità.

La scheda stessa dovrà essere restituita a questo Ufficio del Personale con la massima sollecitudine.

Con osservanza

IL RETTORE

Pietro de Francisci

E poi dall'Istituto di Studi Etruschi:

Istituto di Studi Etruschi


Via della Pergola 63

Firenze 2 Settembre 1938 – XVI

OGGETTO: censimento degli accademici di razza ebraica

In conformità alle disposizioni Ministeriali Vi prego voler riempire l'unito formulario e restituirlo con cortese sollecitudine dovendo essere trasmesso alla Direzione Generale delle Accademie.

IL PRESIDENTE
(Antonio Minto)



Il 5 di settembre era stato firmato, nella tenuta reale di San Rossore, quindi qui in Toscana, il decreto-legge 1390/1938 da Vittorio Emanuele III, re d'Italia Imperatore di Etiopia, Benito Mussolini, capo del Governo italiano, Giuseppe Bottai, Ministro dell'Educazione Nazionale e Vittorio Thaon di Revel, Ministro delle Finanze, finalizzato alla difesa della razza nella scuola italiana che prevedeva l'espulsione di tutti i docenti e studenti ebrei dalla scuola italiana di ogni ordine e grado. Mio papà stava insegnando al Liceo "Umberto

I" di Roma e infatti ecco arrivare una lettera recapitata dal custode della scuola:


R. Liceo Ginnasio "Umberto I" ROMA

Roma 19 Settembre 1938 – XVI

Prof. Aldo Neppi Modona

Il sig. Preside Vi manda l'accluso modulo affinché lo riempiate e domani mattina glielo facciate riavere per mezzo del porgitore della presente. Saluti

[firma del segretario della scuola]



Mio padre non poteva nemmeno più entrare a scuola per riconsegnare il modulo e salutare i suoi allievi. Poi le richieste da parte delle istituzioni si fanno sempre più puntuali:

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Generale della Istruzione Superiore

Roma 16 Settembre 1938 Anno XVI
Prot. N. 6171


Al Chiar. mo prof. Neppi Modona Aldo

OGGETTO. Dichiarazione di stato civile

Siete invitato a trasmettere a questo Ministero, Direzione Generale dell'Istruzione superiore, entro 8 giorni dalla data della presente lettera, una dichiarazione, redatta sotto la vostra personale responsabilità, da cui risulti se appartenete o meno alla razza italiana e se siete coniugato o celibe.

In seguito poi, e non più tardi del 15 ottobre p. v. , dovrete trasmettere una copia del vostro stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico

IL MINISTRO



ISTITUTO DI STUDI ROMANI
Alto Patrono: S. M. IL RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Presidente Onorario: S. E. BENITO MUSSOLINI

Ch. mo Sig.
Aldo Neppi Modona
Via Emanuele Filiberto 100 Roma

Giusta agli accordi a suo tempo e da Voi confermati con lettera del 4 luglio, 1938-XVI con la quale Vi impegnavate alla revisione dei testi e correzione delle bozze degli Atti del V Congresso Nazionale di studi Romani e per cui dietro richiesta da Voi fatta, in relazione a Vostre necessità, foste anticipatamente liquidato, Vi trasmettiamo le seguenti bozze: [segue elenco dei nomi]

p. IL PRESIDENTE



Ma possibile che non ci sia stato nessuno che si sia ribellato a questa ingiustizia?

La gente aveva paura anche di salutarci e per evitare i nostri sguardi, quando ci vedeva da lontano, preferiva attraversare la strada. Mio padre però ha ricevuto due lettere che gli hanno dato forza negli anni bui che sono seguiti. Sono lettere di due suoi allievi. Sì, proprio da voi ragazzi è venuto un raggio di speranza e di conforto.

Roma 12/10/38

Carissimo Professore,

Le disposizioni che l'hanno costretta a lasciare l'insegnamento mi hanno molto addolorato. In questo momento in cui lei lascia la scuola cui ha dato tanta parte della sua valida attività, desidero esprimerle il mio rincrescimento, la mia simpatia e il mio vivo ringraziamento per quanto ella ha fatto per me durante gli ultimi anni scolastici.

Mi creda suo affezionatissimo

A Bansani

Via Ruggero Borghi 26


Roma, 12/10/38
Carissimo Professore,
Le disposizioni che l'hanno costretta a lasciare l'insegnamento mi hanno molto addolorato - In questo momento in cui lei lascia la scuola cui ha dato tanta parte della sua valida attività, desidero esprimerle il mio rincrescimento, la mia simpatia e il mio vivo ringraziamento per quanto ella ha fatto per me

E subito dopo ne arriva un'altra.

Roma 16/10/1938

Ill. mo Sig. Professore,
con grande rincrescimento ho appreso la notizia del provvedimento che Lei costringe ad abbandonare quell'insegnamento che Lei aveva nobilmente eletto a norma della Sua vita.
Come suo alunno mi sento il dovere di esprimereLe sinceramente la mia più viva riconoscenza per la Sua affettuosa e attiva opera educativa svolta nel periodo in cui ho avuto la fortuna di averLa come mio Professore. Mentre Lei ringrazio per le gentili espressioni da Lei avute a mio riguardo nella lettera inviata al mio amico Bansani, Lei faccio i miei migliori auguri per un Suo felice avvenire.
Con ossequi

Dev. mo Aligi di Bacco



Roma 16-10-1938

Ill. mo Sig. Professore,

con gran rincrescimento ho appreso la notizia del provvedimento che Lei costringe ad abbandonare quell'insegnamento che Lei aveva nobilmente eletto a norma della Sua vita.

Come suo alunno mi sento il dovere di esprimereLe sinceramente la mia più viva riconoscenza per la Sua

Dopo l'8 settembre del 1943, quando la situazione si fece veramente difficile per gli ebrei anche italiani in Italia, la sua famiglia è riuscita a evitare i campi di concentramento?

Sì, ma è stato un periodo di grandi sofferenze e non solo per gli ebrei, ma per tutti coloro che erano considerati *diversi*: Rom, disabili, omosessuali, tutti coloro che presentavano elementi somatici psicologici e culturali diversi da quelli ariani come *Il manifesto della razza* diceva che fosse la maggioranza della popolazione italiana.

Ma avete letto *Il manifesto della razza*?

Sì, è stata una lettura illuminante. Ci ha fatto capire quanto sia facile e nello stesso tempo devastante utilizzare a fini politici e propagandistici un'idea, anche se questa è falsa.

Ma perché si è sempre parlato di razza?

(interviene la professoressa di storia, presente al dibattito)

Il razzismo è molto antico perché l'uomo ha sempre avuto paura del *diverso*. Forse gli antichi Egizi furono i primi a tentare una classificazione delle popolazioni umane basata sul colore della pelle. Anche gli antichi Greci e Romani facevano riferimento al colore della pelle per distinguere diverse tipologie di umani. I greci consideravano con disprezzo qualunque straniero: li chiamavano *barbari* cioè balbettanti perché non sapevano parlare il greco.

Plinio il Vecchio (I sec. d. C.) diede una spiegazione alle differenze fisiche tra africani ed europei indicando la causa nel clima.

Le prime classificazioni effettuate con una parvenza di scientificità furono tentate nel Settecento da Linneo e Blumenbach, in seguito a scoperte geografiche e a un periodo di intensa colonizzazione che coinvolse l'Europa. Queste teorie apparentemente *scientifiche* tentavano di trovare nella genetica la ragione dell'inferiorità sociale e la giustificazione delle imprese coloniali, compiute in nome di un *bisogno* di aiuto da parte dei popoli sottomessi.

In questo caso l'accettazione del concetto di razza rispondeva a esigenze economiche e nazionalistiche.

Ma fate attenzione, già Charles Darwin nel libro *L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto al sesso* (1871) concluse che la specie umana

è probabilmente una sola, dal momento che “*ogni razza confluisce gradualmente nell'altra*”.

In seguito ci sono stati molti studiosi, come l'americano Franz Boas o l'inglese Arthur Mourant che hanno cercato di contestare scientificamente il concetto di razza facendo riferimento a criteri più affidabili quali i marcatori genetici.

Ma soltanto negli ultimi decenni la genetica e la biologia molecolare hanno fornito strumenti preziosi e inconfutabili.

Attualmente il professor Luca Cavalli-Sforza è la personalità più autorevole sulla diversità genetica delle popolazioni e su quanto essa ci può dire sull'albero filogenetico dell'umanità.

L'originalità delle sue ricerche sta nel suo approccio interdisciplinare allo studio della storia dell'uomo in base al quale la conoscenza dei meccanismi genetici insieme a quelli culturali, ed in particolar modo quelli linguistici, consente di dare una spiegazione convincente dell'evoluzione del genere umano. Il professore ha utilizzato la convergenza di dati genetici e dati acquisiti da altre scienze (archeologia, linguistica, antropologia, storia, demografia e statistica) per ricostruire un albero completo della discendenza dei popoli, nel quale geni e linguaggi vanno di pari passo, fornendo in modo evidente la prova della nostra *co-evoluzione* genetica e culturale.

Questo albero mostra chiaramente un'origine comune di tutti gli uomini moderni, stimata intorno ai 60.000 e i 100.000 anni fa, discendenti da un unico gruppo di uomini provenienti dall'Africa.

Ma non potrebbero essersi formate in seguito le razze?

Ragazzi rispondo leggendovi un passo dell'opera di Luca Cavalli Sforza *Storia e geografia dei geni umani*: “*I gruppi che formano la popolazione umana non sono nettamente separati, ma costituiscono un continuum. Le differenze nei geni all'interno di gruppi accomunati da alcune caratteristiche fisiche visibili sono pressoché identiche a quelle tra i vari gruppi e inoltre le differenze tra singoli individui sono più importanti di quelle che si vedono fra gruppi razziali [...]. Razzismo significa attribuire, senza alcun fondamento, caratteristiche ereditarie di personalità o comportamento a individui con un particolare aspetto fisico. Chiamiamo razzista chi crede che l'attribuzione di caratteristiche*

di superiorità o inferiorità a individui con un determinato aspetto somatico, abbia una sua spiegazione biologica”.

Solo la xenofobia, interessi politici e altri interessi che niente hanno a che fare con la scienza sono alla base del razzismo. La scienza ha invece dimostrato che il concetto di razza nella specie umana non ha alcun fondamento. E pensare che tanto dolore e morte sono stati distribuiti a milioni di esseri umani per un qualcosa che non esiste: la differenza di razza tra gli uomini.

Perché nell’articolo 3 della Costituzione Italiana si fa esplicito riferimento al termine “razza”?

Nella seduta del 24 marzo 1947, durante la discussione sull’articolo 7 che poi diventerà l’articolo 3, la Commissione per la Costituzione presieduta dall’On. Terracini prese in esame un emendamento dell’On Cingolani che proponeva di sostituire la parola “razza” con “stirpe”

“Mantengo il mio emendamento, onorevoli colleghi, unicamente per un atto di doverosa cortesia verso le comunità israelitiche italiane, che hanno fatto conoscere a parecchi di noi – avrete quasi tutti ricevuto le circolari – che sarebbe loro desiderio che la parola “razza” sia sostituita da “stirpe”. Essendo gli israeliti italiani stati vittime della campagna razzista fatta dal nazifascismo, a me sembra che accogliere il loro desiderio corrisponda anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani (Applausi al centro)”.

E questa fu la risposta del Presidente Ruini che indusse l’On. Cingolani a ritirare l’emendamento.

“Un’ultima risposta io debbo all’onorevole Cingolani. Si potrebbe apprezzare la parola “stirpe” e preferirla a quella di “razza”, per quanto anche razza abbia un significato ed un uso scientifico, oltretutto di linguaggio comune. Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per questo reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni disuguaglianza che si legò in qualche modo alla razza e alle funeste teorie fabbricate al riguardo, è per questo che – anche con significato di contingenza storica – vogliamo

affermare la parità umana e civile delle razze (Approvazioni) ”

Vi faccio notare però che nella *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* pubblicata il 27 aprile 2007 dal Ministero dell'Interno non viene usata la parola *razza* ma *etnia*.

Certamente è un piccolo passo di fronte al lungo cammino che deve fare ancora l'uomo per destrutturare dentro di sé un'immagine ereditata da secoli di paura e di difesa nei confronti del *diverso*.

Ringraziamo la professoressa Lionella Neppi Modona Viterbo per la disponibilità mostrata ad incontrare i ragazzi della classe 2^a B dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” e per aver messo a disposizione una documentazione fondamentale alla ricostruzione dei fatti nella loro realtà storica.

Bibliografia

- Regione Toscana, *Per una scuola antirazzista e dell'inclusione*, 2008
- *60° Anniversario della liberazione di Auschwitz. Atti dei seminari di formazione per insegnanti*, Edizioni Plus, Pisa 2005
- Documenti del prof. Aldo Neppi Modona
- *Atti della Commissione per la Costituzione*, seduta del 24 marzo 1947
- *Manifesto della razza*, 14 luglio 1938
- L. Cavalli-Sforza, P. Menozzi, A. Piazza, *Storia e geografia dei geni umani*, Adelphi, Milano 2000

*Mattia Bini, Francesco Bocini, Radu Ciobanu, Francesco Cristallo,
Omar Faye, Enrico Ferroni, Luca Maffia, Niccolò Mercuri,
Riccardo Monti, Luca Mocali, Giulio Poggiolini, Stefan Polini,
Emanuele Romano, Nitish Sharma, Mattia Vadi*

Referendum

*IISS Cicognini-Rodari, Prato, Liceo Psico-Pedagogico
Classe 5[^]C (prof. Ettore Nespoli)*

Referendum è un vocabolo latino ed indica lo strumento attraverso cui il corpo elettorale viene consultato direttamente e su temi specifici.

È uno strumento di democrazia diretta, consente cioè agli elettori di fornire, senza intermediari, il proprio parere su un tema specifico.

La Costituzione prevede numerosi tipi di referendum: quello abrogativo di leggi ed atti aventi forza di legge (art. 75), quello sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (art. 138), quello riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (art. 132, c. 1), quello riguardante il passaggio da una regione ad un'altra di Province e Comuni (art. 132, c. 2). Inoltre si prevede all'art. 123 che gli statuti regionali regolino l'esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, esso può essere richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

*Federica Fragnito, Costanza Gonfiantini,
Sara Mulinacci, Ilaria Polidori*

Ricerca

*Liceo Scientifico F. Buonarroti, Pisa
Classe 5[^]I (prof. Paolo Bimbi)*

La parola “ricerca” non può essere definita in maniera assoluta prestandosi a più definizioni, infatti si può entrare nel piccolo e nell’individuale considerando l’adolescente che inizia una fase caratterizzata dalla *ricerca* della propria personalità o in grande si vuole descrivere la *ricerca* affiancata al progresso, ossia una continua indagine di strumenti ed elementi sempre più tecnologici che hanno lo scopo di fornire il maggior risultato con il minimo sforzo. Tuttavia vi è un punto di unione tra queste due tipologie di ricerca: il benessere.

La ricerca “deve” avere come risultato il benessere: l’adolescente cercando in continuazione il proprio io ricerca la propria pace interiore e lo stato cerca di garantire al proprio cittadino la migliore società possibile. Vi sono grosse difficoltà in questo; sicuramente la nostra società non è la migliore ma cerca di garantire per tutti una qualità di vita accettabile che passa attraverso la garanzia di tutta una serie di servizi che hanno lo scopo di tutelarci nel momento della nostra crescita di cittadini. La ricerca di una organizzazione migliore è lo scopo finale dello stato: migliori leggi, migliore applicazione dovrebbero assicurare maggiore benessere.

Con il termine ricerca ci avventuriamo in quella che è la storia dell’uomo, nei suoi aspetti più profondi e nascosti. Ogni individuo nella sua crescita è circondato da sensazioni, sentimenti che lo aiutano nella maturazione e nello sviluppo della sua individualità.

Tutto è ricerca e tutto è finalizzato alla soddisfazione dell'individuo. Ricerca è dirigere i propri interessi alla realizzazione di una loro completa manifestazione.

La ricerca ha avuto un ruolo chiave nell'evoluzione della nostra specie e in tutti i progressi che hanno caratterizzato il miglioramento dei rapporti umani e la creazione di società più o meno evolute. Non sempre la ricerca è risultata "positiva", determinando squilibri e ingiustizie che sono ben evidenti nella nostra realtà.

Parlando di ricerca scientifica bisogna differenziare la ricerca "pura" dalla ricerca "applicata".

La ricerca pura o fondamentale, ha come obiettivo primario l'avanzamento della conoscenza, è spesso guidata dalla curiosità e dall'intuito. Viene effettuata senza uno vero scopo pratico, anche se i suoi risultati possono avere enormi conseguenze inaspettate poiché in altri campi possono risolvere vari problemi. La teoria della relatività di Einstein ne è un esempio lampante, grazie ad essa siamo riusciti a studiare l'atomo con tutte le sue conseguenze e a mandare l'uomo sulla luna.

La ricerca applicata è svolta allo scopo di trovare soluzioni pratiche e specifiche. Il suo obiettivo primario non è l'avanzamento della conoscenza, bensì lo sfruttamento della conoscenza a fini pratici. È generalmente di tipo descrittivo e basata su precedenti ricerche di base. Solitamente viene eseguita in ambiente industriale oppure in università con finanziamenti provenienti da industrie interessate. Anche in questo caso le conseguenze sono spesso inaspettate. Così la "corsa alla luna" sicuramente costosissima e perseguita fundamentalmente per scopi militari ha avuto delle ricadute enormi in termini di sviluppo tecnologico e informatico.

Un esempio di ricerca applicata è quella medica finalizzata alla risoluzione delle patologie che ci affliggono. I progressi degli ultimi 50 anni, come la scoperta e l'introduzione degli antibiotici accessibili a tutti, o la sintesi di ormoni umani come l'insulina hanno permesso l'allungamento della vita umana ma hanno posto nuove problematiche. La nostra società ha oggi un'elevata percentuale di persone anziane e questo ha determinato uno squilibrio nelle risorse economiche e nello sviluppo dello stato che deve orientare una parte

significativa della propria economia per sostenere gli individui della terza età.

La ricerca può avere aspetti negativi se esclusivamente finalizzata a scopo di aumentare il “profitto”. La prima rivoluzione industriale ha determinato un notevole progresso economico in Inghilterra creando però una società squilibrata ove le classi più povere erano unicamente sfruttate a favore del profitto. Nella società di oggi esistono nazioni del terzo mondo in cui lo sfruttamento da parte di società “multinazionali” è ancora all’ordine del giorno.

Fabio Caprioli, Edoardo Gaddi, Lorenzo Giani, Federico Taddei

Salute

*IIS Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

La salute rappresenta una voce prioritaria della spesa pubblica: infatti, si configura come punto cardine nonché obiettivo imprescindibile per un Paese. Secondo la più diffusa opinione pubblica, il sistema sanitario dovrebbe assicurare a tutti i cittadini la cura di quelle patologie che escludono la possibilità di condurre una vita ordinaria.

Il 23 dicembre del 1978, con la Legge n° 833, nasce il Sistema Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce l'igiene pubblica, un'assistenza di base territoriale, un'assistenza ospedaliera. Un SSN differisce da un sistema mutualistico perché dal prelievo fiscale viene a costituirsi un fondo redistribuito in modo generalizzato fra tutti i cittadini; ne deriva che la possibilità di fruizione dei servizi sanitari non prevede distinzioni contrariamente ad un altro tipo di sistema sanitario: quello privatistico fondato sulle assicurazioni private. Ma il SSN non è mai stato realizzato compiutamente ed ha subito nel tempo varie modifiche, tra cui fondamentale è la trasformazione delle Unità Sanitarie Locali (USL) in Aziende (ASL).

Si parla, dunque, di “federalismo sanitario”, caratterizzato da due attori principali: Stato e Regione. Il primo ha il potere esecutivo di determinare i livelli essenziali di assistenza (Lea), il secondo, invece, ha la potestà legislativa concorrente, ovvero la responsabilità diretta per il raggiungimento degli obiettivi di salute.

In questo contesto, è fondamentale anche il ruolo specifico del

dottore, che non ha solo responsabilità di competenza medica nel rapporto diretto con il singolo paziente, ma anche il dovere di amministrare in modo corretto le risorse economiche disponibili per soddisfare i bisogni generali di un'intera comunità di individui. In quest'ottica, potremmo dire che è compito del medico stabilire quali risorse destinare necessariamente al singolo paziente e sottrarre agli altri, evitando comunque tutti gli sprechi nella cura del paziente stesso (esami e trattamenti superflui). Oggi, il ruolo del medico è, da questo punto di vista, sempre più difficoltoso: infatti, il dottore deve fare i conti con l'aumento delle spese sanitarie.

D'altra parte, il paziente oggi attribuisce al medico maggiori responsabilità e pretende cure sempre più efficaci; nonostante questo, riconosce a se stesso una forte autonomia: il singolo individuo si appropria sempre più della scelta dei mezzi idonei alla cura della propria salute, un tempo delegata fiduciosamente al sistema sanitario. Inoltre, la circolazione di notizie per mezzo dei media (si pensi ai Tg, ai programmi sulla salute, alle serie televisive) è causa di un'informazione spesso erronea: ne consegue, da parte del paziente, la pretesa illegittima di terapie più sofisticate o alternative.

Oltretutto, il confronto con le false realtà estere che si osservano in film, fiction e quant'altro, aumenta la sfiducia verso il nostro SSN. Dai mass media filtra, infatti, l'idea di un Sistema Sanitario Nazionale in pessime condizioni.

Una gestione inadeguata delle strutture ha spesso creato malcontento soprattutto a causa delle lunghe liste di attesa anche per gli esami più semplici.

Eppure, il nostro SSN è considerato tra i migliori al mondo. Questa realtà deriva dal fatto che su tutto il territorio nazionale il numero e il tipo delle prestazioni erogate risultano proporzionali al bisogno di salute. Viene, dunque, garantita indiscriminatamente a tutti i cittadini una buona tutela del diritto alla salute, grazie all'equità dell'accesso e qualità dei servizi. Questi, ovviamente, vanno ad aumentare un debito pubblico che in Italia è già decisamente ampio.

È questo deficit a limitare lo stesso SSN che vede inesorabilmente un futuro cupo, la cui strada è già stata imboccata: la privatizzazione della sanità.

Lo Stato, in questo modo, si libera dell'onere di garantire questo servizio e lascia che venga gestito dai privati. Privati che ovviamente hanno, chi più chi meno, lo scopo del profitto. Nasce così un sistema sanitario di stampo statunitense in cui milioni di cittadini sono privi di assistenza sanitaria perché troppo poveri per pagarsi un'assicurazione privata: il diritto costituzionale alla salute sarebbe, in questo modo, violato (art. 32 della Costituzione).

Se vediamo negativamente il sistema privatistico, dobbiamo tuttavia considerare le possibili carenze dello stesso sistema sanitario assistenzialista. È appurato che anche in questo caso le differenze sociali possono determinare una maggiore esposizione dei più poveri a fattori di rischio noti (alimentazione scorretta, ambiente domestico e lavorativo insalubri, professioni usuranti).

Inoltre, l'accesso a molte terapie è oggi possibile solo ai cittadini più abbienti. Nessuna patologia ha un'incidenza negativa sulla cura della salute come lo svantaggio economico e sociale: in una società squilibrata il sistema sanitario non può essere definito efficiente.

La salute è un diritto. In ogni caso, nonostante le responsabilità della sanità, e la possibilità di usufruire di un progresso tecnologico in campo medico, occorre considerare che i cittadini sono i primi a dover operare scelte che favoriscano il mantenimento della salute pubblica ed individuale.

Riccardo Bertini, Jacopo Mancini, Walter Conti

Risulta particolarmente oneroso dare una definizione appropriata, completa e coerente del termine “salute”.

Comunemente, si dice che una persona è “in salute”, ossia sana, se non manifesta dolori, febbri od altre patologie tali da non consentirle il regolare svolgimento delle proprie usuali attività o, nei casi più gravi, delle proprie funzioni biologiche.

Questa definizione è particolarmente intuitiva, ma ha il difetto di non essere quantificabile. Nel 1948 è stato istituito un organismo, l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in qualità di agenzia dell'ONU, che si prefissa lo scopo di fare raggiungere ad ogni popolazione il miglior livello di salute possibile. A tal proposito, l'OMS definisce (all'interno della propria Costituzione) la salute come “*stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia*”.

Viceversa, è meno difficile definire cos'è la malattia: essa è “*un'alterazione dello stato fisiologico e psicologico dell'organismo capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo*”. Diverse possono essere le cause dello stato di malattia, interne o esterne all'organismo.

La Costituzione italiana regola l'aspetto giuridico relativo alla salute all'interno dell'Articolo 32:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Oltre al diritto alla salute, il nostro ordinamento giuridico riconosce una serie di diritti al malato, generalmente relativi alla sfera del lavoro. Ad esempio, la Legge Turco tutela il diritto a un periodo di congedo massimo di due anni, utilizzabile anche in modo frazio-

nato. Il periodo di congedo non è retribuito, ma alla fine di esso il lavoratore ha il diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro.

Purtroppo bisogna notare che nella normativa riguardante gli sfratti (e in quella riguardante i pignoramenti) non è prevista alcuna sospensione del provvedimento nemmeno se quest'ultimo è rivolto ad una persona malata, anche grave.

Nell'antichità la malattia veniva considerata alla stregua di un qualcosa di magico o religioso. Il primo tentativo di interpretazione razionale della malattia risale al medico greco Ippocrate (460-370 a. C. circa), ma nonostante questo caso isolato fino agli ultimi secoli le concezioni di salute e malattia sono rimaste ad un livello non scientifico. Attualmente la medicina presenta due diversi concetti di salute: uno più esasperato che arriva alla negazione dell'individuo come persona; l'altro più globale, che concepisce la persona come unità psicofisica capace di interagire con l'ambiente.

Il sottile confine tra salute e malattia non è solamente quantitativo, in quanto non vi sono gradi intermedi tra il benessere ed uno stato di dolore; di conseguenza non può esistere un criterio univoco e non ambiguo che permetta di distinguere tra stato patologico e non patologico: la diagnosi della malattia passa attraverso complesse analisi fisiche, fisiologiche e psicologiche.

Ogni malattia implica dei sintomi, solitamente sufficienti per l'identificazione della causa della malattia stessa (che può essere batteriologica, virale, correlata allo stress eccetera). Talora i sintomi possono non manifestarsi immediatamente, ma comparire solo dopo periodi anche abbastanza lunghi, periodi durante i quali il contagio può essere comunque possibile: è questo ad esempio il caso dell'AIDS.

Oggiogiorno, taluni tendono a vedere la malattia come un prodotto della società. Si tratta di un'interpretazione tendente al filosofico che ha portato a numerose discussioni, culminate con l'elaborazione di un nuovo concetto di malattia: è definito 'morboso' ogni fenomeno in grado di ridurre le probabilità di sopravvivenza di un individuo e/o di una specie.

Merita attenzione la storia della sanità pubblica, dalle sue origini fino agli attuali sviluppi, con un riguardo particolare per alcuni

eventi di rilevante importanza, tra i quali le epidemie e, più in particolare, l'eradicazione del morbo del vaiolo.

La sanità pubblica si presenta come *un'azione della comunità rivolta ad evitare le malattie e ogni altra minaccia alla salute e al benessere degli individui e della popolazione*: per lungo tempo, prima di approdare agli orizzonti attuali, il suo scopo principale è stato quello di individuare gli individui malati per separarli da quelli sani, specialmente nei periodi di epidemia; odiernamente, invece, il fine predominante della sanità pubblica è garantire a tutti il diritto alla salute.

Il termine *epidemia* (da *epidemos*, 'generale, pubblico', composto di *epi-* e *demos* 'popolo') indica una manifestazione improvvisa di una malattia infettiva che si diffonde rapidamente, tramite il fenomeno del contagio, tra gli individui di una stessa area. Da notare che si differenzia dall'*endemia*, la cui presenza è costante in un dato territorio o in una data popolazione, e dalla *pandemia*, che colpisce aree ben più estese diventando quindi un fenomeno di livello mondiale. I periodi di epidemia rappresentano una componente molto importante proprio per quanto riguarda la storia generale delle popolazioni: le pagine dei libri di storia sono piene di episodi epidemici.

Tristemente famose in proposito sono le epidemie di vaiolo, una malattia contagiosa di origine virale fortunatamente eradicata fin dal 1979: la più nota è sicuramente quella che ha colpito le popolazioni indigene americane nell'epoca della conquista spagnola, annientando pressappoco tre milioni di individui. I primi casi in Europa risalgono al 1600.

Da sempre si tentava di limitare l'avanzata del vaiolo facendo inalare a persone sane polveri potenzialmente infette. Chiaramente si trattava di una tecnica pericolosa, in quanto il rischio di contagio diventava addirittura più alto; tuttavia il suo perfezionamento ha consentito il debellamento definitivo della malattia. Difatti, nel 1796 Edward Jenner ebbe l'idea di usare il virus del vaiolo delle mucche (ossia vaccino, da cui il famoso termine) per immunizzare un bambino, in quanto sembrava che le persone che vivevano a stretto contatto con mucche e cavalli infetti risultassero immuni al vaiolo umano. L'idea ebbe successo, e tramite l'uso della vaccinazione fu possibile

contrastare l'avanzata del morbo: l'ultimo caso mondiale risale al 1977, in Somalia. Due anni dopo, nel maggio del 1979, l'OMS ha finalmente potuto dichiarare debellato il morbo del vaiolo.

Testi e siti di appoggio:

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Costituzione dell'OMS
- Vocabolario della Lingua Italiana Zingarelli 1995
- Wikipedia (<http://it.wikipedia.org>)

*Matilde Bertolini, Matteo Diamanti,
Francesco Salvatori, Carminantonio Tranfa*

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La salute è un diritto fondamentale ma come cittadini italiani ci sentiamo tutelati dalla Sanità Italiana? La preoccupazione maggiore di fronte a un mal di denti improvviso è il dolore stesso o la somma da pagare al dentista?

Nel nostro Paese nel 2007 la spesa sanitaria media mensile a famiglia è risultata pari a 115 euro al mese, rispetto ad uno stipendio medio di 2840 in crescita rispetto ai dati del 2006 - che a fine anno corrispondono a 1380 euro totali, oltre ovviamente alle tasse destinate al Servizio Sanitario Nazionale che ciascuno di noi deve versare. Tutto ciò non è una cifra indifferente viste e considerate tutte le altre spese a cui una famiglia deve far fronte. Gli interventi odontoiatrici o le visite specialistiche, che il Servizio Nazionale non garantisce viste le liste d'attesa chilometriche, sono come una spada di Damocle appesa sulla testa degli italiani.

Un dato rilevante riguarda lo spostamento da una regione all'altra che molte persone fanno per ottenere un servizio sanitario migliore. Lo Stato infatti non garantisce in ogni regione la stessa efficienza. Secondo le statistiche la Lombardia risulta la regione più qualificata, seguita da Emilia Romagna e Lazio, mentre le regioni con il maggior numero di pazienti trasferiti sono la Campania, la Sicilia e la Calabria.

Dall'analisi dei dati risulta che ogni anno in Italia quasi 900 mila

malati si spostano da una regione all'altra per curarsi; c'è chi lo fa per scelta e si sposta alla ricerca di centri di eccellenza, ma c'è anche chi è costretto a rivolgersi altrove perché nella propria regione di residenza mancano strutture adeguate. Tra i Paesi europei, l'Italia è molto avanzata per quanto riguarda la lotta contro i tumori, le cardiopatie infantili e nell'elaborazione di una rete riguardante i trapianti di organi, cellule e tessuti. Nonostante queste punte di eccellenza il nostro Paese ottiene un risultato definito "mediocre", simile a quello di Spagna e Grecia.

Tuttavia alcuni elementi positivi ci sono se consideriamo il fatto che nel nostro Paese la cura ospedaliera è garantita a ciascuno mentre in altri stati come gli Stati Uniti non esiste la copertura sanitaria uguale per tutti. Inoltre per quanto riguarda gli stranieri residenti in Italia, se appartengono ai Paesi dell'Unione Europea vengono iscritti gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale dopo la presentazione del certificato di residenza, rilasciato in autocertificazione. Gli extracomunitari invece devono presentare il permesso di soggiorno ed il certificato di residenza. L'iscrizione è gratuita per i lavoratori dopo la presentazione di un documento che attesta tale stato o per i familiari a carico.

Inoltre un provvedimento particolarmente importante è stato preso di recente; il 10 gennaio 2005 i non fumatori si sono visti riconoscere il diritto alla salute dovuto al divieto di fumo nei locali pubblici. Grazie a questa legge adesso una persona che vuole fare colazione al bar non è più costretta a subire il fumo passivo.

Il diritto alla salute non può dimenticare di certo il diritto di accompagnare decorosamente ogni individuo fino al termine della propria vita. Una questione tutt'oggi irrisolta riguarda l'eutanasia. A tale proposito non esiste una legge che vieti o permetta l'interruzione di cure, nutrimento e ossigenazione. Negli ultimi tempi più di una volta è stato posto l'interrogativo se sia giusto o meno "staccare la spina" a persone ormai tenute in vita da macchine. Ad ogni modo è opportuno distinguere tra eutanasia attiva e eutanasia passiva. L'eutanasia attiva consiste nel determinare o accelerare la morte del malato mediante il diretto intervento del medico attraverso l'utilizzo di farmaci letali. Per eutanasia passiva, invece, si intende l'interruzione di farmaci o comunque l'astensione del medico dal compiere degli

interventi che potrebbero prolungare la vita stessa, causando così la morte. Attualmente in Italia, per il codice penale, l'eutanasia attiva è paragonabile all'omicidio volontario o, nel caso in cui sia stato il malato a chiedere la propria morte, all'omicidio di consenziente.

Un argomento particolarmente interessante ci è sembrato quello della tutela della salute nei luoghi di lavoro. La legge fissa una serie di regole che devono, anzi dovrebbero, essere rispettate.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché la vie di circolazione dei locali di lavoro, comprese le uscite di emergenza, siano sgombre per consentirne l'utilizzo in ogni evenienza. I luoghi di lavoro, sottintendendo sia gli impianti che i dispositivi, devono essere sottoposti a regolare manutenzione e pulitura. Inoltre per garantire la manutenzione e la salute dei lavoratori i difetti rilevati nei macchinari devono essere eliminati il più presto possibile.

Strano come a fronte di tante regole che mirano alla salvaguardia della salute dei lavoratori le cosiddette morti bianche siano in numero tanto elevato.

Dal 2002 al 2007, nel nostro paese le morti bianche sono state oltre 9000 tra quelle dovute a malattie professionali, a causa dell'esposizione a sostanze nocive come l'amianto, e gli infortuni. Ogni giorno quattro lavoratori non fanno ritorno a casa; le fabbriche, i cantieri, le officine sono troppo spesso luoghi di morte. Certamente è un bilancio inaccettabile, in particolare se pensiamo che si lavora per vivere e non per morire. L'INAIL ha deliberato lo stanziamento di oltre 200 milioni di euro per il finanziamento di interventi rivolti all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di fornire sia l'adeguamento delle strutture che la formazione. Gli episodi più drammatici (purtroppo più di uno) che più sconvolgono sono quelli legati alle scuole. La scuola dovrebbe essere l'edificio più sicuro di un Paese eppure dai fatti si è dimostrato il contrario. Basta un terremoto, un temporale e la scuola cade a pezzi portando via con sé vite innocenti. Come studenti oggi e lavoratori domani vorremmo che il nostro diritto alla salute fosse tutelato in rispetto all'art. 32.

*Elisabetta Lucci, Martina Rocchio,
Marta Romanelli, Riccardo Sarubbi*

Scienza

Liceo Scientifico F. Buonarroti, Pisa
Classi 5[^]I (prof. Paolo Bimbi) / 4[^]I (prof. Giovanni Bruno)

Classe 5[^] I

Scienza è quel ramo della conoscenza umana tesa ad osservare analizzare e dibattere intorno ai fenomeni della natura e dagli enti astratti da essa ricavati; la scienza moderna si fonda sul metodo galileiano e sulla condivisione mondiale del sapere tesa a produrre verità, in ogni caso provvisorie ed esclusivamente su argomenti di sua pertinenza. La Costituzione della Repubblica Italiana tratta di scienza in diversi articoli, a partire dall'articolo 4: *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*. La Repubblica riconosce il progresso sia spirituale che materiale (e dunque anche la ricerca scientifica) non solo come diritto bensì come dovere civico. Questa promozione del sapere e progresso scientifico è ulteriormente ribadita con rara esplicitudine nell'articolo 9 *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*. È illuminante osservare come l'argomento sia trattato in ben due dei dodici articoli che compongono i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. Nella parte prima (“diritti e doveri dei cittadini”, art. 21) è ricordata la libertà di parola, di pensiero e di stampa alla base di ogni sapere laico e liberale (cardine dello stato): *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può*

essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. L’articolo 33 fortifica questo principio accomunando la scienza all’arte e all’istruzione. Lo stato garantisce a chiunque accesso a istituzioni scolastiche universitarie e di alta cultura rendendosi il principale e più convinto sostenitore/promotore di progresso morale e spirituale sopra accennato. L’articolo successivo specifica che l’unico criterio nella selezione scolastica deve essere il merito e non le differenze di censo. Trovano dunque applicazione i principi di uguaglianza e solidarietà che attraversano, quale sorta di basso continuo, l’intero testo costituzionale.

Alberto Collareta, Giancarlo Padula, Dario Sodini

Classe 4^a I

Sulle ali della scienza

Viaggia una scia di ghiaccio infuocato,
vola vicino nel cielo stellato,
lasciando noi tutti pieni di stupore,
pur chi di stelle non è ammiratore.

Nascemmo dalle ceneri degli astri,
come fragili e inermi alabastrini,
dotati però d’un dono raggianti:
il nostro ingegno creativo e brillante.

Esso, ci fornì la sopravvivenza,
in un mondo di bellezza e violenza:
superammo in forza anche il leone,
con creazioni della nostra ragione.

Creature di terra, al suolo ancorate,
ci espandemmo su lande inesplorate,
prima di vedere l’onda del mare:
riuscimmo su di esso a veleggiare.

Il mondo s’apriva senza confini,
ma oscuri per noi i suoi moti intestini:
allora cademmo in vili emozioni,
strani pensier, ridicole religioni.

Tempi di divinità senza forme,
tempi di bestie e creature senz'orme,
tempi in cui osservar era maligno,
tempi in cui assassino era anche il cigno.

Ma ci risvegliammo, almeno in parte:
con numeri gloriosi facemmo arte,
indagammo il corpo, la terra, il cielo
smascherando ogni volta un nuovo velo,

Forse non c'è più assoluta verità,
ma la scienza ha donato la libertà:
libertà totale di dimostrare che,
forse non esiste neanche un perché.

Tommaso Rughi

Sciopero

Liceo Scientifico Gramsci, Firenze
Classe 3[^]D (prof. Carmela Panarello)

Definizione

*O cara moglie, stasera ti prego, / dì a **mio figlio** che vada a dormire, / perché le cose che io ho da dire, / **non** sono cose che **deve sentir**. / Proprio stamane là sul lavoro, / con il sorriso del caposezione, / mi é arrivata la liquidazione, / m'han licenziato senza pietà. / E la ragione è perché **ho scioperato** / per la difesa dei nostri diritti, / per la difesa del mio sindacato, / del mio lavoro, della libertà. / Quando la lotta è di tutti per tutti / il tuo padrone, vedrai, cederà; / se invece vince è perché i crumiri / gli dan la forza che lui non ha [...]*

(O cara moglie, Ivan Della Mea, 1966)

“Prima della primavera del '68 sciopero per me significava il babbo che rientrava a casa in orario diverso dal solito e ci restava per giorni (anche molti); era la lotta sul posto di lavoro, di cui ci raccontava a tavola (io ascoltavo in silenzio...); era lo stipendio (già magro) “risucchiato”, per cui finiva nel mondo dei sogni la realizzazione di tanti miei piccoli desideri. Anche così mi sembrava di prender parte a quella lotta”.

(Laura C.)

Lo sciopero è uno strumento di lotta finalizzata soprattutto alla contrattazione ed alla soluzione di vertenze: consiste nell'astensione collettiva dal lavoro, per mezzo della quale si manifesta la volontà

di ottenere contratti, tutele, rispetto, dignità e libertà. È originato generalmente dal malcontento dovuto allo sfruttamento dei lavoratori, che, acquistando consapevolezza dei loro diritti, avanzano rivendicazioni salariali e chiedono miglioramenti delle condizioni di lavoro, ma anche può essere usato per affermare valori politici e sociali (il diritto alla pace, alla salute, allo studio, alla casa, al lavoro ecc.). Affinché abbia validità, esso deve essere proclamato dai sindacati nazionali e/o di categoria, o anche solo dalle rappresentanze elette dei lavoratori (RSU) e può essere generale (di tutti i lavoratori), settoriale, di una categoria (metalmecanici, chimici, scuola etc.), articolato (di durata inferiore ad una giornata di lavoro o scaglionato in una settimana), locale (di una regione o una città) o aziendale. Per la proclamazione di uno sciopero viene generalmente adottato un codice di comportamento per cui, dopo che sono falliti i tentativi di conciliazione, gli organizzatori si impegnano, soprattutto nei servizi, a comunicare anticipatamente (almeno 10 giorni) l'astensione dal lavoro, la durata di questa e le richieste dei lavoratori; inoltre, durante lo sciopero, sono assicurati i servizi essenziali (sanità, igiene pubblica, protezione civile) stabiliti da accordi sindacali. Condizione indispensabile per la riuscita dello sciopero è la compattezza e la solidarietà tra lavoratori che talvolta usano i picchetti per cercare di dissuadere i *crumiri*¹ che manifestano la volontà di entrare nel luogo di lavoro. Chi sciopera perde il diritto alla paga giornaliera, pagando così a caro prezzo la propria lotta.

Nel veder le crumire uscire / le scioperanti si misero davanti / "Se avete il coraggio di andare / ci tradite noi tutti quanti"

(Le mondine contro la cavalleria)

Come forma di protesta è stato anche utilizzato nel Pubblico Impiego lo sciopero bianco, che consiste nell'applicazione pedissequa dei regolamenti anche se vetusti, oppure a gatto selvaggio, a singhiozzo, a scacchiera e con corteo interno all'azienda.

¹ dal nome di una popolazione arabo-berbera nota per le scorriere in territorio tunisino

[...] Sciopero interno da dentro all'officina / noi perdiam poco e Agnelli va in rovina [...]

(Fausto Amodei, *Sciopero interno*)

Legislazione

Mentre il codice penale fascista inseriva lo sciopero tra i reati e, come tale, lo puniva, con la *Costituzione* è diventato un diritto: “*il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano*” (art. 40).

Storia

Dopo un ventennio di repressione sociale, gli scioperi operai del marzo-aprile 1943 rappresentano le prime agitazioni di massa. Nel 1944, dall'1 all'8 marzo, 1.200.000 lavoratori delle fabbriche delle regioni italiane occupate dai tedeschi, per la prima e unica volta in Europa, scioperarono per rivendicazioni economiche e politiche (contro la guerra e l'occupazione nazifascista). In Toscana parteciparono allo sciopero generale 20.000 lavoratori; 400 tra questi, per rappresaglia, furono deportati da Prato e uccisi a Ebensee. Successivamente le proteste si diffusero anche tra i lavoratori agricoli (nel 1946 si sollevavano le raccogliatrici di gelsomino, nel 1947 si estendeva fino alla Sicilia la lotta per la concessione delle terre partita dai braccianti della pianura Padana: le lotte contadine produssero la revisione dei contratti di mezzadria e i Patti Agrari.

“[...] I mezzadri, per crear confusione, portarono a Pienza i carri con i buoi [...] e mio zio fu arrestato [...]”

(Ferredo P.)

Il 14 luglio 1948 alla notizia dell'attentato all'on. Togliatti i lavoratori scesero in piazza per il primo sciopero generale del dopoguerra. Negli anni successivi a Firenze i lavoratori della Pignone, della fonderia delle Cure, della Richard-Ginori e delle Officine Galileo, che avevano occupato i luoghi di lavoro contro i licenziamenti e la chiusura delle fabbriche, ebbero la solidarietà di alcuni esponenti della Chiesa fiorentina e del sindaco La Pira.

“[...] Al Pignone negli anni 50 uno sciopero di tre mesi, a cui la pro-

prietà rispose con tre mesi e mezzo di serrata (sospensione in maniera immotivata dell'attività dell'azienda, per contrastare e impedire il diritto di sciopero), si risolse per l'intervento della CGIL e del professor La Pira [...].”

(testimonianza raccolta da Francesca B.)

“Nel '58, quando la Galileo, una importante fabbrica di Firenze, voleva licenziare 980 operai, il Cardinale della città, E. della Costa, prese pubblicamente posizione a favore dei lavoratori.”

(Don Renzo Rossi)

“Ricordo gli scioperi della Galileo di Firenze, che venne occupata dagli operai sostenuti da alcuni preti, che stavano davanti ai cancelli, Don Cuba (n.d.r. Cubattoli), don Mazzi, don Borghi e Don Rosadoni.”

(Piero C.)

Il Sessantotto

Nel 1964 dall'università di Berkeley si diffonde una richiesta di **pace** (contro la guerra nel Vietnam). In Italia nel 1966 l'occupazione della facoltà di Sociologia a Trento e l'accorrere di volontari a Firenze per l'alluvione contribuiscono a sviluppare la partecipazione politica e lo spirito di appartenenza alla classe studentesca.

“[...] A Firenze nascono i primi movimenti spontanei sul territorio (comitati scuola-quartiere, fabbrica-quartiere ed i comitati di quartiere precursori dei consigli di quartiere [...].”

(P. Niccoli)

Nel '68, con la contestazione diffusasi da Berkeley, il maggio francese, l'invasione della Cecoslovacchia e la rivoluzione culturale cinese esplose nel mondo la rivolta giovanile. In nome di un nuovo modo di vita, non edonistico né meritocratico, gli studenti scendono in piazza per manifestare contro il potere politico, scolastico e familiare, rivendicando la democrazia diretta e la libertà per ciascuno di fare le proprie scelte. Si afferma un movimento di massa dalla grande carica contestataria che ha come modelli Mao Tse-tung, Marx, Marcuse e Che Guevara.

Film: *La meglio gioventù*

(Marco Tullio Giordana, 2003)

Canzone: *C'era un ragazzo che come me [...]*

(Gianni Morandi, 1966)

Il Movimento degli studenti è al fianco del Movimento operaio (Autunno caldo), partecipando agli scioperi, che nel '69 si intensificarono ulteriormente, con i lavoratori dell'industria, del pubblico impiego, del commercio e dell'agricoltura i quali chiedevano il rinnovo dei contratti, l'aumento dei salari, la diminuzione dell'orario e salari uguali per tutti e rivendicavano il diritto allo studio, alla casa, alla salute, ai servizi.

[...] A Porto Marghera / gli operai han scioperato / [...] questa volta chiedevano pace / [...] no alla guerra e no al padrone [...]

(Gualtiero Bertelli, *Porto Marghera*)

“Ricordo ancora il primo striscione realizzato con un telo bianco lungo 5 metri con sopra una striscia rossa POTERE A CHI LAVORA.”

(A.M.)

Nelle scuole e nelle fabbriche il dibattito nelle assemblee sfocia in cortei ed occupazioni, sempre contrastati dalla forza pubblica, a partire dalle manifestazioni, come quella di Valle Giulia a Roma.

No alla scuola dei padroni! / Via il governo, dimissioni!

(Paolo Pietrangeli, *Valle Giulia*, 1969)

A volte gli esiti degli scioperi sono mortali: a Battipaglia la polizia spara contro cittadini che manifestavano per chiedere lavoro uccidendo due persone; mentre ad Avola

[...] arrivai che ancora era buio [...] Andiamo, come al solito, a prendere un caffè nel bar del riquadro della Piazza riservato ai braccianti (sì, perché in un altro riquadro ci stanno i commercianti, nell'altro i contadini coltivatori diretti, nell'altro ancora gli agrari e gli altri proprietari e i professionisti [...]) Il funzionario di polizia intima: il blocco

va tolto costi quel che costi [...] Noi inermi, con i lanci di sassi dei braccianti più giovani e la polizia armata che, con un ordine preciso, ormai inizia a sparare raffiche di mitra e colpi di moschetto ad altezza d'uomo [...] Gridiamo a squarciagola "Basta, ci sono feriti, forse ci sono morti" [...] dopo quasi mezz'ora di quest'inferno [...] i feriti sono in un raggio di oltre 300 metri dal blocco stradale e Giuseppe Scibilia è morto colpito al petto a ridosso di un albero a 300 metri dalla strada [...]."

(S. Bonadonna, in *Liberazione*, 2 dicembre 2008)

Due dicembre, / giorno bianco per la gente in ufficio / e che si vede passare solite carte e fatture. / Due dicembre, / giorno bianco per mia madre in cucina, / che cantando prepara il pranzo e la cena. / Due dicembre, / giorno nero per la gente che è stanca / e che scende nelle strade / perché vuole un po' di pane. / Due dicembre, / giorno nero, / da finire al cimitero, / da finirci, assassinati, / da quei servi mal pagati

(2 dicembre 68: sciopero con strage ad Avola)

"[...] L'era del cambiamento porta l'estrema destra e i servizi deviati a rispondere con il terrorismo (attentato di Piazza Fontana a Milano e di piazza della Loggia a Brescia, l'attentato alla Stazione di Bologna ed al treno Italicus nel tratto Firenze-Bologna) [...]"

(testimonianza raccolta da Francesca B.)

Tra gli effetti del '68 vi furono la nascita dei consigli di fabbrica, l'affermazione del femminismo, lo Statuto dei Lavoratori, l'introduzione degli Organi Collegiali nella scuola e la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio (150 ore). Nel 1970 il diritto di sciopero è stato ulteriormente tutelato per i lavoratori privati con la legge 300/70, lo *Statuto dei Lavoratori*, che vieta il licenziamento senza giusta causa e prevede sanzioni per il datore di lavoro che ostacoli l'esercizio di sciopero o attui rappresaglie contro chi abbia legittimamente esercitato un tale diritto; col D. Lgs. 165/2001 lo Statuto è stato esteso ai dipendenti pubblici. Successivamente la legge n. 146 del 1990, gli accordi interconfederali del 1993 e la legge n. 83 del 2000 hanno regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Conclusione

I lavoratori per mezzo dello sciopero hanno conquistato diritti e dignità che noi oggi dobbiamo tutelare per trasmetterli alle generazioni future.

*O cara moglie, / **prima ho sbagliato**, / di a **mio figlio** / che **venga a sentire**, / **ché ha da capire** / cosa vuol dire / LOTTARE PER LA LIBERTÀ*

(*O cara moglie*, Ivan Della Mea, 1966)

Guglielmo Benvenuti, Francesca Bologna, Lapo Bonaccorsi, Carolina Capirossi, Lorenzo Caponnetto, Lapo Donati, Neri Fallani, Simone Ghiggi, Gabriele Grossi, Neri Innocenti, Fabrizio Marcolini, Andrea Montigiani, Tommaso Neri, Piero Niccoli, Lapo Pieretti, Alberto Razzolini, Lapo Renai, Giovanni Sarti, Emiliano Severi, Luca Stefanini, Federica Valeri

Il diritto di sciopero è garantito nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 40 della Costituzione che recita: *“Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”*. L'astensione dal lavoro si può definire sciopero quando è posta in essere da un insieme di lavoratori per la difesa o la promozione di interessi collettivi, sia giuridici che economici. Lo sciopero è legittimo purché non leda la produttività dell'azienda, ma colpisca sola la produzione. Ciò significa che l'unico limite allo sciopero va individuato nella lesione dell'integrità degli impianti o nella possibilità di prosecuzione dell'attività economica dell'impresa. Tutto ciò avviene in linea di principio, ma nei fatti la massa straordinariamente numerosa dei lavoratori delle aziende con pochi dipendenti, dei lavoratori in nero o di quelli anomali non hanno alcuna possibilità legale di scioperare e, ad essere precisi, di organizzarsi dal punto di vista sindacale. L'esercizio del diritto di sciopero trova una stretta regolamentazione nel settore sia pubblico che privato dei servizi pubblici essenziali, volti a garantire il godimento di diritti della persona protetti dalla Costituzione, quali la vita, la salute, l'istruzione, la libertà, la sicurezza e la libera circolazione. Lo sciopero è lo strumento di lotta che più di ogni altro manifesta il livello di coscienza collettiva dei lavoratori ed è in grado di incidere più a fondo sugli interessi della controparte. Nell'ideazione, organizzazione, partecipazione ad uno sciopero, i lavoratori si riconoscono come entità collettiva, come portatori di interessi comuni unificabili nella lotta per il miglioramento delle proprie condizioni e, in secondo luogo, per un assetto sociale diverso. L'efficacia dell'astensione collettiva dal lavoro è sua caratteristica ineliminabile. Però questo non fa sì che gli scioperi non falliscano; ciò che si può togliere allo sciopero è la sua capacità di incidere sugli interessi dell'avversario, almeno in astratto. È evidente che lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha subito ormai una tale burocratizzazione e formalizzazione che ci si chiede cosa sia rimasto della sua efficacia. Al di là del come e del perché si sia ar-

rivati al congelamento per legge dello sciopero in vari settori, il risultato è la sua perdita di efficacia, che non ha solo come conseguenza la difficoltà di piegare la controparte (pubblica o privata) nella concreta occasione della singola lotta. Lo sciopero è esperienza collettiva, dove, abbiamo detto, i lavoratori costruiscono relazioni, forza, coscienza della propria condizione, critica nel presente. Formalizzare la lotta di classe inserendola in un procedimento burocratico-amministrativo, incide sulla capacità dei lavoratori di cogliersi come portatori di interessi diversi e contrapposti rispetto ai padroni e all'apparato statale. Non è solo in ballo quindi l'efficacia dello sciopero ma, accanto ed insieme, la possibilità di costruire il luogo della crescita di una coscienza di classe. Lo sciopero è un diritto che va riconosciuto, pur nella consapevolezza che deve rimanere lo strumento estremo con il quale affrontare la conflittualità lavorativa. Spesso e volentieri, infatti, sono i cittadini comuni, ossia la maggior parte della popolazione, che vengono danneggiati in queste circostanze. Pensiamo ai tanti scioperi che si verificano in certi tipi di servizi come per esempio, la sanità e il trasporto pubblico: è la persona che si trova costretta a subire un danno, senza essere responsabile della situazione conflittuale per la quale si protesta. Solitamente, le soluzioni arrivano dopo ore, ore di trattative, e la situazione torna lentamente alla normalità; ma ci chiediamo, il problema è davvero risolto, o è soltanto un compromesso? Forse prima di agire in modo diretto attraverso lo sciopero bisognerebbe pensare di più all'uomo, mettendolo al centro, tutto ciò con l'intento di dare voce a chi non ha voce. L'esercizio del diritto di sciopero in campo di disciplina sociale, conduce a delle riflessioni il cui centro non può essere che la persona del lavoratore. Se è vero, infatti, che vi è un lavoro nel senso oggettivo, è, altresì vero che il lavoro ha anche un suo senso soggettivo. Si arriva, dunque, ad una conclusione importante, il primo fondamento del valore del lavoro dell'uomo è l'uomo stesso; in altre parole, il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro, nel senso che si dovrà riconoscere una preminenza del valore soggettivo su quello oggettivo. Il diritto di sciopero presenta, comunque, dei limiti; il Calamandrei, commentatore della Costituzione, nel 1952 osservava che dal momento in cui lo sciopero ha accettato di diventare un diritto, *“esso si è adattato necessariamente a sentirsi prefiggere condizioni e restrizioni di esercizio”*.

In una prima fase fino al 1980, la giurisprudenza fondò le sue elaborazioni su una nozione di sciopero che non trovava nel testo un fondamento normativo. La dottrina aveva definito lo sciopero come “*astensione concentrata del lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo*”; furono però aggiunti altri elementi in funzione restrittiva: l’attinenza ad un rapporto di lavoro subordinato; la completezza dell’astensione dal lavoro sia nella dimensione temporale sia in quella del coinvolgimento dei lavoratori partecipanti; la funzionalizzazione dell’azione di sciopero alla contrattazione collettiva. Tutte quelle forme di lotta sindacale cui mancasse uno o più di tali elementi erano considerate “estranee” al diritto di sciopero anche se il linguaggio comune le designava come tali. Da questa operazione scaturiva la mancanza di tutela costituzionale in un’ampia serie di ipotesi. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che la nozione di sciopero non può essere desunta altro che dalla prassi e che l’individuazione del fenomeno e la sua descrizione sono problemi diversi da quello della valutazione della sua legittimità. È ovvio che tale rinvio alla prassi non autorizza a definire sciopero qualsiasi manifestazione di lotta che i soggetti agenti designino come tale. Fino alla sentenza della Corte di Cassazione i limiti dello sciopero si distinguevano in interni ed esterni. I primi sono quelli derivanti dalla necessità di coordinare il riconoscimento di tale diritto con gli altri valori costituzionali, i secondi erano quelli che la giurisprudenza argomentava sulla base di una tecnica. Ci rendiamo conto che la decisione della Cassazione rappresenta un vero e proprio spartiacque nella giurisprudenza in materia. A seguito di questa, diciamo che tra i beni che lo sciopero non deve ledere vengono posti, anzitutto, gli interessi costituzionalmente protetti. Se questi ultimi appaiono di rango superiore o perlomeno paritario, il diritto di sciopero non può esercitarsi in modo tale da portarvi lesione. Tra i beni che lo sciopero non deve ledere viene posta anche la libertà di iniziativa economica, l’unico sciopero ammissibile sarebbe quello che non crea danno all’imprenditore. In base a tali principi, lo sciopero non deve causare danno alla produttività. Deve essere esercitato in modalità tali da non pregiudicare la capacità produttiva dell’azienda. Inoltre, sempre in relazione ai limiti del diritto di sciopero, è stata emanata una legge nel 1990 che stabilisce che il diritto di sciopero deve essere limitato

nei servizi pubblici essenziali, al fine di “*contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati*”.

Gioia Lorenzini, Silvia Barbieri, Elena Battaglia

Scuola

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 5[^]A (prof. Donatella Pratesi)*

Una scuola che si mostra sempre più incapace di fare cultura. Povera scuola o, dovremmo dire, poveri noi?

Tutti i giorni ci rechiamo a scuola e vi trascorriamo almeno cinque ore; le nostre giornate sono scandite dagli impegni per i compiti, le interrogazioni, i lavori di gruppo, insomma gran parte di noi ce la mette tutta e poi cosa otteniamo? Il resoconto dell'inchiesta PISA (*Programme for International Student Assessment*) fatta tra i paesi appartenenti all'OCSE (*Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico*) divulgata nel febbraio 2008 ci ha lasciati amareggiati: come studenti italiani siamo tra gli ultimi, lontani anni luce dai finlandesi, primi in quasi tutte le classifiche. Il campione era costituito da quindicenni, ma noi riteniamo che ci sia un problema di fondo in tutti i cicli scolastici, salvo le elementari imitate e invidiate dai paesi più avanzati del nostro. Nella Costituzione è l'articolo 34 che tutela il diritto allo studio anche per gli studenti che, privi di mezzi, siano comunque meritevoli di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Per capire qualcosa di più dei problemi della scuola **abbiamo intervistato una studentessa che frequenta il 2° anno di medicina all'università degli studi di Firenze e uno studente delle superiori.**

Qual è il problema dei piani di studio all'interno dell'università?

L'università da questo punto di vista è eccessivamente confusionaria; ci sono troppi corsi di laurea e un numero eccessivo di specializzazioni, non se ne comprende l'utilità e diventa difficilissimo organizzare un corso di studi organico. Non possiamo affidarci agli insegnanti che sono troppo "antiquati". È anche una questione anagrafica, i docenti sono anziani, troppo anziani! Talvolta anche la loro preparazione lascia a desiderare, soprattutto gli assistenti non dimostrano di possedere conoscenze adeguate al loro ruolo.

Credi che ci siano problemi anche nelle strutture universitarie?

Sicuramente ci sono pochi laboratori per un numero così grande di studenti che non permettono ai prof di gestirli. Noi studenti di medicina viviamo questo problema, ma ti sentiresti dire le stesse cose se tu parlassi con studenti di matematica o di biologia o di architettura. Ma senz'altro il problema più grave è la mancanza di alloggi. Ognuno si arrangia come meglio può con costi veramente esagerati rispetto a quello che ti viene offerto. Un campus universitario, come quelli che abbiamo visto al cinema o in televisione o conosciuto nelle esperienze all'estero è il sogno di quasi tutti gli studenti italiani.

Qualche aspetto positivo?

Si certo... l'università ci insegna a saperci organizzare gestendo il nostro tempo e questo sicuramente sarà utile per il nostro futuro, l'università plasma la persona che saremo. All'inizio ti senti lasciato a te stesso, rispetto a come eri abituato alla scuola superiore; poi, proprio il doverti organizzare e ottimizzare il tempo ti fa crescere.

Ritieni che la tua preparazione ti consentirà un facile accesso nel mondo del lavoro?

Purtroppo non nutro questa fiducia. A parte la scarsità di posti a disposizione, l'Università è un ambiente spesso distante dalla realtà del lavoro. Tutti noi studenti avvertiamo forte l'esigenza di un collegamento tra quello che studiamo e quello che dovremmo fare una volta laureati.

La nostra indagine è proseguita con l'intervista ad un nostro coetaneo, uno studente che frequenta l'ultimo anno del Liceo scientifico.

Quali osservazioni faresti dal punto di vista delle strutture scolastiche?

Credo che ci siano una quantità enorme di problemi partendo dal fatto che piove in alcuni corridoi e che in alcuni spogliatoi e bagni mancano addirittura le porte. Ogni giorno ci troviamo a fare lezione in aule strette ed indecorose con muri in alcuni punti sfondati e tappezzati di scritte. La condizione igienica non è poi delle migliori riferendosi soprattutto alle tende delle finestre delle classi o in generale alle suppellettili come armadietti o banchi. Le palestre certamente non fanno eccezione in quanto sono carenti di attrezzature e di manutenzione sufficiente per renderle utili e sicure. Tale ambiente non ispira di certo il rispetto delle cose, e parecchi studenti, anche se è sbagliato, si sentono “giustificati” a commettere atti vandalici, o per lo meno a non rispettare l’ambiente in cui studiano.

E riguardo lo stato e l’utilizzo dei laboratori, cosa ne pensi?

La scuola ha dei laboratori, il problema è che sono in quantità insufficiente rispetto al numero di classi presenti nell’istituto e di conseguenza gli studenti non ne fanno un uso frequente e costante come dovrebbe accadere, specialmente in un indirizzo scientifico ed informatico come il mio. Dalle poche ore passate in laboratorio ci siamo comunque resi conto che le attrezzature sono obsolete e limitano le nostre esperienze.

Passando ad una valutazione del corpo insegnanti credi che la loro preparazione sia sufficientemente valida?

La qualità del corpo insegnanti varia di classe in classe e da istituto a istituto. Nel mio caso sono stato abbastanza fortunato, poiché i professori sono nella quasi totalità preparati. Non posso dire la stessa cosa per altre situazioni di cui sono a conoscenza nelle quali i ragazzi sono in mano a persone incompetenti e non in grado di fornire loro una adeguata preparazione.

Ma vi saranno alcuni aspetti positivi?!

Quando ne sei ancora dentro vengono in mente con maggiore facilità gli elementi negativi rispetto a quelli positivi. In ogni caso la scuola superiore è un’esperienza importante che ti insegna a stare

insieme e a socializzare con altre persone. Se è vero poi che vi sono docenti poco preparati è altrettanto vero che ve ne sono alcuni che, oltre al loro elevato grado di preparazione, rimangono nella nostra mente come esempi da seguire in molti aspetti della vita scolastica e quotidiana. Sicuramente dagli insegnanti dipende non solo la nostra cultura ma anche la nostra personalità, le scelte professionali che faremo. Le superiori sono inoltre l'ultimo ciclo didattico in cui siamo seguiti giorno per giorno con attenzione dai professori e non siamo quindi lasciati "a noi stessi" come poi accadrà all'università.

*Nicolò Cini, Francesco Daveri, Luca Fanciullini,
Elena Lisi, Riccardo Luzzi, Martina Montalbani,
Anna Senesi, Francesca Valdarnini*

Sindacato

*Liceo Scientifico Gramsci, Firenze
Classe 5[^]E (prof. Carmela Panarello)*

Definizione

[...] Se eguaglianza non è frode, / fratellanza un'ironia, / se pugnar non fu follia / per la santa libertà. / Su fratelli, su compagne, / tutti i poveri son servi, / cogli ignavi e coi protervi / transigere è viltà [...]

(Canto dei lavoratori, Turati, 1886)

[...] Penso di iscrivermi ad un sindacato quando avrò problemi, e solo se lavorerò nel settore pubblico o in una grande azienda privata. [...] Chi sciopera non ha la garanzia di ottenere ciò che chiede??? [...] Appena inizierò a lavorare mi iscriverò al Sindacato. [...] Perché scioperare se un lavoratore è stato licenziato? Bisogna prima valutare i motivi che hanno fatto prendere questa decisione al datore di lavoro! [...] Perché è il padrone che decide sulle richieste dei lavoratori che scioperano???

(Intervista ad alcuni studenti di una classe quarta del Liceo Gramsci, 2009)

Il Sindacato è un'organizzazione che rappresenta i lavoratori dipendenti nata per difendere i loro diritti e per rivendicare dai datori di lavoro, pubblici o privati, migliori condizioni economiche, di vita e di lavoro. L'adesione al sindacato è libera e avviene tramite tesseramento. Il Sindacato è organizzato in un assetto territoriale intercategoriale, definito orizzontale, che coordina ogni categoria produttiva nei campi

sindacale, politico e sociale; il livello verticale è costituito da federazioni di categoria (lavoratori agricoli, del pubblico impiego, della sanità, del commercio, della polizia, della scuola, metalmeccanici, tessili, edili, grafici, ecc) che, periodicamente, elaborano piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti di lavoro. Ogni tre o quattro anni, alla loro scadenza, i rappresentanti sindacali, sentiti in assemblea i lavoratori, formulano le piattaforme contrattuali e trattano con i rappresentanti della controparte: le associazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, etc.), il Governo, il Ministero del lavoro e, per la parte pubblica, anche l'ARAN; localmente i datori di lavoro o i dirigenti delle diverse amministrazioni pubbliche. In caso di fallimento della trattativa, ovvero se non viene raggiunto un accordo che soddisfi sia i diritti dei lavoratori sia gli interessi dei datori di lavoro o nel caso che i datori di lavoro prendano decisioni senza consultare i sindacati, questi ultimi ricorrono, come forma di lotta, allo sciopero. L'accordo tra le parti è ratificato con la sottoscrizione dei contratti chiamati *Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro*, uno per ogni categoria. Inoltre si possono stipulare contratti integrativi aziendali, territoriali e accordi quadro che riguardano l'intero mondo del lavoro.

"[...] Io a casa ho una cassa di cipolle [...] a pane e cipolle metto in ginocchio Riello [...]"

(M. Paolini, *Cipolle e libertà*, in Report di M. Gabanelli, 2003)

Esistono diversi orientamenti nel mondo sindacale: il sindacalismo confederale (la CGIL, tradizionalmente legata a idee e partiti della sinistra, la CISL, che tradizionalmente rappresentava il mondo cattolico nelle sue diverse articolazioni, la UIL, di origine socialdemocratica) e il sindacalismo autonomo, storicamente legato a posizioni più corporative e conservatrici. Dagli anni Ottanta esiste anche un'area, quella della cosiddetta "autonomia" (Cobas, RDB ecc.), sorta in contestazione al sindacalismo confederale, ritenuto moderato e non sufficientemente combattivo. Nelle singole aziende, negli uffici pubblici e nelle scuole i lavoratori eleggono i rappresentanti sindacali unitari (R.S.U.), che, oltre a tutelare i diritti individuali e collettivi, contrattano l'organizzazione del lavoro, il contratto integrativo aziendale, le problematiche della sicurezza sul lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

[...] *La Marta doveva essere smantellata / e tutti a casa si doveva sta'
[...] / Con noi si è mosso il sindacato, / così il padrone abbiám piegato, /
perché l'unione la forza dà*

(*La Marta ha vinto*, Torino 1972)

Legislazione

Art. 39 della Costituzione: *“L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge [...] Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi” [...]*

Storia

[...] *Quando lo sciopero è già compatto, / ecco gli agenti e le camionette,
/ [...] la nostra lotta voglion spezzar / [...] ci voglion chiudere la bocca,
/ contro il governo che è dei padroni / forza compagni scendiamo in
lotta.*

(*Quando lo sciopero*, L. Settimelli, 1970-80)

Dalla metà del XIX sec. dal Regno Unito, dove pare che dei marinai avessero effettuato un primo sciopero nel 1768, si diffusero in tutta Europa le associazioni dei lavoratori. Nel 1868, in Inghilterra, le unioni di mestiere a carattere permanente si coordinano nella organizzazione nazionale *Trade Union Congress*. In Italia le Leghe di resistenza, nate nel 1870, generarono la prima forma di organizzazione proletaria, le società di mutuo soccorso (SMS), che coi proventi dell'autotassazione assicuravano ai lavoratori malati o in sciopero una piccola sovvenzione. Nel 1904, dopo il primo sciopero generale organizzato dai socialisti rivoluzionari in solidarietà con quattro minatori uccisi in Sardegna, essendo mancato l'abituale intervento di repressione governativa, i padroni furono costretti a trattare coi rappresentanti dei lavoratori. È quindi dallo sciopero, inizialmente spontaneo o frutto di un accordo precario, che si avvia il lungo e travagliato processo formativo del *Sindacato*: nel 1906, a Milano nasce la CGdL nazionale, *Confederazione generale del lavoro*, che in nome della libertà e della democrazia lottava per “*il collocamento, l'istruzione e l'assistenza*” della classe operaia (*Statuto Camera*

del Lavoro, Milano 1891), oltre che per il salario e l'orario di lavoro. Nel primo dopoguerra la CGdL, insieme anche alla cattolica CIL, *Confederazione Italiana Lavoratori*, ottenne molti risultati concreti (otto ore di lavoro)

“[...] le mondine rivendicavano tra l'altro la minestra calda di mezzogiorno, un copertone per la bici ed un chilo di riso per ogni giornata lavorativa [...]”

(M. Gandini, *Per una storia dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto fino al 1945*)

ma venne a scontrarsi con la reazione fascista che provocò, nel 1926, lo scioglimento dei sindacati liberi, sostituiti da un'organizzazione corporativa di regime, i fasci dei lavoratori. La ripresa del dopoguerra fu caratterizzata, nel 1944, dalla nascita della CGIL, all'interno della quale, nel 1948, per effetto della guerra fredda, avvenne una scissione con la conseguente nascita della CISL e della UIL.

“[...] A Borgo San Lorenzo, con il patto atlantico e la guerra fredda, la Brunori licenziò i componenti CGIL della Commissione interna; successivamente furono allontanati dal lavoro gli iscritti e i simpatizzanti di CGIL, PCI, e PSI [...] Si ebbe così la più grande manifestazione svolta a Borgo S. Lorenzo con l'intervento di oltre 5000 persone [...] che scorrazzavano per il paese al grido di pace contro la guerra e la bomba atomica [...]”

(M. Cesari, *Un lungo solco*, 2003)

Dopo le lotte operaie degli anni 50-60 e l'autunno caldo (cfr. la voce **Sciopero** alle pag. 261-264), e dopo una pratica più che decennale di unità d'azione, nasce nel 1972 la Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL, che prende posizione contro il terrorismo imboccando la strada dell'assunzione di responsabilità e del contenimento della conflittualità sociale.

[...] Sebastiano l'operaio, / il terrone alla catena, / licenziato stamattina, / [...] accusato di violenza / contro i capi, terrorista / [...] Licenziato con sessanta, / che con lui fan sessantuno, / tutti quanti terroristi, / mentre il terrorista è uno. / Terrorista è chi ci nega / il diritto alla ragione, / alla lotta per la vita, / contro la disperazione.

(Ivan Della Mea, *Sebastiano*, 1978)

Le Organizzazioni Sindacali ad oggi hanno esteso la loro tutela ai pensionati, agli immigrati e ai lavoratori atipici, offrendo anche la tutela previdenziale, la formazione professionale, la difesa dei consumatori ed altri servizi. Nel 1983 i contrasti di natura politica provocarono la rottura della Federazione Unitaria e da allora nella attività sindacale si sono susseguite fasi alterne di differenziazione e di unità di azione, pur senza ritorno alla situazione del 1948.

Nel film *Riso Amaro* (Giuseppe De Santis, 1949) le mondine, regolarmente assunte dalla Camera del Lavoro, si mostrano solidali e sostenitrici del diritto al lavoro anche per le più deboli di loro, le clandestine, che, non avendo un contratto d'ingaggio, erano alla mercè dei soprastanti che assumevano le lavoratrici e ne controllavano il lavoro

Conclusioni

[...] Il riscatto del lavoro / dei tuoi figli opra sarà / o vivremo di lavoro / o pugnando si morrà [...]

(Canto dei lavoratori, Turati, 1886)

Nel tempo, il sindacato ha tutelato e organizzato i lavoratori su obiettivi sia generali che particolari quali: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, la pensione, la previdenza e l'assistenza, la difesa del posto di lavoro, le ferie e la malattia retribuite, i permessi per la gravidanza o per l'assistenza ai figli, il diritto allo studio (150 ore), la lotta al mobbing. Ha contribuito, con altre forze politiche e sociali, a creare una società democratica, giusta e libera, in cui sia garantito a tutti il Diritto al Lavoro, sancito dalla nostra Carta Costituzionale.

Musiche

- *Quando lo sciopero*, L. Settimelli, 1970-80
- *Gino della Pignone*, Canzoniere pisano 1970-1980
- *Ostruzionismo*, Canzoniere pisano 1970-1980
- *Davanti alla polizia*, L. Settimelli, 1970-80
- *Sebastiano*, I. Della Mea, 1978
- *La Marta ha vinto*, Torino, 1972
- *Sciopero*, Stormy Six, 1972
- *È un buon padrone...* I. Della Mea, 1969
- *O cara moglie*, I. Della Mea, 1966
- *Lu trenu di lu sulì*, I. Buttitta, 1963
- *Le mondine contro la cavalleria*, 1945-62
- *La battaglia di San Lorenzo*, Roma 1943
- *Canto dei lavoratori*, Turati, 1886

Lecture

- M. Paolini, *Cipolle e libertà*, 2004
- M. Cesari, *Un lungo solco*, 2003
- M. Gandini, *Per una storia dell'amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto fino al 1945*, 1980
- V. Pratolini, *La costanza della ragione*, 1963
- L. Bianciardi, *La vita agra*, 1962
- V. Pratolini, *Metello*, 1955
- A.J. Cronin, *E le stelle stanno a guardare*, 1936

Documentari e film

- *Tutta la vita davanti*, P. Virzì, 2008
- *Morire di lavoro*, D. Segre, 2008
- *SignorinaEffe*, W. Labate, 2007
- *Giorni e nuvole*, S. Soldini, 2007
- *In questo mondo libero*, K. Loach, 2007
- *Parole sante*, A. Celestini, 2007
- *Roger & me*, M. Moore, 2007
- *Non son che l'un per cento*, Morabito, 2006 (storia degli anarchici di Carrara)
- *China blue*, M. Peled, 2005
- *Apnea*, R. Dordit
- *Working Man's Death*, M. Glawogger, 2005
- *Cacciatore di teste*, C. Costa Gavras, 2005
- *Piccoli affari sporchi*, S. Frears, 2003
- *Mi piace lavorare (Mobbing)*, C. Comencini, 2003
- *I lunedì al sole*, F. L.de Aranoa, 2002
- *Il posto dell'anima*, R. Milani, 2002
- *Non Mi Basta Mai*, Guido Chiesa, Daniele Vicari, 2000
- *Placido Rizzotto*, S. Scimeca, 2000
- *A l'attaque*, R. Guédiguian, 2000
- *Bread & roses*, K. Loach, 2000
- *Risorse umane*, L. Cantet, 1999
- *La ragazza di via millelire*, G. Serra, 1980
- *900*, B. Bertolucci, 1976
- *Harlan County*, B. Kopple, 1976
- *Romanzo popolare*, M. Monicelli 1974

- *Il sindacalista*, L. Salce, 1972
- *Mimì metallurgico ferito nell'onore*, L. Wertmuller, 1972
- *La classe operaia va in paradiso*, E. Petri, 1971
- *Metello*, M. Bolognini, 1970
- *Apollon - Una fabbrica occupata*, U. Gregoretti, 1969
- *La costanza della ragione*, P. Festa Campanile, 1964
- *La vita agra*, C. Lizzani, 1964
- *Omicron*, U. Gregoretti, 1963
- *I compagni*, M. Monicelli, 1963
- *Riso amaro*, G. De Santis, 1949
- *Tempi moderni*, C. Chaplin, 1936

*Francesco Andriola, Francesca Bassi, Giulio Bruni,
Giovanni Carrapetta, Lorenzo Casatori, Teresa Cesari,
Duccio Coppini, Alessio Donato, Ludovico Fededegni,
Marco Giambrone, Sara Modesti, Alessandro Pecori,
Margherita Pelusio, Guido Rastrelli, Lorenzo Romeni,
Andrea Salimbeni, Lorenzo Signori, Leonardo Trogi,
Jennifer Consuelo Villagomez Pedraza*

Solidarietà

*IPSAR Martini, Montecatini Terme (PT)
classe 5^AB (prof. Alessandra Papa)*

La Costituzione italiana, cancellando ogni retaggio del passato, non considera più l'individuo separato dalla comunità o annullato dalla presenza dello Stato, ma lo inserisce in un fitta rete di rapporti sociali, al cui interno maturano le condizioni per lo sviluppo della sua personalità.

Alle forme di organizzazione sociale è riconosciuto un ruolo essenziale nella crescita dell'individuo. Il principio solidaristico, presente in tanti articoli della Costituzione (art. 31, 1 comma; art. 32, 1 comma; art. 34, comma 3, 4; art. 38, 1 comma; art. 53; ecc), impone ai cittadini una serie di prestazioni e di comportamenti il cui adempimento è necessario per assicurare il benessere della collettività nel suo complesso. Si tratta di quei doveri di natura politica, economica e sociale ai quali nessuno può sottrarsi.

Le moderne democrazie tendono sempre ad affiancare i valori di libertà e di uguaglianza anche se spesso si presentano come confliggenti: la libertà, soprattutto in campo economico, tende a creare condizioni che implicano il massimo della disuguaglianza. Per evitare che il prevale della prima sull'altra crei condizioni tali che venga disgregato il tessuto sociale le Costituzioni vigenti prescrivono un terzo valore: la solidarietà. Tutti e tre i valori si identificano con quelli della triade *liberté, égalité, fraternité*, propugnati dalla Rivoluzione francese.

La maturazione dell'attuale concezione dello Stato di diritto e lo sviluppo del concetto dello Stato sociale o *Welfare State* ha richiesto numerose e contrastanti esperienze storiche lungo un periodo di quasi due secoli. Tali esperienze hanno portato, in un primo tempo, a rivolgere l'attenzione alla conquista delle libertà fondamentali e, solo successivamente, alla esigenza di solidarietà, affidando allo Stato un ruolo di grande rilevanza.

La Costituzione italiana individua una serie di diritti sociali dei quali lo Stato si fa carico attraverso la predisposizione di iniziative di assistenza diretta e l'erogazione di servizi sociali alla collettività per garantirne il benessere e favorirne migliori condizioni di vita e di lavoro.

L'**art 38 della Costituzione** assicura ad "*ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere*" il "*diritto al mantenimento e all'assenza sociale*" (1° comma) e afferma che "*i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria*" (2° comma).

L'articolo, inoltre, stabilisce che i compiti previsti dalla Costituzione in materie di previdenza e di assistenza devono essere direttamente svolti dallo Stato, tramite i suoi organi o enti pubblici appositamente costituiti. (4° comma).

I primi due commi della norma costituzionale delineano i due diversi ambiti operativi degli interventi di legislazione sociale che si distinguono in *assistenza sociale* e *previdenza sociale*.

Per *assistenza sociale* si intende l'insieme dell'attività dello Stato e degli altri enti pubblici diretta alla protezione e all'assistenza dei cittadini che si trovano in una condizione di debolezza, mentre per *previdenza sociale*, si intende tutta quella serie di interventi dello Stato che sono previsti solo nei casi in cui si verifica un evento dannoso che limita o inibisce la capacità lavorativa del soggetto - una malattia, un infortunio, l'invalidità, la vecchiaia - che influisce sulla possibilità di mantenersi di un individuo.

Lo Stato determina la tipologia e l'ammontare delle prestazioni predisposte a vantaggio dei lavoratori sotto forma di trattamenti di quiescenza, di pensioni sociali, di assegni familiari, di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Nel secondo comma dell'art. 38 trova espressione il **principio di solidarietà sociale** sancito dall'art 3 della Costituzione, che impone a tutti i cittadini abili al lavoro obblighi contributivi al fine di tutelare coloro che non siano più in grado di svolgere l'attività lavorativa o che si trovino in uno stato di indigenza o che, per anzianità o inabilità al lavoro, non possono più svolgere una attività lavorativa che permetta loro adeguate entrate finanziarie.

Con l'espressione *Welfare State* si indica, quindi, quel complesso dei servizi erogati dallo Stato che vanno oltre ai compiti normalmente ad esso affidati e che si sostanziano nell'insieme dei servizi resi alla collettività che favoriscono benessere e solidarietà tra cittadini.

Il sistema di assistenza sociale, in Italia, nonostante i propositi della Costituzione è stato caratterizzato negli anni passati da realtà fatte di sprechi, di distorsioni, di clientelismo e di sperperi; per questo la legislazione sociale ha subito un profondo processo di riforma, iniziato nel 1997 e conclusosi con l'emanazione della legge quadro 328/2000, che ha tentato di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali programmati a livello nazionale ma gestiti a livello locale. Il nuovo sistema ha cercato di promuovere interventi necessari a garantire ai cittadini in difficoltà una adeguata qualità della vita, sostenere le pari opportunità e i diritti di cittadinanza, di ridurre o eliminare le situazioni di disagio individuale o familiare causate da un basso reddito, da difficoltà di inclusione sociale. Le misure a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attivate sono state molteplici e comprendono: l'assistenza sanitaria gratuita per i cittadini con basso reddito fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, la concessione di alloggi di edilizia pubblica ai cittadini con bassi redditi, le agevolazioni previste per i diversamente abili, i provvedimenti di sostegno per le giovani coppie, i genitori single e le famiglie di recente immigrazione, per gli anziani e le persone senza fissa dimora.

Attraverso queste misure lo Stato tutela l'individuo come persona, indipendentemente dalla sua capacità di produrre ricchezza e predispone attività di assistenza per tutti quei soggetti che sono impossibilitati a lavorare, perché invalidi, anziani o malati, assicurando loro quanto è necessario per vivere.

Bibliografia

- Rosaria Amato, Antonio Verrilli, *Leggere la Costituzione*, Simone Editore, Napoli 2007
- Pierangela Salsa, Regina Massone, *Esploriamo la Costituzione*, La Spiga, Milano 2001

Mirko Capecchi, Debora Lavorgna

Stampa

*IIS Simoni, Castelnuovo di Garfagnana (LU),
Istituto Tecnico Industriale
Classe 1[^] BT (prof. Alberto Giovannetti)*

I diritti fondamentali “tradizionali” che attengono alla vita e alla libertà delle persone per essere effettivi comportano una serie di conseguenze con cui essi si manifestano. La comunicazione in questo contesto appare fondamentale e presuppone una libertà di accesso e di scambio di informazioni e conoscenze che in una realtà globalizzata e veloce come la nostra appare sempre più indispensabile. La circolazione delle conoscenze e delle informazioni risulta una delle maggiori esigenze del nostro tempo; in questo scenario risulta di tutta evidenza il principio del diritto di stampa, veicolo insostituibile con cui realizzare la circolazione delle notizie. La Carta Costituzionale nella formulazione dell’art. 21 ovviamente non poteva che essere legata ad una concezione della stampa relativa ai quotidiani e alle riviste cartacee, ma lo stesso articolo costituzionale oggi può far riferimento estensivamente ad altri mezzi di informazione non necessariamente legati al supporto cartaceo: ci si riferisce ovviamente alle moderne tecnologie informatiche che hanno in Internet il loro maggiore rappresentante; questo è uno dei tanti esempi in cui la formulazione di articoli della nostra Costituzione dettati per situazioni circoscritte ben può essere aggiornata ed estendersi ad altre forme che, nel caso dell’articolo 21 Cost., vanno al di là della carta stampata.

Il diritto di stampa quindi può essere preso a pretesto per tutta

un'ampia serie di mezzi di comunicazione che estrinseca il più generale diritto di informazione, e come non dire che tale diritto si collega in un unicum ad altri aspetti che attengono al diritto, alla cultura ed al diritto alla formazione di proprie idee?

La stampa è stata nei secoli il principale strumento di divulgazione delle notizie e di conservazione di esse. La stampa è quindi direttamente collegata allo sviluppo delle società, anzi ne è stata uno dei principali motori. Chi nella storia ha cercato di fermare questo inevitabile sviluppo fermando le pubblicazioni e limitando il diritto di stampa ha clamorosamente fallito; tale fallimento deriva dal fatto che limitare o controllare la stampa e i mezzi di informazione vuol dire cercare di controllare o omologare a proprio uso e consumo tutte le opinioni e i pensieri dei cittadini, violando perciò la libertà di essi. Non a caso tutti coloro che hanno provato questa innaturale operazione ideologica sono stati dittatori rappresentanti di un potere assoluto e non democratico.

Lo spirito della nostra Costituzione sancito nell'art. 21 è ovviamente completamente diverso aprendosi nel primo comma con il solenne principio secondo il quale "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*". Questo principio è la diretta conseguenza del riconoscimento e della garanzia che la Costituzione impone dei diritti fondamentali dell'uomo (art. 2 Cost.) nonché del generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). La manifestazione del pensiero attraverso la parola, lo scritto e tutti i moderni sistemi informatici e telematici che oggi sono a nostra disposizione rappresenta l'esercizio della libertà di ogni cittadino che ha la possibilità di manifestarsi liberamente senza aver paura di incorrere in conseguenze a lui sfavorevoli.

È chiaro che ai Costituenti lo strumento principe di manifestazione del pensiero non poteva che apparire la stampa ed è quindi chiara la formulazione del successivo comma dell'art. 21 Cost. secondo il quale "*La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*", del resto sarebbe snaturata l'essenza stessa della nostra democrazia se la stampa potesse essere soggetta senza alcun limite a controlli e/o censure.

I Costituenti, comunque, seppero cogliere appieno la potenzialità della stampa come mezzo di diffusione di notizie e come strumento per indirizzare i convincimenti dei cittadini; pertanto vi era anche la consapevolezza della forza che chi aveva lo strumento della stampa poteva esercitare sui cittadini. In questo contesto appare legittima la previsione (art. 21, 3 co., Cost.) che l'Autorità Giudiziaria possa con atto motivato disporre un sequestro della stampa nei limiti e in base alle previsioni contenute da leggi ordinarie (c.d. Riserva di legge). E qui non ci si può che rifare al grande contrasto, oggi più che mai discusso e dibattuto, sul confine fra il diritto di comunicazione, di informazione, di divulgazione di notizie, del diritto di cronaca e il diritto alla tutela e alla riservatezza di notizie e personaggi spesso sbattuti sulle prime pagine di giornali al solo scopo della continua ricerca di "scoop".

Non spetta certo a noi risolvere questo problema anche se probabilmente lo strumento più utile è quello della "giusta misura" per il quale si può legittimamente informare ed esercitare il proprio diritto di manifestazione del pensiero e della notizia nei limiti in cui questo diritto non pregiudichi altrui diritti inviolabili altrettanto degni di tutela costituzionale.

Infine degno di segnalazione ci appare il quinto comma dell'art. 21 che stiamo analizzando: apparentemente l'inciso "*La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica*" sembrerebbe rappresentare una norma particolarissima tale da porsi quasi in contrasto con l'enunciazione dei solenni principi previsti al primo e secondo comma. In realtà la nostra Costituzione, in maniera esemplare, non si preoccupa solo del diritto di stampa e di informazione, ma fa proprio anche il diritto dei cittadini di sapere precisamente da chi sono informati e chi è effettivamente che controlla la circolazione delle notizie. Prevedere che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica consente a tutti i cittadini di sapere chi può influire sulle notizie attraverso il loro finanziamento. Possiamo definire questa norma come norma di tutela dei cittadini che hanno diritto di essere informati ed hanno il diritto di sapere in mano a chi sono gli strumenti di informazione. Con questa ultima precisazione possiamo dire che il principio formulato nell'art. 21 della nostra Costituzione

contempla il diritto di stampa ed in generale di manifestazione del pensiero non solo dal punto di vista attivo, ovvero di chi formula la notizia e redige per esempio l'articolo del giornale, ma anche dal punto di vista passivo, ovvero di chi usufruisce della stampa e degli altri mezzi di comunicazione e di divulgazione delle notizie.

Quando, in classe, abbiamo affrontato questi argomenti e tanti altri riferentisi alla nostra Costituzione (la libertà di religione; il diritto di riunione e di associazione; ecc.), spesso pareva di parlare di cose ormai scontate e quindi superflue. Oggi si vive in libertà, ognuno di noi può manifestare liberamente le proprie idee, può stampare quello che vuole, seppure nel rispetto degli altrui diritti ecc. Attenzione però, ci accorgiamo di quanto siano importanti questi diritti ed in particolare della libertà di stampa quando questa può mancare o essere seriamente circoscritta. Pertanto ci piace finire queste nostre riflessioni con una frase di Piero Calamandrei, a cui il nostro professore è particolarmente affezionato, tratta da un discorso agli studenti milanesi: “[...]la libertà è come l'aria, ci accorgiamo di quanto sia importante quando manca [...] e io auguro a tutti voi di non sentire mai quel senso di asfissia che ha segnato per venti anni la mia generazione.”

*Iacopo Balducci, Fabio Cassettari, Marco Cordano,
Michele Criscenzo, Nicolas Da Prato, Simone Dini,
Marius Dolca, Paolo Ferrari, Lorenzo Giannotti, Paolo Lemmi,
Antonio Mancini, Rudy Muccini, Diego Pieroni,
Alessandro Pinocci, Lorenzo Romei, Patrick Rossi, Dario Testoni*

Straniero

*ISS Enriques, Castelfiorentino (FI),
Istituto Tecnico Commerciale, indirizzo linguistico
Classe 4^AB (proff. Daniele Mangini, Patrizia Salerno)*

Nelle società antiche, lo straniero era il nemico per definizione, poteva essere depredata e privato della vita. Il presupposto era l'idea dell'umanità divisa in comunità separate, naturalmente ostili, l'una verso l'altra.

La cittadinanza rappresenta un vincolo di appartenenza ad uno stato. Può essere acquistata a titolo originario (cioè per nascita) e a titolo derivato (per altre ragioni). La presenza, negli ultimi decenni, di movimenti migratori verso l'Europa occidentale, ha determinato la presenza di numerose persone "straniere", cioè provenienti da altri paesi. Secondo l'art. 10 della Costituzione lo straniero, cittadino di un altro stato, può chiedere che gli venga riconosciuto uno "status" in quanto la sua condizione giuridica *"è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"*.

In base alla legge italiana sulla cittadinanza, legge n. 91 del 5 febbraio 1992:

- lo straniero **comunitario**, cioè che è cittadino di uno dei paesi che fanno parte della Unione Europea, può ottenere la cittadinanza italiana dopo 4 anni di residenza legale sul territorio;
- lo straniero **extracomunitario**, cioè che è cittadino di un qualsiasi altro stato che non faccia parte della Comunità Europea, se è legalmente residente sul territorio da almeno 10 anni può richiedere la concessione della cittadinanza;

- lo straniero **apolide**, cioè colui che non ha nessuna cittadinanza, se risiede legalmente da almeno cinque anni sul territorio italiano può richiedere la cittadinanza.

La Costituzione riconosce inoltre il diritto d'asilo a:

- lo straniero **rifugiato**, cioè colui che, essendo perseguitato per motivi di razza, religione, opinioni politiche, guerre etc., si trova fuori dal paese di cui è cittadino e per questi motivi non può avvalersi della protezione del suo paese.

La condizione dello straniero presenta, differentemente da quella del cittadino, alcune limitazioni: non gode dei diritti politici e, se risiede illegalmente, dei diritti economici e spesso anche di alcuni diritti sociali, ma gode sempre dei diritti inviolabili dell'individuo che l'art. 2 della Costituzione riconosce all'uomo in quanto tale. Le limitazioni, in realtà, valgono soprattutto per gli extracomunitari, che spesso, per motivi vari, non ultimo la tratta fatta dalle organizzazioni criminali, entrano nel nostro territorio senza documenti e quindi si trovano in una situazione di illegalità. A loro viene affibbiato l'ignominioso attributo di "clandestino".

Nonostante questo, nel momento in cui regolarizzano la loro posizione gli stranieri avranno la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e quindi acquisiranno anche diritti previdenziali e sanitari.

Diventa quindi importante la loro tutela e la loro regolarizzazione, anche perché a livello internazionale esistono convenzioni e trattati che mirano a tutelare l'individuo in quanto essere umano, ovunque egli nasca o viva, prima tra tutte la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*.

Negli ultimi anni, abbiamo registrato un enorme incremento della popolazione detenuta in Italia. Oggi gli stranieri reclusi in Italia sono quasi un terzo della popolazione detenuta, pari al 29,5% delle attuali presenze in carcere. La criminalità straniera in Italia è ovviamente in aumento ma è un aumento che va di pari passo con lo stabilizzarsi degli immigrati nel nostro paese. Nei confronti dello straniero sono spesso intrapresi percorsi penali differenti rispetto a quelli riservati agli italiani. I dati sugli stranieri in carcere mostrano, infatti, importanti differenze tra detenuti italiani e detenuti stranieri, in particolare riguardo alle posizioni giuridiche e alla tipologia dei reati che sono all'origine della detenzione.

Le donne straniere

Nell'ambito della prevenzione, l'esperienza di lavoro nei consultori familiari, negli ultimi anni, ha rilevato la presenza, nelle donne straniere e nei loro figli, di una situazione preoccupante sotto il punto di vista sanitario e sociale. Le cause maggiori si possono così enumerare: sovraffollamento e scadenti condizioni igienico-sanitarie nelle abitazioni; "pendolarismo" dei figli che vanno e vengono dai paesi di origine, diventando veicolo di malattie infettive e/o parassitarie; situazioni di isolamento nella realtà sociale, lavorativa e scolastica; presenza di coppie miste con maggior rischio di instabilità; frequenti separazioni; problemi di alcolismo e di violenza all'interno dei nuclei familiari; problemi di accesso intempestivo ai servizi sanitari per le cure di base.

A causa di questi problemi sono state perciò prese in considerazione soluzioni che permettono alle persone immigrate, in particolare alla donna straniera, di poter usufruire di consultori familiari, che indicano in base alla necessità ginecologi, pediatri, ospedali ed altri distretti che facilitano l'assistenza e l'integrazione da un punto di vista psico/sociale. Garantendo così, anche a chi non se lo può permettere, cure specialistiche a donne e bambini oltre che quella di base.

È purtroppo frequente che la donna straniera, come tale, fuggendo dal suo paese per problemi che possono essere di natura finanziaria, sociale o economica, arrivando in un nuovo stato, come può essere l'Italia, si trova coinvolta nella prostituzione e malavita, spesso imposte da altri con raggiri e minacce, o volute dalla stessa per mantenersi oppure per mandare i soldi nel paese natio e mantenere la famiglia di origine o i propri figli.

In tal senso, quindi, i consultori danno una mano a chi ha bisogno, sia attraverso la loro struttura medica, controllando le donne che ad essi si rivolgono, sia attraverso un punto di vista sociale, perché possono essere un primo momento di contatto che può aiutare a introdurre nel mondo del lavoro e a preservarle dagli sfruttamenti.

L'80% delle donne che hanno trovato un lavoro nel nostro paese non si sente discriminata. È la donna il vero motore dell'integrazione, il punto di forza su cui fare leva per il successo di politiche

che superino disagi, difficoltà, paure e rischio di reazioni razziste. Le donne immigrate sono infatti il principale agente di inserimento dei loro gruppi etnici nel nostro paese, poiché svolgono una funzione di confronto e di stimolo sia nei confronti della propria comunità che della nostra, quella ospitante. Il fenomeno riguarda indistintamente tutte le nazionalità, sia quelle che provengono dal Mediterraneo meridionale sia quelle che provengono dal Mediterraneo orientale e qualunque sia la religione professata (musulmana, cattolica o altra confessione cristiana come quella ortodossa).

Il minore straniero

"Una volta lo straniero era chi non parlava la nostra lingua. Oggi è diverso, è straniero colui che è differente per religione e per etica; così lo straniero diventa nemico prima ancora di essere conosciuto."

La legislazione italiana. La condizione giuridica del minore immigrato, in particolare del minore extra-comunitario è alquanto difficile da verificare.

Le disposizioni di legge non sono identificabili con facilità neppure da chi, per lavoro, si occupa di minorenni, perché questa materia è un incrocio fra due argomentazioni: la condizione dello straniero e la condizione del minore straniero, i quali a loro volta toccano tutti i campi della legislazione, interessando sia il diritto penale, civile e amministrativo; quindi le nuove leggi si susseguono in modo continuo e frammentario, con repentini cambiamenti di disciplina capaci di scoraggiare anche i più interessati.

Modalità d'ingresso. L'ingresso del minore straniero in Italia avviene con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste per gli adulti: occorrono passaporto o documento e visto d'ingresso. L'ingresso in Italia di minori stranieri al di fuori dei fini familiari, turistici, di studio, cura e che non siano accompagnati da almeno un genitore o parente entro il quarto grado, è consentito solo quando vi sia anche un vaglio della commissione per le adozioni internazionali, per evitare che esso avvenga in frode a scopo di adozione.

Diritto alla salute. Anche nel campo del diritto alla salute la nuova legge è intervenuta consolidando e ampliando una serie di previsioni contenute in atti regolamentari o circolari o situazioni consolidate.

Tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di lavoro o familiari, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per attesa di cittadinanza hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale. Gli iscritti e i loro familiari, hanno parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Per gli stranieri irregolari sono in ogni caso assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia e infortunio; sono inoltre garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni secondo la normativa vigente, gli interventi di profilassi internazionale, la diagnosi e la cura della malattie infettive. Il ministero della sanità, già dal 1993, ha attivato una serie di procedure relative ad alcune vaccinazioni, tenuto conto del peso sociale che la massa di immigrati rappresenta oggi nel contesto urbano.

Trattamento penale. Se la criminalità degli stranieri extracomunitari è un fenomeno di dimensioni considerevoli, ed è in forte progressione negli ultimi anni, ancora più rilevante è il fenomeno relativo ai soli minori: negli anni '90 infatti fra i minori, gli stranieri denunciati sono quasi triplicati, arrivando a oltre 12.000 denunciati ogni anno (i minorenni italiani sono circa 37.000).

Ancora più significativo è il dato relativo agli arresti, in quanto è l'arresto il fatto che maggiormente desta allarme sociale (perché avviene in fragranza, in conseguenza dei reati più gravi e quindi è più visibile): degli oltre 4.000 minorenni arrestati ogni anno, oltre la metà sono stranieri.

Al minore straniero che si trova in Italia e che commette un reato si applicano le norme penali e processuali ordinarie: pertanto, a prescindere da eventuali differenti legislazioni nazionali, il minore è considerato tale fino a diciotto anni e sotto i quattordici anni è considerato non imputabile.

Nonostante il loro numero davvero alto, i problemi di questi mi-

norenni non hanno destato l'interesse delle autorità amministrative e legislative; ma è grave anche il silenzio e l'indifferenza dei giudici e degli operatori minorili, soprattutto se si considera che mai come in questo periodo, invece, i problemi dei minori italiani (abusi, violenze, abbandoni...) sono stati oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica.

*Elena B., Simone B., Marina B., Moira C., Cristina C.,
Annalisa C., Erika C., Caterina D. C., Ilenia F., Tatiana G.,
Valeria L. R., Jessica L., Francesco N., Michela P., Francesca P.,
Marta R., Carlotta S., Paola T.*

Art. 10

[...] La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Il termine “straniero” deriva dal latino “extraneus” e indica qualcuno di esterno, estraneo.

Dal momento che nella sua storia l'uomo si è evoluto in aree geografiche diverse, sviluppando costumi e usanze specifiche, la “nascita” dello straniero è connaturata all'evolversi delle diverse culture ed è una costante che accompagna la storia dell'umanità.

È possibile rintracciare il passaggio dello “straniero” nei racconti mitologici, nelle leggende, in forme letterarie arcaiche negli antichi testi religiosi fino alle modernità tanto che la figura dello straniero diventa un archetipo fondamentale, elemento strutturante dell'immaginario sia individuale che collettivo ed è considerato, sotto il profilo letterario e antropologico, un vero e proprio topos di eterna attualità. Figura controversa, lo straniero si presenta sia come portatore misterioso di fascino e ricchezze, sia come portatore di diffidenza e paura.

Questa figura ambigua nei suoi lati seducenti e terrificanti è rappresentata nella mitologia greca, da Dioniso, il “dio che viene”, lo straniero per eccellenza. Dioniso è una divinità senza fissa dimora, è il “dio errante” che sorge all'improvviso nella notte. Figura mostruosa, uomo solo per metà, ha come seguaci satiri, schiavi e donne: per questo svolge una funzione eversiva, che rimescola le componenti

della società superando le differenze sociali e, mentre impone l'altro, ci guida alla scoperta che noi stessi siamo abitati da alterità nascoste. Dioniso, attraverso il suo culto dell'evasione temporanea dalla condizione umana, riconducibile al mistero orfico, fa affiorare e porta a consapevolezza la parte oscura che è in noi, lo straniero che ci compone.

La rappresentazione per eccellenza dell'alterità nell'universo mitologico è quella di una donna, Medea, maga portatrice di una cultura sapienziale, dal fortissimo orgoglio, che le impedisce di chiedere aiuto o di sottomettersi nella terra in cui è straniera, tanto da arrivare a superare il senso di maternità: preferisce vedere i suoi nemici morti piuttosto che i suoi figli vivi. È un simbolo tragico e orripilante del mondo barbaro, letto in una cornice di inquietante e minacciosa diversità; al contempo rappresenta l'inevitabile confronto-scontro di civiltà di usi e costumi differenti. Singolarmente Medea è la consapevolezza del destino di marginalità, alienazione e sofferenza di tutti, uomini e donne, che condividono la condizione dolorosa di straniero.

Nel mondo antico la complessità delle figure mediante le quali si figurava lo straniero, favoriva una generale accettazione positiva del medesimo che, pur essendo indicato come "barbaro", "xenos" ovvero un non-cittadino, non riceveva con questi termini alcun tipo di connotazione peggiorativa, in relazione all'etnicità greca.

È con la perdita dell'autonomia della polis che il mondo greco conosce l'esperienza di umiliante e frustrante sopraffazione da parte di avversari potenti ed è in questo evento che si può rintracciare una progressiva trasformazione del concetto di "barbaro" fino ad assumere una connotazione fortemente negativa.

Lo straniero resta, nell'arte e nella letteratura, un topos da visitare, conoscere ed interiorizzare per raggiungere le profondità oscure del sé; l'artista si identifica con lo straniero e lo straniero non è altro che la percezione di sé e della propria condizione.

Nella cultura romantica artista e straniero diventano immagini speculari che riflettono la stessa immagine di uno "sradicato", "ribelle", di un uomo che non si sente a suo agio nella società, della quale non riesce a dividerne i valori.

Ai giorni nostri, in una società in forte cambiamento, in cui si assiste ad una trasformazione del sistema valoriale, il “sentirsi straniero” può corrispondere ad una condizione psicologica, quindi ad un mancato riconoscimento nelle autorità e nel governo e della rappresentanza.

Oggi siamo chiamati a prendere coscienza che la paura e l'avversione per ciò che è estraneo, che, per certi versi può essere considerata un portato dell'evoluzione della storia dell'umanità, nasconde nello stesso tempo ricchezza e diversità rispetto a sé e all'altro.

La “phobia”, la paura nei confronti dello straniero quando estremizzata si trasforma non solo nel terrore del diverso in quanto singolo, ma diventa paura del confronto con la religione gli usi e i costumi di popoli differenti, e si manifesta in forme di discriminazione razziali.

Grazie ad una presa di coscienza sempre maggiore dei crimini efferati del razzismo, il diritto, relativamente alla condizione di straniero, si è fortemente evoluto.

In Italia lo straniero ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge, garantite dalla Costituzione Italiana, nel caso in cui, nel paese d'origine, sia sorto un effettivo impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche; mentre non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali” (art. 10).

In Europa è stata firmata da più stati la “Convenzione di Schengen”, stipulata nel novembre dell'85, a cui l'Italia ha aderito il 27/11/1990. Il principio generale a cui si ispira questa Convenzione è quello della libertà della frontiere interne: i cittadini europei possono quindi attraversarle ovunque e senza dover subire controlli salvo in casi eccezionali per esigenze di ordine pubblico. La Convenzione, inoltre, sancisce i requisiti per l'ingresso nel territorio comunitario degli stranieri. Le possibilità per uno straniero in Europa, conformemente alla figura del “cittadino cosmopolita”, si fanno sempre più

favorevoli e sebbene le stesse condizioni non si ritrovino nella stessa misura nel resto del mondo, lo straniero oggi viene difeso e tutelato tramite normative in continua evoluzione.

*Greta Danieli, Elisa Giacomelli, Giacomo Giovannetti,
Matilde Marabese, Camilla Pezzica, Dalila Spadoni,
Giulia Dell'Amico*

Uomo

*IISS Cicognini-Rodari, Prato, Liceo Psico-Pedagogico
Classe 5[^]C (prof. Ettore Nespoli)*

Uomo è sinonimo di umanità. *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”* (art. 2 Cost.).

Nella Costituzione si ribadisce con forza il valore primario dell’uomo, della persona umana come singolo individuo ma anche come unità di relazioni sociali.

I diritti dell’uomo precedono la formazione dello Stato che nasce per garantire i diritti inviolabili della persona.

Il termine “uomo” deriva chiaramente dalla dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26 agosto 1789 e si collega indirettamente alla successiva dichiarazione sui diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.

*Sara Bianchi, Giulia Castelli, Claudia Coscia, Federica Fragnito,
Cecilia Geri, Costanza Gonfiantini, Ilenia Margherini,
Matteo Alessandro Mazzanti, Sara Mulinacci, Martina Orselli,
Valeria Pagani Suarez, Alessandro Paolucci, Ilaria Polidori,
Antonella Ranieli, Irene Renna, Veronica Scali*

Premettiamo che ci riferiremo alla parola uomo come essere umano che comprende i due generi maschile e femminile. Si definisce “uomo” un essere razionale dotato di coscienza riflessa e in possesso di una propria identità. Da un punto di vista puramente scientifico l'uomo è un mammifero, bipede, che ha iniziato a popolare la superficie terrestre duecentomila anni fa. Questo animale, essendo dotato di un cervello piuttosto grande e sviluppato, è capace di agire, ragionare, ben diversamente dagli altri esseri viventi. Ciò che ha generato il forte sviluppo dell'intelligenza umana è la curiosità e la paura dell'ignoto: è proprio questa l'origine dell'evoluzione mentale, il bisogno di darsi risposte e spiegazioni a ciò di cui non si era a conoscenza. È da qui, da questi quesiti che nasce la filosofia, “l'amore per il sapere”, la necessità di rendere noto l'ignoto e di accendere un barlume nel mondo buio circostante. Ben presto col passare del tempo l'enigma che ha catturato di più le menti umane fu proprio conoscere la propria essenza. “Conosci te stesso” era tramandato sin dall'antichità, ma il dare una definizione al proprio essere non era facile. Un concetto ben noto è quello di Aristotele il quale era arrivato a definire l'uomo come “animale politico” che ha bisogno di vivere in una società organizzata per identificare se stesso e per evolvere la propria conoscenza. L'uomo dunque, può essere considerato anche, elemento di sviluppo per la società, poiché attraverso lo svolgimento delle sue funzioni nella collettività, ottimizza lo stato della società stessa. Il raggiungimento di obiettivi da parte dell'individuo non costituisce solo una soddisfazione personale bensì rappresenta anche un progresso materiale e spirituale per la società. L'uomo trascorre la sua esistenza a contatto con i suoi simili e trova quindi la sua massima realizzazione non in se stesso ma nel gruppo, in particolare nella famiglia. Il ruolo svolto da questo elemento, la funzione affettiva, costituisce una parte molto ampia della vita di un uomo.

Senza nulla togliere all'importanza della specificità biologica di

questo mammifero atipico, è l'elemento antropologico, sociale e politico dell'umano ad essere centrale nel determinarne l'esistenza. Solo l'uomo ha pensato di accordare a sé e ai propri simili dei diritti e a codificarli. L'essere dotato di coscienza riflessa ha generato la consapevolezza di un valore che la giurisprudenza ha sancito traducendolo in norma. Anche all'interno della Costituzione all'uomo si riconosce personalità, dignità, individualità, così come si riconoscono diritti doveri connessi alla dimensione delle relazioni sociali: per vivere in modo pacifico e ben organizzato, nel rispetto della comunità di cui si fa parte, tutti gli uomini dispongono di alcuni diritti considerati inviolabili e irrinunciabili. *"I diritti di tutti gli uomini sono uguali senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni"*. Questo principio sta alla base di tutte le costituzioni democratiche moderne, compresa quella italiana. Qui in particolare troviamo enunciati 54 articoli che vedono rispettata la figura della persona in tutti gli aspetti che la riguardano; ricordiamo nell'articolo 13: *"La libertà personale è inviolabile"* e nell'articolo 24: *"Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi"*. Ma anche in campo religioso si pone il problema di definire l'essere umano. Nel salmo 8 della Bibbia, qualcuno guarda il vasto cielo notturno, popolato da stelle, e un grido sorge spontaneo sulle sue labbra: *"Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi?"* (v. 5). L'uomo è la creatura più perfetta di Dio, Dio l'ha eletto *"perché abbia potere sulle opere delle [sue] mani"* (v. 7).

Ma cos'è che fa di un uomo un uomo? La sua famiglia o le persone che si ritrova a frequentare? I suoi amici o il compagno/a che ha vicino? L'attaccamento e il rispetto di alcuni valori? La sua religione, forse, o le sue idee politiche? Cos'è allora che fa dell'animale un uomo, potremmo chiederci facendo eco alle parole di Primo Levi? Il fuggire e il controllare i propri istinti o il comprenderli appieno e scegliere di seguirli comunque? L'amore, l'amicizia, le paure, le emozioni, i sentimenti sono sensazioni e valori necessari al divenire uomini? Sono davvero loro i responsabili della nostra evoluzione? Sono tantissime le domande che possiamo porci sulla figura dell'uomo. Esso lascia tracce di sé in quasi ogni aspetto del mondo che ci circonda ... trovare una definizione diretta quindi alla parola uomo è molto riduttivo. È davvero possibile racchiudere in poche frasi una

identità tanto complessa quanto affascinante come quella che rappresenta questo termine? Aiutateci anche voi a trovare una risposta.

*Vittorio Garibbo, Matteo Musumeci, Giovanni Cantini,
Roberta Lazzeri, Edoardo Bozza, Nicola Colombi*

Voto

*Liceo Scientifico Redi, Arezzo
Classe 5[^]H (prof. Marzia Bacci)*

L'**articolo 48** della Costituzione della Repubblica italiana regola il tema della partecipazione politica e del voto.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

La legge costituzionale n. 1 del 17 gennaio 2000 ha arricchito questo articolo di un comma che dispone il voto anche per i cittadini italiani residenti all'estero che votano così per la loro Circoscrizione Estero.

Il voto è l'elemento che rende gli uomini cittadini attivi e soggetti politici che "costruiscono" il loro mondo e la loro vita. Il voto permette ai cittadini di esercitare il loro potere e di sentire "viva" la liber-

tà e l'eguaglianza che altrimenti possono apparire solo come principi teorici affermati, ma non vissuti; con il voto l'uomo sente "pulsare" la sua libertà nella partecipazione e nella decisione politica.

Il voto dà significato alla democrazia perché permette di decidere attivamente sulle sorti della propria vita, di scegliere l'idea di società da realizzare e soprattutto di esprimere una valutazione politica sull'operato di un governo. Il cittadino, con il voto, esce dalla "minorità", si assume le sue responsabilità, acquisisce autonomia, svincolandosi dai vari "tutori" e divenendo veramente libero.

La libertà dell'uomo è nella politica e non fuori dalla politica come afferma Hannah Arendt. È, infatti, evidente, specialmente negli ultimi anni, che il vero nemico da sconfiggere nella politica sia proprio l'astensionismo, poiché non andando a votare, il cittadino rinuncia all'esercizio del suo potere e al riconoscimento della sua specifica identità.

L'articolo 48 della Costituzione considera il voto sia come un diritto che non possa essere limitato, sia un dovere civico che richiami cioè il senso di consapevolezza e di responsabilità dei cittadini verso una partecipazione attiva alla vita politica. Tuttavia l'articolo 48 non impone l'obbligo del voto: in Italia, infatti, non sono previste sanzioni per chi non si rechi a votare (come invece succede in altri paesi europei) e ciò rileva e ribadisce ancora una volta che il voto è sinonimo di libertà.

*Alessio Acquisti, Lorenzo Becucci, Leonardo Benvenuti, Marco Bidini,
Michele Bonanni, Gianmarco Boschi, Francesco Caporali,
Riccardo Catone, Matteo Catozzo, Omar Chianese, Luca Del Monte,
Andrea Delogu, Francesco Di Ielsi, Vanessa Doveri, Veronica Ercolani,
Giulia Ferrabuoi, Stefano Franci, Federica Furibondi,
Giulia Ghiandai, Simone Giannini, Federico Gragnoli,
Julian Karaboja, Domitilla Pernici, Carlotta Potenti,
Riccardo Rupi, Stefania Sereni, Giovanni Urso*

*IIS Virgilio, Empoli (FI), Liceo Classico
Classe 3[^]C (prof. Pasquale Ciccone)*

Il diritto di voto (art. 48 cost.)

Studiando, sul manuale di diritto, il sistema elettorale, accade spesso che noi studenti non poniamo particolare attenzione al significato delle elezioni politiche. Per questo motivo, riteniamo giusto sviluppare delle riflessioni su alcune caratteristiche fondamentali del diritto di voto.

Partendo dal 1° comma dell'art. 48 della Costituzione, che recita quanto segue *“sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”*, possiamo sviluppare alcune importanti riflessioni. Il citato comma è una disposizione di fondamentale importanza perché conferma l'adozione del suffragio universale, introdotta in Italia, in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Tale norma riconosce il diritto di voto a tutti, comprese le donne, alle quali erano negati i diritti elettorali negli ordinamenti precedenti. Infatti, durante la dittatura fascista era venuto meno il diritto di voto, perché scomparendo il pluralismo politico e la libertà di espressione del pensiero, le elezioni furono impedito. Dopo la caduta del fascismo, tuttavia, fu necessario che i cittadini fossero chiamati ad esprimere una scelta importante; quella tra repubblica e monarchia.

In conseguenza di ciò, il diritto di voto fu esteso anche alle donne, le quali fino ad allora non erano considerate parte integrante della società. Occorre ricordare che le donne, durante la Resistenza, scesero a combattere a fianco degli uomini, concorrendo al raggiungimento dello scopo principale della lotta, ossia, quello di liberare l'Italia dalla dittatura. Inconsapevolmente, combattendo per la libertà, ottennero anche il riconoscimento dei propri diritti. In conseguenza di ciò, infatti, venne riconosciuta la pari dignità dell'uomo e della donna.

Altro punto focale del 1° comma dell'art. 48 della Costituzione,

su cui possiamo riflettere, è il significato di maggiore età in ambito elettorale. Ci siamo, infatti, posti un interrogativo se, nella società odierna è giusto o meno, allargare il diritto di voto, ampliando la fascia elettorale. Inizialmente, abbiamo riflettuto sul fatto che la maturità è una condizione strettamente personale ed indeterminabile e quindi non sempre coincide con i 18 anni. Infatti, in ambito elettorale, la maturità è un elemento fondamentale, perché il soggetto è posto davanti ad una scelta, e considerando che scegliere non è facile, occorre essere maturi, per evitare di essere influenzati dall'esterno. Tuttavia, poiché la nostra società necessita di costante innovazione (fermo restando che l'innovazione sia fonte di beneficio e progresso) è importante che anche i giovani possano esprimere i propri pareri. Infatti, spesso i giovani sono portatori di idee "rivoluzionarie", rispetto a quelle delle passate generazioni. Per questo motivo, per il rinnovamento della società è importante ascoltare anche il pensiero dei giovani che senza dubbio conterrà sempre qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a quello della parte "anziana" della società. Tuttavia, c'è il rischio che, a causa della non piena maturità, i giovani, pur avendo buone idee, non possano però dare veri e propri giudizi in cognizione di causa. A nostro avviso, la discussione sul fatto di abbassare o meno l'età elettorale rimane, dunque, aperta e di difficile soluzione.

Il 2° comma dell'articolo 48 della Costituzione stabilisce, infine, che l'esercizio del diritto di voto sia un dovere civico. Pertanto, non è un obbligo giuridicamente vincolante, poiché non vi è alcuna sanzione per chi non lo esercita. Tuttavia, il dovere di votare è un mezzo per partecipare attivamente alla vita politica del paese. Talvolta, però, l'indecisione su una scelta può condurre alla decisione di non votare. Tale atteggiamento, a nostro avviso, è scorretto, in quanto non consente al cittadino di scegliere, e di conseguenza lo porta a lasciare la propria scelta agli altri, senza sfruttare l'occasione che gli viene offerta di esprimere un suo parere. Per quanto riguarda l'espressione di "schede bianche" al momento del voto, riteniamo che ciò sia un modo dignitoso di esprimere la presenza del soggetto e la sua partecipazione alla vita politica del paese, anche se l'astenersi dall'esplicita votazione non consente una scelta ben definita e ciò favorisce il vincitore.

Concludendo, riteniamo che l'atteggiamento più corretto per un cittadino, integrato perfettamente nella vita politica del proprio paese, sia quello di presentarsi puntualmente alle urne, in occasione delle chiamate elettorali, per esprimere liberamente e senza coercizione alcuna il proprio diritto di voto, memore delle lotte storiche che gli hanno permesso di acquisire tale diritto.

Claudia Cecconi, Alice Gorini

Come hanno lavorato le scuole

Liceo Scientifico “Francesco Redi”, Arezzo

Dirigente scolastico: Claudio Santori
Docente referente: Donatella Pratesi

Diritto di asilo

Istruzione

Maternità

Rappresentanza

Salute

Scuola

Voto

Il lavoro ha coinvolto **cinque classi quinte** del Liceo scientifico “Francesco Redi” di Arezzo: **5^a A** (prof.ssa **Donatella Pratesi**), **5^a D** (prof. **Piero Campanile**), **5^a E** (prof.ssa **Maria Rosa Immacolata Civitillo**), **5^a H** (prof.ssa **Marzia Bacci**), **5^a M** (prof.ssa **Maria Antonietta Falco**).

Gli studenti sono stati indirizzati dai loro insegnanti ad approfondire alcune voci del *Dizionario della Costituzione*; in classe si sono letti e commentati gli articoli fondamentali del nostro testo costituzionale e successivamente si sono lasciati liberi gli studenti di organizzarsi come meglio ritenessero sia per mettere insieme le informazioni necessarie, sia per scegliere la forma espressiva più adeguata a dare corpo alle loro riflessioni. Alcuni hanno preferito l'intervista, altri la trattazione più sistematica. In ogni caso il risultato è il frutto di dibattiti e confronti tenutisi in classe in orario curriculare e speriamo che nella sintesi si avverta la ricchezza delle posizioni emerse.

In un liceo scientifico né gli insegnanti coinvolti (tutti di storia e filosofia) né gli studenti hanno una specifica preparazione giuridica, perciò abbiamo scelto di spiegare i termini in chiave storica e di approfondire piuttosto le implicazioni etiche o sociali che quelle tecniche.

Alla conclusione del lavoro gli insegnanti e gli studenti si augurano di aver contribuito al *compleanno* della nostra Costituzione in modo costruttivo, sottolineando come i principi fondamentali che legano la nostra comunità siano ancora vitali e come occorra l'impegno di tutti noi per renderli efficaci.

**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Federigo Enriques", Castelfiorentino (FI)**

Dirigente scolastico: Giacomo D'Agostino

Docente referente: Patrizia Salerno

**Donna
Eguaglianza
Guerra
Libertà
Partecipazione
Popolo
Straniero**

La nostra scuola comprende cinque diversi indirizzi: Liceo Scientifico, Tecnico Commerciale, Professionale Economico Aziendale, Professionale Grafico Pubblicitario, Professionale Alberghiero.

Ormai da molti anni nel nostro Istituto si lavora sui temi della legalità, avendo sottolineato nel nostro Piano dell'Offerta Formativa come sia importante la crescita della coscienza civile e democratica della popolazione dei nostri studenti.

Abbiamo aderito alla proposta del progetto sul *Dizionario della Costituzione* e abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero di classi possibile; di seguito riportiamo l'elenco delle **classi** che hanno partecipato. **Istituto Tecnico Commerciale: 2^a A (Libertà), 3^a B (Donna), 3^a C (Guerra), 4^a B (Straniero), 5^a A (Popolo); Liceo Scientifico: 5^a A (Partecipazione); Istituto Professionale: 3^a A (Eguaglianza).** Gli **insegnanti** che hanno seguito in prima persona i lavori sono: **Giuseppina Monaco, Roberto Franci, Fabio Pagliuca, Mario Marchionne, Daniele Mangini, Patrizia Salerno.**

Il lavoro è stato presentato nelle varie classi ad ottobre; molti studenti conoscono, per i vari percorsi didattici affrontati nei loro programmi scolastici, la Costituzione. Si è discusso classe per classe dei temi da affrontare e della metodologia con cui lavorare. Le classi hanno deciso, spesso a maggioranza, i temi da rielaborare. Si sono

divise le classi in gruppi di lavoro in modo che ogni gruppo potesse approfondire un aspetto del termine scelto. Gli insegnanti hanno aiutato i gruppi nella comprensione del tema e hanno, laddove se ne riscontrava la necessità, diffuso materiale o dato indicazione per la ricerca autonoma del materiale. Nella prima fase gli studenti hanno lavorato durante le ore curricolari; una volta avviato il lavoro hanno poi proseguito autonomamente. Nel periodo di novembre il lavoro ha subito una lunga interruzione, dovuta alla contestazione studentesca cui hanno partecipato anche i nostri studenti.

Il ruolo degli insegnanti è stato quello di accompagnare gli studenti in questo percorso didattico, gestito in effetti autonomamente dagli stessi; infatti gli insegnanti hanno ritenuto opportuno sollecitare, soprattutto nelle classi basse, o rafforzare, soprattutto nelle classi ultime, la capacità di autonomia e di auto-organizzazione degli studenti in quanto l'acquisizione della coscienza delle proprie capacità può essere quella leva che aiuta gli studenti a crescere e a sentire propri e non imposti i lavori proposti dalla scuola. Tale lavoro ha anche permesso ad alcuni di scoprire realtà di cui avevano sentito parlare, ma che avevano soltanto sfiorato, e la documentazione attraverso dati ha fatto comprendere meglio il fenomeno di cui trattavano. In effetti la risposta è stata positiva da parte di alcuni gruppi di studenti, che hanno affrontato i temi documentandosi, altri si sono appoggiati al lavoro svolto dai compagni, di fatto nessuno ha negato la propria partecipazione o ha manifestato un completo disinteresse. È stato quindi un momento importante affinché gli studenti potessero riflettere su temi che, se pur affrontati trasversalmente dagli insegnanti durante le ore di lezione, di fatto hanno bisogno di momenti di elaborazione autonoma.

**Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Leonardo da Vinci”, Firenze**

Dirigente scolastico: Massimo Batoni

Docente referente: Franca Abazia

Costituzione

Minoranze linguistiche

Razza

Il nostro Istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze ha aderito al progetto *Dizionario della Costituzione* perché ritiene che qualche nozione di storia e di diritto costituzionale sia elemento fondamentale per la formazione d’ogni cittadino. Educare non è agire astratto, ma si misura con il contesto abituale di vita delle persone, con l’ambiente, con i modelli di comportamento e con la possibilità di informazione e comunicazione. I docenti e le classi coinvolte hanno sviluppato conoscenze e approfondimenti di temi inerenti all’educazione alla legalità e alla cittadinanza focalizzando l’interesse sulla Costituzione. È diventato un autentico percorso che ha favorito partecipazione, apprendimento e protagonismo: quindi un educarsi e un educare.

Criteri didattici: sviluppare competenze e conoscenze non formali, di base e trasversali nell’ambito della Costituzione, dell’intercultura e della cittadinanza attiva attraverso un lavoro di riflessione, di ricerca, di intervista e di scrittura sia collettiva che a piccoli gruppi.

Voce *Costituzione*: **classi 4^a A Chimica e 5^a A Chimica** (prof. **Damiano Romagnoli**).

La 4^a A Chimica ha realizzato due indagini con la formula dell’intervista. Il primo gruppo formato dagli studenti Camilla Mancini, Serena Parrini, Leonardo Petronilli e Andrea Santoni ha posto le seguenti domande a cittadini incontrati nel centro di Firenze:

1. Lei sa cosa è la Costituzione
2. Se sì, conosce l’art. 3?
3. Si sente tutelato e difeso da questo articolo?

Il secondo gruppo formato da Giorgio Pesciullesi, Giulio Santoni, Mirko Scopetani e Nicholas Tangel ha posto, ai docenti di materie tecnico-scientifiche del nostro Istituto, le seguenti domande:

1. Secondo lei, l'art. 9 della Costituzione Italiana viene applicato in modo coerente in questo momento?
2. La scienza e gli scienziati devono sottostare ad una autorità esterna o sono totalmente autonomi nella ricerca?
3. La scienza ha trasformato l'etica nel tempo?
4. Come si sono evoluti dal caso Galileo ad oggi i limiti alla ricerca scientifica?
5. È giusto manipolare e/o distruggere la vita seppure per il bene dell'umanità?

I risultati di questa seconda inchiesta per ora non sono stati sufficientemente rielaborati. Gli studenti si ripropongono di pubblicare il loro lavoro sul sito che sarà realizzato dal nostro Istituto per dare continuità al progetto

L'inchiesta è stata vissuta dagli studenti come esperienza piacevole e significativa; ha rafforzato la loro capacità di ascoltare gli altri e di discutere i problemi sorti. Il piccolo gruppo ha incoraggiato tutti alla partecipazione e allo sviluppo del lavoro. Il prof. Romagnoli ha condiviso con gli studenti la fattibilità del lavoro e la griglia di indagine. Il prodotto finale è stato realizzato sia con un elaborato scritto che con diagrammi a torta.

Voci Razza e Minoranze linguistiche: classe 2^a B (prof.ssa Marzia Grillo)

Nella fase di pianificazione è stato preso atto del campo di indagine e dell'argomento da sviluppare. È stato preparato un piano d'azione e al momento della scelta degli strumenti è stato preferito l'utilizzo delle testimonianze e delle fonti primarie. I ragazzi hanno preparato una traccia semi-strutturata per le interviste e poi hanno proceduto alla raccolta dei dati a cui è seguita, nelle varie fasi, una serie di riflessioni non sistematiche, intuitive, sugli elementi raccolti. Gli studenti hanno lavorato individualmente, in piccoli gruppi e in plenaria nei momenti di confronto ed elaborazione definitiva del prodotto.

**Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Virgilio”,
Empoli (FI)**

Dirigente scolastico: Andrea Marchetti

Docente referente: Pasquale Ciccone

Chiesa Cattolica

Democrazia

Eguaglianza

Famiglia

Italia

Lavoro

Pace

Salute

Sciopero

Voto

La **classe 3^a C del Liceo Classico** ha lavorato nella più totale e assoluta autonomia: i dieci termini scelti sono stati oggetto di riflessioni personali ed originali da parte dei sedici ragazzi della classe.

Il lavoro è stato portato a termine nell’anno scolastico in corso, unitamente ad altri progetti in cui la classe è stata coinvolta (come da relativa programmazione didattico-educativa) con il coordinamento del prof. **Pasquale Ciccone**.

Attesa la valenza educativa della partecipazione degli studenti alla iniziativa proposta, i ragazzi hanno lavorato a casa e a scuola in piena autonomia e in gruppo, evidenziando solidarietà, responsabilità, serietà e relativa maturità ed - in maniera particolare - interesse per le diverse tematiche costituzionali oggetto di personale riflessione.

I ragazzi, completando il lavoro, hanno preso atto e coscienza della rilevanza costituzionale dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana in quanto complesso di valori e di idee che dovrebbero guidare il legislatore e gli altri poteri dello Stato per un corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale.

Liceo Scientifico “Antonio Gramsci”, Firenze

Dirigente scolastico: Rosangela Mazzamuto
Docente referente: Carmela Panarello

Sciopero

Sindacato

Al progetto hanno aderito le prof.sse **Carmela Panarello** (Italiano e Latino) e **Nicoletta Pini** (Disegno e Storia dell’Arte) con le **classi 5^aE** (*Sindacato* e immagini di copertina) e **3^aD** (*Sciopero*).

Il Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” di Firenze ha inserito da molti anni nel Piano dell’Offerta Formativa l’*educazione alla legalità ed alla cittadinanza*, favorendo da una parte la conoscenza e dall’altra stimolando gli studenti, che non hanno competenze specialistiche di diritto, ad appropriarsi di queste tematiche e ad elaborarle in modo personale. Pertanto abbiamo compilato le voci *Sciopero* e *Sindacato* del *Dizionario della Costituzione* con l’intento di offrire a chi legge delle informazioni generali (definizione del termine, riferimenti legislativi, cenni storici), integrate da interviste e testimonianze. Inoltre si fa riferimento a film o testi di canzoni, che saranno reperibili -insieme ad una raccolta di fotografie ed a qualche documentario- nell’edizione multimediale dell’opera.

In copertina proponiamo una composizione fotografica ispirata all’opera di E. Delacroix *La libertà guida il popolo*, da cui risulta come la Costituzione abbia assicurato ai cittadini legalità e civile convivenza, garantendo finalmente pace, giustizia e democrazia per tutti.

Con la fiducia che una conoscenza più approfondita della Carta Costituzionale costituisca per i nostri giovani un ulteriore stimolo a trasmetterne i valori alle generazioni future.

**Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore
“Russell - Newton”, Scandicci (FI)**

Dirigente scolastico: Sandra Ragionieri

Docente referente: Enrica Irene Lanfredi

Il cittadino e la Costituzione oggi

Diritti e doveri

Eguaglianza

Formazioni sociali

Libertà

Pari opportunità

Persona

Repubblica democratica

Salute

Sovranità popolare

Gli studenti dell’indirizzo Liceo Tecnico per Geometri studiano discipline giuridiche dalla prima classe per lasciarle al termine della quarta. Questo **lavoro integrativo svolto nella classe quinta** ha rappresentato, per alcuni di loro, la prosecuzione di un percorso di studi e un nuovo modo per confrontarsi attorno ad interessi.

Dal momento che il loro orario settimanale si svolge da lunedì a venerdì, gli studenti hanno spontaneamente dedicato, dall’inizio dell’anno scolastico e per tre mesi, ogni mattina del sabato alla selezione e rielaborazione del materiale necessario e alla successiva stesura di un breve saggio.

Studenti della **5^a H del Liceo Tecnico per Geometri**: Cecilia Chiani, Simone Corsinovi, Giuliano D’Acunzo, Lisa Ghinassi, Matteo Madiati, Daniele Santabarbara. **Insegnante** di discipline giuridiche: prof.ssa **Enrica Irene Lanfredi**.

La riflessione sui significati dei principi costituzionali si è svolta sia nella loro valenza storica, sia nella loro spendibilità odierna quale chiave di lettura di nuovi orientamenti giuridici e dell’evoluzione

della società italiana. Una qualsiasi norma trova infatti ragion d'essere nel suo significato presente.

La selezione del materiale è stata attuata in ambito tecnico-giuridico e le espressioni riportate sono di professori universitari, così da garantire una informazione professionale attendibile, lontana da espressioni retoriche.

La ricerca ermeneutica sui termini, vale a dire la loro interpretazione, è stata "sistematica" avendo inteso approfondire il significato delle parole nella trama dei contesti e delle espressioni in cui venivano utilizzate e non per loro valenze isolate. Questo lavoro risulterà quindi una porzione di dizionario dove i termini sono visti in relazione, ritenendo che questo possa consentire una loro migliore comprensione.

**Liceo Ginnasio “Giosue Carducci”
con sezione di Liceo Scientifico, Piombino (LI)**

**Dirigente scolastico: Fabio Grandi
Docente referente: Fulvia Rosaria Costanzo**

Costituzione

Cultura

Eguaglianza

La **classe 2^a A sezione scientifica** del Liceo “Giosue Carducci” di Piombino (**docente: prof.ssa Fulvia Costanzo**) ha lavorato sui termini *Costituzione, Cultura, Eguaglianza*.

Gli studenti, dopo un percorso comune di studio, approfondimento e ricerca sui termini prescelti, hanno prodotto all’inizio dei lavori individuali. In seguito, attraverso l’analisi e la discussione generale sugli elaborati, è stata operata una selezione delle osservazioni o lavori più significativi.

“*La Costituzione se non...*” ha permesso agli studenti di riflettere, partendo da premesse negative in cui alcuni diritti vengono violati o ignorati, sull’importanza dell’esistenza e della conoscenza della nostra Carta Costituzionale.

Per “*Eguaglianza / Solidarietà*” sono stati redatti dei brevi racconti in cui, partendo dalla convinzione dell’uguaglianza di tutti nei confronti dei diritti fondamentali, i cittadini si sono attivati per manifestare, attraverso azioni concrete, una consapevole solidarietà.

“*La Cultura è...*” mirava a far riflettere, oltre che sul significato del concetto in sé, sulla necessità di promuovere e tutelare in vari modi la cultura, come recita anche la Costituzione (art. 9).

I lavori sono stati realizzati nell’arco di tempo che va da ottobre a dicembre. Gli elaborati prodotti appartengono a varie tipologie: la definizione e la riflessione, il racconto breve, la poesia e l’intervista.

Gli studenti, alla fine del percorso, sono riusciti ad assimilare, oltre ai principi fondamentali della Costituzione, l’importanza di assumere, all’interno di una società moderna e democratica, il ruolo di cittadini attivi e responsabili.

**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Simone Simoni", Castelnuovo di Garfagnana (LU)**

Dirigente scolastico: Pietro Paolo Angelini

Docenti referenti: Maria Rosaria D'Urzo, Alberto Giovannetti

Nazione

Stampa

La **classe 1^a BT** dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Simone Simoni" di Castelnuovo Garfagnana (LU) ha lavorato sul tema *Stampa* facendo riferimento a saggi letti in classe, alcuni dei quali di Piero Calamandrei. Questo lavoro di ricerca si è inserito in uno studio approfondito del lavoro dei Costituenti (di cui del resto Calamandrei fece parte) che ha permesso di far scoprire agli studenti le ragioni della formulazione letteraria di alcuni articoli fra i quali anche quello concernente la libertà di stampa. Inevitabile è stato poi il confronto compiuto in classe fra l'atteggiamento che il regime dittatoriale fascista e l'attuale regime democratico hanno nei confronti della stampa e della libera circolazione delle notizie.

La scuola già lo scorso anno ha partecipato con altre classi a progetti regionali concernenti lo studio e l'approfondimento di tematiche costituzionali. Alcuni dei lavori dei ragazzi furono pubblicati su un opuscolo edito dalla Regione Toscana in occasione del sessantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione.

Il lavoro è stato condotto sotto la direzione dell'**insegnante** di diritto prof. **Alberto Giovannetti** e con la supervisione della **coordinatrice** dei progetti sulla legalità prof.ssa **Maria Rosaria D'Urzo**.

Gli stessi ragazzi stanno terminando un analogo lavoro sul tema *Nazione* che sarà consegnato per la pubblicazione sul sito Internet che accompagna il *Dizionario della Costituzione*.

**Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente
"Luigi Fantoni" di Soliera Apuana, sede associata
dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore
"Antonio Pacinotti" di Bagnone (MS)**

Dirigente scolastico: Fiorella Fambrini

Docente referente: Francesca Vettori

Costituzione

Eguaglianza

Paesaggio

Le **classi** coinvolte sono state: la **2^a B** per i termini *Eguaglianza* e *Paesaggio* e la **4^a A** per il termine *Costituzione*.

Hanno lavorato al progetto, in collaborazione tra loro, ma non in compresenza per motivi organizzativi di ordine generale, gli **insegnanti di lettere, principi di agricoltura, e diritto**.

Nelle classi interessate al progetto sono presenti alunni diversamente abili che seguono programmazioni individualizzate; anche questi ragazzi, pur con le loro difficoltà, hanno partecipato con entusiasmo alle diverse attività svolte ed hanno contribuito fattivamente alla produzione dei diversi documenti con la mediazione e il supporto dell'**insegnante di sostegno** prof.ssa **Dianella Corsi**.

Per la voce *Eguaglianza* si è impegnata l'insegnante di lettere, prof.ssa **Silvia Susini**, che con i ragazzi ha pensato di lavorare su testi di una tipologia anticonvenzionale come sono quelli delle "poesie rap". La classe ha risposto con entusiasmo, immediatamente sono scaturite idee e proposte discusse e vagliate in classe, prima in un lavoro di équipe, poi realizzate e messe "nero su bianco" dai singoli allievi ed, in alcuni casi, da coppie di studenti. Il lavoro, colto come divertente e stimolante, è stato capace di far emergere la riflessione e soprattutto la sensibilità che di norma difficilmente traspare dagli atteggiamenti spesso provocatori e irriverenti degli adolescenti.

Per il termine *Paesaggio* si è impegnato l'insegnante di principi di agricoltura, prof. **Paolo Peparini**, che ha svolto con gli alunni un

lavoro di ricerca e approfondimento. Le possibili prospettive offerte dal termine sono state suddivise tra gli alunni che hanno lavorato in piccoli gruppi utilizzando nell'attività di ricerca anche le nuove tecnologie informatiche. I dati raccolti sono successivamente stati condivisi, selezionati e collazionati in un documento finale redatto dall'intera classe.

Per il termine *Costituzione* si è impegnata l'insegnante di diritto prof.ssa **Francesca Vettori**.

Accogliendo la proposta della classe, il progetto si è sviluppato attorno all'idea di un'indagine da svolgere su campione nei confronti degli studenti frequentanti le sedi dell'IIS Pacinotti, per conoscere il grado di conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni hanno elaborato in classe un questionario attraverso un'iniziale attività di brainstorming e successive scelte e selezioni fino al raggiungimento del testo definitivo. In seconda battuta gli alunni hanno distribuito il questionario nelle diverse sedi, si sono occupati della sua raccolta e hanno proceduto all'elaborazione dei dati per ottenere finalmente un quadro di sintesi generale. Per questa attività la classe ha proceduto divisa in piccoli gruppi o coppie di studenti. L'ultima fase del lavoro, non progettata inizialmente, ma ideata solo a seguito dei risultati dell'analisi dei dati, ha riguardato la redazione di un documento informativo sulla Costituzione, distribuito agli studenti dell'Istituto con l'intento di essere di aiuto a chi si era trovato in difficoltà con il questionario.

L'esperienza, vissuta con entusiasmo e senso di responsabilità, ha certamente promosso la conoscenza della Costituzione ed ha sviluppato una riflessione metacognitiva su quanto appreso.

Si ringraziano il Consiglio Regionale della Toscana e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per aver proposto, sostenuto e reso possibile l'attuazione dell'iniziativa.

Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi”, Carrara (MS)

Dirigente scolastico: Anna Rosa Vatteroni

Docenti referenti: Francesco Battistini, Maria Orsola Ulivi

Arte

Bandiera

Cittadino

Patria

Salute

Straniero

Uomo

I termini scelti dagli insegnanti e dagli studenti del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Carrara rispecchiano alcuni temi e interessi emersi all’interno dei programmi di storia, educazione civica e filosofia affrontati, nel corso degli anni, dagli studenti redattori delle voci. Cenni alla storia del tricolore vengono fatti ad esempio quando si tratta il Risorgimento.

Fortemente interdisciplinari sono invece, ovviamente, i termini *Cittadino*, *Straniero*, *Arte*, *Uomo* e *Patria*, mentre l’analisi del concetto di *Salute* è stata stimolata anche dalla partecipazione degli studenti, durante il quinquennio, alle iniziative di educazione alla salute organizzate dal liceo.

Classi e insegnanti coinvolti: 5^a A (Francesco Battistini), 5^a E (Giovanni Nardi), 5^a C e 5^a F (Maria Orsola Ulivi), 4^a C (Giovanna Bernardini).

Gli insegnanti coinvolti (docenti di storia e filosofia) d’accordo con gli studenti hanno ritenuto di affrontare i termini scelti nella forma dell’approfondimento, lasciando liberi i redattori di esprimere, durante il lavoro, la loro sensibilità sull’argomento.

Liceo Scientifico “Filippo Buonarroti”, Pisa

Dirigente scolastico: Carmela Rosa Flecca
Docenti referenti: Antonella Bucchioni, Paolo Bimbi

Eguaglianza

Istruzione

Organizzazioni internazionali

Pensiero

Ricerca

Scienza

“Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution”

(Art. 16 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789)

Il presente lavoro nasce da un'occasione immediata e da una ragione più profonda. La prima è costituita dalla convinta adesione all'iniziativa proposta dal Consiglio Regionale della Toscana. La ragione più profonda può essere rintracciata nella convinzione che il possesso di alcune conoscenze di storia e diritto costituzionale costituisca un bagaglio che ogni cittadino di uno Stato democratico debba portare, più grande o più piccolo, con sé, e che pertanto impegnarsi per contribuire a formare questo bagaglio non è cosa inutile.

Come ha affermato Calamandrei, la nostra Costituzione in più occasioni si è mostrata capace di guardare lontano e di fornire indicazioni per affrontare i problemi posti dai mutamenti culturali e dalle nuove tecnologie. Ogni problema ha potuto trovare risposte nelle norme costituzionali, senza che sia sempre stato necessario ricorrere a nuove leggi.

Una progressiva e crescente vicinanza della Costituzione ai cittadini può divenire una via per riconciliarli con le istituzioni, convinti che la capacità prospettica della nostra carta debba essere utilizzata per affrontare un futuro che è già tra noi.

Nella **classe 2^a C** del biennio il progetto è stato realizzato dai docenti **Giuliano Bani** (diritto) e **Paola Simi** (storia); nel triennio dai docenti di storia e filosofia **Paolo Bimbi (5^a I)**, **Antonella Bucchioni (5^a F)** e **Giovanni Bruno (4^a I)**.

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Cicognini-Rodari", Prato

Dirigente scolastico: Luigi Nespoli

Docente referente: Ettore Nespoli

Difesa dello Stato

Domicilio

Referendum

Uomo

Il progetto sul *Dizionario della Costituzione* promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Consiglio Regionale della Toscana ha suscitato un forte entusiasmo tra gli studenti diplomandi del Liceo Psico-Pedagogico "Rodari" e tra i **docenti** del dipartimento di Diritto ed Economia dell'Istituto: **Ettore Nespoli** (coordinatore del dipartimento), **Franca Dami**, **Carmela Gargiulo**, **Adriana De Rito**. Nelle attività è stata coinvolta anche l'insegnante di sostegno **Iolanda Forlì**.

Le schede inserite nel dizionario sono state tutte elaborate dagli studenti della **classe 5^a C**, mentre altre classi quinte hanno lavorato su termini che non sono poi stati inseriti nel dizionario.

Alcune parole chiave individuate avevano un significato particolare.

- *Domicilio*: ancestrale riferimento al diritto fondamentale nelle società moderne, quello di proprietà risalente al trinomio anglosassone *Liberty* (libertà), *Property* (proprietà), *Life* (vita-sicurezza).
- *Difesa dello Stato*: significativo richiamo alla terra dei padri, che deve essere sempre e comunque difesa, in ogni occasione.
- *Referendum*: scelta principale dei cittadini di intervenire nella vita pubblica per scegliere direttamente il destino di una disposizione di legge.
-

- *Uomo*: sinonimo di umanità. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, che precedono la formazione dello Stato. Compito principale della Repubblica è garantire e tutelare i diritti enunciati nel secondo articolo della carta costituzionale.

Gli allievi hanno elaborato testi chiari e molto sintetici. Questo, forse, è il pregio del loro lavoro: la semplicità. In una società contorta nella quale l'oscurità predomina, il raggio di sole della semplicità è il migliore modo, probabilmente, per essere e divenire cittadini.

**Istituto Professionale di Stato
“Sismondi-Pacinotti”, Pescia (PT)**

**Dirigente scolastico: Giuliano Nanini
Docente referente: Giovanna Colucci**

Famiglia

Lavoro

Libertà

La volontà, da parte di alcuni docenti di discipline giuridiche ed Economiche dell'Istituto, di aderire a questo progetto è nata dal desiderio di far sentire i propri discenti parte attiva nel processo di apprendimento di alcuni contenuti fondamentali espressi nella nostra Carta Costituzionale e di ribadire, a sessant'anni dal sua entrata in vigore, l'estrema attualità dei principi da questa espressi.

L'idea che agli allievi di alcune scuole della Toscana venissero assegnati alcuni termini della Costituzione affinché fossero da loro analizzati e commentati, è stata subito accolta con interesse dagli studenti della classi 2^a A dell'indirizzo grafico pubblicitario e 2^a A dell'indirizzo per i servizi sociali, i quali hanno atteso con grande partecipazione l'assegnazione dei termini che sono stati, poi, ulteriormente ripartiti all'interno delle due classi dell'istituto.

La **classe 2^a A dell'indirizzo grafico-pubblicitario** ha analizzato e commentato i termini *Libertà* e *Lavoro*. Tutti i componenti della classe hanno partecipato al progetto dividendosi in gruppi di lavoro e, dopo aver svolto la fase iniziale di ricerca, hanno proceduto all'analisi e alla elaborazione del materiale raccolto. Il termine *Famiglia* è stato analizzato ed elaborato dall'allieva Maria Coppola della **classe 2^a A dell'indirizzo per i servizi sociali**.

Gli **insegnanti Giovanna Colucci** ed **Elisabetta Scatena** hanno accompagnato gli studenti in questo percorso didattico guidandoli nella ricerca e nella comprensione del materiale, nel confronto e nella discussione in classe nonché nella stesura dei testi.

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi “Ferdinando Martini”, Montecatini Terme (PT)

Dirigente scolastico: Adelmo Pagni

Docente referente: Alessandra Papa

Associazione

Organizzazione

Rappresentanza

Solidarietà

Il *Dizionario della Costituzione*: un valido spunto per una nuova progettualità educativa. La democrazia non si insegna, si vive e si pratica.

È difficile per un giovane d’oggi – come forse lo era anche per quello di sessant’anni fa - capire il valore della libertà e della democrazia e come sia importante che ogni giorno essa vada preservata. Solo quando ci si accorge che si è oggetto di sopruso ci si appella ai valori della giustizia e della libertà e al rispetto della legge che, in quel momento, ci tutela.

La Costituzione non è solo un “pezzo di carta”, è viva e vitale. Non è solo lo “scheletro politico della società” è un documento fondamentale che segna il trionfo dell’ideale democratico, sancisce la vittoria di una visione politica e di un’organizzazione democratica ancora attuale. L’idea del Consiglio Regionale della Toscana di coinvolgere le scuole superiori nella redazione di un *Dizionario della Costituzione* e di affidare l’estensione dei termini di cittadinanza agli studenti degli Istituti che hanno aderito all’iniziativa, ha offerto l’occasione alla nostra Scuola, l’Istituto Professionale Alberghiero “Ferdinando Martini” di Montecatini Terme, e alle classi che vi hanno partecipato con la guida dell’insegnante di diritto **Alessandra Papa**, di intraprendere un approccio formativo alternativo, ma parallelo a quello curricolare, di indagine e di riflessione sui principi giuridici e sui valori fondamentali della Costituzione. Attraverso l’attività di documentazione e di studio, la ricerca dei verbali dell’Assemblea

costituente, la lettura delle pagine di insigni giuristi in merito ai termini scelti - associazione, organizzazione, rappresentanza, solidarietà – è emersa la forza portante del dettato costituzionale ma anche gli aspetti che di questo non sono stati attuati.

Classi che hanno partecipato al progetto: **5^a A** (*Associazione, Organizzazione politica, economica, sociale*), **5^a B** (*Rappresentanza, Solidarietà politica, economica, sociale*).

Attraverso il percorso di studio e di approfondimento affrontato, le classi coinvolte e gli alunni che hanno redatto gli elaborati hanno saputo cogliere le aspirazioni e le difficoltà del dibattito politico-istituzionale di quei primi anni del dopoguerra, le criticità della concreta attuazione di alcuni propositi, il significato delle riforme più recenti e hanno compreso come la Carta costituzionale sia tuttora viva e vitale.

“Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa Carta. Voi giovani alla Costituzione dovette dare il vostro spirito, la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra; metterci dentro il vostro senso civico”.¹ Riecheggiano ancora oggi, forti e attuali, le parole di Calamandrei rivolte ai giovani che erano chiamati allora, era il 1955, a costruire la giovane democrazia italiana. Ed è ancora valido il monito che la democrazia non è una conquista irreversibile ma un valore da difendere. A questo compito sono chiamate le nuove generazioni alle quali è indirizzato questo nostro lavoro.

¹ Piero Calamandrei, *Discorso agli studenti milanesi* - Milano 26 gennaio 1955

La Costituzione:

principi fondamentali e parte prima

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne

determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Gli studenti autori

Sono indicati con la sola iniziale del cognome gli studenti minorenni per cui non è stato possibile acquisire le autorizzazioni dei genitori in tempo utile per la preparazione dell'indice dei nomi.

Alessio Acquisti	Voto
Laura Agnarelli	Costituzione/Cultura/Eguaglianza
Moira Alderani	Pensiero
Michele Alderighi	Chiesa Cattolica / Italia
Agnese Amato	Eguaglianza
Francesco Andriola	Sindacato
Simona Aragoni	Popolo
Francesco Azzu	Rappresentanza
Franceska Baboci	Lavoro
Iacopo Balducci	Stampa
Ilaria Balloni	Pensiero
Irene Balloni	Pensiero
Ilaria Balzano	Costituzione / Cultura
Michele Barale	Eguaglianza
Luca Barbieri	Patria
Silvia Barbieri	Lavoro / Sciopero
Sara Bartelloni	Patria
Davide Bascherini	Cittadino
Francesca Bassi	Sindacato
Elena Battaglia	Lavoro / Sciopero
Lorenzo Becucci	Voto
Irene Belli	Partecipazione
Guglielmo Benvenuti	Sciopero
Leonardo Benvenuti	Voto
Irena Beqiri	Libertà
Valerio Bertacchi	Istruzione
Marco Bertani	Arte
Riccardo Bertini	Pace / Salute
Carlo Bertolini	Patria
Matilde Bertolini	Salute
Nicoletta Bianchi	Maternità
Sara Bianchi	Domicilio / Uomo
Chiara Bidini	Diritto di asilo
Marco Bidini	Voto
Alessandra Bigi	Diritto di asilo
Mattia Bini	Minoranze linguistiche / Razza

Cristian Blauvelt	Eguaglianza
Francesco Bocini	Minoranze linguistiche / Razza
Tommaso Boi	Maternità
Pierluigi Bolioli	Eguaglianza / Famiglia
Francesca Bologna	Sciopero
Lapo Bonaccorsi	Sciopero
Michele Bonanni	Voto
Marta Bondi	Diritto di asilo
Gianmarco Boschi	Voto
Edoardo Bozza	Uomo
Jacopo Bracciali	Maternità
Alessandro Bruni	Maternità
Giulio Bruni	Sindacato
Jessica Buono	Eguaglianza
Andrea Cadoni	Popolo
Valentina Caietti	Associazione / Organizzazione
Benedetta Calabrese	Maternità
Andrea Calabrò	Diritto di asilo
Giulia Cambi	Popolo
Francesca Campatelli	Partecipazione
Francesco Candido	Pensiero
Giovanni Cantini	Uomo
Nicoletta Cantini	Partecipazione
Mirko Capecchi	Solidarietà
Carolina Capirossi	Sciopero
Lorenzo Caponnetto	Sciopero
Francesco Caporali	Voto
Stefano Capotondi	Partecipazione
Federico Cappelletti	Popolo
Fabio Caprioli	Ricerca
Giovanni Carrapetta	Sindacato
Giulia Carravetta	Pensiero
Lorenzo Casatori	Sindacato
Roberta Casciello	Lavoro
Fabio Cassettari	Stampa
Marco Castaldi	Partecipazione
Giulia Castelli	Domicilio / Uomo

Riccardo Catone	Voto
Matteo Catozzo	Voto
Riccardo Cattaneo	Patria
Giuseppe Cavallaro	Maternità
Giada Ceccarelli	Popolo
Viola Ceccatelli	Rappresentanza
Enrico Cecchi	Eguaglianza
Claudia Cecconi	Voto
Giada Cencini	Pensiero
Erminio Cerbasi	Rappresentanza
Anjelica Cerofolini	Rappresentanza
Valentina Cerofolini	Diritto di asilo
Valentina Cerofolini	Maternità
Teresa Cesari	Sindacato
Alessio Cetti	Popolo
Edoardo Cheli	Costituzione
Marco Chesi	Popolo
Omar Chianese	Voto
Cecilia Chiani	Il cittadino e la Costituzione oggi
Federico Chiarugi	Partecipazione
Rebecca Chimenti	Lavoro
Francesco Ciardi	Partecipazione
Alessandro Ciari	Patria
Guido Cignoni	Costituzione / Cultura
Nicolò Cini	Scuola
Radu Ciobanu	Minoranze linguistiche / Razza
Elena Cipolleschi	Diritto di asilo
Nicola Cocchi	Istruzione
Alberto Collareta	Scienza
Nicola Colombi	Uomo
Giulia Coltelli	Organizzazioni internazionali
Walter Conti	Pace / Salute
Duccio Coppini	Sindacato
Maria Coppola	Famiglia
Marco Cordano	Stampa
Martina Corsi	Popolo
Simone Corsinovi	Il cittadino e la Costituzione oggi

Claudia Coscia	Difesa dello Stato / Uomo
Gabriele Coviello	Libertà
Michele Crestini	Istruzione
Michele Criscenzo	Stampa
Francesco Cristallo	Minoranze linguistiche / Razza
Francesco Cristaudo	Eguaglianza
Gianni Crocetti	Popolo
Alfredo Cuttano	Pensiero
Giuliano D'Acunzo	Il cittadino e la Costituzione oggi
Nicolas Da Prato	Stampa
Emanuele Daddi	Pensiero
Daniele Daini	Istruzione
Benedetta Dani	Popolo
Greta Danieli	Straniero
Francesco Daveri	Scuola
Giulia Dei	Partecipazione
Rachele Del Carlo	Pensiero
Giulio Del Corso	Eguaglianza
Luca Del Monte	Voto
Lavinia Della Lena	Costituzione/Cultura/Eguaglianza
Alice Della Seta	Arte
Giulia Dell'Amico	Straniero
Andrea Delogu	Voto
Luca Dermotti	Popolo
Francesco Di Ielsi	Voto
Guido Di Pietro	Popolo
Matteo Diamanti	Salute
Simone Dini	Stampa
Marius Dolca	Stampa
Lapo Donati	Sciopero
Alessio Donato	Sindacato
Vanessa Doveri	Voto
Serena Duranti	Diritto di asilo
Veronica Ercolani	Voto
Filippo Falai	Popolo
Federico Falciani	Maternità
Neri Fallani	Sciopero

Alberto Falorni	Popolo / Partecipazione
Luca Fanciullini	Scuola
Alessandro Faralli	Istruzione / Maternità
Omar Faye	Minoranze linguistiche / Razza
Ludovico Fededegni	Sindacato
Giulia Ferrabuoi	Voto
Paolo Ferrari	Stampa
Giulia Ferri	Patria
Enrico Ferroni	Minoranze linguistiche / Razza
Alessandra Fiaschi	Democrazia
Francesco Fiorentino	Popolo
Ambra Fiorini	Maternità
Francesco Fontanella	Cultura / Eguaglianza
Andrea Fontanelli	Partecipazione
Federica Fragnito	Referendum / Uomo
Stefano Franci	Voto
Andrea Francia	Popolo
Jessica Francini	Associazione / Organizzazione
Mirko Frasconi	Diritto di asilo
Marta Frediani	Partecipazione
Andrea Frontani	Istruzione
Riccardo Frontani	Maternità
Federico Fulignati	Partecipazione
Federica Furibondi	Voto
Irene Fusani	Cittadino
Edoardo Gaddi	Ricerca
Martina Galeazzi	Arte
Vittorio Garibbo	Uomo
Cecilia Geri	Uomo
Olivia Ghezzani	Chiesa Cattolica / Italia
Giulia Ghiandai	Voto
Simone Ghiggi	Sciopero
Lisa Ghinassi	Il cittadino e la Costituzione oggi
Elisa Giacomelli	Straniero
Marco Giambrone	Sindacato
Riccardo Giannelli	Chiesa Cattolica / Italia
Lorenzo Giani	Ricerca

Mariano Gianni	Partecipazione
Simone Giannini	Voto
Lorenzo Giannotti	Stampa
Gianluca Gini	Istruzione
Giulia Giovannelli	Pensiero
Giacomo Giovannetti	Straniero
Dalila Gjyzezi	Rappresentanza
Costanza Gonfiantini	Referendum / Uomo
Roberto Goretti	Rappresentanza
Laura Gori	Diritto di asilo
Alice Gorini	Voto
Giulia Gorini	Popolo
Federico Gragnoli	Voto
Guido Grasso	Istruzione
Maicol Grateni	Maternità
Giulia Graverini	Diritto di asilo
Gabriele Grossi	Sciopero
Federico Gufoni	Rappresentanza
Neri Innocenti	Sciopero
Federica Iuliano	Diritto di asilo
Julian Karaboja	Voto
Erzdan Kurtis	Minoranze linguistiche
Debora Lavorgna	Solidarietà
Roberta Lazzeri	Uomo
Paolo Lemmi	Stampa
Silvia Lena	Patria
Elena Lisi	Scuola
Margherita Lissia	Chiesa Cattolica / Italia
Jessica Livi	Diritto di asilo
Gioia Lorenzini	Lavoro / Sciopero
Elisabetta Lucci	Salute
Riccardo Luzzi	Scuola
Eleonora Macchi	Eguaglianza / Famiglia
Matteo Madiari	Il cittadino e la Costituzione oggi
Luca Maffia	Minoranze linguistiche / Razza
Antonio Mancini	Stampa
Jacopo Mancini	Pace / Salute

M. Camilla Mancini	Costituzione
Gloria Mangini	Partecipazione
Matilde Marabese	Straniero
Lorenzo Marchetti	Eguaglianza
Davide Marchi	Maternità
Fabrizio Marcolini	Sciopero
Ilenia Margherini	Uomo
Edoardo David Martino	Rappresentanza
Filipe Martins	Libertà
Leonardo Masi	Cultura
Pietro Massai	Eguaglianza
Glenda Mattioli	Diritto di asilo
Matteo Alessandro Mazzanti	Domicilio / Uomo
Francesca Mazzeo	Lavoro
Giacomo Mazzoni	Maternità
Letizia Mecca	Partecipazione
Chiara Meini	Costituzione
Nicoletta Meloni	Eguaglianza
Lorenzo Mengoni	Partecipazione
Sofia Menicagli	Costituzione / Cultura
Eva Menichetti	Eguaglianza / Famiglia
Niccolò Mercur	Minoranze linguistiche / Razza
Samuel Miccichè	Partecipazione
Luca Mocali	Minoranze linguistiche / Razza
Sara Modesti	Sindacato
Martina Montalbani	Scuola
Riccardo Monti	Minoranze linguistiche / Razza
Andrea Montigiani	Sciopero
Lorenzo Morelli	Partecipazione
Erika Moretto	Pensiero
Rudy Muccini	Stampa
Sara Mulinacci	Referendum / Uomo
Sara Mundo	Popolo
Andrea Muracchioli	Bandiera
Matteo Musumeci	Uomo
Dario Nannini	Lavoro
Jacopo Nardoiani	Diritto di asilo

Fato Nazeraj	Popolo
Tommaso Neri	Sciopero
Federico Nesti	Pensiero
Piero Niccoli	Sciopero
Jacopo Occhini	Maternità
Martina Orselli	Domicilio / Uomo
Giancarlo Padula	Scienza
Valeria Pagani Suarez	Uomo
Serena Palagi	Eguaglianza
Giulio Palmerio	Patria
Chiara Panesi	Eguaglianza
Alessandro Paolucci	Uomo
Valerio Pardi	Libertà
Serena Parrini	Costituzione
Carolina Pasqualetti	Pensiero
Andrea Pasquini	Maternità
Marco Pecchi	Maternità
Alessandro Pecori	Sindacato
Margherita Pelusio	Sindacato
Domitilla Pernici	Voto
Chiara Peruzzi	Rappresentanza
Giorgio Pesciullesi	Costituzione
Alberto Petraraja	Cultura
Leonardo Petronilli	Costituzione
Camilla Pezzica	Straniero
Stefano Piccirillo	Istruzione
Lapo Pieretti	Sciopero
Diego Pieroni	Stampa
Alessandro Pinocci	Stampa
Giulio Poggiolini	Minoranze linguistiche / Razza
Ilaria Polidori	Referendum / Uomo
Stefan Polini	Minoranze linguistiche / Razza
Carlotta Potenti	Voto
Giulia Pretini	Maternità
Antonella Ranieli	Uomo
Helenia Rapini	Diritto di asilo
Alessio Rastelli	Lavoro

Guido Rastrelli	Sindacato
Alberto Razzolini	Sciopero
Lapo Renai	Sciopero
Irene Renna	Uomo
Martina Rocchio	Salute
Marta Romanelli	Salute
Emanuele Romano	Minoranze linguistiche / Razza
Lorenzo Romei	Stampa
Lorenzo Romeni	Sindacato
Marco Roncareggi	Eguaglianza
Patrick Rossi	Stampa
Mattia Rossignoli	Partecipazione
Giulia Rubattu	Partecipazione
Veronica Ruberto	Diritto di asilo
Tommaso Rughi	Scienza
Riccardo Rupi	Voto
Andrea Salimbeni	Sindacato
Marco Salvadori	Istruzione
Francesco Salvatori	Salute
Francesca Sanciu	Partecipazione
Daniele Santabarbara	Il cittadino e la Costituzione oggi
Daniela Santini	Partecipazione
Riccardo Santini	Maternità
Andrea Santoni	Costituzione
Giulio Santoni	Costituzione
Marta Santoni	Rappresentanza
Antonino Sarica	Libertà
Giovanni Sarti	Sciopero
Riccardo Sarubbi	Salute
Serena Sauchella	Popolo
Ginevra Federica Savini	Diritto di asilo
Michele Savino	Maternità
Veronica Scali	Difesa dello Stato / Uomo
Giovanna Sciutti	Pensiero
Mirko Scopetani	Costituzione
Anna Senesi	Scuola
Giovanni Nicola Sensini	Maternità

Gloria Serafini	Diritto di asilo
Stefania Sereni	Voto
Filippo Sestini	Maternità
Emiliano Severi	Sciopero
Nitish Sharma	Minoranze linguistiche / Razza
Lorenzo Signori	Sindacato
Dario Sodini	Scienza
Bernardo Sommani	Istruzione
Dalila Spadoni	Straniero
Luca Stefanini	Sciopero
Giacomo Stolzuoli	Maternità
Niccolè Stolzuoli	Maternità
Marco Summa	Partecipazione
Federico Taddei	Ricerca
Francesco Tanganelli	Maternità
Nicholas Tangel	Costituzione
Elena Tensi	Lavoro
Lucrezia Tesi	Associazione / Organizzazione
Edoardo Testini	Istruzione
Dario Testoni	Stampa
Samantha Toci	Libertà
Carminantonio Tranfa	Salute
Leonardo Trogi	Sindacato
Giovanni Urso	Voto
Mattia Vadi	Minoranze linguistiche / Razza
Francesca Valdarnini	Scuola
Lorenzo Valentini	Maternità
Federica Valeri	Sciopero
Virginia Vallini	Cultura
Giacomo Vanni	Maternità
Giulia Vasarri	Maternità
Benedetta Vezzelli	Patria
Marco Viani	Partecipazione
Jennifer Consuelo Villagomez Pedraza	Sindacato
Alessia Vinazzani	Arte
Viola Vinciarelli	Costituzione / Cultura
Valentina Volpi	Arte

Viola Xhafa
Gloria Zavagli

Popolo
Rappresentanza

Agnese A.	Donna
Alessandra M.	Libertà
Alessandro B.	Paesaggio
Alessandro C.	Costituzione
Alessandro F.	Libertà
Alessandro F.	Eguaglianza
Alessandro F.	Paesaggio
Alessandro G.	Costituzione
Alessandro M.	Eguaglianza
Alessandro P.	Guerra
Alessio C.	Costituzione
Alexandra M.	Libertà
Alfonso F.	Eguaglianza
Anastasia G.	Donna
Andrea G.	Eguaglianza
Andrea I.	Costituzione
Andrea M.	Eguaglianza
Andrea M.	Libertà
Andrea P.	Paesaggio
Anna R.	Costituzione
Annalisa C.	Straniero
Carlo B.	Eguaglianza
Carlotta S.	Straniero
Carolina G.	Costituzione
Caterina D.A.	Donna
Caterina D.C.	Straniero
Clemente A.	Eguaglianza
Cristina C.	Straniero
Daniel M.	Costituzione
Daniele T.	Eguaglianza
Davide D.	Eguaglianza / Paesaggio
Davide S.	Costituzione
Deep K.A.	Guerra
Domenico F.	Libertà

Edoardo C.	Libertà
Edoardo N.	Guerra
Edoardo V.	Costituzione
Elena B.	Straniero
Elia B.	Guerra
Elias B.B.	Costituzione
Elisa C.	Donna
Elisa S.	Eguaglianza
Emanuele C.	Costituzione
Enkelejda N.	Eguaglianza
Erika B.	Guerra
Erika C.	Straniero
Federica L.	Donna
Filippo G.	Guerra
Filippo P.	Guerra
Francesca F.	Donna
Francesca P.	Straniero
Francesca Claudia P.	Donna
Francesco C.	Libertà
Francesco C.	Guerra
Francesco N.	Straniero
Gabriella H.	Eguaglianza
Gemma C.	Donna
Gennaro B.	Libertà
Giacomo T.	Costituzione
Giada L.	Donna
Giancarlo S.	Libertà
Gianluca G.	Paesaggio
Gianmarco G.	Eguaglianza
Gianmarco M.	Donna
Giorgia N.	Donna
Giulia A.	Libertà
Giulia C.	Libertà
Giulia Col.	Donna
Giulia Con.	Donna
Giulia D.C.	Eguaglianza
Giulia F.	Libertà

Giulio R.	Donna
Huifeng Z.	Guerra
Ilaria N.	Guerra
Ilenia D.R.	Guerra
Ilenia F.	Straniero
Ilenia M.	Libertà
Irena C.	Libertà
Jessica L.	Straniero
Jessica L.P.	Eguaglianza
Laura M.	Costituzione
Leonardo C.	Eguaglianza / Paesaggio
Leonardo T.	Donna
Lisa L.R.	Donna
Lorenzo B.	Costituzione
Lorenzo C.	Eguaglianza
Lorenzo V.	Guerra
Lorenzo V.	Libertà
Luca B.	Costituzione
Luca Z.	Eguaglianza
Lucrezia C.	Donna
Lucrezia F.	Eguaglianza
Marco B.	Paesaggio
Marco S.	Costituzione
Marina B.	Straniero
Marta R.	Straniero
Martina L.	Guerra
Martina V.	Guerra
Massimiliano P.	Donna
Matteo F.	Eguaglianza / Paesaggio
Mattia M.	Costituzione
Michael M.	Eguaglianza / Paesaggio
Michela P.	Straniero
Mingjie L.	Libertà
Mirco V.	Paesaggio
Mirjeta P.	Guerra
Mirko M.	Eguaglianza
Moira C.	Straniero

Nadia F.	Libertà
Najiba Y.	Guerra
Nicholas C.	Costituzione
Nicola U.	Eguaglianza / Paesaggio
Nicolò C.	Eguaglianza
Noemi B.	Donna
Paola T.	Straniero
Paolo L.	Guerra
Petro Nicolò C.	Paesaggio
Pierfrancesco D.G.	Eguaglianza
Qiong H.	Libertà
Renato D.	Eguaglianza
Rosa R.	Libertà
Ruth V.A.	Libertà
Salvatore C.	Libertà
Sara C.	Libertà
Sara F.	Donna
Saverio T.	Guerra
Sebastiano P.	Costituzione
Sharon M.	Libertà
Siham B.	Eguaglianza
Simona P.	Libertà
Simone B.	Straniero
Stefania L.	Costituzione
Stefano C.	Libertà
Tatiana G.	Straniero
Thomas B.	Libertà
Valentina M.	Libertà
Valeria L.R.	Straniero
Vitalba G.	Libertà
Vittoria M.	Donna
Yousra Z.	Eguaglianza
Yuri F.	Guerra

Testi e materiali di riferimento

Nel breve saggio introduttivo e in diverse voci del dizionario gli studenti hanno fatto esplicito riferimento a testi e materiali di varia natura (trattati, saggi, articoli, documenti, romanzi, canzoni, film).

Si rinvia qui alle pagine che contengono tali riferimenti.

Il cittadino e la Costituzione oggi	42
Associazione	54
Minoranze linguistiche	183
Organizzazione	189
Rappresentanza	226
Razza	238
Sindacato	280
Solidarietà	286

